

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

Linee generali dell'evoluzione della CEE nel 1971

Nell'anno 1971 la costruzione comunitaria ha continuato a svilupparsi lungo le due linee, che scaturite dal Vertice dell'Aja del dicembre 1969, costituiscono le direttrici storiche dell'attuale periodo della vita della Comunità: l'ampliamento comunitario e la realizzazione dell'unione economica.

Tali due processi non hanno avuto però, come era nei propositi, quell'andamento parallelo ed equilibrato indispensabile a garantire il consolidamento della Comunità nel momento stesso in cui questa allarga i suoi limiti sino a raggiungere la dimensione più adeguata alla sua funzione nel mondo contemporaneo.

Se infatti l'allargamento comunitario si è felicemente concluso nell'anno 1971, l'unione economica, già abbozzata nelle sue fondamenta e in taluni elementi essenziali, tuttavia ha stentato a consolidarsi nell'anno in questione secondo linee coerenti e sicure, che costituissero l'indispensabile premessa per quell'unificazione politica dell'Europa, che è nella prospettiva tracciata dai Trattati.

Un rapido sguardo all'attività del Consiglio delle Comunità economiche europee nell'anno 1971 ci dà una chiara impressione di tale relativo equilibrio: l'ottanta per cento di tale attività è stata infatti assorbita dai problemi dell'ampliamento comunitario.

Il negoziato di adesione, sempre al centro dell'interesse dei Paesi membri, è passato attraverso fasi estenuanti e non ha lasciato nell'ombra alcuna piega della realtà economica e politica dell'Europa dei Sei e dei Paesi candidati all'adesione.

Nella « maratona » di riunioni alternate a Sei ed a Sette, che non ha conosciuto sosta dall'inizio alla fine del 1971, per unanime ri-

conoscimento dei Paesi membri e dei Paesi candidati è stato determinante il contributo che l'Italia ha dato alla formulazione delle condizioni di fondo dell'adesione e alla loro « presentazione »: punto, quest'ultimo, che si è rivelato essenziale per il felice esito del dibattito, che ha avuto luogo nello scorso autunno alla Camera dei Comuni.

Lo sviluppo talora discontinuo del negoziato nel foro di Bruxelles, che ha visto alternarsi momenti di relativa stasi ad altri di più sciolto andamento delle discussioni a Sei e della definizione degli impegni a Sette, va attribuito al vario intrecciarsi dei dibattiti sulle condizioni politiche e sulle condizioni tecniche dell'adesione.

Mentre infatti il negoziato sulle condizioni tecniche si è svolto nella sua sede naturale, che è il Consiglio delle Comunità, e secondo lo schema definito sin dal giugno 1970, la discussione sulle condizioni politiche dello ampliamento si è svolta attraverso i normali canali diplomatici ed è stata, nei momenti cruciali, condotta direttamente dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e dei Paesi candidati.

Sebbene tali aspetti politici generali del processo di allargamento comunitario siano stati tempestivamente esposti dal Ministro degli esteri al Parlamento ed abbiano fatto oggetto di approfondito dibattito al momento opportuno, tuttavia conviene illustrarli brevemente in questo capitolo, rinviando l'esame delle condizioni specifiche al capitolo XIII della presente relazione.

La condizione politica fondamentale dell'adesione è stata quella di collocare le intese tecniche raggiunte nel corso del negoziato in una prospettiva limitata nel tempo. Queste intese, in linea generale, alla loro

scadenza saranno riesaminate da parte delle Istituzioni della Comunità ampliata. Questo riesame avverrà dopo tre ed anche quattro anni dall'ingresso nella Comunità della Gran Bretagna e degli altri Paesi candidati.

Ove questa circostanza la si ricollegli con il fatto che nell'Europa a dieci vigerà il « compromesso di Lussemburgo », secondo il quale tutte le decisioni comunitarie su argomenti giudicati « fondamentali » da uno Stato membro dovranno essere prese alla unanimità, è facile rendersi conto dell'ampio potere negoziale di cui godranno i Paesi nuovi membri a quel momento, partecipando essi a tutte le decisioni comunitarie, dalle più piccole alle più importanti.

Con ciò non si vuol certo dire che le condizioni tecniche dell'adesione, pur così duramente negoziate, siano caduche e scarsamente importanti: il loro peso sarà certo grande nel momento in cui si avvierà concretamente il processo di allargamento e dette condizioni costituiranno la base di ogni ulteriore negoziato a dieci in avvenire. Si vuole solo sottolineare che si è inteso dall'una e dall'altra parte far salva la possibilità di rivedere a dieci taluni aspetti della costruzione comunitaria che destano giustificate perplessità, anche fra i membri della attuale Comunità.

La speranza di veder avviato, grazie all'ingresso della Gran Bretagna, un graduale processo di razionalizzazione dell'integrazione comunitaria ha costituito uno dei motivi dell'impegno con cui da parte italiana ci si è sempre adoperati per portare a buon fine l'allargamento comunitario.

Ad attenuare l'eccessiva rigidità dello schema secondo il quale avrebbe dovuto svilupparsi il processo di adesione alla Comunità dei Paesi candidati sono intervenuti fattori esterni, imposti dalla situazione monetaria mondiale, che hanno da un lato turbato il mercato agricolo comunitario e reso perciò meno problematico il previsto allineamento dei prezzi agricoli britannici ai prezzi comunitari, e dall'altro svuotato di gran parte del suo contenuto il problema del ruolo della sterlina come moneta di riserva e dello squilibrio della bilancia dei pagamenti del Re-

gno Unito, che pur aveva ad un certo punto minacciato di far arenare il negoziato.

La nuova situazione, caratterizzata da una maggiore flessibilità dei cambi, dà la possibilità alla Gran Bretagna di affrontare con una certa tranquillità i contraccolpi che il suo ingresso nella CEE avrà sulla sua economia e sulla sua bilancia dei pagamenti.

Il nuovo contesto economico e monetario mondiale, determinato dall'evoluzione nettamente inflazionistica e tendenzialmente protezionistica dell'economia americana, delineatosi in coincidenza con la fase cruciale del negoziato con la Gran Bretagna, se da un lato ha contribuito a sciogliere i nodi principali del negoziato, mutando taluni dati di fondo di questo, d'altro lato ha conferito un significato più preciso all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità, quello cioè di contribuire ad un allargamento del fronte comune delle economie europee nella loro difesa contro le minacce dei contraccolpi della congiuntura economica e della crisi monetaria, che hanno investito gli Stati Uniti.

D'altro canto è evidente l'interesse della Gran Bretagna, in tale delicata congiuntura mondiale, a far parte di una Europa ampliata e collegata con vaste aree del terzo fondo attraverso una serie di associazioni e di accordi commerciali speciali: l'appartenenza ad un mercato preferenziale di queste dimensioni costituisce una evidente garanzia per il Regno Unito.

La giustizia delle decisioni intervenute alla fine del primo semestre 1971 in merito alla adesione della Gran Bretagna alla Comunità ed il lungimirante senso politico che le ha ispirate sono stati lungamente confermati dagli avvenimenti del secondo semestre dell'anno trascorso.

Al Parlamento inglese l'opposizione laburista insistendo sulla tematica minore delle condizioni specifiche dell'ingresso della Gran Bretagna, non è riuscita ad incidere sulla convergenza di consensi che il Governo britannico è stato in grado di provocare sulle ragioni « storiche », che rendono necessario l'ampliamento comunitario.

I residui problemi che ancora dividevano all'inizio del secondo semestre i Paesi candidati e la Comunità, dopo serrate e complesse discussioni, sono stati finalmente superati ed è certo con nostra profonda soddisfazione che sotto la Presidenza italiana il Consiglio dell'11 dicembre ha posto la parola « fine » al negoziato.

Nel contempo è stato deciso di stabilire con i Paesi dell'EFTA non candidati dei nuovi legami che, pur salvaguardando la speciale situazione politica di neutralità di alcuni di detti Paesi, dessero a questi la possibilità di sviluppare in modo equilibrato i loro rapporti con la Comunità ampliata.

La partecipazione dei Paesi dell'EFTA non candidati al processo di integrazione della Europa non va d'altronde intesa come un problema strettamente commerciale, ma come un avvenimento politico che deriva direttamente e inevitabilmente dall'ampliamento e va visto nella prospettiva del ruolo politico, commerciale e produttivo che la Comunità, con i Paesi ad essa legati da vincoli speciali, saprà svolgere nel mondo.

Congiuntamente con l'impegno messo dalla Comunità per ampliare i suoi limiti a nord, importanti sforzi sono stati compiuti per sviluppare i rapporti con i Paesi associati con i quali esistono relazioni particolari. Ad essi si aggiungeranno altri Paesi legati con gli Stati che aderiranno alla Comunità, per i quali è aperta la scelta delle formule secondo le quali vorranno regolare i loro rapporti con noi.

La Comunità allargata si troverà legata da una rete di accordi con un assai elevato numero di Stati situati nel bacino del Mediterraneo e nel Continente africano. Tale situazione, se da un lato conferma la validità della formula adottata con la Convenzione di Yaoundé, d'altro canto ci impone per l'avvenire di ricorrere a una strategia generale e a una concezione armonizzata dei nostri rapporti con tali Paesi, rapporti che ovviamente hanno un profondo contenuto politico, oltre che commerciale.

Tali rapporti vanno infatti soprattutto collocati nel quadro delle responsabilità che peseranno sulla Comunità allargata, con il

suo immenso potenziale economico, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

La disponibilità della Comunità per una politica nei confronti di tali Paesi è stata d'altronde dimostrata dal fatto che la Comunità è stata il primo fra i grandi complessi industrializzati a mettere in atto il sistema di preferenze generalizzate. La Comunità inoltre ha partecipato e partecipa alla Convenzione per gli aiuti alimentari fornendo un contributo di oltre un milione di tonnellate l'anno.

La seconda direttrice storica del processo di unificazione europea: il cosiddetto — per usare la terminologia adottata dal Vertice dell'Aja — « approfondimento » della Comunità sembrò assumere al principio di questo anno un rilievo di straordinaria importanza allorché il Consiglio dei ministri della Comunità nella sessione del 9 febbraio 1971 concluse l'accordo per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Tale accordo formalizza l'impegno di maggior peso assunto, sul piano europeo, dopo la firma del Trattato di Roma. Se infatti il Trattato di Roma ha dato l'avvio ad importanti processi di interpenetrazione economica ed in particolare alla costituzione di una unione doganale — mercato unico, abolizione delle limitazioni fra gli Stati, unica cintura doganale verso l'esterno — con alcuni conseguenti impegni di armonizzazione delle politiche, con l'accordo del 9 febbraio si è deciso di andare ben più avanti: unificare le nostre economie e le nostre monete, pervenire ad una completa fusione dei nostri sistemi economici, attraverso le politiche di integrazione economica comunitaria.

La risoluzione approvata dal Consiglio, che contiene l'essenziale del Piano Werner, che ne è alla base, afferma la volontà politica di realizzare una vera unione economica senza distorsioni e squilibri, e di costituire parallelamente una Comunità monetaria caratterizzata dalla convertibilità totale di monete legate fra loro da corsi fissi; indica in maniera altrettanto esplicita che le più importanti decisioni dovranno essere assunte al livello della Comunità, la quale dovrà disporre dei poteri e degli organi di gestione indi-

spensabili; non esclude il problema delle modifiche dei Trattati, le cui procedure dovrebbero essere avviate prima della scadenza della prima tappa; e, infine, fissa in dettaglio le misure che saranno realizzate nella prima tappa triennale.

Il problema centrale della realizzazione per tappe dell'Unione economica e monetaria è chiaramente quello del passaggio — sia pure graduale — dei poteri di decisione e di controllo dai piani nazionali ad un piano comunitario.

Questo passaggio alla fase sovranazionale ha messo in luce talune differenze di fondo fra le prospettive con cui da parte dei Paesi membri si è guardato alla realizzazione della Unione economica e monetaria. La Francia concepisce l'Unione come uno strumento della politica monetaria della Comunità nei confronti del dollaro; la Germania concepisce invece l'Unione come un valido strumento di direzione e di armonizzazione dello sviluppo economico della Comunità ed è disposta a rischiare le sue risorse monetarie soltanto nel quadro di un'economia comunitaria sana e diretta da un centro di potere sovranazionale; l'Italia concepisce l'Unione in primo luogo come un valido strumento per l'attuazione di una politica di sviluppo dell'economia comunitaria, diretta, in primo luogo, a superare gli squilibri regionali.

Tali diversi punti di vista non hanno impedito di raggiungere un ragionevole compromesso in merito alle future competenze delle Istituzioni nella fase finale dell'Unione. Si è infatti stabilito che la ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri si effettuerà in funzione di quanto è necessario per la coesione dell'Unione e per l'efficienza dell'azione comunitaria, che le Istituzioni della Comunità saranno messe in grado di esercitare le loro responsabilità in materia economica con efficacia e rapidità e che le politiche realizzate dalla Comunità nel quadro dell'Unione saranno sottoposte alle deliberazioni ed al controllo dell'Assemblea.

Il significato reale dell'Unione economica e monetaria può cogliersi avendo soprattutto a mente lo speciale rilievo che hanno assun-

to dal momento dell'approvazione dell'Unione le politiche di integrazione economica comunitaria.

La politica economica a medio termine, la politica congiunturale, la politica industriale, la politica regionale, la politica sociale, la politica di riforma delle strutture agricole, abbozzate già nel periodo precedente, con la messa in atto dell'Unione hanno cessato di essere delle mere azioni di coordinamento tra le iniziative intraprese in detti settori dai Paesi membri per divenire delle politiche comunitarie di integrazione economica.

In questo contesto è comprensibile l'impegno con cui la delegazione italiana, nel quadro degli impegni assunti in merito alla realizzazione dell'Unione, si è preoccupata di sensibilizzare la Comunità al progresso del Mezzogiorno, problema che non può più essere considerato soltanto nazionale, ed ha chiesto ed ottenuto che siano previste le disposizioni necessarie per eliminare gli squilibri delle aree meno sviluppate secondo criteri di priorità, e che la Comunità sia dotata dei mezzi appropriati a tale scopo. Ammesso infatti che l'esistenza e l'aggravarsi di tensioni e di squilibri eccessivi comprometterebbero sostanzialmente la realizzazione della Unione economica e monetaria, l'Italia ha ritenuto indispensabile trarne le logiche conseguenze.

Si tratta infatti di un'esigenza europea, prima ancora che italiana, che l'integrazione ulteriore, l'unificazione economica e monetaria dell'Europa, a Sei o a Dieci, avvenga in modo equilibrato. Questo in particolare il significato della « politica regionale », su cui noi abbiamo insistito con particolare impegno a Bruxelles al momento dell'approvazione dell'Unione economica e monetaria.

La crisi delle relazioni monetarie internazionali intervenuta in maggio, nel momento stesso quindi in cui avrebbero dovuto cominciare a divenire operanti gli impegni assunti per la prima tappa dell'Unione economica e monetaria, ha determinato delle perturbazioni nei rapporti di cambio fra gli Stati membri, interferendo considerevolmente nel processo d'integrazione economica e monetaria. La nuova situazione ha portato al

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« congelamento » dell'Unione ed ha segnato una battuta d'arresto nel processo di integrazione comunitaria.

Ne è conseguita una relativa stagnazione delle politiche di integrazione economica comunitaria, sulle quali è stato difficile nel secondo semestre di quest'anno condurre, come era nei propositi, un discorso coerente e concreto.

Deludenti sono stati i risultati del Consiglio *ad hoc* sulla politica regionale, che la Presidenza italiana, tenuto conto del nostro particolare interesse di avviare a soluzione concreta i relativi problemi, si è adoperata perchè avesse luogo nello scorso autunno. Non vi è stata infatti in tale occasione da parte degli altri Paesi una dimostrazione di sensibilità pari all'importanza che il problema riveste.

In particolare non è stato possibile raggiungere un accordo in merito all'opportunità di reperire nuove risorse e forgiare nuovi strumenti, di natura finanziaria e a carattere comunitario, al fine di intervenire immediatamente in talune aree periferiche, ove più accentuati si presentino i problemi di insufficiente sviluppo economico e prima fra tutti ovviamente il Mezzogiorno d'Italia.

Da parte italiana non si è d'altronde ritenuto di poter accettare solo l'impegno di meglio utilizzare gli strumenti finanziari esistenti, perchè ciò avrebbe implicitamente significato svuotare di contenuto il principio già acquisito il 9 febbraio 1971 nel quadro della realizzazione per tappe dell'Unione economica e monetaria di dotare la Comunità di mezzi appropriati per avviare un'efficace politica regionale a livello comunitario.

Successivamente, in occasione del Consiglio dedicato all'esame della congiuntura economica della Comunità, nell'adottare il primo rapporto annuale sulla situazione economica, che consente di fissare gli orientamenti che ciascuno Stato membro dovrà seguire nel corso del 1972, riferendoci ai problemi strutturali evocati nel rapporto presentato dalla Commissione, è stato espresso il profondo disappunto e la viva preoccupazione del nostro Governo per le deludenti prime battute del dialogo inteso ad avviare concre-

tamente una politica regionale a livello comunitario. L'atteggiamento restrittivo assunto da talune delegazioni — abbiamo dichiarato — segnerebbe, se mantenuto, un regresso rispetto ad un principio che non potevamo non considerare già acquisito con la Risoluzione sull'Unione economica e monetaria, oltre a sconfessare i risultati dei lavori sinora svolti in materia da parte degli organi del Consiglio delle Comunità europee. Ricusando gli strumenti adeguati intesi ad assicurare un armonioso sviluppo della Comunità — abbiamo altresì aggiunto — si pregiudica la realizzazione di un necessario più equilibrato sviluppo tra regioni più ricche e meno sviluppate della Comunità, con particolare riguardo a quelle periferiche. Abbiamo poi rammentato, in tale contesto, che al contiguo sforzo finanziario da noi sostenuto in tema di politica agricola comune deve accompagnarsi una parallela evoluzione nel generale progresso di integrazione della Comunità, in conformità, peraltro, agli obiettivi definiti nel Trattato di Roma.

Non più positivi appaiono i risultati raggiunti in materia di politica industriale, su cui il previsto consiglio *ad hoc* non ha neppure avuto luogo.

Sussiste in materia un divario di fondo fra le posizioni di partenza della Francia e della Germania da un lato e dell'Italia dall'altro, in tema di obiettivi della politica industriale, che si è palesato lungo tutto l'arco dei lavori condotti in proposito a Bruxelles.

Da un lato, la posizione della Germania diretta essenzialmente a eliminare quegli ostacoli che ancora si frappongono al libero accesso negli altrui mercati, ed in particolare al mercato delle commesse pubbliche, e dall'altro la Francia il cui obiettivo di fondo mira ad assicurare una preferenza comunitaria nei confronti dei Paesi terzi per i prodotti ad alta tecnologia. Detta preferenza si tradurrebbe in un preminente vantaggio per i Paesi produttori di tecnologia, mentre l'accesso altrui ai nostri mercati, se non regolato attentamente nei modi e nei tempi, comporterebbe inevitabili perdite in taluni settori, dove si stanno progettando piani di ristruttura-

zione basati sulla continuità del mercato delle commesse pubbliche.

Fronte a siffatta visione del problema industriale comunitario è stato fatto da parte nostra valere, e non certo senza fatica, l'esigenza che tra gli obiettivi fondamentali della politica industriale europea sia incluso quello della promozione di un equilibrato sviluppo industriale nel quadro di una politica programmatica del territorio della Comunità.

Nel campo della politica delle strutture con l'adozione della Risoluzione del Consiglio della CEE del 25 maggio 1971, è stata finalmente accolta la concezione italiana di una politica globale in agricoltura ed è stata colmata una carenza, che ha certamente influito sul conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Si è soprattutto concretizzata la volontà politica del Consiglio di realizzare un'azione incisiva volta alla soluzione dei problemi che travagliano ancora il mondo agricolo.

Gli aspetti più significativi di tale decisione si ispirano a due esigenze fondamentali: quella di ridurre il carico della manodopera ancora eccessivamente gravante sull'agricoltura e quella di agevolare la costituzione di aziende economicamente valide. L'avvio della politica delle strutture avrà luogo attraverso l'esercizio di « azioni comuni », sulla base del principio della regionalizzazione degli interventi e con la partecipazione finanziaria della Comunità.

La Risoluzione in argomento è stata successivamente tradotta, per la parte riguardante le riforme strutturali, in proposte modificate di direttive e di regolamento, che formano tuttora oggetto di esame in sede bilaterale e comunitaria.

Tuttavia è comprensibile che gli elementi di turbamento introdotti nel mercato agricolo dalla crisi intervenuta nelle relazioni monetarie e finanziarie, all'interno e all'esterno della CEE, abbiano fatto subire dei seri contraccolpi anche alla nostra politica di riforma delle strutture agricole, che stenta ad avviarsi con quella speditezza che sarebbe auspicabile.

La nuova collocazione in cui il piano per la realizzazione dell'Unione economica e mo-

netaria ha posto le politiche di integrazione economica ha ovviamente contribuito a che anche la politica sociale assuma un nuovo e più ampio contenuto.

Da parte italiana si è ulteriormente insistito nel richiedere un'impostazione di una politica sociale comunitaria, che, in stretta collaborazione con le altre politiche della Comunità, sia in grado di fissare e realizzare obiettivi concreti di breve e lungo termine, anche con la partecipazione dei sindacati.

La Commissione ha manifestato, sia nel documento, che, sotto forma di « orientamenti preliminari » ha preparato per incarico del Consiglio, sia nel suo dodicesimo rapporto sui problemi della manodopera, di retamente intendere tale nuova impostazione affermando che la soluzione dei problemi strutturali non può esser trovata ricorrendo unicamente agli strumenti tradizionali della politica del lavoro, ma che sarebbe opportuno rivedere e integrare l'insieme delle politiche economiche e sociali dei Paesi membri.

Conformemente a tale impostazione, nel corso della sessione del Consiglio delle Comunità economiche europee, che ha avuto luogo a Lussemburgo il 24 giugno ultimo scorso, da parte italiana è stato presentato un *Memorandum* sulla politica dell'impiego, cui scopo dichiarato è dare ai problemi dell'impiego una impostazione globale, che appare necessaria per fornire indicazioni adeguate alle scelte che la Comunità deve operare nel quadro della politica economica, ed in particolare di quella regionale, al fine di utilizzare pienamente le disponibilità di forza del lavoro della CEE e, soprattutto, quelle esistenti in Italia. In questa sede è stato ribadito il problema della disoccupazione strutturale e sono stati proposti interventi comunitari per avviare a soluzione i problemi del nostro Mezzogiorno.

Il processo di ampliamento comunitario, nonchè quello di integrazione economica sono stati quindi entrambi profondamente influenzati da un avvenimento in parte esterno alla Comunità: la crisi cioè delle relazioni monetarie internazionali che ha fra l'altro determinato delle perturbazioni nei rapporti di cambio fra gli Stati membri.

Il volume delle attività liquide in dollari, create dai crescenti disavanzi della bilancia dei pagamenti statunitense, è stato tale da creare pressioni supplementari su economie già alle prese con situazioni inflazionistiche considerevoli; in maggio la Germania ha modificato la regolamentazione dei cambi.

La crisi si è aggravata dopo l'annuncio, il 15 agosto, delle misure monetarie e commerciali adottate dagli Stati Uniti. Con la dichiarazione di Camp David è stato messo avanti, in termini pressanti, il problema, da tempo dibattuto, del generale riordinamento dell'assetto valutario mondiale.

Da circa un decennio gli Stati Uniti, per far fronte alle loro responsabilità nel mondo, per finanziare la loro politica estera ed espandere la loro presenza economica, hanno lasciato uscire dalle loro frontiere una quantità di dollari molto superiore a quella che rientrava in Patria.

Si verificava quindi l'inaccettabile conseguenza che l'andamento della congiuntura nel vecchio continente veniva parzialmente determinato da decisioni e da misure su cui i Paesi europei non avevano, praticamente, alcuna presa. Tutto ciò era possibile grazie al privilegio di « moneta di riserva » di cui gode il dollaro.

Per un certo periodo le spese americane all'estero sono state parzialmente bilanciate dalle esportazioni di merci pagate dai Paesi importatori con i dollari che affluivano nelle loro banche. In questo modo una percentuale della valuta trasferita all'estero rientrava effettivamente negli Stati Uniti. Ma il graduale progresso economico dell'Europa e del Giappone aveva l'effetto di introdurre un certo equilibrio nella concorrenza e negli scambi commerciali: quest'anno per la prima volta dall'inizio del secolo, anche la bilancia commerciale degli Stati Uniti risultava passiva.

Nell'insieme la bilancia dei pagamenti statunitense ha accusato un passivo annuale valutabile a circa 4 miliardi di dollari. Ad esso deve essere poi aggiunta la cospicua quantità di dollari già accumulati in Europa (ed altrove) negli ultimi dieci anni e che è valutata attorno a 56 o 60 miliardi. A copertura

di questo enorme debito nei confronti dell'estero, stavano riserve in oro corrispondenti a circa dieci miliardi di dollari e a riserve valutarie pressappoco analoghe.

Indotto dalla gravità della situazione, che continuava a deteriorarsi, ad intervenire con energia, il Presidente Nixon ha adottato taluni provvedimenti da cui traspare il chiaro intendimento degli Stati Uniti di iniziare il negoziato da posizioni di forza.

Le decisioni del 15 agosto stabiliscono, in pratica, che gli Stati Uniti non convertono più né in oro né in altre monete i dollari che si trovano all'estero. Contemporaneamente veniva adottata, o annunciata, una serie di misure, tutte peraltro contrarie allo spirito e alle norme del GATT, tendenti a far aumentare le esportazioni ed a ridurre le importazioni.

L'obiettivo americano è evidente; realizzare un sostanzioso attivo della bilancia commerciale (dell'ordine di grandezza di 7 o 8 miliardi di dollari l'anno), il che — se cumulato con i proventi in continuo progresso procurati dalle filiali di imprese americane all'estero — permetterebbe di finanziare le altre « voci » della bilancia dei pagamenti: gli investimenti, gli aiuti e le spese militari.

La sovratassa del 10 per cento sulle importazioni negli Stati Uniti avrà l'effetto di raddoppiare, o quasi, l'incidenza media della tariffa americana annullando di fatto, e unilateralmente, i risultati del *Kennedy round*. Agli effetti della sovratassa si aggiungono poi quelli della differenza dei tassi di cambio poichè il deprezzamento del dollaro rispetto alle monete europee rende più cari, e quindi meno concorrenziali, i prodotti europei sul mercato statunitense.

Per avere una idea più esatta della portata delle misure statunitensi occorre tener presente che le importazioni della Comunità in provenienza degli Stati Uniti sono passate da 6,3 miliardi di dollari nel 1968, a 7,3 miliardi al 1969 ed a 9 miliardi nel 1970, mentre le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti sono passate da 5,7 miliardi di dollari nel 1968 a 5,9 miliardi nel 1969, per raggiungere i 6,570 miliardi nel 1970. Dal 1958 la Comunità ha registrato un pesante

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deficit che ha raggiunto l'anno scorso la cifra record di 2,4 miliardi di dollari.

Le Comunità europee si sono trovate così di fronte alla situazione più complessa che si sia manifestata dalla loro istituzione: non soltanto sono coinvolte in un difficile processo di riadattamento, ma devono anche ritrovare il nuovo equilibrio nel presente clima di incertezza monetaria e commerciale. Non senza fatica si è andata delineando una strategia comunitaria sui problemi che presenta la crisi del sistema internazionale. Soprattutto dopo gli scambi di vedute intervenuti al Consiglio del 18-19 ottobre 1971 sono maturate le condizioni per una « intesa » comunitaria a dieci.

Tale intesa parte dall'idea che i problemi monetari internazionali vanno considerati separatamente da quelli commerciali sollevati dagli Stati Uniti e sostiene la necessità che l'onere del riequilibrio dei rapporti di cambio sia condiviso insieme da tutte le valute e perciò anche dal dollaro. Gli effetti di questo riallineamento differenziato dei rapporti di parità delle monete renderebbero superflue le misure protezionistiche alla importazione e all'esportazione, adottate dagli Stati Uniti il 15 agosto, delle quali viene perciò reclamata l'abolizione. Nulla impedisce che, una volta realizzatosi questo contesto, si proceda ad una verifica della validità delle richieste statunitensi d'ordine commerciale, ma ciò andrebbe comunque effettuato in un negoziato globale ed equilibrato, un negoziato cioè che investa realmente tutti i problemi commerciali pendenti e non solamente quelli sollevati ora dagli Stati Uniti.

Il cammino verso la realizzazione della Unione economica e monetaria è stato ripreso con le decisioni adottate nella sessione del Consiglio della CEE dedicata all'esame della congiuntura. Nell'approvare il rapporto annuale che definisce i principali orientamenti della politica economica per il 1972, il Consiglio ha voluto rinnovare la sua intenzione di portare avanti la realizzazione di quell'obiettivo.

Un'azione concertata dei Paesi membri intesa a creare le condizioni necessarie per la stabilità e la salvaguardia dell'espansione

economica nella Comunità rimane infatti indispensabile sia per l'edificazione progressiva dell'Unione economica e monetaria, sia per ristabilire l'ordine economico e monetario internazionale. È stata perciò sottolineata la necessità di promuovere azioni per uscire dall'attuale situazione, rafforzando la solidarietà monetaria dei Sei.

Si dovrebbe arrivare in concreto a perfezionare un dispositivo atto a regolare i flussi finanziari internazionali, neutralizzandone, quando occorra, gli effetti sulla liquidità interna, e ad instaurare una limitata flessibilità dei corsi di cambio nei confronti delle monete dei Paesi terzi, mantenendo fissi i rapporti di cambio tra gli Stati membri.

Non v'è chi non veda come questo programma, perfettamente coerente con la filosofia di un mercato unico, faccia appello soprattutto alle risorse politiche degli Stati membri laddove postula una gestione, sia pure progressivamente, centralizzata delle politiche economiche e, attraverso questa via, un graduale atto di rinuncia al potere nazionale.

I più recenti avvenimenti ci inducono a constatare che le ragioni di fondo che hanno spinto la Comunità ad ampliarsi non erano caduche; i Paesi candidati hanno mostrato al momento della crisi sufficiente solidarietà e dinamismo contribuendo a rafforzare le posizioni comunitarie nei confronti degli Stati Uniti. Questa chiarezza di atteggiamenti costituirà uno stimolo efficace per un equo assetto delle relazioni internazionali, che è l'obiettivo reale verso il quale debbono tendere gli sforzi dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico e di cui le intese che si sono recentemente raggiunte a Washington in merito alla svalutazione del dollaro, al riallineamento della moneta europea nei confronti del dollaro e alla soppressione della soprattassa costituiscono una promettente premessa.

Non può non essere sottolineato il ruolo svolto dalla Presidenza italiana durante questo cruciale periodo, che si è aperto con la dichiarazione di Nixon a Camp David per coordinare nei vari fori internazionali le posizioni dei Paesi membri e candidati e facilitare

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare la ricerca di una soluzione soddisfacente nel complesso contenzioso esistente fra la Comunità e gli Stati Uniti.

L'esigenza di riprendere con rinnovato impegno il processo di unificazione economica ha indotto i Governi dei Paesi membri e dei Paesi candidati, accedendo ad una richiesta del Presidente della Commissione, a prendere la decisione di convocare per il prossimo anno una riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Dieci al fine di dare nuovo impulso al processo di costruzione comunitaria.

* * *

Per quanto concerne gli sviluppi dell'unificazione politica, il meccanismo di consultazione istituito dal Rapporto di Lussemburgo dai sei Ministri degli affari esteri il 27 ottobre 1970 ha continuato a funzionare in maniera soddisfacente sia al livello ministeriale e del Comitato politico — composto dai Direttori degli affari politici dei Sei — sia nelle consultazioni fra le Amministrazioni centrali e, alla periferia, fra le Rappresentanze diplomatiche dei sei Paesi della Comunità.

In particolare, dopo quella di Monaco di Baviera che inaugurò, nel novembre dello scorso anno, la prassi delle consultazioni politiche, altre riunioni sono seguite nel 1971 fra i sei Ministri degli esteri della Comunità — il 13 e 14 maggio a Parigi e il 18 dello stesso mese fra gli stessi ed i quattro colleghi dei Paesi candidati — nelle quali sono stati affrontati alcuni dei più importanti problemi internazionali.

Durante il periodo di Presidenza italiana ha avuto luogo a Roma il 5 novembre una riunione ministeriale a Sei ed il giorno successivo una seconda riunione cui hanno partecipato i Ministri degli esteri dei quattro Paesi candidati, che sono associati alle consultazioni fra i Sei.

Se tale è stata l'intensa attività politica sul piano intergovernativo, non sono mancati anche gli scambi di vedute tra i Sei e le istanze parlamentari comunitarie, in conformità al Rapporto di Lussemburgo, sia nel colloquio con la Commissione politica del Parlamento europeo, sia mediante la comuni-

cazione annuale del Presidente di turno alla stessa Assemblea parlamentare.

Con quest'ultimo adempimento, il Parlamento europeo in assemblea plenaria — e non già soltanto nel ristretto ambito della Commissione politica — viene informato annualmente degli sviluppi del sistema di cooperazione politica avviato a Monaco di Baviera e delle prospettive di intensificazione di siffatta collaborazione.

Anche la Commissione delle Comunità europee è stata associata ai lavori dei sei Ministri, ogni volta che sono stati trattati argomenti che concernono la CEE, e si è estesa la consultazione anche in seno ad altri organi previsti dal Rapporto di Lussemburgo, fra cui il Comitato politico dei Sei.

È da ricordare, infatti, che la prassi della collaborazione politica, oltre che a livello ministeriale, si estrinseca anche in numerosi incontri del Comitato politico che funziona da organi di collegamento permanente e che a sua volta si articola in diversi Gruppi di lavoro o di esperti, che hanno funzioni di studio dei singoli problemi e di armonizzazione delle diverse posizioni nazionali in vista delle riunioni dei Ministri e dello stesso Comitato politico.

In vista degli ulteriori sviluppi del processo di unificazione europea, è previsto infine che il Comitato politico venga incaricato di predisporre lo studio per la elaborazione di un secondo Rapporto dei sei Ministri degli esteri, che dovrà essere elaborato entro il termine del novembre 1972. Tale Rapporto dovrà esaminare i risultati della collaborazione politica avviata e studiare i metodi per approfondirla e per svilupparla, eventualmente anche in settori diversi da quelli in cui è stata iniziata.

I risultati di questo complesso meccanismo di consultazione politica — che si affianca ai negoziati per l'allargamento della CEE e per il suo approfondimento in vista dell'Unione economica e monetaria, secondo la nota formula adottata all'Aja — possono essere sino ad oggi giudicati sostanzialmente in modo positivo, anche se l'armonizzazione delle singole posizioni nazionali in mate-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria di politica estera è certamente uno degli obiettivi più difficili da raggiungere, toccando essa da vicino il delicato settore della sovranità nazionale.

Per quanto lo concerne il Governo italiano è fermamente intenzionato a proseguire con impegno la sua azione perchè i principi sanciti dalla Conferenza di Vertice dell'Aja nel dicembre 1969 abbiano attuazione anche nel settore della politica estera, in modo che l'obiettivo dell'unificazione politica costituisca il naturale sbocco del processo di integrazione in atto fra i Paesi dell'Europa comunitaria, che si accinge a trarre rinnovato

vigore dalla imminente adesione di altri quattro membri.

Sempre nell'intento di rafforzare gli aspetti politici del processo d'integrazione europea il Governo italiano si è adoperato anche nel 1971 per realizzare un adeguato ampliamento dei poteri del Parlamento europeo. Nuove procedure sono state studiate per stabilire la collaborazione fra Consiglio e Parlamento in materia di approvazione di bilancio ed è stato ulteriormente approfondito lo studio dei progetti di convenzione sull'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo.

CAPITOLO II

La libera circolazione delle merci — L'armonizzazione delle disposizioni doganali

REGIME LIBERISTICO INTRACOMUNITARIO

Nella Risoluzione del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria, il Consiglio delle Comunità europee ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno espresso la volontà politica di attuare, nel decennio decorrente dal 1° gennaio 1971, un complesso di azioni che condurranno, fra l'altro, alla costituzione di una grande zona nel cui ambito i beni, i servizi, le persone, i capitali circoleranno liberamente, senza distorsioni di concorrenza nè squilibri strutturali o regionali.

Per quanto concerne la circolazione delle merci, l'abolizione delle frontiere doganali, nell'interscambio tra i sei Paesi, è un obiettivo già da tempo conseguito. L'instaurato regime liberistico (soppressione dei dazi, delle tasse di effetto equivalente e delle restrizioni quantitative) ha avuto effetti decisamente positivi; la crescente espansione degli scambi reciproci, sostenuta dal livello produttivo, più o meno elevato secondo i diversi *partners*, e dal dinamismo della domanda, ha registrato indici notevoli di incremento. Nel 1970 — i dati relativi al 1971 non sono ancora noti — la quota dell'interscambio comunitario ha rappresentato circa il 49 per cento del valore globale dell'intero commercio estero dell'Europa dei Sei, calcolato in 176.921 milioni di unità di conto; nel 1958, primo anno di vita della Comunità, detta quota costituì circa il 30 per cento dell'analogo valore globale ammontante a 45.658 milioni di unità di conto.

Ostacoli ancora esistenti

Non può, tuttavia, affermarsi che la circolazione delle merci nell'ambito comunitario si effettui in condizioni analoghe a quelle di un mercato interno.

Pur astraendo dai nuovi ostacoli rappresentati dalle misure compensative adottate a seguito delle note vicende monetarie (fluttuazioni del marco tedesco e del fiorino olandese; inconvertibilità del dollaro in oro), altre frontiere interne, diverse da quelle doganali, di ordine fiscale, tecnico, sanitario, fitopatologico, eccetera, continuano ad intralciare la libera circolazione delle merci.

Invero, se per il disarmo doganale il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ha statuito norme specifiche e scadenze categoriche, per contro non ha prescritto un calendario fissante il ritmo di eliminazione degli altri ostacoli preclusivi dell'integrale unificazione dei mercati nazionali.

Peraltro, alcuni atti comunitari hanno provveduto a stabilire dei termini per la realizzazione di determinati obiettivi, nel contesto generale della libera circolazione; la Risoluzione del 22 marzo 1971 prevede il compimento, nel corso triennale della prima tappa, di una determinata armonizzazione di alcuni tributi indiretti (IVA e accise), suscettibile di condurre alla soppressione delle frontiere fiscali; numerose direttive, adottate nel quadro del programma generale della soppressione degli intralci tecnici agli scambi, già consentono alle imprese di beneficiare, in taluni settori, delle dimensioni di un effettivo mercato comune.

Molti altri ostacoli sono già scomparsi; altri ancora vanno gradualmente scomparendo in relazione al processo di armonizzazione

delle normative nazionali che, in corso da tempo, sta registrando risultati positivi di notevole rilievo.

Tasse di effetto equivalente ai dazi doganali

Le azioni condotte dall'Esecutivo comunitario, in ordine alla eliminazione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, hanno consentito di definire, nel corso del 1971, circa trenta casi di imposizioni applicate dagli Stati membri su numerosi prodotti importati od esportati, per controlli veterinari, fitosanitari, qualitativi; altri casi di genere diverso, la cui compatibilità con il principio della libera circolazione sembra dubbia, sono oggetto di studio, da parte della Commissione, condotto nell'ottica delle norme del Trattato e della recente giurisprudenza.

Con legge 24 giugno 1971, n. 447, l'Italia ha soppresso i diritti per servizi amministrativi e di statistica, riconosciuti illeciti dalla Corte di giustizia per l'equivalenza dei loro effetti ai dazi doganali.

Segue l'iter legislativo il provvedimento concernente l'abolizione della tassa progressiva all'esportazione degli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, per la quale la Corte di giustizia ha sentenziato l'incompatibilità con la norma stabilita dall'articolo 16 del Trattato.

Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente

La liberalizzazione, già da diversi anni realizzata nel settore industriale, concerne ormai tutte le merci; peraltro, rare misure contingenti, ulteriormente consentite a qualche Paese membro per taluni prodotti (per l'Italia il latte fresco nonché la crema di latte con tenore in materie grasse non superiore al 6 per cento, sono destinate a scomparire a termine più o meno breve. Nè hanno ostacolato gli scambi intracomunitari i meccanismi di prezzi minimi, il cui mantenimento transitorio è stato deciso per qualche prodotto (pa-

tate primizie per la Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo; patate di consumo per la Francia).

L'Esecutivo comunitario ha esercitato una azione costante, intesa all'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme delle cinque Direttive concernenti la soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative; l'azione è stata particolarmente intensa in ordine alle forniture di prodotti destinati a soddisfare le esigenze dello Stato, di enti pubblici territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico, il cui consumo rappresenta una quota considerevole ed ognora crescente di quello totale.

Per contro, non ci sono state remore all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, comma primo del Trattato; il ricorso a tale misura sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della politica commerciale comune. L'Italia è stata autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario una serie di prodotti posti in libera pratica negli altri Stati membri ed originari del Giappone (pile elettriche, montature per ombrelli, giocattoli, apparecchi radoriceventi a *transistors*, motocicli, eccetera), dei Paesi dell'Est (cuscinetti a rotolamento), della Grecia (vini), eccetera. Una misura di salvaguardia generale per i prodotti petroliferi e derivati, originari di qualsiasi Paese terzo, è stata applicata da tutti i *partners*. Gli Stati membri, che con la fine del periodo transitorio hanno perduto la facoltà di adottare in via autonoma, nei casi di urgenza, provvedimenti di tutela (articolo 115, comma secondo), sono stati autorizzati, in base alla Decisione della Commissione del 12 maggio 1971, ad applicare, in contingenze determinate, misure conservative di protezione, in attesa delle definitive deliberazioni comunitarie. Tale Decisione concerne i prodotti soggetti a sorveglianza speciale mercè i meccanismi di licenze automatiche, di cui gli Stati membri possono ancora avvalersi; l'Italia ha sottoposto a tale sistema di vigilanza una serie di prodotti (banane, miele naturale, macchine da cucire e calcolatrici, bozoli, prodotti serici, eccetera).

Tariffa doganale comune

Il testo della tariffa doganale comune, adottato dal Consiglio con Regolamento 1/71 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1971, ha comportato, rispetto al precedente, una serie di emendamenti. Il regime daziario, risultante dal quarto scaglione delle riduzioni convenute nel quadro del *Kennedy round*, ha interessato la quasi totalità dei prodotti industriali ed alcuni prodotti agricoli. Sono rimasti, tuttavia, al livello del 1° luglio 1968 sia i dazi relativi ai prodotti del settore chimico, non essendo stato soppresso, nella legislazione statunitense, il particolare sistema di determinazione del valore imponibile, detto *American Selling Price*, sia quelli pertinenti agli articoli di orologeria, non essendo state realizzate, da parte elvetica, le condizioni concordate per i relativi scambi, ai fini dell'integrale applicazione delle concessioni stipulate.

Le modifiche adottate unilateralmente hanno avuto attinenza sia alla nomenclatura, essendo state eliminate, in una o più versioni, alcune imperfezioni redazionali, ai fini di una esatta concordanza dei testi nelle lingue ufficiali della Comunità, sia a diversi temperamenti tariffari. Sono state convertite in dazi autonomi alcune sospensioni daziarie che da tempo venivano annualmente ricondotte per determinati prodotti; è stato raggruppato un certo numero di sottovoci, per opportune semplificazioni, ed è stato stabilito per l'insieme il dazio minore fra quelli preesistenti; è stata data applicazione immediata a taluni dazi finali del *Kennedy round* relativi a circa venti prodotti di notevole interesse per il commercio di esportazione dei Paesi della America Latina (carni equine, estratti e sughi di carne, glicerina greggia, fragole, eccetera); infine, dazi ridotti e nulli sono stati introdotti nella tariffa doganale comune per una serie di prodotti (pepe, noci di cocco, noci del Brasile, gomma lacca imbianchita, alcune materie vegetali da intreccio, eccetera), allo scopo di agevolarne l'accesso nel mercato della Comunità, nell'interesse precipuo dei Paesi terzi in via di sviluppo, non associati.

Altre modifiche unilaterali sono derivate automaticamente dal Regolamento del Consiglio 816/70, contenente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in seguito modificato, nonché dal Regolamento del Consiglio 2141/70, istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Sul piano convenzionale, sono stati introdotti nella tariffa doganale comune gli emendamenti derivati dalla stipulazione dell'Accordo con la Nuova Zelanda, che ha condotto al consolidamento del dazio (6 per cento) per alcuni tipi di frattaglie della specie ovina, nonché dalla conclusione del nuovo negoziato con la Norvegia, condotto in base all'articolo XXVIII, paragrafo 1 del GATT, relativo al consolidamento del dazio (7 per cento) sull'alluminio greggio, che ha sostituito nel contempo sia l'aliquota convenzionale preesistente del 9 per cento, sia il contingente tariffario annuo consolidato di tonnellate 130.000, col dazio del 5 per cento. Sono state riportate nel nuovo testo tariffario le riduzioni daziarie sulle albicocche secche e sul caviale, a seguito del rinnovo per un anno, a partire dal 1° dicembre 1970, dell'Accordo CEE-Iran.

Con apposito regolamento, il Consiglio ha adottato un altro testo tariffario — il quarto dell'unione doganale — che porta i dazi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1972, alla quale data verrà attuata, in conformità degli impegni assunti nei negoziati ginevrini (1967), la quinta ed ultima serie delle riduzioni convenute e saranno, altresì, allineate, in esito ai relativi risultati finali, le aliquote daziarie armonizzate degli Stati membri relative ai prodotti contemplati dal Trattato istitutivo della Comunità carbo-siderurgica (CECA). In detto testo sono stati introdotti numerosi emendamenti in conseguenza dell'accettazione, da parte dei Paesi membri, della vasta serie di modifiche nomenclative — ad eccezione di tre — figuranti nella Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale (CCD) del 9 giugno 1970 (articolo XVI modificato dalla Convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles del 15 dicembre 1970), nonché quelli derivati dal raggruppamento

di sottovoci comportanti identici dazi finali del *Kennedy round* o concernenti, sulla base dei dati statistici disponibili per gli ultimi anni, un volume di commercio nullo o d'irrelevante importanza economica.

Della tariffa doganale comune non fanno parte i regimi preferenziali istituiti nel quadro sia delle Associazioni della Comunità con gli Stati africani e Malgascio, Paesi e territori d'oltremare, Grecia, Turchia, Tunisia, Marocco, Est-Africa (Tanzania, Uganda, Kenia), Malta, sia degli Accordi con la Spagna e con Israele, sia delle concessioni unilaterali, in vigore dal 1° luglio 1971, a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Sospensioni daziarie

Sono stati sospesi in tutto od in parte, per il 1971, i dazi applicabili a circa 120 prodotti, in prevalenza della chimica organica e destinati alle industrie di trasformazione, non reperibili nell'ambito della Comunità o la cui produzione è attualmente insufficiente al suo fabbisogno (Regolamento del Consiglio 2635/70; circa un centinaio di tali prodotti era stato già oggetto dell'identica misura sospensiva per l'anno precedente. Conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 10 dell'Accordo di Atene, il rinnovo, per il 1971, delle sospensioni daziarie, allo stesso livello (3 per cento) per l'essenza di trementina e ad un'aliquota superiore (4,5 per cento) per le colofonie, è stato subordinato al preventivo assenso del Consiglio di Associazione CEE-Grecia.

Altre sospensioni tariffarie valide *sine die*, di sostanziale interesse per i Paesi in via di sviluppo, non associati, hanno avuto per oggetto i « grandi prodotti » tropicali (caffè, té, cacao, cannella, olio di palma, zenzero, noci moscate, eccetera); esse sono entrate in vigore simultaneamente alla Convenzione di Associazione Yaoundé II. Sospensioni daziarie sono, altresì, intervenute, nel corso del 1971, per un cospicuo numero di prodotti (vari pesci, ostriche di determinate varietà, silicio purissimo drogato, pentossido di vanadio, deuterio e suoi composti, olio di ricino, eccetera); la sospensione parziale del da-

zio sulle arance dolci (dal 15 per cento all'8 per cento), per il periodo 1° giugno-30 settembre di ogni anno, è stata adottata nell'intento di migliorare il clima delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti d'America. Una serie di sospensioni tariffarie, valide per il 1972, è stata, infine, approvata dal Consiglio verso la fine del 1971; esse entreranno in vigore all'inizio dell'anno seguente.

Contingenti tariffari.

Vari regolamenti del Consiglio hanno stabilito l'apertura di contingenti tariffari comunitari sia autonomi, in vista di particolari esigenze delle industrie dei sei Paesi, sia connessi agli obblighi assunti nei negoziati multilaterali GATT; salvo alcune eccezioni, il loro periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1971. Criteri pragmatici hanno determinato l'adozione, secondo i diversi prodotti, del sistema della ripartizione unica e definitiva, fra i singoli Paesi membri, dei rispettivi volumi, oppure di quello basato sull'attribuzione iniziale di quote nazionali e la costituzione di un comune quantitativo di riserva.

È stata oggetto dei contingenti predetti una vasta gamma di prodotti: carta da giornali; alluminio greggio (validità limitata al 1° semestre 1971, essendo intervenuta la riduzione del dazio convenzionale); determinate ferro-leghe; estratti tannici di eucalipto; tessuti di seta o di borra di seta e di cotone, lavorati su telai a mano; determinati filati di lino greggio, destinati a particolari impieghi; merluzzi salati, in salamoia o secchi; filetti di merluzzo; tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera; magnesio greggio; filati di seta o di borra di seta, non preparati per la vendita al minuto; seta greggia; giovenche e vacche di determinate razze di montagna (validità 1° luglio 1971-30 giugno 1972); bestiame bovino di determinate razze alpine (validità 1° luglio 1971-30 giugno 1972); colofonie (dazio nullo, nei limiti del quantitativo consentito dal Protocollo n. 10 dell'Accordo di Atene).

Il contingente tariffario, in esenzione daziaria, concernente determinati prodotti fat-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti a mano (*handicrafts*), per un ammontare complessivo di 5 milioni di unità di conto (Regolamento del Consiglio 1571/70), ha avuto termine il 31 agosto 1971; esso è stato rinnovato, per un valore globale proporzionalmente ridotto, soltanto per quattro mesi, in luogo di un anno, allo scopo di disciplinarne il regime nel quadro delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo, i cui nuovi regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1972. Di fatto hanno beneficiato di tale contingente, quantunque aperto *erga omnes*, soltanto l'India, il Pakistan, l'Iran, la Tailandia, l'Indonesia, Ceylon, le Filippine, che, in base ad accordi conclusi con la Comunità, hanno garantito l'origine e la fabbricazione dei prodotti in causa, mediante appositi certificati rilasciati dalle rispettive Autorità.

I contingenti tariffari comunitari, a dazi nulli, per il piombo d'opera, il piombo affinato e lo zinco greggio (Regolamenti del Consiglio 1183/71 e 1184/71; validità 11 giugno 1971-31 dicembre 1971), rientrano nella soluzione d'insieme dei problemi che, per tali metalli, è stata adottata nel quadro dei negoziati con i Paesi candidati all'adesione; con la rinuncia degli Stati membri, che ne avevano diritto, ai contingenti nazionali previsti dal Protocollo XV dell'Accordo sui prodotti di lista G, è stato posto termine alla preesistente situazione di squilibrio fra le industrie utilizzatrici della Comunità.

Altri contingenti comunitari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel contesto:

a) dell'Accordo di Ankara (fase preparatoria dell'Associazione), per i fichi secchi, uve secche, nocciole, tabacchi greggi, determinati prodotti tessili e confezioni. Detti contingenti sono stati assorbiti dalle maggiori concessioni tariffarie previste dall'Accordo interinale CEE-Turchia, entrato in vigore il 1° settembre 1971, col quale è stata anticipata l'applicazione del contenuto commerciale stabilito per la fase transitoria dell'Associazione; in base a quest'ultimo Accordo, sono stati aperti, con validità di quattro mesi, contingenti tariffari per determinati prodotti petroliferi raffinati, filati e tessuti di cotone;

b) dell'Accordo preferenziale CEE-Spagna, per alcuni prodotti petroliferi, fichi secchi, uve secche, tessuti di cotone;

c) dell'Accordo preferenziale CEE-Israele, per i tessuti di cotone;

d) dell'Accordo commerciale CEE-Iran, per uve secche;

e) dell'Accordo di Associazione CEE-Marocco, per le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi;

f) dell'Accordo Associazione CEE-Tunisia, per i prodotti della pesca, le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi;

g) dell'Accordo Associazione CEE-Malta, per i prodotti di cotone, fibre tessili sintetiche ed artificiali preparate per la filatura, indumenti esterni a maglia, indumenti esterni per uomo e per ragazzo;

h) delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo. Sono stati oggetto di tali contingenti, la cui validità è stata limitata al secondo semestre 1971, i prodotti sensibili, compresi in 43 posizioni tariffarie (Regolamento del Consiglio 1308/71); i prodotti tessili di cotone e assimilati, rientranti in 7 posizioni tariffarie, originari di sette Paesi che hanno prorogato l'Accordo a lungo termine sui tessuti di cotone (Regolamento del Consiglio 1301/71); i prodotti tessili sostitutivi del cotone ed alcuni tipi di calzature, compresi in 18 posizioni tariffarie, originari dei Paesi in via di sviluppo, ad esclusione dei territori dipendenti (Regolamento del Consiglio 1312/71); i prodotti siderurgici rientranti in 5 posizioni tariffarie (Decisione 71/232 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in seno al Consiglio).

In base all'apposito Protocollo annesso al Trattato, la Commissione ha concesso alla Repubblica federale tedesca un contingente tariffario, a dazio nullo, di banane fresche (tonnellate 587.000). È stata questa l'unica eccezione alla norma generale che esige la scomparsa dei contingenti nazionali o la loro sostituzione con misure di portata comunitaria. Con Regolamento del Consiglio 1707/71, è stata stabilita l'esenzione daziaria,

entro i limiti di 1.800.000 unità di conto di valore aggiunto, per la reimportazione nella Comunità di determinati prodotti tessili temporaneamente esportati in regime di perfezionamento passivo. Detto contingente comunitario, con validità 1° settembre 1971-31 agosto 1972, è stato aperto in ottemperanza agli obblighi assunti nei confronti della Svizzera, in base all'Accordo relativo al regime di esenzione daziaria per il reciproco traffico di perfezionamento nel settore tessile (Decisione del Consiglio 28 luglio 1969).

Il Consiglio ha, infine, adottato un cospicuo numero di regolamenti relativi ai contingenti tariffari validi per il 1972.

Comitato della Nomenclatura della tariffa doganale comune.

Il Comitato della tariffa doganale comune, istituito con Regolamento del Consiglio 97/69, ha atteso, nel corso del 1971, alla soluzione di numerosi problemi di ordine tecnico, inerenti alla classificazione doganale di una estesa gamma di prodotti per cui esistevano divergenze o difficoltà negli Stati membri; la determinazione dell'identica base tariffaria, connessa all'uniforme classificazione merceologica, è essenziale ai fini dell'eguale imposizione daziaria in tutta la Comunità, della corretta applicazione delle misure di politica commerciale, della comparabilità delle rilevazioni statistiche. Per il maggior numero di casi è stato sufficiente che l'avviso unanime, realizzato nell'ambito di detto organo consultivo, fosse espresso in apposite schede di classificazione, non aventi carattere vincolante; per la qualificazione tariffaria di alcuni prodotti, che comportava ripercussioni economiche rilevanti o risultava difforme dalle relative decisioni, già adottate dalle competenti istanze nazionali, è stata necessaria l'emanazione di appositi regolamenti della Commissione, aventi efficacia obbligatoria. Inoltre, il Comitato ha proseguito l'elaborazione delle Note esplicative della tariffa doganale comune; compito, questo, impegnativo e di ampio respiro, che ha imposto la ricerca e la compilazione di un'abbondante documentazione tecnica e scienti-

fica, la cui versione in più lingue ha creato notevoli difficoltà. I progressi sono stati rilevanti; dette Note sono state ultimate per un complesso di 83 Capitoli e due Sezioni sui 90 Capitoli e tre Sezioni, per i quali sono previste; trovansi in fase di elaborazione quelle concernenti i prodotti Euratom, i settori meccanico ed elettrico, i prodotti petroliferi ed il materiale da trasporto. Tali Note, attese con impazienza dalle Amministrazioni interessate e dagli ambienti commerciali, costituiscono il commento delle sottovoci della tariffa doganale comune, di cui precisano la portata; esse sono il complemento delle note esplicative adottate dal Consiglio di cooperazione doganale, che concernono le voci principali della Nomenclatura di Bruxelles, alla quale è adeguata la tariffa doganale comune.

Altro compito importante, condotto a termine dal Comitato, è stato quello dell'esame approfondito delle ripercussioni sulla tariffa comunitaria derivanti dalla Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 9 giugno 1970, concernente 359 modifiche della Nomenclatura di Bruxelles. Con Decisione del 21 giugno 1971, il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad accettare tale Raccomandazione, ad eccezione di tre emendamenti, relativi ai tessuti elastici e alla maglieria elastica, non aderenti allo scopo inizialmente perseguito e suscettibili di creare una difficile situazione sotto il profilo economico e tecnico-doganale. Le modifiche della tariffa doganale comune, conseguenti all'accettazione della Raccomandazione in causa, comportano, altresì, un certo rifacimento delle Note esplicative già redatte.

Il Comitato si è egualmente adoperato per la concertazione delle Amministrazioni nazionali in ordine ai lavori effettuati in seno al Consiglio di cooperazione doganale in materia di nomenclatura tariffaria.

Nomenclatura statistica.

È in corso di adozione, da parte del Consiglio, una proposta di regolamento concernente la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comuni-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà e del commercio fra gli Stati membri (NIMEXE). Detta proposta è intesa a consolidare, sul piano giuridico, la nomenclatura che, di fatto, è stata finora adottata nella pubblicazione delle statistiche comunitarie, rilevandosi uno strumento indispensabile ai fini della comparabilità dei dati nazionali su una base uniforme. Comportante circa 6.000 posizioni, essa costituisce sostanzialmente uno sviluppo della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles e della tariffa doganale comune ed assicura, altresì, la rilevazione delle specializzazioni statistiche secondo la classificazione tipo per il commercio internazionale delle Nazioni Unite (CTCI rev.).

Armonizzazione delle disposizioni doganali.

Il 1971, come i precedenti due anni, è stato quasi interamente dedicato alla gestione comunitaria dei testi di base relativi alla definizione della nozione comune dell'origine delle merci (Regolamento 802/68), al regime di perfezionamento attivo (Direttiva 73/69), al valore in dogana (Regolamento 803/68), al transito comunitario (Regolamento 542/69). La priorità data ai compiti di gestione, aventi un'incidenza diretta sul funzionamento dell'unione doganale, ha richiesto un'intensa attività dei comitati *ad hoc*, istituiti nel quadro di dette normative comunitarie, la cui opera, nell'ambito delle procedure di consultazione, si è rivelata di efficacia determinante ai fini dell'adozione di numerosi provvedimenti esecutivi. Peraltro, il processo di armonizzazione degli altri settori della legislazione doganale ha subito un arresto, data l'insufficienza di mezzi di cui hanno potuto disporre i servizi competenti della Commissione.

Depositi doganali e zone franche: manipolazioni usuali

L'unico lavoro armonizzativo condotto a termine è stato quello concernente le disposizioni in materia di manipolazioni usuali, suscettibili di essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (Direttiva del

Consiglio 71/235). La cospicua gamma di dette operazioni usuali — intese come tali quelle destinate ad assicurare la conservazione delle merci ovvero a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale — trascende le tradizionali pratiche mercantili e risponde sia alle moderne esigenze del commercio che alla evoluzione delle tecniche; regole particolari sono stabilite ai fini della tassazione dei prodotti risultanti da tali manipolazioni ed immesse in consumo.

Origine delle merci.

Con Regolamento del Consiglio 1318/71 sono stati apportati degli emendamenti alla normativa di base; uno è inteso a legittimare l'adozione delle regole particolari relative ai prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate; gli altri concernono le indicazioni, richieste nei certificati di origine, sufficienti, in casi determinati, all'identificazione delle merci nonché il formato dei certificati stessi e l'uso, per questi, anche della carta aerea.

In base alla procedura di consultazione dell'apposito Comitato, la Commissione ha adottato alcuni regolamenti di applicazione in cui sono stabiliti i criteri atti a conferire a determinati prodotti l'origine di un dato Paese o della Comunità.

Per gli apparecchi riceventi di radiodiffusione o di televisione (Regolamento 2632/70) e per i magnetofoni (Regolamento 871/71), criterio di base è stato il valore acquisito in un determinato Paese o nella Comunità, per effetto delle operazioni di montaggio e dell'eventuale incorporamento dei prezzi che ne sono originari, il quale rappresenti almeno il 45 per cento del prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi finiti; disposizioni particolari regolano i casi in cui tale percentuale non sia raggiunta. Per i tessuti, velluti, felpe, stoffe non tessute e stoffe a maglia, di qualsiasi materia tessile (Regolamento 1039/71), sono state precisate sia le operazioni positive, conferenti, cioè, l'origine del Paese o della Comunità in cui sono state effettuate (stampa; tintura accompagnata da

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una sufficiente rifinitura; impregnazione o intonacatura aventi per effetto determinate classificazioni tariffarie; ricamo effettuato almeno su una delimitata superficie minima), sia quelle negative (imbianchimento ed altre operazioni di rifinitura, considerate isolatamente o nel loro insieme); fra queste ultime rientrano, altresì, le operazioni di confezione semplice eseguite su determinati articoli (fazzoletti, scialli, coperte, sacchi d'imballaggio, eccetera). Per i vermut (Regolamento 315/71, sul quale da parte italiana era stata assunta una posizione negativa) sono sufficienti a conferire l'origine del Paese o della Comunità, in cui vengono compiute, le operazioni di trasformazione dei relativi vini di base; per contro, non conferiscono l'origine le operazioni di trasformazione effettuate sui vini per ottenere vini di base destinati alla fabbricazione di vermut.

Infine, con Regolamento 964/71, la Commissione ha stabilito le norme comunitarie che, eliminando le notevoli divergenze constatate nelle relative prassi nazionali, determinano l'origine delle carni e frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di alcuni animali delle specie domestiche; dette norme considerano sufficiente l'effetto della macellazione, ai fini del conferimento dell'origine di un determinato Paese o della Comunità, nei soli casi in cui essa faccia seguito all'ingrasso degli animali nello stesso Paese o nella Comunità per un periodo di due o tre mesi, secondo la specie del bestiame.

Il Comitato ha curato, altresì, la messa a punto delle regole particolari, concernenti la definizione dei « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa, nel contesto della nuova Convenzione CEE-SAMA (Decisione del Consiglio di associazione 36/71), dell'Associazione dei Paesi e territori d'oltremare (Decisione del Consiglio 71/231), dell'Accordo CEE-Est Africa (Decisione del Consiglio di associazione 1/71), dell'Accordo di associazione CEE-Malta (Protocollo annesso al Regolamento del Consiglio 492/71), delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo (Regolamento del Consiglio 1371/71).

Nell'ambito di tale organo consultivo, sono stati, infine, coordinati i punti di vista

delle Amministrazioni dei sei Paesi in ordine ai lavori svolti, in materia di origine, in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite per lo sviluppo ed il commercio (UNCTAD), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al Consiglio di cooperazione doganale (CCD).

Il Comitato è attualmente impegnato nella determinazione dei criteri conferenti l'origine di un determinato Paese o della Comunità per una cospicua gamma di prodotti sensibili per i quali gli Stati membri sono stati autorizzati ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115 del Trattato; altro suo compito importante è quello della soluzione dei problemi tecnici relativi all'applicazione del principio della origine cumulativa, nel quadro dei previsti accordi preferenziali della Comunità con i Paesi dell'Efta non candidati all'adesione.

Regime del perfezionamento attivo

L'Esecutivo comunitario ha presentato al Consiglio due proposte di modifiche da apportare alla normativa di base (Direttiva 69/73). Una è intesa ad integrare le disposizioni dell'articolo 13, nel senso di considerare terminato il regime di perfezionamento attivo anche nel caso di cessione di prodotti compensatori a destinatari che li immettono in consumo beneficiando, alle stesse condizioni e negli eguali limiti stabiliti per l'importazione diretta di prodotti simili, sia della franchigia a titolo soggettivo, sia delle oggettive esenzioni o riduzioni daziare, basate su destinazioni particolari. Tale emendamento, di particolare interesse per le industrie delle costruzioni navali ed aeronautiche, vuole essere un correttivo dell'irrazionale situazione presente, per cui gli interessati sarebbero obbligati a riesportare i prodotti compensatori e ad importarli successivamente nella Comunità, ai fini della loro ammissione alle predette agevolazioni daziarie. Tale proposta, inoltre, dà la possibilità agli utenti di utilizzare i regimi doganali di transito (TIR, TIF, Manifesto Renano), diversi da quello comunitario, i quali, al pari

di quest'ultimo (procedura esterna), costuirebbero un mezzo per porre fine al regime di perfezionamento attivo.

L'altra proposta concerne l'emendamento da apportare all'articolo 31 del testo di base; la Commissione, mercè apposite direttive da emanare previo avviso dell'apposito Comitato, può obbligare gli Stati membri a comunicare periodicamente dati statistici supplementari concernenti determinati prodotti, particolarmente del settore agricolo, qualora si manifestassero specifiche necessità.

La Commissione ha adottato la Direttiva 71/261 che prevede misure di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *d*), del testo di base; è stabilito un elenco di prodotti, detti « aiuti alla produzione », con l'indicazione delle relative utilizzazioni tecniche, gli uni e le altre a carattere esemplificativo detti « aiuti », destinati a facilitare la fabbricazione di prodotti nelle operazioni di perfezionamento attivo, spariscono totalmente o parzialmente nel corso del loro impiego e non si ritrovano più nei prodotti ottenuti. alla stregua dei catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche, previsti dalla stessa normativa di base; la scomparsa di essi viene assimilata ad una esportazione, dalla quale deriva la loro liberazione dal vincolo del particolare regime sospensivo, sulla base di un preciso rapporto con la quantità esportata dei prodotti ottenuti dall'impiego di detti « aiuti ».

Il Comitato di perfezionamento attivo ha messo a punto la Direttiva concernente le misure di applicazione degli articoli 13 e 14 del testo di base; sono stabilite norme e formalità amministrative, intese ad evitare che nei casi d'immissione in consumo di prodotti compensatori, prodotti intermedi e merci tal quali, vincolati sia al regime di transito comunitario (procedura esterna), sia ad uno dei regimi di transito internazionale, sia riscosso un importo di dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli inferiore a quello che sarebbe dovuto in base alla regola generale per cui i diritti esigibili sono commisurati alle merci poste in opera.

Gli altri principali problemi, alla cui soluzione il Comitato ha atteso nel corso del 1971 e che sono ancora in fase di studio, sono i seguenti:

a) fissazione dei coefficienti forfettari di resa, nel quadro dell'articolo 12 della Direttiva di base;

b) norme esecutive dell'articolo 15, paragrafo 2, della Direttiva di base, concernenti l'istituto del deposito industriale, che, in atto, è previsto soltanto dalla legislazione francese;

c) modalità di tassazione per l'immissione in consumo di una parte dei prodotti compensatori o intermedi, nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo di merci utilizzato nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti (art. 17, lettera *b*, della Direttiva di base);

d) elenco dei prodotti compensatori alla cui immissione in consumo si applicano i diritti esigibili ad essi pertinenti e non quelli riferiti alle merci poste in opera (art. 18 della Direttiva di base);

e) condizioni relative alla cessione di prodotti o merci vincolati al regime di perfezionamento attivo (art. 21 della Direttiva di base);

f) esportazione di prodotti equivalenti (art. 24 della Direttiva di base);

g) sistema dell'esportazione anticipata di prodotti ottenuti da merci comunitarie, con successivo reintegro, in esenzione dai diritti esigibili, di merci estere similari (art. 25 della Direttiva di base).

Valore in dogana

Fra i provvedimenti di applicazione della normativa di base (Regolamento 803/68) emanati dalla Commissione, alla cui elaborazione l'apposito Comitato ha dedicato, nel corso del 1971, molta parte della propria attività, rientrano, in particolare:

a) il Regolamento 1038/71, comportante l'elenco aggiornato dei prodotti che formano abitualmente oggetto, nel mercato internazionale, di vendite con termini di con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segna eccedenti i sei o i dodici mesi dalla data di stipulazione dei contratti e per i quali sono stabilite le tolleranze di tempo rispettive, ai fini della valutazione doganale;

b) il Regolamento 1659/71, che ha introdotto alcune modifiche alle norme esecutive già stabilite in materia di valori medi forfettari all'importazione nella Comunità di prodotti agrumari; la ponderazione di detti valori, in rapporto ad una nuova classificazione comunitaria, viene determinata sulla base dei dati riferiti al precedente anno civile e non più alla campagna agrumaria. La gestione di tale sistema implica un compito permanente, ai fini della fissazione dei valori medi quindicinali;

c) il Regolamento 982/71, che, in relazione alle fluttuazioni del marco tedesco e del fiorino olandese, ha stabilito di applicare il tasso di cambio dell'ultimo corso di vendita constatato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro in cui si effettua la valutazione doganale, nei casi in cui alcuni elementi, che servono a determinarla, siano espressi nelle monete oscillanti di uno Stato membro;

d) il Regolamento 1971/71, che, a seguito delle decisioni di ordine monetario adottate unilateralmente dal governo degli Stati Uniti, ha generalizzato, ai fini della determinazione del valore in dogana, le norme già stabilite in ordine alla fluttuazione del dollaro canadese (Regolamento 1970/70); l'ultimo corso di vendita, constatato sul mercato o sui mercati più rappresentativi dello Stato membro in cui viene effettuata la valutazione doganale, è stato assunto come tasso di cambio delle monete di alcuni Paesi terzi, le cui variazioni eccedano i margini fissati dal Fondo monetario internazionale.

Il Comitato ha atteso allo studio ed alla messa a punto di norme, che formeranno l'oggetto di analoghi emendamenti da apportare al testo di base, concernenti: a) le conversioni monetarie; b) la instaurazione di un meccanismo per la determinazione, a livello comunitario, del valore in dogana in determinati casi di significative disparità negli accertamenti, con possibilità di controlli e di investigazione; c) l'adeguamento reda-

zionale al testo della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale circa la esclusione totale dal prezzo normale del valore del diritto di utilizzo di marchi di fabbrica o di commercio stranieri per le merci di valore relativamente basso rispetto a quello dei prodotti finiti.

Il Comitato ha atteso, altresì, all'elaborazione delle misure di applicazione del testo di base, che saranno tradotte in altrettanti regolamenti della Commissione, in merito ai seguenti argomenti:

a) criteri relativi all'esclusione integrale dalla base imponibile o alla inclusione parziale in essa del valore del diritto di utilizzare marchi di fabbrica o di commercio stranieri (art. 3, paragr. 5, lett. c e paragr. 6 del testo di base);

b) definizione della nozione di acquirente (art. 9 del testo di base);

c) spese di pubblicità, garanzia e simili, da incorporare nel valore imponibile;

d) fissazione di valori medi forfettari per prodotti diversi da quelli agrumari (art. 13 del testo di base).

Il Comitato si è, inoltre, adoperato per la risoluzione di numerosi problemi di ordine pratico; infine, le Amministrazioni nazionali hanno potuto strettamente coordinare, in seno ad esso, i rispettivi punti di vista circa i lavori, concernenti il valore in dogana, svolti sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale.

Transito comunitario

Il Comitato del transito comunitario ha svolto un'intensa attività, intesa a normalizzare pienamente la situazione venuta a crearsi con l'entrata in vigore del nuovo regime, a rimuovere le ulteriori difficoltà per il suo corretto funzionamento e ad attenuare alcune rigidità del sistema; la Commissione, d'altra parte, ha concentrato la maggior parte dei mezzi disponibili su tale settore della legislazione doganale.

Con Regolamento del Consiglio 1079/71, sono stati apportati due emendamenti alla

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normativa di base; quello concernente l'articolo 35 stabilisce l'effetto liberatorio dagli obblighi assunti dal garante, al quale, entro il termine di dodici mesi dalla data di emissione del documento di transito comunitario (procedura esterna), non sia stato comunicato dall'ufficio di partenza il mancato appuramento di esso; l'altro, relativo all'articolo 48, concerne l'apposizione di apposite etichette sugli imballaggi e sui documenti di trasporto di merci terze spedite per via postale.

Altri emendamenti del Regolamento 542/69 sono in corso di adozione o nella fase di progetto; essi attengono, in particolare:

a) alla possibilità per gli Stati membri di partenza e di destinazione di elaborare le statistiche del transito comunitario in base alle proprie documentazioni (art. 52);

b) alla migliore formulazione della base giuridica che consentirà di apportare, mediante regolamenti applicativi, una certa flessibilità all'attuale obbligo della prestazione sistematica della garanzia (art. 58, paragr. 1, lett. c);

c) all'adozione, da parte dei servizi doganali, di misure uniformi ai fini del recupero dei diritti dovuti, nei casi di irregolarità od infrazioni (art. 36).

In base alla faticosa opera del Comitato, la Commissione ha potuto adottare i seguenti provvedimenti di esecuzione:

a) Regolamento 304/71, contenente norme atte a semplificare le procedure relative alle merci spedite per ferrovia.

È stabilito che le lettere di vettura internazionale (CIM) e i bollettini colli espressi internazionali (TIEX), previsti dalla Convenzione per il trasporto delle merci per ferrovia del 15 febbraio 1961, sostituiscono i documenti di transito comunitario. Le Amministrazioni doganali possono esercitare il controllo globale delle operazioni sulla base delle scritture conservate nei centri contabili delle Amministrazioni ferroviarie, le quali hanno istituito, per esigenze interne, un sistema con cui è possibile seguire i movimenti delle merci trasportate sotto scorta dei predetti documenti internazionali; tale controllo sostituisce la tradizionale procedura di appuramento relativa alle singole operazioni.

Sono previste disposizioni particolari circa le informazioni che le Amministrazioni ferroviarie sono tenute a comunicare ai servizi competenti, ai fini della rilevazione statistica del transito;

b) Regolamento 595/71, che apporta modifiche ai formulari delle dichiarazioni e dei documenti di transito comunitario;

c) Regolamento 1266/71, che semplifica le formalità da adempiere presso gli uffici di partenza e di destinazione. È consentito che le merci siano vincolate ad una delle procedure di transito comunitario, senza l'intervento della dogana all'atto della spedizione, nonchè consegnate al destinatario, prescindendo dalla preventiva presentazione di esse e dei relativi documenti all'ufficio doganale di arrivo. Si tratta di un sistema che presuppone un rapporto di fiducia tra le Amministrazioni doganali ed i beneficiari, denominati « speditori autorizzati » e « destinatari autorizzati », i quali debbono soddisfare a determinati requisiti ed ottemperare a specifiche incombenze; la semplificazione è di particolare interesse per le aziende ad attività ininterrotta, il commercio delle derrate deperibili, le imprese con sede lontana dagli uffici di dogana;

d) Regolamento 1279/71, relativo all'utilizzo dei documenti di transito comunitario per le merci la cui esportazione al di fuori della Comunità è soggetta a divieti o restrizioni ovvero ad una tassa o ad altra imposizione. Sono stabilite apposite formalità intese ad evitare l'elusione di tali misure;

e) il Regolamento 1571/71, che aggiorna l'elenco delle compagnie aeree esonerate dalla prestazione della garanzia.

Il Comitato ha atteso allo studio di altri regolamenti di applicazione, intesi ad apportare ulteriori semplificazioni nelle procedure del particolare regime e a temperare le modalità esecutive di talune norme (utilizzazione di liste di carico per le spedizioni relative a più merci o a trasporti per *containers*; dispensa dalla garanzia per le organizzazioni internazionali, le pubbliche Amministrazioni e gli organismi pubblici; eccetera).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo scopo di facilitare al massimo il movimento di merci che interessa tanto il territorio della Comunità, quanto i territori elvetico ed austriaco, la Commissione ha ricevuto dal Consiglio il mandato di intraprendere i negoziati con la Svizzera sui problemi del transito comunitario ed ha chiesto un nuovo mandato per avviare analoghe trattative con l'Austria.

È prevista la conclusione di accordi globali, nella specifica materia, la cui portata sarà superiore agli accomodamenti, transitoriamente rimasti in vigore, intervenuti sia con la Svizzera, negli anni 1961 e 1964, ai fini del controllo da esercitare in comune sulle spedizioni di merci comunitarie dalle stazioni internazionali e dai porti di Basilea, sia con l'Austria, nel 1962, in merito al transito delle merci comunitarie attraverso il territorio di detto Paese.

Armonizzazione da compiere

L'ampiezza dei compiti di gestione delle normative comunitarie di base non ha consentito alla Commissione di elaborare altre proposte di armonizzazione in materia doganale.

I regimi, gli istituti e le procedure, da disciplinare in base a principi uniformi, sono essenzialmente i seguenti:

a) il traffico di perfezionamento passivo; sono da stabilire le condizioni economiche relative alla concessione di tale regime, per il quale già vige il comune trattamento tariffario differenziale in ordine ai prodotti reimportati dopo la trasformazione o la lavorazione;

b) il regime di ammissione temporanea; questo concerne le merci destinate ad essere utilizzate e quindi riesportate tal quali, senza aver subito operazioni di perfezionamento (materiali necessari all'esercizio professionale o all'esecuzione di lavori pubblici; mezzi di produzione; ecc.);

c) il regime codificato nella sola legislazione germanica e noto col termine di « Umwandelungsverkehr »; esso consente, in circostanze determinate ed in relazione a di-

sarmonie tariffarie, di trasformare, prima dello sdoganamento, merci destinate al consumo col pagamento dei dazi applicabili ai prodotti ottenuti, comportanti aliquote inferiori rispetto a quelle dei dazi pertinenti alle merci da trasformare (è il caso dei libri, per cui è stabilita l'esenzione tariffaria mentre la carta è soggetta a dazio);

d) la determinazione del fatto generatore dei dazi doganali e prelievi; essa è necessaria ai fini dell'uniforme accertamento dei tributi di confine e della parità di trattamento degli importatori;

e) l'abbuono e il rimborso dei dazi doganali e prelievi;

f) il recupero dei dazi doganali e prelievi;

g) le franchigie doganali; sono state unificate soltanto le norme concernenti le franchigie in materia di costruzioni navali ed aeronautiche, di manutenzione, riparazione ed equipaggiamento di aerodine, di merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori; altre franchigie sono da armonizzare sul piano comunitario (materiali destinati allo sviluppo di determinate regioni; forniture alle forze armate; applicazione uniforme delle franchigie stabilite dalle varie convenzioni internazionali; ecc.); altre sono da abolire;

h) il regime delle reintroduzioni in franchigia delle merci esportate;

i) la determinazione del valore in dogana per i prodotti petroliferi;

l) la definizione della nozione comune dell'origine dei prodotti petroliferi;

m) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonchè alle acque ed ai banchi situati fra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;

n) la lotta contro le frodi;

o) la procedura di sdoganamento, la cui uniformità di regolamentazione assume importanza sempre crescente in ragione dei maggiori o minori oneri, diretti o indiretti, che possono comportare le attuali disparità nazionali;

p) la risoluzione delle vertenze doganali; l'armonizzazione si rende necessaria, in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un primo stadio, per le procedure relative ai rapporti fra gli utenti e le Amministrazioni; ulteriormente potrebbe essere ricercata la soluzione dei difficili problemi che pone la disciplina, a livello comunitario, della materia sanzionatoria nonchè dei ricorsi in sede giurisdizionale;

q) la gestione dei contingenti tariffari comunitari, segnatamente in ordine ai vigenti sistemi nazionali della preripartizione delle quote, attribuite ai singoli Paesi membri, fra determinate ditte utilizzatrici oppure dell'assegnazione agli importatori, a deconto progressivo del quantitativo contingente, in base alle dichiarazioni d'immissione in consumo da essi presentate ed accettate dagli uffici doganali.

Altri compiti importanti in materia doganale sono quelli relativi all'adesione alla Comunità dei Paesi candidati (confronto della tariffa doganale comune con le tariffe di detti Paesi; studio della loro legislazione doganale; misure da applicare durante il periodo transitorio, particolarmente per quanto concerne la circolazione delle merci; adattamento di taluni atti comunitari alla nuova situazione geografica ed istituzionale; ecc.) nonchè agli accordi preferenziali da concludere con gli Stati dell'Efta non candidati all'adesione (nozione dei prodotti originari; problemi relativi al principio dell'origine cumulativa; circolazione delle merci, ecc.).

Nella sua Risoluzione del 30 luglio 1968, il Consiglio aveva sottolineato l'assoluta necessità di proseguire i lavori armonizzativi delle disposizioni doganali; il 27 novembre 1969 il Parlamento europeo invitava la Commissione a presentare sollecitamente il relativo programma generale. Il 28 aprile 1971, la Commissione ha adottato tale programma generale. Il 28 aprile 1971, la Commissione ha adottato tale programma che è stato comunicato al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale. Oltre ai lavori predetti, esso prevede altresì:

a) l'istituzione di un Comitato consultivo delle Associazioni professionali, da in-

terpellare in merito alle misure di applicazione delle normative adottate dal Consiglio;

b) la formazione dei funzionari doganali, ai fini di una migliore omogeneità nell'esecuzione delle norme comunitarie;

c) la piena partecipazione delle istituzioni della Comunità ai lavori delle organizzazioni internazionali che si occupano di problemi doganali;

d) la codificazione, in un insieme organico, della legislazione comunitaria risultante dalle numerose decisioni particolari.

La necessità di tale processo armonizzativo, indispensabile ai fini del perfezionamento dell'instaurata unione doganale, assume maggiore rilievo in relazione alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 — ratificata dai Parlamenti nazionali — in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 1971, una parte delle entrate di ciascun Stato membro, derivanti dalla riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, è progressivamente devoluta al bilancio della Comunità, sotto forma di risorse proprie. La destinazione comune degli introiti doganali non potrebbe garantire la parità di trattamento dei cittadini dell'Europa dei Sei, divenuti direttamente contribuenti comunitari, senza una comune legislazione doganale ed una soddisfacente gestione delle norme già adottate. Invero, qualora mancasse una rigorosa neutralità nel particolare diritto, deriverebbe, per l'uno o l'altro Stato membro, uno sbilancio più o meno cospicuo, il cui saldo verrebbe coperto secondo un sistema di ripartizione o mediante altre entrate basate su criteri di natura diversa.

Il programma generale di ravvicinamento delle legislazioni doganali, adottato dalla Commissione, dovrebbe essere realizzato non oltre la fine del 1974, tenuto conto che, a decorrere dal 1° gennaio 1975, i dazi doganali saranno integralmente assegnati al bilancio comunitario. Le istituzioni della Comunità ed i Governi dei Paesi membri considerano tale realizzazione uno dei grandi compiti del prossimo futuro; ciò tanto più nel quadro di una Comunità ampliata.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mutua assistenza doganale

Il 7 settembre 1967 venne firmata a Roma dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea una Convenzione, con protocollo addizionale, relativa alla mutua assistenza fra le rispettive Amministrazioni doganali, allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei diritti d'importazione e di esportazione e di prevenire, ricercare, reprimere le infrazioni alle leggi doganali. Detta Convenzione prevede una stretta collaborazione amministrativa, il coordinamento delle azioni, il reciproco riconoscimento degli atti. Essa è entrata in vi-

gore già da tempo negli altri Paesi firmatari; ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 806 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 ottobre 1971), sarà operante per l'Italia a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri italiano.

La Commissione sta studiando la possibilità di convertire, con gli opportuni adattamenti, tale Convenzione intergovernativa in un atto comunitario ritenuto più consono all'evoluzione e alle prospettive dell'unione doganale, più adeguato al carattere comunitario dei dazi e prelievi e meglio rispondente alla necessaria speditezza delle procedure.

CAPITOLO III

La libera circolazione dei lavoratori — I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi — Il diritto delle Società — Altri aspetti del coordinamento delle legislazioni nazionali — Ampliamento delle competenze della Corte di giustizia

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Anche l'anno 1971, come il precedente, ha visto le attività comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori concentrarsi sull'applicazione della nuova regolamentazione approvata nell'ottobre 1968, e cioè il Regolamento 1612/68 e la Direttiva 68/360.

In sede comunitaria tali attività hanno fatto soprattutto capo al Comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori, del quale fanno parte, oltre a funzionari governativi del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al « Comitato tecnico libera circolazione », formato dai soli membri governativi del Comitato consultivo e incaricato in particolare di vegliare sull'applicazione della regolamentazione in materia. Tali Organi hanno istituito nel loro ambito vari Gruppi di lavoro. In particolare, attraverso un suo Gruppo di lavoro il Comitato consultivo ha proseguito l'esame di un progetto di regolamentazione relativo alla « determinazione del diritto applicabile ai rapporti di lavoro che presentano un collegamento con l'ordinamento giuridico di un altro Stato membro ».

Il Comitato tecnico, da parte sua, ha continuato, attraverso i suoi Gruppi specializzati, i lavori in vista dell'elaborazione delle regole necessarie all'applicazione delle disposizioni del Regolamento 1612/68 relative alla compensazione delle domande e offerte di lavoro. In particolare, tale Comitato dovrebbe svolgere un'attività di informazione

sulle condizioni di vita e di lavoro esistenti in ciascun Paese membro e sulla situazione dei singoli mercati del lavoro e mettere a punto un sistema uniforme per la trasmissione, da un lato, dei dati relativi alle offerte di lavoro e, dall'altro, dei dati relativi ai lavoratori disposti ad espatriare in un altro Paese membro. Da parte italiana sono state avanzate proposte per facilitare l'incontro tra le offerte e le domande di lavoro disponibili nella Comunità ed è stato sottolineato che, prima di lamentare l'indisponibilità dei lavoratori italiani, sarebbe opportuno che vengano messi in atto dagli altri Stati membri tutti gli interventi necessari per assicurare il collocamento dei lavoratori italiani che si dichiarano disposti ad emigrare.

È stata inoltre recentemente prospettata una serie di questioni, concernenti essenzialmente la parità di trattamento, che comportavano un'interpretazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1612/68; in seguito a tale iniziativa la Commissione ha reso noto che condivide la nostra tesi, secondo la quale la nozione « vantaggi sociali » va intesa in senso estensivo. La Commissione si propone quindi, dopo gli studi di carattere interno, di intervenire presso tutti gli Stati membri, ivi compresa l'Italia, ponendo delle richieste di informazioni di carattere generale, oltre a quelle specifiche, riguardanti i punti da noi sollevati.

I due predetti Organi, il Comitato consultivo ed il Comitato tecnico sulla libera circolazione, collaborano inoltre alla formulazione dei rapporti periodici sulla libera circolazione ed i mercati del lavoro della CEE, conformemente all'articolo 19 del Regolamento n. 1612/68, il quale prevede che gli Stati

membri esaminino con la Commissione la situazione dell'impiego all'interno della Comunità ed adottino le misure necessarie per realizzare l'equilibrio tra le domande e le offerte di lavoro e per assicurare la priorità della manodopera comunitaria.

L'impiego dei lavoratori provenienti dai Paesi terzi ha assunto nel 1971, come già nel 1970, proporzioni sempre più vaste, specie nella Repubblica federale di Germania, rispetto all'impiego dei lavoratori comunitari ed italiani in particolare.

Da parte dei Paesi di immigrazione si sostiene che tale fenomeno è in buona misura diretta conseguenza dell'inadeguatezza con la quale il nostro mercato del lavoro corrisponde alla loro offerta di manodopera.

Da parte italiana, in tutte le sedi comunitarie in cui il problema è stato dibattuto, si è sostenuto invece che una piena attuazione del principio della priorità comunitaria, anche in relazione al predetto articolo 19 del Regolamento n. 1612, comporta un esame più approfondito della situazione, sia in rapporto alla scarsa mobilità, sul piano comunitario, dei cittadini italiani disoccupati e sottoccupati (mobilità che potrebbe risultare maggiore se in sede comunitaria si prendessero maggiormente in considerazione gli aspetti qualitativi dell'adattamento della domanda all'offerta di lavoro), sia in rapporto al fenomeno di un così largo ricorso alla manodopera proveniente dai Paesi terzi.

Da parte nostra infatti, si tende a dare al predetto articolo 19 l'interpretazione più larga possibile, in una visione realistica ed avanzata del principio della priorità comunitaria, il quale va concepito non tanto nell'ottica dei problemi relativi all'assorbimento della nostra disoccupazione strutturale, che debbono essere affrontati in un quadro più vasto, quanto in quella dell'allargamento delle possibilità di scelta di un impiego per i nostri lavoratori, della tutela delle nostre collettività già insediate all'estero e della promozione sociale dei lavoratori. Tale larga interpretazione non va disgiunta dagli aspetti di carattere regionale della politica comunitaria, senza escludere, là dove può essere portata avanti, ogni opportuna azione tendente a favorire la occupazione nelle zone nelle quali vi è manodopera eccedentaria.

Su iniziativa italiana è stato deciso di incaricare la Commissione di effettuare un'inchiesta al riguardo e tale inchiesta è stata sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri degli affari sociali del 26 novembre 1970, insieme al Rapporto annuale della situazione della manodopera nella Comunità nel 1970, preparato dalla Commissione.

Essendo tale inchiesta assai schematica, dal momento che conteneva solo scarsi dati statistici e non entrava che sommariamente nel merito delle motivazioni in base alle quali può essere giustificato il crescente ricorso a lavoratori provenienti da Paesi terzi, da parte nostra si è proposta un'indagine più approfondita, intesa ad accertare le condizioni di lavoro, retributive e normative, contrattuali ed effettive, concernenti la manodopera comunitaria e quella proveniente da altri paesi.

Il Consiglio ha pertanto incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti di riprendere l'esame e di formulare proposte al riguardo; l'interesse con cui è seguito in sede comunitaria tale problema è ribadito, tra l'altro, nel documento « Orientamenti preliminari per una politica sociale comunitaria » e nel Rapporto con cui il Commissario della comunità per gli affari sociali, signor Coppé, ha presentato al Parlamento Europeo la « Relazione sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1970 ».

La Commissione ha di recente pubblicato uno studio sulle politiche migratorie degli Stati membri, a conclusione del quale si auspica che venga concertata una politica migratoria a livello comunitario, per disciplinare le relazioni con i Paesi terzi per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei lavoratori da essi provenienti. In questa sede è stata ribadita l'opportunità — più volte dichiarata da parte italiana — di garantire ai lavoratori dei Paesi terzi lo stesso trattamento riservato ai lavoratori comunitari, al fine di evitare qualsiasi forma di *dumping* sociale che si risolverebbe a danno dei nostri emigranti.

Oltre ad aver prospettato, come si è detto, varie questioni riguardanti l'applicazione del principio della parità di trattamento, da parte italiana è stata recentemente prospettata la possibilità di riesaminare lo

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 8 del Regolamento n. 1612/68, in modo da garantire ai lavoratori emigranti l'effettiva applicazione dei diritti sindacali, e la possibilità di far adottare dai competenti organi comunitari un testo in cui venga stabilito, sulla base della proposta del deputato socialista belga Glinne, il diritto — per i lavoratori residenti in un paese membro da un certo numero di anni — di partecipare all'elezione dei Consigli consultivi comunali. Tali organi, come è noto, esistono da qualche tempo in Germania ed in Belgio e rappresentano un primo tentativo di partecipazione — sia pure limitata — dei lavoratori stranieri alla vita politica del comune di residenza.

Oltre che in sede comunitaria, specie nel quadro degli organi sopra indicati, l'azione rivolta al controllo dell'applicazione della regolamentazione sulla libera circolazione si è sviluppata anche in sede bilaterale, tramite le nostre ambasciate ed i consolati nei Paesi membri e, in particolare, attraverso l'azione degli uffici del lavoro e assistenza sociale operanti nel loro ambito.

Tale azione si è sviluppata in tutti i settori presi in considerazione dalla regolamentazione comunitaria, con particolare riguardo all'accesso all'impiego, alle priorità del mercato comunitario e all'eguaglianza di trattamento circa le condizioni di lavoro vere e proprie ed i vantaggi sociali in senso lato, i diritti sindacali, gli alloggi, l'istruzione dei figli dei lavoratori, la formazione professionale, eccetera.

In generale, i Paesi membri hanno applicato in modo soddisfacente la nuova regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori; restano però da chiarire e da approfondire alcuni aspetti e sono a volte necessari idonei interventi nel quadro bilaterale e in quello multilaterale.

Per quanto concerne l'applicazione in Italia della regolamentazione sulla libera circolazione, vanno ricordate le norme relative alla Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, le conseguenti istruzioni diramate dal Ministero dell'interno per l'immediata applicazione delle norme comunitarie, l'emanazione dei decreti ministeriali in data 9 luglio 1971, con i quali, in attuazione di quanto previsto nella di-

rettive del consiglio CEE 68/360 del 15 ottobre 1968 e in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, è stato provveduto alla determinazione delle caratteristiche dei modelli rispettivamente della « Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » e della « Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » e della « Carta speciale di soggiorno per lavoratori frontaliere, cittadini di uno Stato membro della CEE ».

Con i predetti decreti il Ministero dell'interno ha anche aderito alla richiesta del Ministero degli affari esteri di iscrivere i figli minori del titolare sulla carta di cittadino di uno Stato membro della CEE nonchè su quella dei lavoratori frontalieri.

* * *

A conclusione di un'attività particolarmente intensa, è stato messo a punto un unico documento, risultante dalla fusione degli Allegati e del Regolamento n. 3 sulla sicurezza sociale, che è stato sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti per la sua semplificazione e la definitiva messa a punto linguistica ed, infine, approvato da parte del Consiglio del 14 giugno 1971.

Il Gruppo questioni sociali del Consiglio — sulla base del progetto predisposto dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale — ha di recente approvato il testo del Regolamento di esecuzione che, quindi, dovrebbe passare assai prossimamente al Consiglio.

Risponde ad un preciso interesse italiano — e tale posizione è stata costantemente mantenuta nel corso dei lavori per la nuova regolamentazione — assicurare la rapida entrata in vigore del regime di sicurezza sociale.

La revisione apportata al Regolamento numero 3 comporta infatti importanti miglioramenti per i nostri lavoratori e le loro famiglie, specie in materia di disoccupazione, di prestazioni familiari, di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti nonchè l'estensione del campo di applicazione della rego-

lamentazione stessa ai lavoratori indipendenti.

In materia di libera circolazione, va altresì ricordata l'entrata in vigore del Regolamento adottato dalla Commissione il 29 giugno 1970, relativo al cosiddetto « diritto di rimanere » il diritto cioè dei lavoratori comunitari, sulla base dell'articolo 48 del Trattato, di conservare la loro residenza sul territorio di uno degli Stati dopo avervi occupato un impiego.

Tale diritto appare infatti come un corollario della libera circolazione in quanto garantisce al lavoratore la scelta di rimanere nel Paese dove ha svolto la propria attività, al momento in cui raggiunge l'età pensionabile oppure risulta inabile al lavoro in via permanente.

Sono attualmente in corso, in sede comunitaria, i lavori per l'estensione ai beneficiari di diritto di rimanere della direttiva che limita il ricorso da parte degli Stati membri alla riserva generale dell'ordine, della sicurezza e della sanità pubblica al fine di limitare la libera circolazione.

IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

In materia di diritto di stabilimento (diritto ad esercitare attività economiche negli Stati membri della Comunità alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante) e di libera prestazione dei servizi (esercizio a titolo temporaneo di attività economiche in Stati membri diversi da quello di stabile residenza), l'attuazione delle norme del Trattato CEE (articoli 52 e 66) e dei Programmi generali per l'eliminazione delle restrizioni ha impegnato nel 1971 le istituzioni della Comunità.

Il Consiglio delle Comunità ha in particolare adottato i seguenti provvedimenti per la liberalizzazione sul piano comunitario della complessa materia degli appalti di lavori pubblici (Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee nn. L 185 e C 82 del 16 agosto 1971):

direttiva per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed al-

l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali;

direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (il cui ammontare sia almeno di un milione di unità di conto);

decisione che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavoro pubblici;

dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle procedure da seguire in materia di concessione di lavori pubblici.

Tra i punti più importanti della regolamentazione adottata dal Consiglio e che riguardano in particolare la direttiva di coordinamento sono da citare i seguenti:

le concessioni di lavori pubblici;

le *équipes* di costruzione olandesi;

la procedura di aggiudicazione italiana della scheda segreta;

i raggruppamenti momentanei di imprese.

In materia di « concessioni » è stato acquisito il principio che debba essere assicurato, come per gli appalti, il rispetto di talune regole comunitarie al fine di assicurare una effettiva concorrenza in tutto il settore delle opere pubbliche.

Circa le modalità di applicazione del predetto principio sono state discusse due tesi. Quella francese — che prevedeva la possibilità di assicurare la concorrenza tra le imprese comunitarie solo al momento dell'attribuzione della concessione, lasciando poi libero il concessionario per quanto concerne l'esecuzione dei lavori (che potrebbe eseguire in proprio nella totalità) — e quella italiana che, pur accettando le regole relative al momento dell'attribuzione delle concessioni (pubblicità, rispetto di termini per la presentazione delle candidature), riteneva necessario assicurare una concorrenza anche al momento dell'esecuzione dei lavori, con l'imporre al concessionario l'obbligo di appaltare una parte dei lavori oggetto della concessione, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese. La soluzione intermedia su cui si è orientato il Consiglio delle comunità europee prevede, oltre che regole

di concorrenza al momento dell'attribuzione delle concessioni, la possibilità (non necessariamente l'obbligo) di riservare una parte dei lavori a favore di altre imprese al momento dell'esecuzione dei lavori stessi.

È stato recepito nella direttiva il sistema olandese per la « costruzione di alloggi sociali », sistema che prevede la partecipazione di un imprenditore all'elaborazione dei relativi progetti in seno ad una « *équipe* di costruzione » a carattere pubblico, con successiva attribuzione al predetto imprenditore dell'esecuzione dei lavori. Tale procedura, pur se al di fuori delle normali procedure di aggiudicazione dei lavori, è stata ritenuta, sia pur con l'adozione di qualche correttivo, compatibile con le procedure considerate dalla direttiva di coordinamento, date le possibilità che essa offre per una razionale sistemazione di complessi urbanistici.

Il fatto che in Italia, a differenza degli altri Paesi, le « associazioni momentanee di imprenditori » non sono ammesse a presentare offerte, in quanto i costruttori per riunirsi in gruppo devono costituire una società commerciale, è apparso come una condizione troppo gravosa per le imprese desiderose di riunire le proprie forze per concorrere ad appalti di notevole valore. Di qui la richiesta degli altri Paesi CEE di ammettere anche in Italia a partecipare alle gare di appalto associazioni di imprese a carattere momentaneo. In proposito è stato raggiunto un compromesso consistente nell'ammettere a presentare offerte associazioni di imprese non aventi forma giuridica di società e nell'obbligare il gruppo vincitore della gara a costituirsi, ove già non lo fosse, in società commerciale.

Il sistema di aggiudicazione italiano consistente nel fissare in una « scheda segreta » il prezzo base dell'appalto ed il limite di ribasso delle offerte dovrà essere adattato alle esigenze della direttiva, che prevede aggiudicazioni al prezzo più basso senza la preventiva fissazione di limite di ribasso. Sono state però previste misure intese a far sì che l'applicazione generalizzata del sistema del prezzo più basso previsto dalla direttiva in luogo della procedura della scheda segreta possa avvenire solo dopo un congruo periodo di tempo di adattamento e con le neces-

sarie cautele destinate ad evitare la presentazione di offerte anormalmente basse.

Con la regolamentazione comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici si è fatto quindi un notevole passo in avanti, ai fini di una sempre migliore possibilità di lavoro e per le imprese e per la manodopera.

Tra gli altri importanti progetti di direttive attualmente all'esame degli organi del Consiglio delle Comunità europee è da ricordare inoltre il progetto di direttiva per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, concernenti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita. Con tale direttiva verrà armonizzata gran parte delle regolamentazioni vigenti per la disciplina dell'attività delle compagnie di assicurazione in base a criteri intesi a proteggere gli interessi degli assicurati, soprattutto mediante l'uniformizzazione delle garanzie finanziarie da richiedere alle imprese nei vari Paesi ed un più penetrante controllo su di esse da parte degli organi statali preposti al settore delle assicurazioni.

* * *

Anche la liberalizzazione del settore delle professioni liberali ha costituito oggetto di ampi dibattiti sia in seno agli organi del Consiglio, che della Commissione delle Comunità europee, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale. Le attività degli architetti, ingegneri, farmacisti, medici e dentisti, veterinari, avvocati, ostetriche, ottici, infermieri, eccetera sono state infatti studiate sulla base di una serie di apposite proposte di direttive presentate dalla Commissione. Le complesse questioni che si devono affrontare in questo campo per giungere ad un'effettiva libera circolazione delle professioni liberali sono sia di carattere generale, comuni cioè all'insieme delle professioni (possesso dei requisiti di moralità e onorabilità, disciplina professionale, tutela dei diritti dei beneficiari della liberalizzazione sul piano comunitario) sia di specifica attinenza alle singole professioni (possesso di requisiti richiesti per l'accesso alle diverse attività ed il loro esercizio, titoli accademici, specializzazioni, eccetera).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un cenno a parte meritano le difficoltà che derivano dalla diversità dei campi di attività delle singole professioni. Basti ricordare, ad esempio, che l'attività di architetto è liberamente esercitabile nei Paesi Bassi, mentre è rigidamente regolata in Italia. Si aggiunga che la stessa attività può essere esercitata in Italia sia da architetti che da ingegneri, i quali, ove si fosse dovuto liberalizzare l'attività dei soli professionisti aventi il titolo di architetto, si troverebbero esclusi, in quanto ingegneri, dalla liberalizzazione stessa.

Ulteriori ostacoli che si aggiungono ai precedenti infine, sono quelli posti dalle notevoli diversità esistenti nei vari Paesi in materia di programmi di studio ai quali è subordinato il rilascio dei titoli accademici richiesti per l'accesso alle singole professioni.

* * *

A questo complesso di misure in corso di esame la Commissione farà seguire ulteriori nuove proposte di direttive, che si riserva di presentare al Consiglio per il completamento delle misure esistenti e che dovranno servire a rafforzare l'interdipendenza tra gli Stati membri nel settore delle attività economiche.

IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Per quanto riguarda il diritto delle società, sono proseguiti, nel 1971, i lavori del Gruppo di esperti governativi istituito ai sensi dell'articolo 54, 3, g, del Trattato. Tale articolo, com'è noto, prescrive il coordinamento, al fine di renderle equivalenti, delle « garanzie » che sono richieste dagli Stati membri alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Il Gruppo di lavoro ha completato l'esame del progetto di direttiva concernente l'Assemblea della società per azioni. Nel corso dei negoziati sono emerse notevoli difficoltà nell'armonizzare due sistemi completamente diversi, quello di tipo germanico, in cui i poteri di direzione della società sono concentrati nell'organo amministrativo, talchè il margine lasciato all'Assemblea, sul piano

dell'amministrazione, risulta estremamente limitato, ed il sistema dei Paesi di tradizione latina nel quale i poteri di direzione e di amministrazione della società gravitano, almeno formalmente, sull'Assemblea. Il progetto di direttiva attende, ora, di essere rielaborato da parte dei servizi della Commissione delle Comunità europee, in vista della trasmissione al Consiglio delle Comunità europee.

Sono iniziate le consultazioni degli esperti nazionali in vista dell'elaborazione di un altro progetto di direttiva concernente le garanzie dei soci e dei terzi in ordine all'emissione di valori mobiliari.

Il Gruppo di lavoro ha esaminato e discusso delicati problemi, in particolare, quelli posti dall'esistenza, nei Paesi della Comunità, di diverse categorie di azioni (azioni ordinarie e privilegiate, con o senza diritto di voto, azioni di godimento, parti di fondatore, azioni a voto plurimo, ammesse queste ultime in taluni ordinamenti), nonché il problema dei vincoli alla circolazione delle azioni (clausola di gradimento), la disciplina del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale, l'armonizzazione delle garanzie richieste in occasione dell'emissione di obbligazioni (essendo emerso che solo l'ordinamento italiano prescrive un limite all'ammontare del prestito obbligazionario, che non può eccedere il capitale esistente e versato), ed infine la disciplina delle obbligazioni convertibili in azioni.

Sono proseguiti i negoziati per la stipulazione della Convenzione prevista dall'articolo 220, terzo alinea, del Trattato, concernente le fusioni di società soggette a diversa legge regolatrice. Fra i problemi dibattuti, figura, in particolare, quello della partecipazione dei dipendenti agli organi della società incorporante o della società nuova risultante dalla fusione internazionale. Trattasi di un problema delicato e di vasta portata riguardante principalmente la Germania, che ha introdotto da tempo la « cogestione » nell'ordinamento delle società per azioni. Notevoli in questa materia sono le differenze fra le legislazioni nazionali, essendo previste nella maggior parte dei Paesi comunitari delle

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipazioni dei dipendenti alla gestione sul piano dell'*impresa* (consigli di gestione, commissioni interne, eccetera), ma non sul piano *societario*.

In ordine all'analogo problema connesso al regime di nominatività obbligatoria delle azioni, la delegazione italiana è rimasta ferma sulle sue posizioni.

ALTRI ASPETTI DEL COORDINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI

La Commissione delle Comunità europee ha terminato l'esame del progetto di direttiva per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di *contratti di assicurazione*. Il progetto attende ora di essere trasmesso al Consiglio delle Comunità europee per la sua adozione, previ i pareri del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo.

Il Gruppo questioni economiche ha terminato l'esame del progetto di una prima direttiva di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e d'esercizio delle assicurazioni dirette (escluso ramo vita) e di un progetto di direttiva di soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. È tuttora in corso presso il Comitato dei rappresentanti permanenti la procedura di adozione di dette direttive. Sono state altresì trasmesse al Consiglio due proposte di direttiva volte a sopprimere le restrizioni al diritto di stabilimento nel settore degli agenti e mediatori di assicurazione (l'una sulla libertà di stabilimento per le attività non salariate di agenti e mediatori di assicurazione e l'altra sulle modalità delle misure transitorie nel campo di dette attività).

Si sono già avuti i pareri del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo e si è in attesa che il Consiglio delle Comunità europee decida di iniziare l'esame di dette proposte sulla base anche dei pareri come sopra acquisiti.

Su proposta della Commissione il Consiglio ha adottato, in data 3 giugno 1971, il Regolamento sul computo dei termini del diritto comunitario, che fissa i criteri generali

uniformi in materia da applicarsi agli atti del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee.

L'Esecutivo comunitario ha predisposto un progetto di direttiva relativa all'armonizzazione del diritto degli Stati membri per quanto concerne gli agenti di commercio con o senza poteri di rappresentanza, mentre l'attività dei viaggiatori e piazzisti sarà oggetto di altra proposta di direttiva. Sono state tenute riunioni, in sede comunitaria, per una più precisa messa a punto del testo.

La Commissione della Comunità europee ha sottoposto, inoltre, all'esame di un gruppo di lavoro, con la riserva di redigere una proposta di direttiva, un progetto elaborato dal Max Planck Institut di Amburgo riguardante « La fideiussione nel diritto degli Stati membri della CEE ». La proposta mira ad armonizzare le disposizioni per l'ammissibilità di fideiussione che il debitore deve presentare a garanzia del proprio debito eliminando altresì ogni restrizione geografica, al fine di rendere più spedite le operazioni commerciali e finanziarie nell'ambito comunitario.

Sono proseguiti i lavori tendenti ad un'armonizzazione delle legislazioni nel settore del *diritto bancario*. Tali lavori hanno attualmente superato la fase preliminare con l'esame, in prima lettura, di un progetto di direttiva tendente a disciplinare le condizioni di accesso all'attività bancaria e lo svolgimento di questa.

Ad uno stadio avanzato sono giunti i lavori del gruppo di esperti incaricato della redazione di un progetto di convenzione portante legge uniforme in materia di norme di diritto internazionale privato (articolo 17-31 delle disposizioni preliminari al codice civile). Il progetto detta norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, nonché sulla forma degli atti e sulla prova, mentre sono in avanzata fase di discussione i problemi di ordine generale, concernenti l'opportunità di norme circa la capacità giuridica e la capacità di agire, il rinvio, le qualificazioni, l'applicazione d'ufficio della legge straniera e l'ordine pubblico.

Un apposito Gruppo di lavoro ha intrapreso i lavori per il coordinamento delle legi-

slazioni relative alla liquidazione delle Compagnie di assicurazione. Il progetto si propone, altresì, di completare la disciplina concorsuale delle imprese di assicurazione, la quale è stata esclusa dalla Convenzione sul fallimento.

Sono stati ripresi i lavori relativi alla stipulazione di una Convenzione sulla posizione di diritto penale dei funzionari delle Comunità europee, il cui progetto era stato elaborato da un Gruppo di esperti istituito nel 1962.

La Convenzione mira a perseguire i funzionari della Comunità per illeciti, commessi nell'esercizio delle loro funzioni, che allo stato delle legislazioni nazionali non sono configurabili come reati « propri » (caratterizzati, cioè, dalla qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo) o che addirittura non sono previsti come reati, sempre a causa della carenza della suddetta qualifica soggettiva.

Nel quadro della ricerca e della messa a punto degli strumenti giuridici occorrenti alla progressiva integrazione economica ed ai rapporti da essa derivanti, si ricorda, in primo luogo, l'avvenuta redazione da parte di un gruppo intergovernativo di un progetto di convenzione per la regolamentazione delle procedure fallimentari e quelle ad esse assimilate e destinate ad innovare notevolmente alle norme vigenti in materia nei Paesi della Comunità; soprattutto con l'accogliere il principio fondamentale dell'unicità delle procedure concorsuali per l'intero ambito comunitario.

Per quanto concerne l'importante iniziativa presa dal Belgio nel 1969 per l'unificazione del diritto internazionale privato degli Stati membri si è proceduto nel corso del 1971 a definire i settori in cui una tale armonizzazione potrebbe aver luogo con precedenza.

AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Si sono conclusi inoltre i lavori per giungere all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza

ad interpretare gli accordi che man mano vanno creandosi tra gli Stati membri del settore giuridico, analogamente a quanto disposto dall'articolo 177 del Trattato CEE e 150 del Trattato CEEA sulla competenza della Corte di giustizia ad interpretare i due Trattati. Occorre infatti che anche gli ulteriori accordi intervenuti tra gli Stati membri nel settore giuridico possano a loro volta essere sottoposti all'interpretazione della Corte di giustizia, in modo da assicurarne l'uniformità di applicazione da parte degli Stati membri.

Sono stati in particolare approntati due protocolli relativi all'interpretazione della convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, e della convenzione sulla competenza giurisdizionale e sul reciproco riconoscimento delle decisioni civili e commerciali, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

La firma di tali protocolli è avvenuta nel corso della prima riunione dei Ministri della giustizia della Comunità tenutasi a Lussemburgo il 3 giugno 1971 sotto la presidenza del Guardasigilli francese Pleven.

Nel corso di tale sessione del Consiglio è stato anche adottato il regolamento per l'uniformizzazione delle norme di diritto comunitario relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

Sempre nel corso della predetta sessione i Ministri della giustizia hanno inoltre dibattuto i problemi relativi alla proposta istituzione della società commerciale europea nonché quelli concernenti la repressione delle infrazioni alle disposizioni degli atti comunitari.

Nella stessa occasione sono state poi anche esaminate le varie possibilità che si offrono per sviluppare negli Stati membri la conoscenza del diritto comunitario da parte dei settori ad esso interessati.

I Ministri della giustizia delle Comunità europee torneranno a riunirsi regolarmente in sede di Consiglio per un esame periodico dei vari aspetti dell'instaurazione del diritto comunitario.

CAPITOLO IV

Le regole di concorrenza — Dumping e misure compensative — Il regime degli aiuti — L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni — Eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi — Brevetto europeo

LE REGOLE DI CONCORRENZA

A norma degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati sia gli accordi fra imprese che, pregiudicando il commercio all'interno della Comunità, limitano o possono limitare la concorrenza, sia le posizioni dominanti sul mercato comune (o su una parte sostanziale di esso) esercitate in modi abusivi. Peraltro, determinati tipi di accordi, di decisioni e di pratiche concordate possono essere sottratti al divieto delle intese qualora, a determinate condizioni (quando, ad esempio, hanno per oggetto o per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica) contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione oppure promuovono il progresso tecnico od economico.

La mancanza di una legge per la tutela della libertà di concorrenza rende, fra l'altro, difficoltosi gli adempimenti richiesti all'Amministrazione dell'industria, che ha compiti d'istituto nella materia della concorrenza.

La Commissione delle Comunità europee, a norma dell'articolo 89 del Trattato e delle successive regolamentazioni comunitarie, provvede ad accertare le limitazioni della concorrenza che incidono sugli scambi fra gli Stati membri, mediante inchieste effettuate sia direttamente con propri agenti, sia avvalendosi della collaborazione che le autorità nazionali competenti sono tenute a prestarle.

Tali indagini riguardano anche il mercato italiano ed è pertanto il Ministero dell'indu-

stria che, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, fornisce informazioni; assiste gli agenti comunitari nelle loro visite presso le aziende; provvede direttamente ad accertamenti per conto della stessa Commissione.

Il predetto Ministero, inoltre, procede alla classificazione delle notificazioni di accordi o di pratiche concordate, delle domande di attestazione negativa, delle denunce di infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato sulle intese e le posizioni dominanti, le quali vengono regolarmente inviate in copia dall'Esecutivo comunitario, alle autorità nazionali competenti nella materia della concorrenza.

Le notificazioni pervenute a tutt'oggi ammontano a 26.945, delle quali 3.804 riguardano anche l'Italia.

Quanto alle procedure di accertamento effettuate in Italia a tutto il mese di novembre 1971, esse risultano in numero di 45 con un totale di 101 visite alle aziende. Si precisa al riguardo che a tali accertamenti è stato provveduto o direttamente su mandato della Commissione delle Comunità europee, o indirettamente, nella maggior parte dei casi, fornendo la richiesta assistenza agli agenti comunitari.

Il Ministero dell'industria, infine, assicura presso la Comunità economica europea la rappresentanza italiana in seno alla « Conferenza degli esperti governativi nella materia della concorrenza » ed in seno al « Comitato consultivo in materia di intese o posizioni dominanti ». La prima esamina le questioni di carattere generale ed interpretative del Trattato, concernenti sia la politica

monetaria sulle intese e le posizioni dominanti, sia le esigenze di regolamentazione applicativa delle corrispondenti disposizioni del Trattato. Il secondo esprime parere (obbligatorio ma non vincolante) su ogni progetto di decisione della Commissione delle Comunità europee per casi di specie individuali o settoriali, che richiedano un apprezzamento di divieto od ammissibilità di situazioni anticoncorrenziali.

Nel corso del 1971 fino a tutto novembre, il predetto Comitato consultivo si è riunito otto volte esprimendo il proprio parere su diciotto « progetti di decisione ». Le rispettive fattispecie si riferivano a diversi settori produttivi di beni o servizi (armi e munizioni, macchinario per l'industria tessile, chinino, zucchero, attrezzature industriali meccaniche, cemento, ottica ed elettronica, conserve alimentari, detersivi e detergenti, carta carbone, elementi imbottiti in gomma per sedili di automobili, materiali per imballaggio, diritti d'autore).

Sempre in materia di concorrenza sono attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie due proposte di regolamento: la prima di tali proposte prevede l'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee a dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 85 par. 3 del Trattato, l'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85 par. 1 di alcune categorie di accordi tra imprese; la seconda invece prevede una dispensa dalla notifica di cui all'articolo 4 par. 1 del Regolamento n. 17, per gli accordi di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo e per gli accordi di specializzazione che non impediscano una concorrenza efficace.

Su tali proposte hanno espresso i rispettivi pareri (proponendo entrambi alcune modifiche) il Comitato economico e sociale, che è stato ritenuto di sentire attese le notevoli implicazioni economiche dei problemi in esame, ed il Parlamento europeo, consultato a norma dell'articolo 87 par. 1 del Trattato.

Il 28 novembre 1971 il Gruppo questioni economiche del segretariato del Consiglio ha riesaminato i regolamenti in argomento alla luce del nuovo testo, redatto dai servizi

della Commissione delle Comunità europee tenendo conto di alcune delle osservazioni avanzate dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, approvandolo.

Dumping e misure compensative

Il 1° luglio 1968, terminato il periodo transitorio, con l'eliminazione dei dazi all'interno del Mercato comune, era venuta a cadere la possibilità tecnica del *dumping* fra gli Stati membri (anche se ad esso possono sostituirsi pratiche di doppi prezzi). Alla stessa data, entrava in vigore il Regolamento 459/68 per la difesa commerciale della CEE contro le pratiche di *dumping* da parte dei Paesi terzi (che teneva conto altresì del Codice antidumping approvato a Ginevra dai membri del GATT), per cui venivano a essere private di oggetto le norme nazionali di diritto sostanziale, mentre si poneva per gli Stati membri della CEE la necessità di procedere, in sede nazionale (onde ottemperare ai nuovi adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, del citato regolamento) alla creazione o, se già esistenti, all'opportuno adattamento di funzioni e di procedure per la applicazione, nel comune interesse, delle nuove disposizioni nei confronti dei Paesi terzi.

Il Ministero dell'industria, malgrado la diretta applicabilità del regolamento in questione, aveva rappresentato alle altre Amministrazioni interessate l'esigenza di un apposito decreto interministeriale per la definizione in sede nazionale delle competenze e procedure richieste in materia a ciascuno degli Stati membri. Tale disciplina applicativa non è stata ancora predisposta.

Anche nel periodo in esame, il predetto Ministero ha continuato a curare l'espletamento delle pratiche di supposto *dumping* sia dall'Italia verso i Paesi terzi che da parte di questi ultimi sul nostro mercato ed ha regolarmente assicurato la propria rappresentanza in seno al Comitato consultivo, costituito con il predetto regolamento comunitario, del quale fanno parte i rappresentanti di tutti gli Stati membri della CEE e che la Commissione delle Comunità europee è

tenuta a sentire ogni qualvolta debba decidere l'introduzione di diritti antidumping o compensativi.

Nel corrente anno, fra i casi sin qui esaminati dal Comitato consultivo antidumping (esplosivi dalla Jugoslavia, alluminio grezzo dall'Australia, ossido di piombo dal Messico, stivali di gomma dalla Cecoslovacchia), l'Italia ha avuto interesse preminente in quelli concernenti le esportazioni in *dumping* dalla Jugoslavia di fertilizzanti ammoniacotrici, di concimi complessi e di urea, minacciando, infatti, dette esportazioni particolarmente il nostro settore produttivo di concimi complessi e di urea. A tale riguardo, il Comitato antidumping ha accolto la richiesta italiana di un'apertura formale di procedura sulla base delle disposizioni, di cui all'articolo 10 e seguenti del Regolamento 459/68.

IL REGIME DEGLI AIUTI

La materia degli aiuti, quale è disciplinata dal Trattato, pone notevoli problemi, non solo di interpretazione delle norme relative, bensì anche di politica comunitaria, in particolare per quanto concerne le misure in favore sia delle medie e piccole industrie che dello sviluppo nazionale o regionale (zone depresse).

Sotto entrambi i profili l'Italia è particolarmente interessata (leggi di carattere generale in favore delle medie e piccole industrie, e per la incentivazione delle esportazioni; provvidenze per il Mezzogiorno e operatività delle regioni a statuto speciale).

Sotto entrambi i profili l'Italia è particolarmente interessata (leggi di carattere generale in favore delle medie e piccole industrie, e per la incentivazione delle esportazioni; provvidenze per il Mezzogiorno e operatività delle regioni a statuto speciale). Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, occorre ricordare che nell'aprile del 1966, la Commissione delle comunità europee proponeva al Consiglio ex articolo 94 del Trattato un progetto di Regolamento applicativo degli articoli 92 e 93, che fissava le norme procedurali (in particolare i termini) per l'esame delle misure (di nuovi aiuti o di modifica di quelli in vigore) notificate ai sensi dell'articolo 93 — par. 3 — ed indicava quali tipi di aiuto sono esenti da notificazioni.

La delegazione italiana si faceva carico sia di presentare emendamenti al sopraccennato progetto, che ha carattere procedurale, sia

di presentare una serie di proposizioni di diritto sostanziale concernenti le condizioni e le modalità di applicazione anche dell'articolo 92 (divieti e compatibilità degli aiuti di Stato).

Intendimento della delegazione italiana era quello di delimitare (in termini di regolamentazione applicativa degli articoli 92 e 93) la discrezionalità tecnica che all'Esecutivo comunitario deriva dalle norme sugli aiuti del Trattato.

Peraltro, le competenti istanze comunitarie non mostravano di condividere la opportunità di una regolamentazione applicativa delle disposizioni dei sopracitati articoli 92 e 93, che, attesi i motivi per i quali è stata proposta e gli scopi pratici che con la stessa intendono raggiungere, presenta caratteri non tanto di esecuzione normativa, quanto, e maggiormente, di regolamentazione definitiva e interpretativa.

Formalmente le proposte italiane si basavano su una norma del Trattato secondo la quale il Consiglio delle comunità europee può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 sugli aiuti di Stato.

Tutto ciò premesso, va ricordato che le proposte italiane (alle quali, fra l'altro, la delegazione francese aveva accordato in un primo tempo un particolare interesse), hanno avuto quanto meno come effetto di provocare l'apertura di un discorso multilaterale in sede comunitaria, per quanto concerne sia l'esigenza di rendere trasparenti (vale a dire oggettivamente chiari) i regimi generali di aiuto (ivi compresi quelli settoriali e regionali) in vigore negli Stati membri, sia di rendere evidente l'altra esigenza (già posta, anche se in modo implicito, con la richiesta di regolamentazione applicativa) che le disposizioni dell'articolo 92 siano del pari trasparenti, ai fini di una proficua loro utilizzazione in termini tanto di aiuti vietati, quanto di aiuti suscettibili di compatibilità, in deroga al divieto (ove ne ricorrano gli estremi obiettivati nelle disposizioni in parola).

Questo secondo aspetto del problema era di particolare importanza, non solo perchè la sua soluzione costituiva un presupposto necessario ad un esame permanente dei re-

gimi di aiuto nazionali, quale previsto dal Trattato, ma anche per ottenere (nei limiti in cui questo sarebbe possibile) che la Commissione delle Comunità europee utilizzasse i poteri di apprezzamento di quei regimi (che le derivano dagli articoli 92 e 93) mantenendoli nell'ambito di una discrezionalità soltanto tecnica, come la corretta interpretazione di quelle norme esige e come è opportuno sia, affinché sia assicurata una condizione di parità e di reciprocità fra gli Stati membri, a tale apprezzamento assoggettati.

L'Esecutivo comunitario, in un primo tempo, aveva proposto che gli Stati membri notificassero preventivamente anche l'applicazione delle misure di aiuto più importanti (di per sé o come risultato cumulativo di disposizioni parziali e concorrenti) indicando come *plancher* un valore pari a 500 mila U.C. In un secondo tempo, in particolare a motivo della opposizione sia italiana che francese, era stato proposto un criterio alternativo, che, pur continuando a prevedere in alcune ipotesi limite la notificazione preventiva di casi individuali di aiuto, tuttavia era basato sulla modifica che gli Stati membri avrebbero dovuto apportare ai rispettivi regimi generali al fine di armonizzarne le intensità d'intervento, di renderne trasparente la portata applicativa (limiti, condizioni, modalità, eccetera) e di assicurare la non cumulabilità degli aiuti regionali e settoriali con quelli nazionali. Questo perché, secondo l'intendimento della Commissione delle Comunità europee, da una parte, con la cennata riforma dovevano essere eliminate (o almeno fortemente ridotte) le difficoltà finora incontrate nell'esame preliminare dei regimi generali e, da un'altra parte, essa riforma doveva avere, come risultato aggiuntivo, di porre fine alla competizione in atto fra gli Stati membri nella materia degli aiuti.

Dopo alterne vicende del negoziato, protrattesi per un lungo periodo di tempo, il sopra menzionato criterio alternativo, definito « soluzione equivalente » ed accettato in linea di principio dalle delegazioni dei sei Paesi in apposita riunione del 18 dicembre 1970, formava oggetto di un primo documento che, discusso dalle delegazioni nazionali in varie

riunioni multilaterali, era poi accettato definitivamente dalle predette delegazioni nella forma di progetto di « risoluzione » per il coordinamento degli aiuti, che il Consiglio delle Comunità europee ha infine approvato nella riunione del 20 ottobre 1971.

I principi di base fissati nella predetta risoluzione, e che dovranno presiedere al rioridino ed al coordinamento dei regimi nazionali di aiuti a finalità regionale, sono:

1) Il coordinamento avverrà in modo progressivo a partire dal 1° gennaio 1972 e sarà attuato, per ora, nelle regioni più industrializzate della Comunità (le « regioni centrali ») mentre per le regioni periferiche sarà successivamente elaborata una soluzione adeguata.

2) Il coordinamento comporta principalmente quattro aspetti:

un massimale unico di intensità degli aiuti, fissato inizialmente al 20 per cento e in equivalente sovvenzione netta (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1972);

la *trasparenza* degli aiuti (con l'eliminazione progressiva, entro un breve periodo transitorio, degli aiuti « opachi », come fiscalizzazione degli oneri sociali, agevolazioni fiscali, eccetera);

la specificità regionale (i regimi di aiuti devono definire chiaramente la delimitazione delle regioni o delle zone beneficiarie); non potranno quindi aversi misure di aiuto allo sviluppo regionale coprenti l'intero territorio nazionale;

la specificità settoriale: la mancanza di tale requisito, che si riscontra nella maggior parte dei regimi generali di aiuti a finalità regionale (coè un aiuto regionale viene accordato senza operare una distinzione fra i settori industriali), costituisce una difficoltà nel valutare i regimi regionali a motivo dei problemi che le ripercussioni settoriali dei regimi stessi, non evidenziabili, possono porre al livello comunitario, sul piano della concorrenza e degli scambi; gli Stati membri definiranno con la Commissione, una procedura che consenta di valutare possibili effetti settoriali di un aiuto regionale.

La « risoluzione », come si è detto, riguarda soltanto le « regioni centrali » della CEE nelle quali il previsto coordinamento delle

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misure di aiuto sarà attuato in modo progressivo, con un periodo di transizione di un anno, a partire dal 1° gennaio 1972.

Sono mantenute fuori dal campo di applicazione della « risoluzione » le « regioni periferiche », fra le quali è compreso il Mezzogiorno d'Italia, in quanto per esse dovrà essere elaborata una soluzione che, « ispirandosi » agli stessi principi validi per le regioni centrali (anche se non applicandoli tal quali), tenga conto dei problemi specifici esistenti in ciascuna di queste zone.

IMPOSTE DIRETTE

Armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni

Sono continuati nel 1971 i lavori relativi all'armonizzazione dei sistemi tributari sia sulla base delle direttive impartite dal Consiglio delle comunità europee, sia sulla base di iniziative della Commissione delle Comunità europee nel quadro di un progressivo ravvicinamento degli ordinamenti dei Paesi membri.

Nel settore dell'imposizione diretta, il processo di armonizzazione è stato caratterizzato dal particolare indirizzo impresso dal « Piano Werner », concernente la realizzazione per fasi dell'unione economica e monetaria.

Le proposte contenute in detto documento hanno formato oggetto della Risoluzione del 22 marzo 1971 con la quale si conferiscono dimensioni nuove ed una nuova natura alle strutture comunitarie con l'elaborazione di un piano di azione che dovrà condurre le Comunità europee, in un periodo di dieci anni, al raggiungimento della completa realizzazione dell'unione economica e monetaria.

Nell'ambito dei provvedimenti necessari per raggiungere il predetto obiettivo si inseriscono le misure che, nel corso della prima tappa (di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1971), dovranno essere prese nel particolare settore fiscale e che attengono, segnatamente, all'armonizzazione del regime fiscale applicato agli interessi di valori mobiliari

a reddito fisso ed ai dividendi, nonché al proseguimento dell'armonizzazione della struttura delle imposte sulle società.

In tale quadro, da parte italiana sono stati definiti i problemi che le misure organizzative sollevano e suggerite soluzioni tecniche che permettano di realizzare un corretto funzionamento di un mercato integrato dei capitali.

In particolare, considerato il fine ultimo che tali misure si prefiggono — la liberalizzazione dei mercati finanziari e l'attuazione, nell'area comunitaria, di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno — è stata sollecitata un'adeguata azione diretta ad impedire le frodi fiscali, azione che deve prevedere, con carattere di priorità, un'armonizzazione dei « sistemi di indagine e di controllo » in uso nei Paesi membri per l'identificazione dei beneficiari degli interessi e, particolarmente, dei dividendi.

Non v'è dubbio, infatti, che l'istituzione di regimi rigorosi di controlli (come, ad esempio, il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari vigente nel nostro Paese) rappresenta un supporto necessario ed indispensabile per l'auspicata armonizzazione delle norme che presiedono all'imposizione degli interessi e dei dividendi, dal momento che consente di raggiungere la finalità di eliminare gli effetti distorsivi nella circolazione intracomunitaria dei capitali

A) Regime agevolato dalle fusioni intracomunitarie

Sempre in tema di armonizzazione fiscale, va segnalato che è stata domandata al Consiglio delle Comunità europee la pronuncia su due progetti di direttive, già esaminati a livello tecnico, relativo l'uno ad un regime agevolativo delle fusioni comunitarie e l'altro ad un regime di esonero dall'imposizione sugli utili connessi a partecipazioni maggioritarie tra società di Stati membri diversi.

La prima di tali direttive prevede un rinvio dell'imposizione sulle plusvalenze, emergenti in occasione delle operazioni di concentrazione societaria, al momento del loro effettivo realizzo, mentre la seconda accorda un esonero dall'imposizione, a livello sia delle società filiali che delle società madri,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei dividendi che queste ultime percepiscono in forza della partecipazione al capitale delle predette filiali.

B) Regime di garanzie per la protezione degli interessi dei soci e dei terzi — Fusioni di società soggette a diversa legge regolatrice

Sono proseguiti i lavori relativi al coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di garanzie richieste alle società per la protezione degli interessi dei soci e dei terzi, nel cui quadro è stato ultimato l'esame di un progetto di direttiva concernente « l'assemblea degli azionisti ».

Sono stati portati avanti — in attuazione dell'articolo 220 del Trattato CEE — i negoziati per l'elaborazione di una convenzione tra i Paesi membri sulle fusioni di società soggette a diversa legge regolatrice, convenzione caratterizzata dalla finalità di agevolare la concentrazione delle imprese comunitarie, onde favorire la nascita di organismi competitivi sul piano mondiale, in grado così di affrontare la concorrenza delle imprese dei Paesi terzi. È stata inoltre dedicata particolare attenzione al progetto di « Statuto della Società per azioni europea », elaborato, sulla base giuridica dell'articolo 235, dalla Commissione e dal Consiglio delle Comunità europee — al cui esame era stato sottoposto — e rimesso al Comitato dei rappresentanti permanenti per lo studio delle modalità con le quali affrontarne l'ulteriore approfondimento in sede tecnica.

Connesso agli istituendi strumenti giuridici è il problema italiano del regime di circolazione dei titoli azionari che si inquadra nella vasta problematica fiscale della istituzione di un sistema rigoroso di controlli e che permea di sé il diritto delle società siccome attiene alla disciplina di rapporti fra società e azionisti e fra società e società collegate, nonché alle forme e ai modi di circolazione dei titoli stessi.

È un problema, quindi, che, se considerato in una ottica globale che travalichi i limiti pur sempre angusti del settore fiscale e rifugga da soluzioni territoriali in netto contrasto con la *ratio* e le finalità del Trat-

tato, non esclude favorevoli prospettive, e ciò essenzialmente per la prioritaria e generale esigenza degli Stati di disporre di un istituto che consenta di raggiungere le finalità del Trattato di Roma attraverso una più organica disciplina dei rapporti societari ed intersocietari ed una generalizzata e perequata imposizione tributaria.

IMPOSTE INDIRETTE

Applicazione dell'IVA in Italia

La prima direttiva CEE in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari imponeva agli Stati membri di sostituire, al più tardi, entro il 1° gennaio 1970, i preesistenti sistemi di imposta a cascata con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Il Consiglio delle Comunità europee, nella sessione del 7 dicembre 1969, diede il proprio assenso alla richiesta di proroga di tale termine, presentata dal Belgio e dall'Italia, fissando al 1° gennaio 1972 il termine ultimo per l'introduzione dell'IVA, con l'obbligo di ridurre opportunamente talune aliquote di restituzione all'esportazione e di conguaglio all'importazione in vigore nei Paesi che si sarebbero avvalsi del rinvio.

Con l'approvazione della legge di delega da parte del Parlamento il 7 ottobre 1971 l'Italia, che già aveva adempiuto agli obblighi di riduzione delle citate aliquote con decreto legge 1° maggio 1970 n. 195 convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 1970 numero 415, si riteneva di poter rispettare il termine del 1° gennaio 1972.

Tuttavia, considerato che motivi tecnici e congiunturali non rendono possibile introdurre l'IVA a distanza così ravvicinata, con legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è stato disposto il rinvio dell'entrata in vigore dell'IVA al 1° luglio 1972, e cioè uno « scorrimento » di sei mesi.

A tal fine era stata già presentata alla Commissione delle Comunità europee formale richiesta di proroga. Questa è stata accordata dal Consiglio nella sessione del 20 dicembre 1971 che ha approvato la propo-

sta di Direttiva che autorizza l'Italia ad applicare l'IVA il 1° luglio 1972, senza imporre ulteriori riduzioni dei ristorni IGE alla esportazione.

Applicazione dell'IVA all'agricoltura

I lavori per l'applicazione dell'IVA nel settore agricolo non ha fatto registrare progressi nel corso del 1971.

Giova ricordare, che le due direttive in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifa d'affari, approvate dal Consiglio delle Comunità europee nell'aprile 1967, pur ritenendo valido il principio che il settore agricolo rientra nel campo di applicazione dell'IVA, lasciavano agli Stati membri la facoltà di disciplinare con autonomia la materia, in attesa di una regolamentazione comunitaria.

Per raggiungere quest'ultimo fine, la Commissione delle Comunità europee ha predisposto un progetto di terza direttiva che prevede, per gli agricoltori non organizzati su base industriale, l'applicazione di uno speciale sistema forfettario, imperniato sull'onere a carico dell'acquirente della fatturazione e del versamento dell'imposta, la quale dovrebbe affluire parte all'Erario e parte all'agricoltore, che verrebbe così a recuperare quegli oneri fiscali assolti per l'acquisto dei mezzi di produzione. Il regime previsto per l'agricoltura dalla nostra legge delega sulla riforma tributaria non si discosta sensibilmente dalla proposta comunitaria, in quanto prevede la determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: a) sulla intassabilità delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulante; b) sulla forfettizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando acquista da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Soppressione delle frontiere fiscali

Il finale obiettivo della Commissione delle Comunità europee nel campo fiscale è di pervenire alla soppressione delle cosiddette frontiere fiscali, e cioè all'eliminazione della tassazione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi fra gli Stati membri.

L'abolizione di qualsiasi compensazione fiscale alla frontiera sarebbe sostituita da un meccanismo di compensazione finanziaria tra gli Stati con fine di assegnare il provento dell'imposta al Paese nel cui territorio i beni sono stati consumati, e ciò in applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione enunciato dal Trattato di Roma istitutivo della CEE in materia di imposte indirette.

Al riguardo, però, non sono mancate proposte intese ad attribuire il gettito dell'imposta al Paese produttivo del bene.

Un tale obiettivo implica il superamento di difficoltà di ordine economico, di bilancio e sociale che giustificano l'atteggiamento di riserva finora assunto dai sei Paesi ed in particolare dall'Italia.

Un apposito gruppo di lavoro è stato costituito presso la Commissione delle Comunità europee con lo scopo di raggiungere un duplice obiettivo:

a) dare inizio all'armonizzazione dell'IVA tra i Paesi membri in vista della soppressione delle frontiere fiscali;

b) stabilire una base uniforme per l'applicazione dell'imposta che risulti valida anche per la determinazione del prelievo che costituirà una delle entrate proprie delle Comunità europee.

Il Gruppo di lavoro in questione si è riunito più volte ed ha esaminato i vari problemi attinenti alla definizione comune del soggetto d'imposta, alle operazioni imponibili, agli esoneri, alle prestazioni di servizi, al fatto generatore, alla esigibilità, alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta. Sono stati anche esaminati l'istituto dell'*organschaft*, il regime delle piccole im-

prese, delle banche, degli intermediari, degli organismi pubblici e dei trasporti.

L'attività del gruppo dovrebbe portare, non prima della fine del 1972, alla redazione di un nuovo progetto di direttiva inteso a realizzare una completa armonizzazione del sistema dell'IVA.

Restituzione dell'IGE all'esportazione ed imposta di conguaglio alla importazione.

La Commissione delle Comunità europee ha manifestato l'avviso di riaprire nei confronti dell'Amministrazione italiana la controversia per una presunta discriminazione, ai fini dell'IGE, tra le lane ricavate dal delanaggio delle pelli e le lane da tosa, ritenendo che l'articolo 7 del decreto legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 478, pur modificando la preesistente imposizione portata all'esame della Corte di Giustizia delle Comunità europee, lasci comunque sussistere una situazione discriminatoria.

Prima di iniziare la formale procedura contenziosa, l'Esecutivo comunitario si è dichiarato disposto ad incontrare una delegazione italiana al fine di chiarire se il provvedimento adottato con il citato decreto-legge n. 319 abbia, di fatto, eliminata ogni discriminazione come sostiene l'Amministrazione italiana.

Poichè le tesi sostenute dall'Italia sono state nuovamente disattese dalla Commissione delle Comunità europee, alla nostra Amministrazione si è presentata l'alternativa di rimettere la controversia al giudizio della Corte di giustizia, ovvero accettare una transazione che potesse chiudere la controversia stessa. Essendo sembrata più favorevole questa seconda soluzione è stato predisposto un provvedimento, che sta seguendo il suo iter, concernente la modifica dell'IGE che attualmente colpisce le lane ricavate dal delanaggio delle pelli manute, aumentando di un punto l'incidenza dell'IGE sul settore in questione.

Diritto di apporto sui conferimenti di capitale e imposta sulle operazioni di borsa.

Nel quadro dell'armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali, il Consiglio delle Comunità europee ebbe ad approvare, nel luglio 1969, una direttiva secondo la quale gli Stati membri dovranno applicare dal 1° gennaio 1972 un'imposta unica (diritto di apporto) su tutte le operazioni inerenti la raccolta di capitali da parte di Società.

L'imposta dovrà sostituire in Italia l'attuale imposta di registro sulla costituzione e fusione di società, l'imposta di bollo sui titoli rappresentativi del capitale sociale e la tassa di concessione governativa, ora dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti della società.

La direttiva prevede che il diritto di apporto, da liquidare sul valore netto dei beni conferiti con un'aliquota tra l'1 per cento e il 2 per cento, sarà percepito dallo Stato nel cui territorio la società di capitali ha la propria sede effettiva.

Nel corso del 1971 sono proseguite riunioni a livello di esperti per fissare l'aliquota uniforme e la data a partire dalla quale detta aliquota sarà applicata su tutto il territorio comunitario.

La discussione tecnica sulla proposta di direttiva del Consiglio si è conclusa registrando un accordo unanime su una aliquota comunitaria dell'1 per cento sui conferimenti ordinari e di una aliquota dello 0,50 per cento nei casi di fusioni e concentrazioni di società. Quanto alla data di applicazione, la Commissione aveva proposto il 1° gennaio 1974, ma per le difficoltà di qualche Paese a mettere in vigore per questa data le aliquote comunitarie uniformi, il Consiglio delle Comunità europee il 6 dicembre 1971, ha approvato la proposta di Direttiva con decorrenza 1° gennaio 1976.

Sempre nell'ambito dell'obiettivo della libera circolazione dei capitali, la Commissione delle Comunità europee ha predisposto un progetto di direttiva per l'armonizzazione delle imposte indirette gravanti le operazioni di borsa, al fine di eliminare le doppie

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imposizioni e le discriminazioni, suscettibili di creare rinnovamenti anormali di capitali, cui danno luogo le vigenti legislazioni nazionali.

In considerazione della relativa importanza, il progetto di direttiva, tuttora in esame, prevede la sola armonizzazione degli elementi essenziali delle medesime ed in primo luogo delle aliquote.

Armonizzazione delle imposte indirette sui contratti di assicurazione.

Nel corso del 1970, la Commissione ha dato impulso ai lavori per l'armonizzazione delle imposte indirette sui contratti di assicurazione predisponendo un progetto di direttiva che prevede l'armonizzazione delle strutture e delle aliquote di dette imposte, con imposizione dei contratti nello Stato membro in cui è situato lo stabilimento di assicurazione presso il quale vengono stipulati i contratti.

L'esame della proposta di direttiva è tuttora in corso e, a livello esperti, il progetto ha subito modifiche che hanno trovato l'accordo unanime degli Stati membri, ma sussistono tuttora perplessità circa l'ampiezza dell'armonizzazione sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee nel campo delle aliquote e delle esenzioni.

Da parte italiana si è orientati favorevolmente per una graduale armonizzazione delle legislazioni e per un progressivo avvicinamento delle aliquote per pervenire successivamente alla adozione di aliquote ed esenzioni comuni.

Si eviterebbero così le immediate e notevoli ripercussioni, sia nei riflessi dei contribuenti che nelle entrate degli Stati, che comporterebbe la soluzione attuale proposta dalla Commissione.

Armonizzazione delle imposte sulle cambiali e sugli assegni.

Nessun progresso è stato registrato in materia di armonizzazione delle imposte gravanti le cambiali, gli altri effetti di commer-

cio e gli assegni nei Paesi delle Comunità europee, posta allo studio fin dal novembre 1969.

In considerazione delle scarse ripercussioni di tali imposte sull'economia, l'orientamento generale è quello di limitare lo studio alle sole cambiali, per le quali dovrebbe essere prevista un'aliquota massima di tassazione, lasciando agli Stati la più completa libertà nell'applicare aliquote ridotte ed esenzioni.

La Commissione delle Comunità europee dovrà approntare sull'argomento un progetto di direttiva, anche al fine di evitare i casi di doppie e non imposizioni.

Riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse degli autoveicoli industriali.

Nel corso del 1971 sono stati portati a termine gli studi dei Paesi membri circa le conseguenze che deriveranno, sul piano nazionale, dall'applicazione delle disposizioni previste nel progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 maggio 1965 sull'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti internazionali, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

Scopo della Direttiva è di imputare alle diverse categorie di veicoli i costi che esse causano alla collettività con l'uso delle infrastrutture stradali.

I risultati di tali studi, il cui coordinamento, a livello comunitario, è stato effettuato dalla Commissione delle Comunità europee assistita da un Comitato di esperti governativi, sono stati riassunti in un rapporto trasmesso al Consiglio delle Comunità europee.

Detti studi hanno confermato, come si è sempre affermato da parte italiana, che il complesso metodo di calcolo prescelto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sugli autoveicoli industriali che dovrà sostituire le attuali tasse di circolazione, porta a risultati diversi e non comparabili, e quindi, meno validi di quelli che si sa-

rebbero ottenuti mediante un metodo più semplice.

È, pertanto, da prevedere un riesame del progetto di Direttiva in parola per apportare quelle modifiche che si rendono necessarie per poter agevolmente determinare le tariffe della predetta tassa sugli autoveicoli industriali.

Imposte di fabbricazione e di consumo (accise)

Nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo l'azione comunitaria ha registrato un ulteriore concreto sviluppo, seppure con un ritmo molto meno intenso di quello verificatosi nell'anno precedente.

In particolare, si sono concretizzate le iniziative della Commissione delle Comunità europee per quanto concerne l'armonizzazione delle accise sugli oli minerali e sui tabacchi lavorati, nel quadro delle prospettive generali volte a rimuovere le disparità e le discriminazioni di ordine fiscale incidenti negativamente sulla libera circolazione dei prodotti e a realizzare, secondo le prospettive del Trattato, la graduale formazione di un vero e proprio mercato unico comunitario.

Con questi nuovi lavori, ha preso compiutamente corpo il disegno dell'Esecutivo comunitario che mira a realizzare una completa armonizzazione del settore in parola, con l'applicazione nei Paesi membri di un limitato numero di accise e, specificatamente, di quelle gravanti sugli alcoli, la birra, il vino, le bevande analcoliche, gli oli minerali e i tabacchi lavorati.

Di conseguenza non dovrebbero più trovare applicazione nelle Comunità europee tutte le altre imposte di fabbricazione, di consumo e di monopolio ora esistenti nei vari Stati membri, a meno che il loro mantenimento a livello nazionale, su basi e strutture autonome, risulti perfettamente compatibile col principio della eliminazione delle frontiere fiscali e non influisca, comunque, sulle condizioni di concorrenza e di traffico.

Il programma di armonizzazione delle accise ha ricevuto del resto un anticipato consen-

so politico con la Risoluzione relativa alla realizzazione, per tappe, dell'Unione economica e monetaria. Con tale atto è stata riconosciuta, infatti, la necessità di un assetto comune del particolare sistema impositivo, ed è stato altresì previsto che nel corso della prima tappa l'armonizzazione dovrà investire il campo di applicazione, la struttura e le modalità di percezione delle imposizioni.

L'avvicinamento ed il successivo livellamento delle aliquote d'imposta dovrebbe, pertanto, impegnare la politica dei vari Stati soltanto a decorrere dal 1974.

A seguito dei lavori espletati durante l'anno e diretti a fornire alla Commissione delle Comunità europee le opportune indicazioni circa i criteri ed i principi di armonizzazione delle singole accise, tutti i progetti all'uopo predisposti hanno ricevuto una sufficiente, anche se non concertata, messa a punto e saranno perciò presentati quanto prima al Consiglio delle Comunità europee, cui peraltro è già pervenuto — a termine dell'articolo 99 del Trattato — il progetto di direttiva riguardante l'accisa sui tabacchi lavorati.

In questa sede politica e decisionale dovranno essere ovviamente affrontati e risolti quegli indirizzi e criteri di armonizzazione che non hanno ricevuto l'unanime consenso degli Stati membri, a livello Amministrazioni, una volta rimosse le riserve di fondo circa l'applicazione delle accise armonizzate sul vino e sulle bevande analcoliche in genere e l'esclusione di altre imposte dal processo armonizzativo.

INFRAZIONI ALLE NORME COMUNITARIE

La Commissione ha anche portato avanti l'azione di individuare e denunciare le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che, comportando discriminazioni a favore dei prodotti nazionali, risultano in contrasto con gli articoli 95 e 96 del Trattato CEE.

Tale azione ha avuto, come logico, un carattere di sollecitazione e di spinta per lo adeguamento spontaneo o coatto dei vari ordinamenti positivi dei Paesi membri. Sotto questo profilo il nostro Paese è stato anch'esso soggetto ad alcune contestazioni e rilievi e, in alcuni casi, ha potuto già eliminare le norme riconosciute incompatibili con il Trattato. Basti ricordare, per ultimo, la già evocata legge n. 407 del 24 giugno 1971, con la quale sono stati soppressi il diritto per i servizi amministrativi ed il diritto di statistica, in quanto tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ed il decreto-legge 25 ottobre 1971, convertito nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, che ha eliminato le discriminazioni esistenti a favore della produzione italiana, per quanto concerne le misure d'imposta di fabbricazione sugli spiriti applicati alle acquaviti d'invecchiamento ed ai vermouth.

Anche la controversia sollevata dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, che prevede il rimborso del dazio e delle imposizioni indirette interne diverse dall'IGE gravanti sui prodotti dell'industria meccanica esportati, è ormai in fase di soluzione essendo stati assolti i presupposti per l'emanazione del provvedimento di legge che modifica le aliquote di restituzione relative alle esportazioni verso la area comunitaria. Infatti, le nuove tabelle di restituzione predisposte dall'Amministrazione italiana, secondo le indicazioni espresse dalla Corte di giustizia; hanno ricevuto il concertato assenso dell'Esecutivo comunitario.

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI SUI MONOPOLI

Nel corso del 1971, ha trovato piena applicazione l'organizzazione comune di mercato per il tabacco greggio, mentre sono proseguiti i lavori per l'armonizzazione delle accise sui tabacchi lavorati, nonchè l'azione di adeguamento agli impegni comunitari nel settore dei monopoli nazionali a carattere commerciale.

Regime fiscale tabacchi lavorati

In attuazione a quanto stabilito dall'apposita Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970, l'Esecutivo comunitario ha presentato un progetto di direttiva riguardante l'armonizzazione delle accise sui prodotti da fumo col quale vengono delineati i criteri generali cui deve ispirarsi il processo armonizzativo e stabilite le regole particolari applicabili nel corso della prima fase.

Come già sancito dalla suddetta Risoluzione tali regole prevedono innanzi tutto la immediata applicazione, nella tassazione delle sigarette, di un elemento specifico la cui misura non può essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 75 per cento dell'ammontare globale della imposta percepita sulla sigaretta più venduta, nonchè la facoltà concessa agli Stati membri di stabilire un limite massimo di fiscalità.

Nel progetto sono altresì previste l'esenzione fiscale per i tabacchi da fiuto e da mastico, la fissazione di un limite massimo di tassazione proporzionale per sigari, sigaretti e trinciati ed, infine, la soppressione dell'attuale funzione fiscale affidata ai monopoli nazionali di fabbricazione.

Dai lavori finora svolti a livello esperti è emerso l'orientamento di limitare, almeno nella prima fase, l'armonizzazione della struttura d'accisa al solo settore delle sigarette, rinviando alle fasi successive l'uniformazione dei regimi impositivi sugli altri manufatti del tabacco.

Riordinamento regimi monopolistici

Con apposita Risoluzione dell'aprile 1970 il Consiglio delle Comunità europee stabiliva, per l'Italia e la Francia, l'obbligo di abolire, al più tardi il 1° gennaio 1976, i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e rimuovere intanto, nel più breve tempo possibile, gli ostacoli ancora frapposti all'approvvigionamento e allo sbocco dei prodotti comunitari.

In adesione a quest'ultimo impegno si sono adottate le più urgenti misure per la eliminazione delle maggiori discriminazioni nei confronti dei prodotti esteri, ed occorre ora affrontare il più importante problema dell'abolizione dei monopoli commerciali, che impone, fra l'altro, la necessità di operare una radicale ristrutturazione organizzativa ed aziendale dell'intero settore.

Un adeguamento delle obbligazioni comunitarie, quali risultano dettate dall'articolo 37 del Trattato di Roma e richiamate dalle apposite Raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee, è stato operato anche nei confronti dei cosiddetti « monopoli minori » per i quali si è avviato il processo di liberalizzazione commerciale, attraverso le seguenti misure:

a) con decreto-legge 20 aprile 1971, numero 163, convertito nella legge 19 giugno 1971, n. 376, è stato soppresso il monopolio di produzione e di commercializzazione degli accenditori. Con lo stesso provvedimento si è disposta la soppressione del monopolio delle pietrine focaie, entro il 20 aprile 1972, onde consentire l'esaurimento delle scorte acquistate in regime monopolistico;

b) con l'approvazione della legge delega per la riforma tributaria è stata autorizzata l'abolizione, dalla data di applicazione dell'IVA, delle imposte di consumo sul sale alimentare e sulle cartine per sigarette, creandosi in tal modo il presupposto per la soppressione dell'attuale regime monopolistico.

Per quanto concerne invece i fiammiferi, si è ritenuto di operare con ponderazione, stante i delicati problemi sollevati dalla particolare situazione produttiva e commerciale del settore. Per intanto sono state poste allo studio le soluzioni che, a condizione di reciprocità, permettano l'assimilazione dei prodotti comunitari a quelli italiani, in vista della loro vendita attraverso l'attuale circuito commerciale, oppure la fabbricazione per commessa presso i produttori comunitari.

Armonizzazione nel settore veterinario

Quasi allo scadere del 1970, è stata approvata la direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Poichè la notifica è stata effettuata il 14 dicembre 1970 le disposizioni relative dovranno entrare in vigore, nei singoli Stati membri, entro il 14 dicembre 1972. In tal senso si stanno approntando gli opportuni strumenti legislativi per l'attuazione della direttiva medesima.

Sembra il caso di sottolineare che la delegazione italiana ha portato, nel corso delle riunioni di gruppo, il contributo della propria esperienza dovuta alla normativa nazionale già in vigore da alcuni anni. Nonostante ciò, è doveroso precisare, le disposizioni comunitarie sono, in alcuni punti, in netto contrasto con la suddetta normativa nazionale soprattutto per quanto riguarda gli elenchi degli additivi consentiti nella alimentazione degli animali.

Alcuni di questi, a suo tempo vietati dalle nostre disposizioni a motivo delle sfavorevoli ripercussioni che avrebbero potuto avere i residui eventualmente presenti nelle carni sulla salute dei consumatori, sono stati riabilitati in ambito CEE. Tuttavia si ha motivo di ritenere che i suddetti elenchi siano suscettibili di concrete modificazioni dal momento che il Comitato di esperti sugli additivi nell'alimentazione degli animali, continua a riunirsi per esaminare nuove sostanze da poter inserire negli elenchi, così come le documentate istanze intese ad escludere gli additivi ritenuti pericolosi per i negativi riflessi sulla salute dell'uomo.

Il Consiglio delle Comunità europee ha poi approvato, in data 15 febbraio 1971, la direttiva relativa ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L, 55/23 dell'8 marzo 1971).

Con tale direttiva, che si compone di 18 articoli raggruppati in quattro titoli, sono state uniformate nell'area comunitaria, le di-

sposizioni sanitarie concernenti gli scambi delle carni dei volatili.

Una menzione particolare merita l'articolo 14 che vieta l'uso del procedimento di refrigerazione di volatili macellati, denominato « Spinchiller », a decorrere dal 1° gennaio 1976.

In proposito va rilevato che, in ossequio a quanto previsto al secondo paragrafo dello stesso articolo, la Commissione delle Comunità europee ha presentato al vaglio tecnico del Comitato veterinario permanente, nella riunione del 22 ottobre, la proposta da sottoporre al Consiglio delle Comunità europee in merito ai metodi di sostituzione dello « Spinchiller ».

Con la direttiva del Consiglio del 19 luglio 1971, n. 71/285/CEE è stata nuovamente modificata, tenendo conto dei nuovi dati tecnico-scientifici e dell'esperienza acquisita, la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

In particolare con il provvedimento in parola è stato avviato il processo di armonizzazione delle legislazioni veterinarie degli Stati membri, fissando le misure profilattiche minime da applicarsi nei casi di afta epizootica, peste suina, malattia di Teschen, brucellosi e carbonchio ematico.

Nel contempo, è stata prevista una limitata riduzione delle garanzie agli animali da macello, al fine di consentire, senza alcun rischio sul piano sanitario, un più agevole svolgimento degli scambi. Sono state invece ampliate le garanzie sanitarie relative agli animali da allevamento e da produzione, che non debbono essere animali da eliminare nel quadro di campagne di eradicazione di malattie infettive.

È stata, inoltre, prevista una procedura comunitaria nell'ambito del Comitato veterinario permanente, secondo la quale i divieti d'importazione eventualmente adottati dai singoli Stati membri a seguito di una epizoozia manifestatasi in altri Stati membri potranno essere sottoposti ad esame e, se del caso, modificati o abrogati per assicurare la necessaria uniformità di tali misure in tutto il territorio comunitario.

È stato inoltre stabilito che, per evitare ostacoli agli scambi intracomunitari, si farà ricorso alla predetta procedura al fine di valutare e rendere applicabili, a determinate condizioni, le garanzie sanitarie che gli Stati membri potranno chiedere per gli animali in importazione relativamente a malattie diverse da quelle soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi della citata direttiva del 26 giugno 1964.

Le disposizioni della direttiva del 19 luglio 1971, che prevedono la possibilità di introdurre in allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovini provenienti da allevamenti indenni dalla stessa malattia, potranno rendere più agevole la commercializzazione del bestiame bovino nei Paesi che, come l'Italia, si avvalgono della vaccinazione per lottare contro la brucellosi.

Una speciale disciplina è stata fissata per la vaccinazione, nel senso che potranno essere sottoposte a tale trattamento profilattico sole le bovine di età non superiore a sei mesi, facendo ricorso al *Buck 19* o ad altro vaccino autorizzato secondo la procedura Commissione-Comitato veterinario permanente.

In conformità delle modifiche apportate agli articoli ed agli allegati della direttiva del 1964, sono stati modificati i certificati sanitari ed è stato stabilito che gli stessi dovranno essere a « corpo unico ».

Non poche delle modifiche più qualificanti introdotte nel testo della direttiva sono il frutto di apposite richieste avanzate e fermamente sostenute dalla delegazione italiana per corrispondere a concreti interessi del nostro Paese.

Numerose riunioni hanno avuto luogo presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee nel 1971, per l'esame della proposta di direttiva concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali della specie bovina e suina, nonché di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi. L'importanza della normativa che scaturirà dall'applicazione di tale direttiva non può certo sfuggire, ove si consideri la particolare condizione cronicamente deficitaria del nostro Paese nei confronti degli animali da macello e delle carni, che ingenera

una legittima posizione di analisi critica nei confronti dell'atteggiamento della Commissione delle Comunità europee e delle altre delegazioni, notoriamente ferme in posizioni, dalla nostra divergenti per le differenti condizioni zootecniche e zoeconomiche del proprio substrato agricolo. Ci si riferisce, in particolare, all'indirizzo univoco, anche se riferentesi a condizioni e situazioni differenti di voler attribuire a un organo tecnico, quale è il Comitato veterinario permanente, poteri eccessivi.

L'atteggiamento della nostra delegazione è fermo invece su posizioni più intransigenti per quanto riguarda l'opportunità di lasciare qualsiasi decisione comune all'esercizio politico del Consiglio delle Comunità europee. È auspicabile che la direttiva in esame fissi in modo preciso, anche se conciso, tutte le garanzie richieste per l'importazione di animali e carni dai Paesi terzi lasciando alle successive decisioni comunitarie la valutazione e la risoluzione dei problemi più marginali, sia pure con la consulenza tecnica del Comitato veterinario permanente.

Uno dei punti più delicati, investito dal dispositivo di cui trattasi, è quello relativo alla lista dei Paesi terzi da ammettere quali possibili esportatori verso l'area comunitaria.

Un accordo di massima era intervenuto nel Consiglio delle Comunità europee dedicato ai problemi dell'agricoltura, nella riunione del 9-10 novembre 1970.

Tale accordo si articolava sui seguenti punti:

1) approvazione da parte del Consiglio delle Comunità europee della direttiva contenente le norme per l'importazione di animali e carni dai Paesi terzi, senza lista dei Paesi accettabili;

2) fissazione di un congruo periodo di tempo (circa cinque anni) per la entrata in vigore della direttiva medesima, al fine di poter portare a conoscenza il contenuto della direttiva ai Paesi terzi interessati i quali richiedono l'inserimento nella lista;

3) con decisione comunitaria il Paese terzo candidato viene ammesso, o meno, nella lista.

Recentemente il gruppo di esperti agricoli e veterinari ha ampliato la portata di tale risoluzione, avendo, di massima, concordato unanimemente di salvaguardare gli accordi e le convenzioni veterinarie bilaterali in vigore tra i singoli Stati membri ed i governi di alcuni Paesi terzi, che rimarranno validi fino alla entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, la quale dovrebbe stabilire un periodo transitorio, per dar modo agli Stati membri di adeguare detti accordi e convenzioni al dispositivo comunitario.

Nello scorcio dell'anno hanno avuto luogo tre riunioni riguardanti la proposta di regolamento del Consiglio delle Comunità europee relativo ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e la proposta di regolamento relativo ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

Le due proposte ricalcano, più o meno, il testo della proposta iniziale di « direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari negli scambi di carni preparate e di prodotti a base di carne » presentata il 19 dicembre 1963. Tale proposta di direttiva, che il Gruppo non aveva più discusso dopo l'ultima riunione del 5-6 febbraio 1969, era stata in seguito ritirata.

Su tali regolamenti anche per la esiguità delle discussioni intervenute, non esistono notevoli divergenze tra le varie delegazioni.

Nel corso del 1971, si è avuta la prima riunione del gruppo per esaminare la proposta di regolamento relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Tale dispositivo, che era stato presentato il 12 febbraio 1971, ha lo scopo di completare la disciplina relativa agli scambi intracomunitari di carni fresche, già approvata il 6 ottobre 1969, con tutte quelle norme di polizia sanitaria che si rendono necessarie per escludere la possibilità di trasmissione di malattie infettive per mezzo delle carni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'esame globale del provvedimento è scaturito l'intendimento del gruppo di prevedere una norma che stabilisca che le carni siano ottenute da animali muniti dei requisiti sanitari previsti dalla direttiva sugli scambi di animali, approvata il 19 luglio 1971 circa alcune importanti malattie.

Inoltre si è stabilito, al fine di non appesantire le prassi burocratiche connesse con gli scambi delle carni, di non prevedere l'obbligo di un secondo certificato in aggiunta a quello già previsto dalla direttiva del 6 ottobre 1969.

Una sola riunione ha avuto luogo per lo esame delle proposte di regolamento relative a:

I. — norme sanitarie concernenti le carni fresche trasportate attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro;

II. — norme di polizia sanitaria concernenti gli animali della specie bovina e suina trasportati attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Dall'esame di detti regolamenti è scaturita la proposta da parte tedesca di inserire la normativa concernente i transiti nelle disposizioni relative agli scambi intracomunitari di animali e carni.

Molte più numerose sono state invece le riunioni del gruppo di lavoro « Legislazione zootecnica » cui hanno partecipato esperti veterinari italiani.

Dette riunioni hanno avuto per oggetto lo scambio di animali riproduttori nell'ambito comunitario.

Particolare attenzione è stata portata sulle possibilità reali di interscambio dei riproduttori di razza pura e non, appartenenti alla specie bovina, a cui è stata data una certa priorità nella valutazione dei problemi. In proposito si è convenuto di liberalizzare, nei maggiori limiti consentiti, il commercio dei riproduttori bovini da carne al fine di favorire al massimo detto tipo di produzione, del quale notoriamente la CEE è deficitaria.

In particolare, la delegazione italiana ha prospettato la possibilità di liberalizzare le più tipiche razze nazionali (Chianina, Marchi-

giana, Maremmana, Piemontese e Romagnola), alcune delle quali già validamente affermate o in corso di affermazione in diverse aree geografiche mondiali.

È stato aperto anche il colloquio sullo scambio dello sperma, che certamente, nell'immediato futuro, potrà giocare un ruolo notevole, anche per la sostituzione dell'acquisto dei capi miglioratori, incomparabilmente più elevato.

Per quanto riguarda le razze pure da latte, attraverso rigorose valutazioni di esse, sono stati definiti i requisiti per i quali può essere consentito il commercio.

Sono stati raggiunti, infine, accordi relativi allo scambio dei riproduttori delle principali razze suine e gettate le basi per un più proficuo scambio di riproduttori di razza ovina.

Esperti veterinari italiani hanno altresì partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro prodotti farmaceutici per esaminare e discutere il progetto di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali per usi veterinari.

Tale direttiva dà l'opportunità di esaminare i più scottanti problemi correlati con l'impiego delle sostanze terapeutiche più varie, ma in special modo antibiotici e chemioterapici, nella clinica veterinaria, in relazione al pericolo di permanenza di residui tossici nelle carni e negli altri prodotti di origine animale. A tale proposito bisogna puntualizzare che tale pericolo si realizza in proporzioni ben più vaste mediante l'uso di dette sostanze quali fattori di incremento delle produttività animali o quali principi medicamentosi per la terapia di massa per via alimentare.

Pertanto uno dei più significativi obiettivi che si è proposto di realizzare, dietro lo sprone dei dubbi e dei problemi posti dalla delegazione italiana, il gruppo di lavoro di cui trattasi è quello di disciplinare l'impiego di tali antibiotici o chemioterapici sia quali principi terapeutici che quali fattori auxinici o interessanti la terapia di massa per via alimentare.

Oltre che nelle diverse riunioni del Comitato veterinario permanente, della Commis-

sione scientifica veterinaria e dei vari sottogruppi del comitato di esperti sui metodi di analisi dei mangimi, da parte italiana si è rivolto particolare impegno al Piano di programma della politica veterinaria comunitaria.

Il piano mette in evidenza i settori per i quali è più urgente e necessario procedere all'armonizzazione della legislazione veterinaria e, nello stesso tempo, stabilisce gli obiettivi che devono essere realizzati concordemente dai sei Paesi con l'intervento finanziario della CEE per poter addivenire ad un processo di integrazione reale del settore veterinario dei Paesi membri.

Armonizzazione nel settore farmaceutico

Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato, il 25 gennaio 1965, la « prima direttiva » sul ravvicinamento delle legislazioni vigenti nei Paesi membri in materia di specialità medicinali. Si tratta di un primo passo sulla via che deve condurre alla automatica validità, nei Paesi della Comunità, di ogni autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico rilasciato da ciascuno Stato membro.

Con tale direttiva si è inteso pervenire alla unificazione delle procedure alle quali debbono attenersi i produttori di ogni singolo Stato membro per ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato e di quelle che sono seguite dalle autorità, preposte nei singoli Paesi, per il rilascio (o il rifiuto) delle autorizzazioni di cui trattasi.

Allo stato attuale, infatti, ogni autorizzazione, rilasciata secondo le norme vigenti in ciascun Paese è valida, ovviamente, soltanto sul territorio nazionale.

Alla predetta prima direttiva il nostro Paese si è già adeguato, fatta eccezione per le norme in essa contenute che sono di difficile applicazione in quanto strettamente legate alle disposizioni che saranno previste dalla seconda direttiva e da quella sulle « norme e protocolli », direttive queste tuttora in discussione presso il Comitato dei Rappresentanti permanenti.

L'approvazione di tali direttive subisce, da altra parte, continui rinvii in considerazione degli atteggiamenti assunti da alcune delegazioni che condizionano il loro accordo alla preventiva definizione di taluni problemi, quali ad esempio la fissazione di una data prestabilita per l'entrata in vigore del reciproco riconoscimento, cioè della libera circolazione, e la necessità che la responsabilità della fabbricazione dei prodotti farmaceutici sia attribuita in esclusiva ad un laureato in farmacia.

La posizione assunta dall'Italia è stata sempre diretta a ricercare quelle soluzioni di compromesso che possano consentire intanto di dare l'avvio ad un concreto processo armonizzativo per « confrontare » in un periodo di sufficiente ampiezza i criteri seguiti dai diversi Paesi nell'applicazione delle direttive, così da poter realizzare successivamente la libera circolazione delle specialità medicinali in condizioni di perfetta uniformità.

Occorre sottolineare in proposito che gli sforzi attuati da parte italiana hanno avuto un primo parziale successo essendo stata accolta la proposta della costituzione di un « Comitato delle specialità farmaceutiche » — presso il quale poter effettuare il « confronto » suddetto ed eliminare le eventuali controversie derivanti da possibili difformi interpretazioni delle direttive — Comitato previsto nel nuovo testo di seconda direttiva (relativa ai controlli) predisposto dalla stessa Commissione delle Comunità europee.

È altresì però evidente che senza il congruo periodo di « confronto » soprarichiamato sarebbe addirittura annullata la funzione di un siffatto Comitato.

Anche per quanto concerne il problema riguardante il « responsabile della fabbricazione » non si è mancato di proporre una possibile soluzione idonea a raccogliere un accordo comune.

Con tale soluzione si ammetterebbe la « esclusiva » del farmacista, come richiesto originariamente dalla Francia ed oggi dalla

Germania, ma strettamente nell'ambito del ciclo produttivo del farmaco che ha come punto di partenza la sostanza ad azione farmaceutica per il suo esclusivo condizionamento in forma di medicamento.

Allorquando però questo ciclo necessariamente esce dai limiti suddetti o allorchè la natura della sostanza richiede dei controlli (ad esempio biologici) che superino la preparazione del farmacista, si potrà esaminare, nel caso specifico, chi potrà essere il titolare di altra laurea più qualificato e competente ad assumere la responsabilità dell'intero ciclo del farmaco e delle esigenze tecniche connesse alla sua produzione. Ciò per altro in analogia con la eccezione, già accolta, per quanto riguarda il responsabile della produzione di sieri e vaccini.

Se questi sono i problemi più attuali e dibattuti nel quadro delle armonizzazioni legislative del settore, non va dimenticato che l'industria nazionale si attende che possano essere avviati a soluzione anche altri processi armonizzativi non meno importanti, cioè quelli riguardanti le norme comuni per la pubblicità e le specialità per uso veterinario (per le quali per altro sono già in fase di avanzata elaborazione le relative direttive) come anche per la brevettibilità e per i prezzi.

Armonizzazione nel settore tessile

Il Consiglio delle Comunità europee adottò nella seduta del 26 luglio 1970 la direttiva sulle denominazioni tessili volta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di etichettatura e tolleranza nella composizione dei prodotti tessili.

Una seconda direttiva diretta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di analisi delle miste binarie, dopo lo esame degli esperti presso la Commissione delle Comunità europee e presso il Gruppo questioni economiche, è attualmente in discussione presso il Comitato dei rappresentanti permanenti.

Eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi

Un notevole passo in avanti è stato realizzato nel 1971 in esecuzione del « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri » (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/76 del 17 luglio 1969). Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato infatti dodici direttive concernenti i prodotti industriali tra cui, di particolare importanza quella sulle denominazioni tessili e quella sulle unità e gli strumenti di misura. Tali direttive — undici delle quali approvate sotto la presidenza italiana — vanno ad aggiungersi alle dieci precedentemente adottate e saranno probabilmente seguite, entro la fine dell'anno da altre tre o quattro. Tra queste, le tre seguenti attendono la sola approvazione formale del Consiglio:

- materiale elettrico a bassa tensione;
- metodi di analisi per talune mischie binarie di tessili;
- termometri chimici.

BREVETTO EUROPEO

Nel 1971 sono continuati i lavori per la messa a punto del secondo progetto preliminare di Convenzione relativa al brevetto europeo per il Mercato comune.

Il Gruppo di lavoro I della Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di rilascio dei brevetti si è riunito a Lussemburgo dal 14 al 17 settembre per prendere in esame talune disposizioni del secondo progetto di Convenzione e del primo progetto del regolamento d'esecuzione.

Il Gruppo di lavoro II (Consiglio di Amministrazione - Privilegi ed immunità) della predetta Conferenza intergovernativa ha riesaminato il 30 novembre a Lussemburgo il protocollo sui privilegi ed immunità.

Si ritiene che questi lavori preparatori potranno essere ultimati nel corso del 1972.

CAPITOLO V

La politica congiunturale — La politica economica a medio termine — La politica monetaria

LA POLITICA CONGIUNTURALE

Nei primi mesi del 1971, lo scambio di beni e servizi con i Paesi non membri ha avuto nell'insieme un effetto moderatore sull'attività economica della Comunità; è stata piuttosto la vivace espansione della domanda interna (in particolare quella dei consumi privati) a stimolare un aumento accelerato della produzione.

La pressione dei costi è rimasta invariabilmente forte ed ha sollecitato un crescente rialzo dei prezzi sia al livello della produzione che a quello dei consumi.

Le tendenze alla distensione manifestatesi nei primi mesi del 1971 sui mercati monetari della Comunità hanno cominciato a rovesciarsi verso la fine del primo semestre. A maggio, i tassi d'interesse a breve sono nettamente aumentati e sono rimasti successivamente elevati, soprattutto a causa della politica monetaria restrittiva.

Le vendite della Comunità all'estero sono aumentate in valore, sebbene ad un ritmo molto rallentato rispetto alla fine del 1970. Però, a causa della persistente ascesa dei prezzi, gli incrementi in volume sono stati molto moderati.

La crisi nelle relazioni monetarie internazionali è venuta a coincidere con un certo rallentamento del ritmo dell'attività economica della Comunità. Se, dal punto di vista monetario, la Comunità ha dovuto fronteggiare forti spinte inflazionistiche, gli squilibri settoriali tra l'offerta e la domanda e la pressione dei costi sono da attribuirsi principalmente a cause interne.

La domanda interna ha progredito con un ritmo meno rapido. Ciò vale in particolare

per gli investimenti. La propensione all'investimento delle imprese ha risentito delle prospettive meno favorevoli di espansione economica, della riduzione delle possibilità di autofinanziamento e di una leggera diminuzione del tasso di utilizzazione delle capacità produttive.

Le spese per i consumi delle famiglie, stimolate da aumenti salariali sempre considerevoli, hanno mantenuto un andamento sostenuto.

Il rialzo dei prezzi e dei costi è rimasto vivace, date le forti maggiorazioni salariali e lo sviluppo meno rapido nella produttività.

Infine, le perturbazioni monetarie e gli ostacoli frapposti al commercio mondiale si sono manifestati in un momento in cui la bilancia dei pagamenti correnti della Comunità, considerata nel suo insieme, era lievemente deficitaria, mentre negli ultimi anni essa ha presentato saldi attivi sostanziali (4,5 miliardi di dollari nel 1968; 2,2 miliardi nel 1969; 1,5 miliardi nel 1970).

Nell'autunno di quest'anno le prospettive economiche sono divenute particolarmente incerte. Si va confermando una fase di rallentamento dello sviluppo. Le prospettive di incremento della domanda interna nella Comunità sembrano meno sicure per motivi connessi con l'evoluzione degli investimenti e dei consumi.

La domanda di investimento è debole a causa dell'espansione più lenta dell'attività industriale, degli effetti negativi sui margini di autofinanziamento degli aumenti dei costi del lavoro e dell'allargamento delle capacità produttive non utilizzate. L'incertezza monetaria e gli ostacoli frapposti agli scambi com-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercials contribuiscono a peggiorare le prospettive.

La produzione ha trovato sin qui sostegno soprattutto nella domanda delle famiglie. Ma il prevedibile rallentamento dell'incremento dei redditi delle famiglie, a causa di un più contenuto aumento dei salari e delle riduzioni degli orari di lavoro, comporterà un indebolimento della domanda per consumi, tanto più se la decelerazione del tasso di aumento della massa salariale risultasse accentuata, in termini di potere d'acquisto reale, dalla prevedibile persistenza di tensioni nei prezzi al consumo.

Questi stessi fattori pesano, insieme con le persistenti incertezze circa i corsi delle valute, anche sul commercio internazionale. Le esportazioni della Comunità nei Paesi terzi saranno notevolmente frenate sia dall'apprezzamento delle monete nella maggior parte dei Paesi membri che dagli sfavorevoli effetti derivanti dalle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti.

Queste prospettive potrebbero essere considerate con minore preoccupazione, qualora si realizzasse l'ipotesi di una concreta politica di rilancio. Per questo, alcuni Paesi — tra cui l'Italia — non hanno mancato di adottare provvedimenti in tal senso.

Nell'ambito dei lavori diretti alla realizzazione per fasi dell'unione economica e monetaria, ed in particolare in applicazione dell'articolo 4 della sua decisione del 22 marzo 1971 relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri, il Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 26 ottobre 1971 ha preso in esame la relazione della Commissione sulla situazione economica della Comunità. Il documento deve consentire di fissare gli orientamenti cui ciascuno Stato membro deve attenersi nella propria politica economica di breve periodo.

Incertezza sul piano monetario, da un lato, rallentamento dell'espansione economica e persistenza di forti pressioni sui costi e sui prezzi, dall'altro, sono in sintesi i principali motivi di preoccupazione che incombono sulla politica economica della Comu-

nità. A questi interrogativi il Consiglio della CEE ha previsto tre tipi di risposte:

1) una regolamentazione della domanda atta a frenare il rialzo dei prezzi e dei costi pur tenendo conto dei rischi di flessione congiunturale. Ciò richiede l'adozione di misure che possano essere rapidamente applicate in caso di profonda modificazione della congiuntura;

2) l'attuazione prioritaria di alcune azioni strutturali destinate ad evitare che un acceleramento successivo della attività venga ostacolato da strozzature suscettibili di provocare tensioni;

3) l'adattamento degli strumenti di politica economica e monetaria ai nuovi compiti che impone il rafforzamento del coordinamento all'interno della Comunità.

Gli orientamenti generali in materia di politica economica a breve termine sono stati così fissati:

contenimento degli aumenti di prezzi (tasso annuo auspicato per il 1972: 3-3,5 per cento) e delle retribuzioni (tasso annuo auspicato per la stessa epoca: 6-7 per cento). Un'efficace azione in tal senso presuppone, da un lato, la collaborazione delle parti sociali e, dall'altro, che le autorità degli stati membri si impegnino a frenare maggiormente, nei prossimi mesi, l'aumento delle disponibilità monetarie e quasi-monetarie;

una politica di bilancio volta, nel suo insieme, a limitare l'incremento della spesa ad un tasso corrispondente al prevedibile aumento del prodotto nazionale lordo in valore, a prescindere dagli adeguamenti che potrebbero essere eventualmente apportati alla politica di bilancio in caso di rallentamento congiunturale pronunciato. In questo contesto appare anche necessario uno sforzo diretto a conservare spazio sufficiente alle spese per le infrastrutture, in modo da correggere la distorsione creata tra espansione troppo rapida dei consumi individuali e sviluppo troppo lento delle attrezzature collettive.

La Comunità indica quindi gli orientamenti per ciascun paese membro, tenendo con-

to delle particolari esigenze e dei risultati economici dell'anno.

In Italia l'andamento dell'attività economica contrasta in certo qual modo con quello degli altri Paesi membri. La debolezza della congiuntura non è più da attribuirsi soltanto a ostacoli che influenzano i fattori della produzione, ma adesso anche al rallentamento della domanda interna.

In questa situazione la politica economica deve dare la precedenza alla ripresa dell'attività produttiva. Il successo di una tale azione dipende in misura rilevante dal miglioramento del clima sociale, mentre il bilancio pubblico è chiamato a fornire i principali impulsi necessari ad accelerare l'attività economica. La politica della spesa dovrà stimolare gli investimenti, specie nel settore dell'edilizia mentre, nell'attuale situazione, dovranno essere considerate con la più grande cautela le eventuali misure che possano comportare una dilatazione della spesa per i consumi. Ecco che si pone un problema di dosaggio nell'uso della politica monetaria e creditizia e del bilancio pubblico: il rilancio dell'attività produttiva va perseguito nel pieno controllo dell'inflazione da costi e prevenendo una possibile inflazione da domanda. Le tendenze inflazionistiche in Italia suscitano infine particolare apprensione anche in rapporto all'introduzione dell'IVA. Per garantire la necessaria coerenza agli interventi destinati a stimolare gli investimenti, a riassorbire la disoccupazione e la sottoccupazione, a migliorare l'adattamento professionale, occorrerà d'altra parte non perdere di vista la condizione delle nostre infrastrutture e prodigare ogni sforzo per migliorarle.

Dopo aver indicato la politica da seguire per l'occupazione, per lo sviluppo regionale e per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, la Comunità ha rivolto la sua particolare attenzione agli strumenti di politica economica ed al loro coordinamento. Maggiore elasticità dovrà essere conferita agli strumenti della politica congiunturale, soprattutto per poter adottare rapidamente talune misure capaci di modulare la fiscalità e la spesa. Gli stati membri sono stati perciò invitati a munirsi delle necessarie fa-

coltà (ove già non ne disponessero) approntando sin d'ora i relativi mezzi giuridici ed istituzionali.

È questa una condizione importante, affinché i poteri pubblici siano messi in grado di applicare una politica di moderazione dei prezzi e dei costi, senza correre il rischio di rallentare lo sviluppo economico per un periodo eccessivamente lungo.

Tutte queste azioni postulano, come si vede, una crescente solidarietà degli stati membri in campo monetario ed in definitiva in quello economico. Il Governo si rende conto di quanto questo elemento sia divenuto essenziale per la vita della Comunità e ad esso ha dedicato ogni attenzione e sollecitudine avvalendosi anche dei poteri derivatigli dal semestre di presidenza italiana.

LA POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE

Il III Programma di politica economica a medio termine è stato approvato dal Consiglio della Comunità europea nel febbraio 1971. Com'è noto, nella stessa sessione il Consiglio ha assunto importanti decisioni relative alla creazione dell'Unione economica e monetaria.

In relazione a tali decisioni, già note e che qui ci sembra inutile riportare, il nuovo programma di lavoro del Comitato di politica economica a medio termine è stato collegato alle decisioni del Consiglio. Ciò comportava in linea di massima che il Comitato stesso avrebbe dovuto:

nel mese di marzo avere una discussione preliminare sulla parte a « medio termine » del rapporto annuale da presentare in settembre alla Commissione;

nel mese di luglio concludere la discussione stessa sulla parte « a medio termine » del rapporto annuale della Commissione;

nel mese di novembre procedere a un confronto destinato a preparare l'aggiornamento degli orientamenti compatibili a medio termine per l'inizio dell'anno seguente, partendo dai dati disponibili nei bilanci economici e pubblici;

nel seguente mese di gennaio dare luogo ad uno scambio di punti di vista sul *Memorandum* della Commissione per la prima riunione del Consiglio.

Per quanto riguarda invece il III Programma, veniva stabilito che si sarebbero dovuti approfondire i temi in esso evocati e completare i lavori ad esso connessi. Tutto ciò, avendo di vista la realizzazione del III Programma stesso, avrebbe comportato il completamento degli studi impegnati dai vari gruppi di lavoro, come pure l'esame dei programmi e delle politiche a livello nazionale.

Si sarebbe dovuto approfondire in particolare il tema delle azioni strutturali e comunitarie. Solo successivamente si sarebbe dato mano, non prima del 1972, ai lavori preparatori del IV Programma.

In relazione a quanto sopra è stato esaminato il rapporto del gruppo di studio delle prospettive economiche a medio termine (gruppo De Wolff) come pure il rapporto del gruppo di lavoro « politica degli scambi esteri » circa « i principali problemi di politica commerciale della Comunità ».

In particolare, in relazione a quest'ultimo tema, il Comitato di politica economica a medio termine ha presentato una serie di osservazioni che sono state trasmesse in allegato alla lettera del Presidente del comitato al Presidente della Commissione delle Comunità europee del 23 agosto 1971.

Sono state anche esaminate, più in particolare, le comunicazioni e le proposte della Commissione al Consiglio, in tema di azioni comunitarie di politica regionale nelle regioni agricole prioritarie della Comunità.

Un ampio esame è stato anche portato sul documento relativo agli « orientamenti preliminari per un programma di politica sociale comunitaria ».

In tale occasione la delegazione italiana ha avuto modo di richiamare in particolare i programmi di promozione ed i progetti speciali del Mezzogiorno già previsti nel documento programmatico preliminare al nuovo programma economico italiano.

Anche il programma statistico dell'Istituto statistico della CEE per i prossimi anni

è stato oggetto di esame del Comitato a livello dei supplenti.

Nel corso dell'anno, inoltre, sono state esaminate numerose questioni attinenti ai lavori di altri gruppi e, in particolare, quelle relative alla politica industriale e a quella regionale.

Questi temi, d'altra parte, sono stati richiamati numerose volte, insieme a quelli relativi agli scambi esteri, alla politica dei crediti, ed alla politica sociale, nel corso dei lavori del Comitato.

Gli avvenimenti dell'agosto e la successiva evoluzione della situazione economica e delle prospettive della Comunità hanno imposto al Comitato un ulteriore sforzo di approfondimento per discuterne le implicazioni in una prospettiva a medio termine.

Tali discussioni si sono innestate con quelle relative all'esame del rapporto annuale della Commissione sulla situazione economica della Comunità, redatto in conformità dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971, relativo al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Il Comitato di politica economica a medio termine ha ascoltato e discusso, inoltre, relazioni di singole delegazioni nazionali circa la programmazione dei vari Paesi.

In proposito, la delegazione francese ha fatto una relazione relativa alla preparazione del IV piano, quella italiana sulla preparazione del II piano di sviluppo economico nazionale e sulla relativa metodologia, quella belga sul processo di programmazione in corso nel Belgio e quella lussemburghese sul programma di sviluppo 1970-75 del granducato.

Le discussioni che hanno seguito le relazioni dei singoli Paesi sono risultate particolarmente interessanti ed hanno dato luogo a scambi di esperienze e di informazioni sia di natura metodologica che di politica economica. Può dirsi anzi che per ognuna delle quattro occasioni sopra indicate si sia tenuto un vero e proprio dibattito con la partecipazione di tutte le delegazioni, che ha consentito di esaminare anche in chiave critica le linee delle singole programmazio-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni nazionali e dei metodi seguiti in ciascun Paese.

Il Comitato di politica economica a medio termine ha deciso di costituire un apposito gruppo di lavoro di esperti con il compito di esaminare le condizioni di studio di determinati problemi strutturali

Sottolineando l'importanza che il Comitato annette ad una informazione più precisa sulle evoluzioni ed i problemi strutturali nella Comunità, soprattutto in relazione all'approfondimento del III programma, esso ha dato mandato al nuovo gruppo di lavoro di:

a) apprezzare le condizioni necessarie ad un'analisi sistematica delle disparità regionali e dei problemi che pone l'equilibrio sul mercato del lavoro;

b) di esaminare i problemi sollevati dalla elaborazione di un « Tableau de bord » delle evoluzioni strutturali.

In relazione al punto b) i servizi della Commissione avevano già preparato un documento che è in corso di esame del gruppo di lavoro. La Presidenza del gruppo di lavoro stesso è stata attribuita a uno dei supplenti della delegazione italiana.

Infine, un'apposita ricerca in tema di redditi primari non salariali è stata avviata, in base ad una decisione del Comitato di politica economica a medio termine nella riunione del 1° luglio 1971.

In proposito, la segreteria del Comitato ha elaborato un ampio questionario che è stato trasmesso ai membri supplenti del Comitato stesso ed a quelli del gruppo di lavoro dei redditi.

LA POLITICA MONETARIA. PIANO PER LA CREAZIONE DI UNA UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Le grandi linee del programma di edificazione dell'Unione economica e monetaria figurano nel rapporto Werner, a seguito del quale la Commissione ha formulato le sue proposte che il Consiglio dei ministri ha esaminato nelle sessioni del 23 novembre e 14 dicembre 1970 senza peraltro raggiungere un accordo. Esso è tornato poi ad occuparsene nella sessione dell'8-9 febbraio 1971

finendo per adottare un piano per la realizzazione graduale, in dieci anni a datare dal 1° gennaio 1971, di un'Unione economica e monetaria nella Comunità.

La risoluzione, sulla quale si è concretato l'accordo dei Sei, dopo il lungo travaglio degli esperti prima e dei Ministri dopo, e soprattutto dopo le intese politiche di vertice, contiene l'essenziale del Piano Werner che ne era alla base e lo ha detto lo stesso presidente lussemburghese. Essa, d'altra parte, non poteva non riflettere le differenti esigenze rappresentate dai diversi Paesi, tanto sul piano economico e tecnico, come sul piano politico ed istituzionale. Ma, si ripete, l'essenziale del Piano Werner è stato rispettato.

Il documento approvato conferma che i Sei *partners*, superate le inevitabili perplessità del primo approccio ad un negoziato tanto impegnativo, sono decisi ad andare lontano ed a realizzare in tale prospettiva, secondo un preciso piano programmatico, l'auspicata unione economica e monetaria.

Il « preambolo » afferma, infatti, la volontà politica di realizzare una vera unione economica senza distorsioni e squilibri, e di costituire parallelamente una comunità monetaria « individualizzata », caratterizzata dalla convertibilità totale di monete legate fra loro da corsi fissi; indica in maniera altrettanto esplicita che le più importanti decisioni dovranno essere assunte a livello della Comunità, la quale dovrà disporre dei poteri e degli organi di gestione indispensabili; non esclude il problema delle modifiche dei Trattati, le cui procedure dovrebbero essere avviate prima della scadenza della prima tappa; e, infine, fissa in dettaglio le misure che saranno realizzate nel primo triennio:

politiche economiche: a tale riguardo è previsto:

il rafforzamento del coordinamento delle politiche congiunturali, attraverso la generalizzazione delle consultazioni preliminari ed obbligatorie;

l'adozione delle grandi linee della politica economica e degli orientamenti quantitativi per gli elementi essenziali dei bilanci pubblici;

l'armonizzazione progressiva degli strumenti di politica economica, comprendenti, fra l'altro, la sincronizzazione delle procedure di bilancio nazionale;

materia fiscale: è stato affermato l'obiettivo di pervenire alla determinazione di una base imponibile uniforme dell'IVA ed alla armonizzazione del campo di applicazione della base imponibile e della modalità di riscossione delle accise. Nel quadro di tale processo si perverrà:

all'armonizzazione del regime fiscale applicabile agli interessi delle obbligazioni ed ai dividendi, nonché della struttura delle imposte sulle società;

all'ampliamento progressivo delle franchigie accordate ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Da parte italiana è stato chiesto che tale processo si effettui in un « appropriato equilibrio », cioè che si tenga conto delle esigenze poste dalla delicata situazione che il nostro Paese sta attraversando a seguito della riforma fiscale in corso, la quale impone prudenza e gradualità negli adattamenti;

movimento dei capitali: in proposito, si procederà sulla strada della liberalizzazione progressiva della emissione dei valori mobiliari e della eliminazione dei regimi che avvantaggiano società o sottoscrittori nazionali in rapporto a quelli di altri Paesi del MEC, ed infine saranno progressivamente coordinate le politiche degli Stati membri nei confronti dei mercati finanziari;

politica regionale e strutturale: la delegazione italiana, preoccupata di sensibilizzare la Comunità al problema del Mezzogiorno, problema che non può più essere considerato soltanto nazionale, ha chiesto ed ottenuto che siano previste le disposizioni necessarie per eliminare gli squilibri delle aree meno sviluppate secondo criteri di priorità, e che la Comunità sia dotata dei mezzi appropriati a tale scopo. Ammesso che l'esistenza e l'aggravarsi di tensioni e di squilibri eccessivi comprometterebbero sostanzialmente la realizzazione dell'unione economica e monetaria, l'Italia ha ritenuto indispensabile trarne le logiche conseguenze;

politica monetaria e del credito: a tale riguardo è previsto:

il rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie e del credito, con una azione appropriata in seno ai competenti Comitati;

l'adozione progressiva di posizioni comuni nelle relazioni con i Paesi terzi e le Organizzazioni internazionali e la rinuncia a valersi, nelle relazioni fra i Sei, di una eventuale modifica del sistema internazionale dei cambi;

l'invito alle Banche centrali a mantenere, a titolo sperimentale, le fluttuazioni dei corsi tra monete comunitarie all'interno di margini più stretti di quelli risultanti dai margini in vigore per il dollaro, grazie ad una azione concertata su questa moneta;

la possibilità di passare da un regime di fatto ad un regime di diritto per quanto concerne la limitazione dei margini, in funzione delle circostanze e dei risultati constatati nell'armonizzazione delle politiche economiche;

la predisposizione, entro il 30 giugno 1972, di un rapporto sull'organizzazione, le funzioni e gli statuti di un fondo europeo di cooperazione monetaria.

Al riguardo è stato infine deciso che, allo scopo di favorire l'esecuzione armoniosa del piano ed in vista di assicurare l'irreversibilità dell'impresa per il mantenimento del parallelismo fra i progressi rispettivamente raggiunti nell'ambito economico e monetario e, in particolare, la durata di applicazione del *meccanismo di concorso finanziario a medio termine* (deciso dal Consiglio nella stessa seduta) avranno una durata di cinque anni, e che solo a seguito dell'entrata in vigore della seconda tappa le disposizioni stesse resteranno in vigore (trattasi, in particolare, della « norma di cautela » richiesta dai tedeschi, la quale condiziona, in sostanza, i progressi raggiunti in tema monetario e quelli da raggiungersi, per assicurare i dovuti equilibri, in materia economica).

Nella stessa seduta il Consiglio ha, poi, approvata la *decisione sul coordinamento delle politiche economiche a breve termine*, decisione che non figurava all'ordine del

giorno della precedente sessione e che traduce concretamente gli obblighi a carico dei singoli Stati membri al riguardo.

Secondo tale decisione, è inteso che il Consiglio dedicherà ogni anno tre sessioni allo esame della situazione economica, allo scopo di adottare gli orientamenti di politica economica a breve termine da seguire dalla Comunità e da ogni Stato membro. Detti orientamenti riguarderanno, in particolare, gli elementi essenziali dei bilanci economici preliminari e, per quanto riguarda i bilanci pubblici: il senso e l'ampiezza dei saldi, i modi di finanziamento del *deficit* o di utilizzo dell'attivo, tenuto conto della variazione del volume degli stessi bilanci. Nell'ultima delle due sessioni il Consiglio adotterà, infine, una relazione annua sulla situazione economica da portare a conoscenza dei Parlamenti nazionali, relazione che consentirà di fissare gli orientamenti che ciascun Stato dovrà seguire nell'anno seguente.

Infine, è stata varata la decisione relativa al rafforzamento della collaborazione delle Banche centrali. Il progetto era stato a lungo discusso dagli esperti, dovendosi tener conto delle differenze che esistono nell'ordinamento e nella prassi dei diversi Paesi. Con il determinante intervento degli italiani e dei belgi si è convenuto da parte degli Stati della CEE di coordinare le proprie politiche monetarie e del credito, e quindi, in tale ambito, è previsto il coordinamento dell'attività delle Banche centrali.

La crisi delle relazioni monetarie internazionali intervenuta in maggio ha determinato delle perturbazioni nei rapporti di scambio tra gli Stati membri, interferendo considerevolmente nel processo di integrazione economica e monetaria. Si è così dovuta sospendere l'applicazione della decisione di ridurre dallo 0,70 allo 0,60 per cento, a partire dal 15 giugno, la fascia di oscillazione del dollaro sui mercati della Comunità intorno al cosiddetto livello comunitario.

Il volume delle attività liquide in dollari, create dai crescenti disavanzi della bilancia dei pagamenti statunitense ed esaltate dall'attività dell'euromercato cioè dai meccanismi bancari creatori della liquidità inter-

nazionale è stato tale da creare pressioni supplementari su economie già alle prese con situazioni inflazionistiche considerevoli; in maggio la Germania ed i Paesi Bassi, per prevenire ulteriori movimenti speculativi, hanno dato inizio ad un processo di « fluttuazione » e modificato, adattandola alla situazione, la regolamentazione dei cambi.

La crisi si è aggravata dopo l'annuncio, il 15 agosto, delle misure monetarie e commerciali adottate dagli Stati Uniti. Con la dichiarazione di Camp David è stato messo avanti, in termini pressanti, il problema, da tempo dibattuto, del generale riordinamento dell'assetto valutario mondiale. Dopo l'agosto si è diffusa la consapevolezza della gravità della crisi e delle minacciose conseguenze che potrebbero derivarne per la produzione, per i redditi e per il livello dell'occupazione. Molte le riunioni e tante sono le soluzioni tecniche avanzate, ma è certo che la componente essenziale è politica, come carattere politico hanno le decisioni da prendere.

Intanto si è fatto ricorso in larga misura alla tecnica dei cambi fluttuanti, che assicura un certo margine di difesa nei circuiti monetari interni contro l'afflusso massiccio di divisa estera.

Le relazioni di cambio, particolarmente fra i Paesi industrializzati, ne sono rimaste perturbate.

Avendo fatto difetto una tempestiva intesa tra i Paesi membri della Comunità, questi hanno finito per applicare regimi di cambio diversi.

Mentre la Repubblica federale ha mantenuto il sistema entrato in vigore il 9 maggio (parità invariata e sospensione temporanea dei limiti di fluttuazione), i Paesi del Benelux hanno deciso di lasciar fluttuare le loro monete in comune, mantenendo tuttavia regolamentazioni diverse per i movimenti di capitali. L'Italia ha lasciato fluttuare la sua moneta entro limiti molto ristretti la Francia ha creato un doppio mercato dei cambi in cui le operazioni commerciali e quelle affini sono regolate in base alla vecchia parità, le altre a corsi fluttuanti.

In tale quadro, le monete di vari Paesi europei e del Giappone hanno fatto registra-

re riapprezzamenti nei confronti del dollaro differenziandosi tra loro in funzione della valutazione ricevuta dal mercato.

Di fatto il mercato ha stabilito un riallineamento delle parità, ma il nuovo assetto viene contestato dagli Stati Uniti che insistono per ottenere tassi di rivalutazione per le principali monete ancora più elevati e cioè un tale aumento di competitività delle loro merci da consentire la formazione di un eccedente commerciale capace di finanziare il disavanzo della bilancia dei capitali. Gli altri Paesi industrializzati dell'area occidentale hanno chiesto che gli Stati Uniti riordinino i propri conti con l'estero operando prevalentemente sulla bilancia dei capitali. Si è manifestato così il contrasto cui tuttora assistiamo.

Ma, come si è detto, al di là dei fattori tecnici, la crisi monetaria ha un significato più vasto e complesso; essa va inquadrata in un ampio processo di riaggiustamento dei rapporti mondiali, che muove da una realtà internazionale assai diversa da quella che esisteva all'epoca degli accordi di Bretton Woods e della creazione del GATT.

Le Comunità europee si trovano messe di fronte alla situazione più complessa che si è manifestata dalla loro istituzione: non soltanto sono coinvolte in un difficile processo di riadattamento, dopo i facili benefici dell'alta congiuntura degli anni 1969 e 1970, ma devono anche ritrovare il nuovo equilibrio nel presente clima di incertezza monetaria e commerciale. Non senza fatica si è andata delineando una strategia comunitaria sui problemi che presenta la crisi del sistema internazionale. Soprattutto dopo gli scambi di vedute intervenuti al Consiglio del 18-19 ottobre 1971 sono maturate le condizioni per una « intesa » comunitaria (condivisa dal Regno Unito). Tale intesa parte dall'idea che i problemi monetari internazionali vanno considerati separatamente da quelli commerciali sollevati dagli Stati Uniti e sostiene la necessità che l'onere del riequilibrio dei rapporti di cambio sia condiviso insieme da tutte le valute e perciò anche dal dollaro. Gli effetti di questo riallineamento differenziato dei rapporti di parità delle monete renderebbero superflue le

misure protezionistiche alla importazione e all'esportazione, adottate negli Stati Uniti il 15 agosto, delle quali viene perciò reclamata l'abolizione. Nulla impedisce che, una volta realizzatosi questo contesto, si proceda ad una verifica della validità delle richieste statunitensi d'ordine commerciale, ma ciò andrebbe comunque effettuato in un negoziato globale ed equilibrato, un negoziato cioè che investa realmente tutti i problemi commerciali pendenti e non solamente quelli sollevati ora dagli Stati Uniti.

Il cammino verso la realizzazione della unione economica e monetaria — il cosiddetto « approfondimento » della Comunità — è stato ripreso con le decisioni adottate nella sessione del Consiglio della CEE dedicata all'esame della congiuntura. Nell'approvare il rapporto annuale che definisce i principali orientamenti della politica economica per il 1972, il Consiglio ha voluto rinnovare la sua intenzione di portare avanti la realizzazione di quell'obiettivo.

Un'azione concertata dei Paesi membri intesa a creare le condizioni necessarie per la stabilità e la salvaguardia dell'espansione economica nella Comunità rimane infatti indispensabile sia per l'edificazione progressiva dell'Unione economica e monetaria, sia per ristabilire l'ordine economico e monetario internazionale. È stata perciò sottolineata la necessità di promuovere azioni per uscire dall'attuale situazione, rafforzando la solidarietà monetaria dei Sei.

Si dovrebbe arrivare in concreto a perfezionare un dispositivo atto a regolare i flussi finanziari internazionali, neutralizzandone, quando occorra, gli effetti sulla liquidità interna, e ad instaurare una limitata flessibilità dei corsi di cambio nei confronti delle monete dei Paesi terzi, mantenendo fissi i rapporti di cambio tra gli Stati membri.

Non v'è chi non veda come questo programma, perfettamente coerente con la filosofia di un mercato unico, faccia appello soprattutto alle risorse politiche degli Stati membri laddove postula una gestione, sia pure progressivamente, centralizzata delle politiche economiche e, attraverso questa via, un graduale atto di rinuncia al potere nazionale.

CAPITOLO VI

La politica industriale — La politica regionale — La politica sociale — Il Fondo sociale europeo

POLITICA INDUSTRIALE

La Commissione delle Comunità europee adottò il 18 marzo 1970 un *Memorandum* sulla politica industriale che venne trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale. Esso avrebbe dovuto costituire la base per uno scambio di vedute approfondito con tutti gli ambienti interessati sui principi e gli orientamenti di una politica industriale della Comunità. Alla luce dei risultati di tale discussione, la Commissione avrebbe poi proposto azioni concrete.

Il contenuto del *Memorandum* è stato ampiamente analizzato nella precedente relazione al Parlamento. La Commissione proponeva essenzialmente cinque obiettivi fondamentali:

— la realizzazione effettiva del Mercato comune sia attraverso l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi sia mediante la apertura dei mercati pubblici;

— l'accelerazione dei lavori di armonizzazione del quadro giuridico, fiscale, finanziario in cui si inserisce la vita delle imprese;

— la realizzazione di una ristrutturazione delle imprese per favorire la loro concentrazione in taluni settori e non solo nel quadro nazionale;

— l'incentivazione degli adattamenti strutturali;

— infine, il rafforzamento della solidarietà comunitaria nelle relazioni economiche con il resto del mondo.

Il Consiglio esaminò in due occasioni il *memorandum* della Commissione: nell'aprile e nel giugno 1970. Fu deciso di incaricare

il Comitato dei rappresentanti permanenti, assistito da un Gruppo composto di alti funzionari, di studiare 9 temi apparsi meritevoli di approfondimento:

1) effettiva realizzazione del Mercato comune in taluni settori di tecnologia avanzata e di beni strumentali;

2) promozione del progresso industriale e dello sviluppo tecnologico della Comunità;

3) misure atte ad agevolare i raggruppamenti industriali multinazionali nella Comunità:

a) istituzione di un ufficio comunitario per consigliare gli industriali della Comunità desiderosi di procedere a ravvicinamenti;

b) estensione della funzione della Banca Europea investimenti (BEI);

c) attuazione di una procedura di concertazione a livello comunitario sui problemi di ristrutturazione industriale;

4) organizzazione della solidarietà comunitaria per migliorare la cooperazione tecnologica con i Paesi terzi;

5) concertazione degli Stati membri di fronte agli investimenti stranieri;

6) possibilità d'instaurare, oltre alla forma giuridica di società commerciale europea, una forma più elastica che consenta i ravvicinamenti fra imprese;

7) aspetti territoriali della politica industriale;

8) coordinamento e razionalizzazione degli strumenti finanziari comunitari destinati allo sviluppo economico;

9) funzioni delle imprese pubbliche nella politica industriale della Comunità.

Alcuni di questi temi furono espressamente suggeriti dal Governo italiano il quale aveva fatto rilevare nel corso del Consiglio di giugno che non sembrava opportuno esaminare in modo autonomo i problemi posti dallo sviluppo industriale, prescindendo dalle sue connessioni con lo sviluppo regionale e sociale. Una coerente politica industriale della Comunità, secondo la delegazione italiana, non può consistere esclusivamente nell'eliminazione degli ostacoli che ritardano il processo di concentrazione e di fusione delle imprese. Un approccio che tenesse conto solo dell'aspetto produttivistico e concorrenziale rischierebbe infatti di aggravare gli squilibri regionali esistenti e porterebbe non solo ad ignorare i problemi posti da una eccessiva concentrazione industriale in talune aree, ma non apporterebbe alcuna soluzione al problema dello sviluppo delle aree depresse.

Nel corso di numerose riunioni, che presero inizio il 16 luglio 1970 e che si sono concluse il 19 marzo ultimo scorso, il Gruppo ha esaminato in modo approfondito i diversi argomenti contenuti nel mandato affidatogli, e ciò anche alla luce delle note presentate dalla delegazione italiana: una nota sui problemi relativi alle piccole e medie imprese, in ordine al punto 3); due note rispettivamente sugli aspetti territoriali e finanziari della politica industriale, in ordine ai punti 7) e 8); ed una nota sulla funzione delle imprese pubbliche nella politica industriale, in ordine al punto 9).

Il risultato dei lavori è stato ripreso in un rapporto in cui, tra l'altro, vengono definiti gli obiettivi fondamentali della politica industriale, e cioè:

— il rafforzamento delle strutture dell'industria comunitaria;

— la promozione di uno sviluppo tecnologico orientato verso l'avvenire che contribuirebbe in particolare al suddetto rafforzamento delle strutture;

— il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la realizzazione di un migliore equilibrio nello sviluppo economico delle diverse regioni della Comunità mediante lo sviluppo industriale.

In esso si afferma inoltre che le iniziative comunitarie nel settore industriale dovranno essere accompagnate da una politica in favore delle piccole e medie imprese che costituiscono un importante fattore per lo sviluppo industriale, soprattutto regionale. Si considera poi essenziale l'abolizione degli ostacoli che le imprese tuttora incontrano nell'esercizio della loro attività (soprattutto in vista di raggruppamenti transnazionali); si preconizza l'adozione di misure appropriate per favorire lo sviluppo tecnologico, così come la formazione di tecnici e di quadri; si fa presente, inoltre, la necessità di evitare distorsioni della concorrenza all'interno del Mercato comune.

Nel rapporto si sottolinea altresì la necessità che — in conformità alle decisioni prese il 9 febbraio ultimo scorso sulla realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria — gli Stati membri, prima di adottare misure nazionali nel settore della politica delle strutture industriali, tengano conto dei dati propri agli altri Paesi membri. In tale prospettiva, allorchè queste misure presentano un interesse comune, esse dovrebbero formare oggetto di una concertazione a livello della Comunità.

In merito agli aspetti territoriali, il Gruppo è stato unanime nel riconoscere che la politica industriale svolge un ruolo essenziale nello sviluppo equilibrato del territorio della Comunità; si tratta di bilanciare le tendenze alla concentrazione geografica che si manifestano nello sviluppo industriale.

Il « dossier » della politica industriale è attualmente all'esame del Comitato dei rappresentanti permanenti i quali hanno proceduto ad un approfondito scambio di vedute sulla materia, concentrando la loro attenzione sulla questione dell'istituzione di un Comitato di politica industriale e sui punti ove nel rapporto elaborato dal Gruppo degli alti funzionari figurano ancora delle divergenze tra le Delegazioni.

La creazione di un Comitato — preconizzata già dal Gruppo degli alti funzionari (nella prospettiva fra l'altro del proseguimento degli studi e delle riflessioni che il Gruppo stesso non era stato in grado di ultimare) —

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forma oggetto di una proposta della Commissione. Sul contenuto del mandato da affidare al Comitato, le delegazioni appaiono sostanzialmente d'accordo. Sulla sua collocazione istituzionale le posizioni restano invece divergenti. Cinque delegazioni, sia pure con diverse sfumature, sarebbero disposte ad accettare la formula proposta dalla Commissione (« status » analogo a quello del Comitato di politica economica a medio termine posto presso la Direzione generale affari economici della Commissione, il quale riferisce sulle questioni di competenza sia al Consiglio che all'Esecutivo comunitario), mentre i francesi insistono perchè il Comitato sia collocato presso il Consiglio.

Un'altra questione aperta sulla quale esistono profonde divergenze riguarda l'attuazione di un sistema di coordinamento delle commesse pubbliche. Si tratta di un punto delicato per le molteplici implicazioni economiche e sociali che esso presenta.

In seno al Comitato dei rappresentanti permanenti si sono riprodotti infatti i contrasti apparsi durante i lavori del Gruppo « Politica industriale » e che hanno lasciato su posizioni differenti la delegazione francese da una parte e le cinque altre delegazioni e la Commissione dall'altra parte. Mentre queste ultime delegazioni e la Commissione hanno espresso l'opinione che le procedure auspicate (confronto tra grandi acquirenti e concertazione delle commesse pubbliche) avrebbero dovuto avere l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una apertura effettiva di tutti i mercati pubblici e del libero accesso a tali mercati, per converso, la delegazione francese, ispirata alla preoccupazione di realizzare su scala europea una concertazione delle commesse pubbliche di alto contenuto tecnologico, ha insistito nel considerare che tali procedure debbano mirare essenzialmente alla creazione di nuovi mercati.

Da parte italiana si è fermamente sottolineata l'esigenza di procedere in questa complessa materia su gradualità e globalità, ed è stata sollecitata alla Commissione, la presentazione di uno studio ricognitivo generale del mercato delle commesse pubbliche.

Nel corso dei lavori è stata altresì ribadita

l'importanza attribuita da parte italiana agli aspetti territoriali della politica industriale comunitaria, sottolineando come essa debba:

a) tendere alla piena utilizzazione sul posto della mano d'opera disponibile, in particolare nelle regioni periferiche, anche mediante il ricorso all'intervento del Fondo sociale europeo;

b) tendere a realizzare un processo di sviluppo industriale vasto ed equilibrato in modo da pervenire (anche facendo ricorso a direttive comunitarie ed a procedure di autorizzazione) al decongestionamento delle regioni centrali della Comunità e all'eliminazione del grave fenomeno dell'esodo della mano d'opera dalle zone periferiche.

Circa il ruolo delle imprese pubbliche, la delegazione italiana ha fatto presente che, in considerazione dell'importanza che esse rivestono ai fini dello sviluppo industriale di talune zone periferiche della Comunità, una politica industriale comune, se è vero che non deve favorire tali imprese, non deve comunque contenere alcun orientamento discriminatorio nei loro confronti.

Inoltre, circa una eventuale concertazione di Paesi membri di fronte agli investimenti stranieri, è stato fatto rilevare che, per quanto concerne l'Italia, il livello di intensità di un controllo dei capitali stranieri dovrebbe essere strettamente determinato dalla misura in cui tali capitali potranno essere rimpiazzati da capitali comunitari, soprattutto per quanto concerne il Mezzogiorno.

POLITICA REGIONALE

Il Consiglio delle Comunità europee il 26 e 27 ottobre 1970 ha avuto un primo dibattito sul tema della politica regionale, sulla base delle proposte presentate dalla Commissione e di un questionario di opzioni predisposto dal Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale occasione il Consiglio incaricò lo stesso Comitato di sottoporgli un rapporto che gli permettesse di adottare decisioni definitive al riguardo.

Avendo, nel maggio scorso 1971, la Commissione delle Comunità europee presentato nuove proposte di « azioni comunitarie di politica regionale nelle regioni agricole prioritarie della Comunità », il Gruppo questioni economiche è stato incaricato di elaborare il rapporto in parola, tenendo conto anche delle nuove proposte.

La Presidenza italiana tenuto conto del particolare interesse di avviare a soluzione concreta i problemi di politica regionale — si è adoperata perchè avesse luogo nel corso del mese di ottobre una sessione del Consiglio *ad hoc*. Ci si attendeva in tale occasione da parte degli altri Paesi una dimostrazione di sensibilità pari all'importanza che il problema riveste e ciò al fine di realizzare quell'equilibrato sviluppo dell'integrazione europea che costituisce un obiettivo dell'unione economica e monetaria.

Per l'Italia, la politica regionale significa sostanzialmente il problema del Mezzogiorno: il nostro massiccio sforzo finanziario dovrebbe essere integrato da concrete iniziative comunitarie miranti a garantire al Mezzogiorno un afflusso di mezzi finanziari necessari per avviare appropriate iniziative volte alla creazione di nuovi posti di lavoro, e ciò al fine di realizzare quell'equilibrato sviluppo dell'integrazione europea di cui anche la Risoluzione sull'unione economica e monetaria ha posto le premesse prevedendo la destinazione di risorse comunitarie a tale scopo.

Purtroppo l'attesa sessione del Consiglio delle Comunità europee dedicata all'esame dei problemi di politica regionale, svoltasi a Lussemburgo il 20 ottobre scorso, non ha avuto esito positivo. Da parte italiana si richiede in sostanza:

— collocazione della progettata politica regionale comune nella prospettiva dell'unione economica e monetaria e graduazione delle azioni da intraprendere secondo le priorità espresse dal terzo programma di politica economica a medio termine;

— il coordinamento e la finalizzazione a fini specifici di politica regionale di tutti i mezzi finanziari comunitari esistenti suscettibili di influenzare tale politica;

— la creazione di una Società finanziaria europea per favorire lo sviluppo industriale nelle aree periferiche della Comunità e, in via subordinata in attesa di tale creazione, l'estensione a tali aree dell'azione della Sezione speciale per l'industrializzazione esistente presso la BEI;

— l'utilizzazione di un costituendo « Fondo per l'abbuono di interessi » a favore dei promotori di iniziative a carattere infrastrutturale e industriale nelle regioni prioritarie;

— la destinazione di una parte dei mezzi della Sezione orientamento del FEOGA per la creazione di posti di lavoro in settori extra-agricoli per coloro che abbandonano l'agricoltura.

A nostro avviso i mezzi finanziari avrebbero dovuto essere resi operanti a partire dal 1° gennaio 1973, mentre un Comitato di politica regionale (da creare presso la Commissione per garantirne la spedita azione richiesta) sarebbe stato creato nel termine di sei mesi col compito di pervenire gradualmente a definire ed attuare una politica regionale comunitaria.

Tale impostazione sembrava poter ottenere il sostanziale accordo della maggioranza delle delegazioni, essendosi registrato un favorevole orientamento da parte tedesca, belga e lussemburghese. Difatti, eccettuata la creazione di una Società finanziaria europea, cui si connettono delicate questioni ancora irrisolte sul piano comunitario, queste tre delegazioni si dichiaravano d'accordo, oltre che sui principi, sull'immediata azione da condursi con la sezione orientamento del FEOGA, nonchè, quanto ai nuovi mezzi, sulla creazione di un « Fondo di sviluppo regionale ».

Purtroppo alla favorevole disposizione manifestata dalla maggioranza delle delegazioni non ha fatto riscontro un analogo comportamento da parte soprattutto della delegazione francese che ha espresso numerose obiezioni sia sui principi che sugli aspetti operativi di una politica regionale della Comunità.

Dopo infruttuosi tentativi di trovare un accordo su una formula che registrasse l'impegno politico di avviare sul piano comuni-

tario un'azione concreta in materia di politica regionale, i Ministri hanno deciso di rinviare una decisione in materia ad una data ravvicinata, dopo avere comunque consultato i colleghi finanziari.

Un ultimo tentativo di compromesso, effettuato dalla Commissione per ravvicinare le posizioni delle delegazioni su un comune denominatore, era articolato sui seguenti tre punti:

a) istituzione di un Gruppo « politica regionale » presso il Comitato dei rappresentanti permanenti;

b) accordo di principio sull'utilizzazione dei mezzi esistenti (in particolare del FEOGA) per finalità regionali (le modalità applicative sarebbero state decise dal Consiglio, sulla base di proposte della Commissione, per consentirne l'entrata in vigore il 1° marzo 1972);

c) decisione di principio favorevole per dotare la Comunità di mezzi appropriati onde contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità, in particolare attraverso la creazione di un Fondo di sviluppo regionale. (Le modalità relative avrebbero dovuto essere adottate, sulla base di proposte della Commissione, in tempo utile e alla luce delle esperienze acquisite, in modo che tale Fondo avesse potuto operare al momento del passaggio dalla prima alla seconda tappa dell'unione economica e monetaria).

Il primo di questi tre punti (che lasciava impregiudicata la questione della collocazione definitiva del Comitato di politica regionale proposto dalla Commissione) sembrava avrebbe potuto essere accettato da tutte le delegazioni. In effetti tale Gruppo avrebbe dovuto soltanto contribuire alla preparazione delle deliberazioni dei Ministri sui temi contemplati nei successivi punti b) e c).

Un accordo di massima si era altresì delineato sul punto b), relativo all'utilizzazione degli strumenti finanziari esistenti per finalità regionali. La delegazione tedesca condizionava peraltro il suo consenso alla utilizzazione della Sezione orientamento del FEOGA alla precisazione che non si sarebbe dovuto in alcun caso oltrepassare il « plafond » di 285 milioni di u. c. e che « le azio-

ni di politica regionale non potranno essere realizzate che nella misura in cui esse non impediranno la realizzazione delle altre misure prese in virtù dell'articolo 6 del regolamento CEE n. 729 » (vale a dire le spese previste per le strutture agricole).

Un contrasto insormontabile si è invece registrato sul terzo punto in cui si chiedeva l'assunzione di un impegno politico per dotare la Comunità di nuovi mezzi finanziari. A tale riguardo è infatti emersa una profonda divergenza di interpretazione sulla portata del paragrafo 3), IV della Risoluzione sull'unione economica e monetaria. Da parte italiana, appoggiati dalla Commissione, si considera infatti che l'impegno di principio di creare nuovi mezzi finanziari sia stato già acquisito con la Risoluzione del 22 marzo 1971 e che sia ormai giunto il momento di concretizzare tale impegno. Tedeschi, lussemburghesi e belgi ritengono anche essi il principio già acquisito ma sostengono che i nuovi mezzi (ancora da determinare) debbano essere utilizzati a partire dalla seconda tappa della unione economica e monetaria. Di contro i francesi (appoggiati dagli olandesi) non considerano tale principio acquisito e pertanto si dichiarano disposti soltanto a proseguire gli studi per accertare se eventualmente tali mezzi siano necessari. Comunque ogni decisione su questo punto, ad avviso di queste ultime due delegazioni, non avrebbe dovuto essere adottata senza la presenza dei Ministri finanziari.

Di fronte a tale fondamentale contrasto di vedute, apparendo impossibile pervenire ad un accordo sul testo presentato dalla Commissione (che noi avremmo potuto accettare, in ultima istanza e per fare un gesto di buona volontà, qualora vi fosse stata aggiunta l'indicazione della data a partire dalla quale sarebbero stati utilizzati i nuovi strumenti finanziari), il Consiglio si è trovato costretto ad aggiornare il dibattito.

Da parte italiana non si è ritenuto di poter accettare solo l'impegno di meglio utilizzare gli strumenti finanziari esistenti, perchè ciò avrebbe implicitamente significato svuotare di contenuto il principio già acquisito di « dotare la Comunità di mezzi appro-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

priati per avviare un'efficace politica regionale a livello comunitario ».

Qualche giorno dopo, in occasione del Consiglio dedicato all'esame della congiuntura economica nella Comunità, nell'adottare il primo rapporto annuale sulla situazione economica che consente di fissare gli orientamenti che ciascuno Stato membro dovrà seguire nel corso del 1972, riferendosi ai problemi strutturali evocati nel rapporto presentato dalla Commissione, è stato espresso il profondo disappunto e la viva preoccupazione del nostro Governo per le deludenti prime battute del dialogo inteso ad avviare concretamente una politica regionale a livello comunitario. L'atteggiamento restrittivo assunto da talune delegazioni — abbiamo dichiarato — segnerebbe, se mantenuto, un regresso rispetto ad un principio che non potevamo non considerare già acquisito con la Risoluzione sull'unione economica e monetaria, oltre a sconfessare i risultati dei lavori sinora svolti in materia da parte degli organi del Consiglio delle Comunità europee. Ricusando gli strumenti adeguati intesi ad assicurare un armonioso sviluppo della Comunità — abbiamo altresì aggiunto — si pregiudica la realizzazione di un necessario più equilibrato sviluppo tra regioni più ricche e meno sviluppate della Comunità, con particolare riguardo a quelle periferiche. Abbiamo poi rammentato, in tale contesto, che al continuo sforzo finanziario da noi sostenuto in tema di politica agricola comune si inserisce nella logica considerazione che ad esso deve accompagnarsi una parallela evoluzione nel generale progresso di integrazione della Comunità, in conformità, peraltro, agli obiettivi definiti nel Trattato di Roma.

* * *

Fra gli strumenti finanziari destinati alla realizzazione della politica regionale, un posto a sé occupa la Banca europea per gli investimenti (BEI) che nel 1971 ha proseguito a concorrere allo sviluppo economico e sociale dell'Italia, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Gli interventi della BEI, rivolti al finanziamento di progetti tanto industriali quan-

to di infrastruttura, hanno superato l'importo di 712 miliardi di lire, pari a circa la metà delle operazioni concluse dalla Banca nell'insieme degli Stati membri ed associati della CEE.

È significativo rilevare che quasi il 50 per cento del suddetto importo è costituito da operazioni perfezionate dal 1969 ad oggi, il che attesta l'impegno della BEI in favore del nostro paese durante un periodo di speciale congiuntura economica e finanziaria.

Per quanto concerne la distribuzione settoriale, i finanziamenti si sono ripartiti in quasi eguale misura tra iniziative industriali e progetti d'infrastruttura. Questi ultimi comprendono la realizzazione di grandi complessi irrigui, la costruzione di numerose autostrade su importanti itinerari internazionali o di collegamento con il Mezzogiorno, il potenziamento di impianti telefonici, l'ammmodernamento di linee ferroviarie, eccetera. I finanziamenti destinati all'industria si riferiscono in pratica a tutti i principali settori, dalla chimica alla siderurgia, dalla meccanica all'industria alimentare, eccetera ed hanno interessato sia le grandi imprese che le piccole e medie industrie.

I progetti finanziati sono in totale circa 240, ivi comprese una sessantina di iniziative promosse da piccole e medie industrie cui la Banca ha accordato il proprio concorso mediante la concessione di prestiti globali agli Istituti regionali che operano nel Mezzogiorno.

L'attività della BEI è stata soprattutto diretta ad assecondare e promuovere lo sviluppo economico delle regioni del Mezzogiorno, ove sono stati concessi mutui e garanzie per un importo pari a più di lire 580 miliardi (929 milioni di unità di conto), corrispondente a circa l'80 per cento del totale degli interventi effettuati in Italia. La Cassa per il Mezzogiorno è stata la più importante beneficiaria di tali interventi che sono stati destinati essenzialmente al finanziamento di investimenti nel settore industriale, tramite l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.

Al 26 novembre 1971, gli interventi avviati dalla BEI in Italia si ripartivano, per regioni e per settore, nel modo che segue:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A. — RIPARTIZIONE PER REGIONI E SETTORE

	N.	Miliardi di lire	Milioni di u.c.	%
a) <i>Mezzogiorno Continentale</i>				
— Industria	110	230,1	368,1	32
— Infrastruttura	18	192,8	308,5	27
	128	422,9	676,6	59
b) <i>Sicilia</i>				
— Industria	17	37,0	59,2	5
— Infrastruttura	3	38,7	62,0	6
	20	75,7	121,2	11
c) <i>Sardegna</i>				
— Industria	17	64,7	103,5	9
— Infrastruttura	2	17,5	28,0	2
	19	82,2	131,5	11
<i>Sub Totale mezzogiorno</i>				
— Industria	144	331,8	530,8	46
— Infrastruttura	23	249,0	398,5	35
	167	580,8	929,3	81
d) <i>Resto Italia</i>				
— Industria	3	11,7	18,8	2
— Infrastruttura	11	120,0	191,9	17
	14	131,7	210,7	19
<i>Totale Italia</i>				
— Industria	147	343,5	549,6	48
— Infrastruttura	34	369,0	590,4	52
	181	712,5	1.140,0	100

B. — OPERAZIONI STIPULATE NEL 1969, 1970 E 1971

	1969			1970			1971 (al 25/11)		
	N.	Miliardi lire	Milioni u.c.	N.	Miliardi lire	Milioni u.c.	N.	Miliardi lire	Milioni u.c.
Prestiti	12	74,7	119,6	22	94,9	151,9	21	114,7	183,6
Garanzie	—	—	—	4	33,3	53,3	3	23,1	36,9
	12	74,7	119,6	26	128,2	205,2	24	137,8	220,5

Giova ricordare che per il finanziamento di tali operazioni, effettuate coi suoi mezzi, la Banca ha raccolto le necessarie risorse sui vari mercati dei capitali, europei ed extra-

europei. Infatti essa ha ottenuto dagli Stati membri il versamento di solo un quarto del capitale sottoscritto (di questo quarto, il 24 per cento è a carico dell'Italia).

POLITICA SOCIALE

Il 1971 è stato un anno significativo per le attività comunitarie nel settore sociale le cui linee programmatiche sono indicate negli articoli 117 e seguenti del Trattato. Come è noto, il Trattato non prevede scadenze precise, a parte il settore relativo alla libera circolazione delle persone, e non è pertanto agevole individuare le linee direttrici dell'azione comunitaria nel settore sociale.

Da parte italiana si continua ad imprimere un particolare impulso all'affermazione ed all'impostazione di una politica sociale comunitaria che, secondo una visione globale ed in stretta collaborazione con le altre politiche della Comunità, sia in grado di fissare e realizzare obiettivi concreti di breve e lungo termine, anche con la partecipazione dei sindacati.

Particolare attenzione il nostro Paese ha dedicato al documento che, per incarico del Consiglio, la Commissione ha preparato sulla politica sociale, sotto forma di « Orientamenti preliminari » e che rappresenta, nelle grandi linee, un bilancio preventivo delle attività comunitarie in campo sociale nei prossimi anni, tenuto conto dell'evoluzione demografica e delle nuove situazioni in materia di impiego e di formazione professionale, di livello di tenore di vita, di salari e di condizioni di lavoro, di sicurezza sociale e di relazioni professionali e sindacali.

Come negli anni scorsi, la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee hanno attentamente seguito l'evoluzione della situazione dei mercati del lavoro e dell'occupazione nei sei Paesi membri. In particolare, la Commissione ha diffuso il suo dodicesimo rapporto sui problemi della manodopera contenente, oltre ad una panoramica della situazione nel 1970, previsioni e suggerimenti per il 1971.

In esso viene ribadito che la soluzione dei problemi strutturali non può essere trovata ricorrendo unicamente agli strumenti tradizionali della politica del lavoro, quali i programmi accelerati di riconversione ed i provvedimenti atti a stimolare la mobilità geografica dei lavoratori, e che sarebbe pertanto opportuno rivedere ed integrare l'insieme

delle politiche economiche e sociali dei Paesi membri.

Conformemente a tale impostazione, nel corso della sessione dei Ministri degli affari sociali della CEE che ha avuto luogo a Lussemburgo il 24 giugno 1971, da parte italiana è stato presentato un *Memorandum* sulla politica dell'impiego, cui scopo dichiarato è dare ai problemi dell'impiego una impostazione globale, che appare necessaria per fornire indicazioni adeguate alle scelte che la Comunità deve operare nel quadro della politica economica, ed in particolare in quella regionale, al fine di utilizzare pienamente le disponibilità di forze del lavoro della CEE e, soprattutto, quelle esistenti in Italia. In questa sede è stato ribadito il problema della disoccupazione strutturale e sono stati proposti interventi comunitari per avviare a soluzione i problemi del nostro Mezzogiorno.

Tale Nota è stata sottoposta, in via preliminare, all'esame del Consiglio delle Comunità europee, tenutosi a Lussemburgo il 19 ottobre 1971, e verrà riesaminata in modo approfondito, insieme ad una nota introduttiva che dovrebbe essere predisposta dalla Commissione sulla materia.

Durante la sessione del 26 novembre 1970 del Consiglio delle Comunità europee, è stato istituzionalizzato il Comitato permanente dell'impiego, la cui creazione era stata auspicata nel corso della Conferenza tripartita sull'occupazione, svoltasi a Lussemburgo il 27-28 aprile 1970.

Tale Comitato, al quale partecipano, oltre ai rappresentanti della Commissione e a quelli governativi, diciotto membri per ciascuna delle parti sociali, ha funzioni di concertazione, consultazione e dialogo tra Consiglio e Stati membri, Commissione e parti sociali, in materia di politica dell'impiego. Lo schema di organizzazione adottato pare idoneo ad assicurare al Comitato la massima rappresentatività, senza tuttavia appesantirne struttura e funzionamento e, soprattutto, lo pone in grado di dare un contributo costante e qualificato alla elaborazione della politica sociale comunitaria.

Finora, il Comitato ha tenuto tre sessioni, rispettivamente il 18 marzo, il 27 maggio ed il 5 ottobre. Va rilevato che esso,

quasi in concomitanza con le sessioni del Consiglio delle Comunità europee, conosce in genere gli argomenti che verranno successivamente trattati ed approfonditi in tale sede. Sono stati finora discussi il problema di una migliore conoscenza statistica dei mercati del lavoro della Comunità e della diffusione delle informazioni, le questioni riguardanti la formazione professionale, la riforma del Fondo sociale europeo (applicazione della Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1971); si è inoltre proceduto ad uno scambio di idee preliminare sul *Memorandum* italiano sulla politica dell'impiego e si è ascoltata una comunicazione della Commissione relativa allo studio delle ripercussioni — nel campo dell'occupazione — della recente crisi monetaria e commerciale.

In materia di armonizzazione delle legislazioni sociali, prevista dall'articolo 118 del Trattato, sono ben note le difficoltà che si incontrano a causa delle posizioni assunte da alcuni Paesi circa l'interpretazione da dare al predetto articolo.

Da parte nostra si è sempre data ad esso un'interpretazione estensiva e l'azione del Governo italiano è stata costantemente diretta a sostenere le iniziative adottate al riguardo della Commissione delle Comunità europee; in particolare è stata assicurata una attiva partecipazione agli studi, ai pareri ed alle consultazioni necessarie per conseguire una migliore conoscenza delle situazioni sociali dei Paesi membri della CEE.

Sono stati effettuati nel 1971, come negli anni scorsi, numerosi lavori, alcuni di carattere settoriale, altri più ampi, quali i metodi di previsione delle popolazioni, l'occupazione e lo slittamento dei salari.

Com'è noto, nel corso della sessione del Consiglio delle Comunità europee del 16 novembre 1970, sono stati approvati un progetto tedesco per la creazione di un « bilancio sociale europeo » e — sulla base di promemoria francese che ha incontrato la nostra adesione nella misura in cui i suggerimenti in esso contenuti tendono ad uniformare il livello della formazione professionale all'interno della Comunità — alcuni orientamenti alla Commissione affinché essa

predisponesse un programma concernente la formazione professionale degli adulti.

Nella sessione del Consiglio delle Comunità europee — che si è svolta a Lussemburgo il 19 ottobre 1971 — si è preso in esame il documento predisposto dalla Commissione sulla base dei suddetti orientamenti preliminari e si è inoltre approvato — nell'ambito del programma statistico della Commissione — un'inchiesta sui salari nell'industria nel 1972, una inchiesta sulla struttura e la ripartizione dei salari nell'industria ed un programma di lavoro per l'attuazione dell'articolo 118 del Trattato.

Da parte italiana si è ripetutamente sottolineato che i rapporti predisposti in materia sociale non dovrebbero avere carattere esclusivamente descrittivo e che dovrebbero essere pubblicati con maggiore tempestività, sotto il diretto controllo dei competenti Servizi della Commissione, i quali spesso si limitano a predisporre una semplice nota introduttiva senza tentare una analisi critica nè esprimere valutazioni sulla problematica aperta dalla ricerca.

FONDO SOCIALE EUROPEO

La decisione di principio adottata al termine della sessione speciale del Consiglio delle Comunità europee del 27 luglio 1970 ha sancito la riforma del Fondo sociale europeo, definendone le grandi linee. Successivamente, la decisione formale del Consiglio del 1° febbraio ultimo scorso ha ripreso in gran parte il testo precedente.

I punti principali, in relazione ai nostri interessi, sono i seguenti.

È stato stabilito che il Fondo potrà intervenire a favore delle persone appartenenti alla popolazione attiva e che, dopo aver beneficiato di tali interventi, eserciteranno una attività salariata.

I possibili interventi sono stati ripartiti in due grandi categorie: interventi cosiddetti di tipo « A » (articolo 4), collegati a ripercussioni nel settore dell'impiego di decisioni adottate dal Consiglio (a maggioranza qualificata) per l'attuazione delle politiche co-

munitarie, ed interventi cosiddetti di tipo « B » (art. 5), destinati a sanare squilibri di carattere strutturale, soltanto indirettamente imputabili al funzionamento del Mercato comune, o che rappresentino un ostacolo all'armonico sviluppo della Comunità. Gli interventi del secondo gruppo avranno per oggetto, nell'ordine, l'eliminazione della disoccupazione e del sottoimpiego di lunga durata a carattere strutturale, la formazione di manodopera altamente specializzata ed il reinserimento nel processo produttivo dei minorati, dei lavoratori anziani, delle donne e dei giovani. Tali interventi non potranno essere, per i primi cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della ristrutturazione del Fondo, inferiori al 50 per cento dei crediti annui disponibili. Per ciascun esercizio, 60 per cento dei crediti disponibili per gli interventi del Fondo di tipo « B » sono riservati in priorità alle operazioni che si propongono di eliminare la disoccupazione ed il sottoimpiego di lunga durata a carattere strutturale nelle regioni in ritardo di sviluppo od in cui le attività dominanti sono in declino.

Per gli interventi del Fondo di ambedue le categorie sono stati previsti distinti accreditamenti, fermo restando che a lungo andare, a mano a mano cioè che le politiche comunitarie troveranno applicazione, la maggior parte di tali crediti dovrà essere accordata agli interventi di tipo « A ».

Si è così concluso il lungo e difficile negoziato iniziato circa due anni fa, nel corso del quale, da parte italiana, ci si è costantemente adoperati affinché la riforma del Fondo, presupposto imprescindibile di quel rilancio della politica sociale comunitaria auspicato nella Dichiarazione finale del Vertice dell'Aja, potesse essere realizzata in un tempo relativamente assai breve, tenuto conto delle divergenti posizioni dei Paesi membri e della nostra necessità di veder garantiti interessi per noi fondamentali.

Con la riforma ora perfezionata il Fondo si trasformerà da « stanza di compensazione » delle spese sostenute dai Paesi membri in organo di propulsione della politica sociale comunitaria, mediante le due categorie di interventi cui si è già accennato.

Tale ristrutturazione del Fondo può essere nel complesso considerata soddisfacente

per il nostro Paese, il quale ha acquisito nuovi mezzi per avviare a soluzione uno dei suoi più gravi ed essenziali problemi, la disoccupazione strutturale.

Il Regolamento relativo ai tipi di aiuto, adottato il 19 ottobre ultimo scorso insieme al Regolamento di applicazione, determina un certo numero di aiuti che riguardano in particolare:

A) la formazione, la rieducazione ed il perfezionamento professionale;

B) la mobilità delle persone;

C) la promozione dell'accesso all'impiego per categorie particolari (minorati e lavoratori anziani);

D) la « promozione di migliori condizioni per l'impiego » nelle regioni in ritardo di sviluppo.

È stato comunque concordato nel Regolamento principale che la lista di aiuti stabilita dal Consiglio potrà essere allargata, a seconda delle esigenze che si presenteranno. Tale formulazione è stata motivata dalla volontà del Consiglio di concentrare, per quanto possibile, soprattutto nella prima fase dell'applicazione della riforma del Fondo, i mezzi finanziari disponibili per i tipi di aiuto considerati più urgenti.

Tra gli aiuti per la formazione professionale, è stato introdotto un nuovo aiuto in favore dei lavoratori assunti da nuove imprese in regioni in ritardo di sviluppo, volto ad integrare, fino ad un massimo del 30 per cento e per una durata massima di sei mesi, la loro retribuzione lorda, al fine di compensare il minore rendimento dovuto alla mancanza di esperienza pratica ed al fatto che sono ancora soggetti a misure di formazione (A 24).

I nostri problemi strutturali potranno altresì essere avviati a soluzione nell'ambito degli interventi di tipo « A », collegati a decisioni comunitarie tendenti ad assicurare un migliore adattamento dell'offerta alla domanda di manodopera.

A tale impostazione corrisponde, come già si è accennato, il *Memorandum* italiano sulla politica dell'impiego, ora sottoposto all'esame della Commissione in seguito alla risoluzione adottata nel Consiglio delle Comunità europee del 19 ottobre 1971.

CAPITOLO VII

La politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico

La cooperazione europea nel settore scientifico e tecnologico si è ulteriormente rafforzata nel corso del 1971 anche se i numerosi problemi posti dalla prospettiva di una Comunità a dieci, nonché da una cooperazione allargata a 19 Paesi hanno indotto taluni gruppi e comitati ad un riesame dei propri compiti e del proprio ruolo.

Come è noto, (vedi relazioni sull'attività delle comunità per l'anno 1970) a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee nel corso della riunione del 24 luglio 1970, si era subito provveduto a dare inizio ad una seconda fase di lavori per la messa a punto di un programma di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico fra i 19 Paesi interessati (Paesi CEE più 13 Paesi terzi: Danimarca, Spagna, Grecia, Irlanda, Jugoslavia, Norvegia, Austria, Portogallo, Svizzera, Finlandia, Svezia, Turchia, Regno Unito).

Il suddetto programma, che comprendeva una serie di proposte di azioni nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, delle nocività ambientali, della metallurgia, della oceanografia e della meteorologia, doveva essere svolto tramite gruppi allargati di esperti sotto il coordinamento di un Comitato di alti funzionari nominati dai Governi interessati (Gruppo Cost).

Dopo una prima riunione svoltasi nell'ottobre del 1970, il Comitato degli alti funzionari ha tenuto durante tutto il 1971, una serie di riunioni al fine di impartire le necessarie direttive ai singoli gruppi di esperti, ed in vista della Conferenza ministeriale per la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, che in base alle decisioni del Consiglio (16-17 dicembre

1970) avrebbe dovuto svolgersi entro il 1971 allo scopo di esaminare i risultati dei lavori già intrapresi e le misure da prendere per accelerare la cooperazione nel settore della ricerca.

Il Comitato degli alti funzionari ha costantemente tenuto conto del fatto che l'utilizzazione nazionale della scienza e della tecnica costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale.

In particolare il Comitato ha posto in evidenza che il programma COST dovrà caratterizzarsi:

1) per i suoi scopi, che consistono in una rapida realizzazione di azioni concrete con finalità industriali, ovvero destinate a migliorare le prestazioni in taluni servizi pubblici, o a contribuire alla protezione dell'ambiente;

2) per i suoi metodi del tutto nuovi, che, malgrado il carattere diverso delle singole azioni, presentano un certo numero di caratteristiche comuni, e cioè:

a) il principio della suddivisione su un piano multinazionale dei lavori da eseguire e delle spese da sostenere, mentre ciascuno stato partecipante acquisisce il diritto di accesso alle cognizioni in possesso dei suoi *partners*;

b) il numero differente dei Paesi partecipanti a ciascuna azione;

c) la portata estremamente diversa delle singole azioni.

Inoltre, certe azioni si distinguono:

per il loro carattere « pilota », avendo lo scopo di cumulare, durante una fase sperimentale esperienze sulla possibilità di giun-

gere gradualmente ad una cooperazione più vasta e più coordinata;

per la cooperazione fra il settore industriale e quello della ricerca scientifica di base.

Il 15 novembre 1971, il Comitato degli alti funzionari approvava un documento con il quale si sottoponevano all'esame dell'imminente conferenza ministeriale (22-23 novembre 1971) 7 progetti di accordi relativi ad altrettante azioni di cooperazione nel settore scientifico.

In particolare tali accordi riguardavano:

Informatica

Azione n. 11: Trasmissione dei dati e rete di calcolatori.

Si tratta della realizzazione di esperimento pilota, iniziando col collegare tra loro quattro grandi centri europei di calcolo ai quali potrebbero in seguito aggiungersi altri centri.

Il primo scopo di questa rete pilota sarà di facilitare la ricerca dei mezzi di scambio delle informazioni, e di ripartire le risorse di calcolo tra questi centri.

Telecomunicazioni

Azione n. 25: Rete di antenne a comando di fase.

Questo programma scaturisce dalla necessità di studiare nuovi sistemi di telecomunicazioni, affinché l'offerta di questi servizi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale possa in futuro adeguarsi alla domanda crescente.

Metallurgia

Azioni n. 50-51-52. Materiali per turbine a gas.

Questo programma comporta studi sulle leghe di nickel, cobalto e titanio, con particolare riguardo ai problemi più urgenti posti

dalla tecnologia di queste leghe e dal loro comportamento nelle turbine a gas.

Azione n. 53: Materiale sugli impianti di dissalazione dell'acqua di mare.

Tale azione prevede fra l'altro studi sulla corrosione delle leghe di alluminio mediante prove di lunga durata presso un impianto pilota da costruirsi.

Nocività ambientali

Azione n. 61-A: Ricerche sul comportamento chimico-fisico del biossido di zolfo (SO₂).

Questo progetto ha finalità di tipo essenzialmente conoscitivo per ricavare informazioni su alcuni aspetti dell'inquinamento atmosferico finora poco valutati.

Azione n. 64. Analisi di microinquinanti.

Scopo di questo progetto è lo sviluppo di tecniche per l'individuazione e la determinazione di microinquinanti dell'acqua al fine di accrescere le attuali conoscenze sui microinquinanti presenti nei corpi idrici naturali.

Azione n. 68. Trattamento dei fanghi.

Scopo di questo progetto è lo studio comparato su scala globale del trattamento e delle disponibilità delle acque di scolo nei vari paesi.

Il 24 novembre 1971, in occasione della Conferenza ministeriale per la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, i rappresentanti dei paesi partecipanti procedevano alla firma di quelle azioni predisposte dal COST di interesse dei rispettivi Governi ed approvavano inoltre le risoluzioni concernenti le azioni non ancora messe a punto definitivamente.

L'Italia assieme alla Francia è stato l'unico paese che abbia aderito a tutte le azioni. L'onere finanziario a nostro carico sarà di circa 3 milioni di unità di conto.

Parallelamente all'attività del Comitato alti funzionari, nel corso del 1971, si sono avute numerose riunioni del Gruppo di la-

voro Aigrain o Prest, incaricato della politica di ricerca scientifica e tecnica. Tale gruppo ha ritenuto opportuno compiere un riesame critico delle attività passate e dei risultati conseguiti, per giungere, il 21 ottobre scorso, alla elaborazione di un rapporto conclusivo da sottoporre al Comitato di politica economica a medio termine.

Il documento compie una disamina degli aspetti positivi e negativi che hanno caratterizzato fino ad oggi l'attività del gruppo stesso.

Senza dubbio la creazione del gruppo Prest ed i lavori da esso svolti hanno permesso a coloro che sono responsabili della politica di ricerca scientifica dei paesi membri di analizzare i problemi e di scambiare le proprie esperienze in un clima pratico e costruttivo.

Inoltre i lavori svolti dal Gruppo e le attività alle quali essi hanno dato vita hanno permesso o quanto meno contribuito a:

mettere a punto dei metodi di consultazione e di confronto tra i Paesi della Comunità;

mettere in luce interessanti possibilità di cooperazione con i Paesi terzi;

creare nuovi sistemi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica.

Ma nonostante ciò, si nota sul piano generale una carenza di risultati concreti ed una eccessiva lentezza nelle procedure adottate.

In particolare, i « tempi di decisione » delle istituzioni comunitarie appaiono sempre lenti sia nel caso di lavori a sei che di lavori a diciannove.

Tali « tempi di decisione » preoccupano ancor più allorché si paragona questo ritmo di lavoro a quello tenuto su questioni analoghe dai più grandi Paesi terzi (USA, URSS).

Inoltre il frazionamento delle competenze fra i vari gruppi di lavoro è assolutamente inadeguato alla situazione attuale. Più di dieci anni di esperienze presso tutti i paesi industrializzati hanno chiaramente dimostrato che l'esame tecnico dei *dossiers* non poteva forzatamente venire « staccato » in materia di politica di ricerca scientifica dalla stessa preparazione delle decisioni.

Pertanto, malgrado talune realizzazioni parziali, i risultati dei lavori del gruppo Prest, appaiono nel loro insieme inconsistenti. Lentezza, costi eccessivi, procedure inadeguate, incoerenza, hanno reso difficile, se non impossibile, la realizzazione delle decisioni del Consiglio.

A conclusione del proprio rapporto il gruppo Prest ha prospettato per il futuro alcune soluzioni innovatrici della prassi finora seguita in materia di decisioni da sottoporre ai Governi dei Paesi membri.

Merita particolare interesse la proposta concernente l'istituzione di un Comitato per la ricerca e lo sviluppo unico sul piano comunitario, che possa sostituirsi ai diversi gruppi già esistenti.

Tale comitato dovrebbe essere composto da alti funzionari nazionali e da rappresentanti della Commissione, ed i suoi membri dovrebbero essere in grado di trattare per conto dei propri Governi tutti gli aspetti e le questioni della politica della ricerca scientifica.

Sul piano strettamente comunitario, il Gruppo *ad hoc* istituito con il mandato di esaminare il noto « Memorandum Spinelli » — con cui si proponeva una precisa e permanente struttura organica per l'elaborazione di una politica di RST — ha sospeso i suoi lavori avendo la Commissione preannunciato la sua intenzione di apportare alcune sostanziali modifiche alle proposte avanzate.

CAPITOLO VIII

La politica energetica

La situazione del mercato mondiale dell'energia — caratterizzato durante tutto il 1970 da uno stato di tensione degli approvvigionamenti che ha raggiunto il suo culmine durante il primo trimestre del 1971 principalmente a causa delle divergenze insorte tra le Compagnie petrolifere internazionali ed i Paesi produttori sul problema dei « prezzi di riferimento » il cui aumento era stato richiesto dai membri dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio) — è tornata nel corso dell'anno su posizioni di relativo equilibrio, raggiunto, fra l'altro, anche in conseguenza del rallentamento della congiuntura economica verificatasi nell'insieme dell'area comunitaria.

L'attuale fase di distensione sul fronte energetico si limita tuttavia — almeno per la principale fonte energetica costituita dal petrolio — ai soli aspetti quantitativi, poichè i due noti accordi conclusi dalle Compagnie petrolifere con i Paesi produttori, nel febbraio 1971 a Teheran e nel successivo mese di aprile a Tripoli, se hanno riportato la normalità nel flusso degli approvvigionamenti della Comunità, hanno provocato un sensibile rialzo dei prezzi, ponendo fine ad un periodo decennale di abbondanza di greggio a buon mercato.

La situazione rimane però fluida e suscettibile di nuovi imprevedibili sviluppi, essenzialmente perchè sembra ormai inevitabile la modificazione sempre più accentuata dei rapporti tra Paesi produttori e Compagnie petrolifere internazionali, nel senso di una sempre più attiva partecipazione dei primi allo sfruttamento delle risorse nazionali.

Questo processo evolutivo è attualmente oggetto di nuovi negoziati tra le due parti in causa a seguito delle risoluzioni della Con-

ferenza straordinaria della OPEC, tenutasi il 22 settembre 1971 a Beirut, che ha previsto l'avvio di ulteriori trattative con le Compagnie petrolifere allo scopo di ottenere, da un lato, una « partecipazione » nelle attività da loro svolte nei territori dei Paesi membri; dall'altro, un ulteriore aumento dei « prezzi di riferimento » per compensare la svalutazione di fatto subita dal dollaro — moneta in cui si svolgono di regola le contrattazioni petrolifere — nello scorso mese di agosto.

Detti negoziati sono in corso e non è probabile che si concludano rapidamente. Comunque essi confermano l'esigenza di accelerare l'elaborazione di una politica comunitaria per l'energia che consenta all'Europa di poter fare affidamento su una propria struttura energetica adeguata alla sua dimensione di grande consumatore e importatore di prodotti petroliferi e che le garantisca dei rifornimenti sicuri ed a basso prezzo. Ed è in questa prospettiva che la delegazione italiana si è anche recentemente (novembre 1971) fatta promotrice di una iniziativa in sede comunitaria per sollecitare un ampio dibattito a livello del Consiglio sull'insieme dei problemi energetici, con particolare riferimento a quelli del settore petrolifero che presentano un maggiore grado di urgenza a causa della loro vasta portata e delle trasformazioni in atto nella struttura petrolifera internazionale.

Dagli eventi che hanno caratterizzato il settore petrolifero durante il corrente anno, non sono derivate, almeno finora, immediate ripercussioni per l'impiego delle altre fonti energetiche.

Il carbone di produzione comunitaria, infatti, non ha tratto un sensibile vantaggio

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'aumento di prezzo dei prodotti petroliferi, in quanto il suo costo è rimasto superiore a quello dell'olio combustibile.

Il gas naturale, già competitivo prima degli aumenti dei prezzi del greggio vedrà migliorare la propria posizione, il che potrebbe indurre ad incrementare, in futuro, lo sfruttamento delle risorse disponibili. Ma non si prevedono, soprattutto per ragioni tecniche, rilevanti aumenti nel suo impiego a breve scadenza.

La conseguenza di maggiore portata delle mutate condizioni del mercato petrolifero potrebbe essere il rilancio della costruzione di centrali elettronucleari, da realizzarsi peraltro in un ampio arco di tempo.

Progetti di due regolamenti relativi alla comunicazione alla Commissione dei programmi di investimenti d'interesse comunitario nel settore del petrolio, gas naturale ed elettricità e dei programmi di importazione di idrocarburi.

Nell'ambito dello schema di azione delineato nel documento « Primo orientamento per una politica comunitaria » e quale prima misura di attuazione di una politica comune, la Commissione ha presentato al Consiglio, sul finire del 1969, due progetti di regolamento volti a disporre la comunicazione alla Commissione stessa sia dei programmi di importazioni di prodotti petroliferi nei Paesi membri che dei progetti di investimenti, negli stessi Paesi, nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità. I due provvedimenti sono diretti a mettere in opera una sia pur limitata struttura comune nel campo energetico mediante l'istituzione di una rete di informazioni a livello comunitario nei settori considerati.

I progetti di regolamento in questione sono stati oggetto di lunghe e laboriose discussioni in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio ed al Comitato dei rappresentanti permanenti, non solo per chiarire quegli aspetti giuridici che erano sembrati sollevare talune perplessità come, ad esempio, la forma del provvedimento che avrebbe potuto essere un regolamento oppure una di-

rettiva, ma anche a causa delle divergenti posizioni dei Paesi membri, alcuni pronti a prevedere la devoluzione alla Comunità nel settore energetico di una determinata sfera di competenze, sia pure in una fase iniziale e di portata limitata; altri più rigidamente ancorati all'attuale struttura del mercato.

La situazione prodottasi in seguito alle recenti crisi tra i Paesi produttori di petrolio e le Compagnie internazionali sembrava aver provocato una ripresa dell'interesse nell'ambito comunitario, per l'elaborazione di una politica energetica comune e — mentre si sono moltiplicati gli incontri tra gli alti funzionari dei Paesi membri responsabili per il settore energetico ed i rappresentanti della Commissione in vista della elaborazione di parte di quest'ultima di ulteriori proposte al Consiglio per la graduale messa in opera di misure e strumenti atti a conferire una maggiore sicurezza agli approvvigionamenti energetici dell'insieme della Comunità — è stato dato nuovo impulso ai lavori concernenti i due progetti di regolamento già sottoposti dalla Commissione al Consiglio.

Tuttavia non è stato ancora possibile superare le divergenze sul regolamento relativo alla comunicazione alla Commissione dei programmi di importazione dei prodotti petroliferi nei Paesi membri, un Paese membro essendo favorevole alla trasmissione all'esecutivo comunitario di dati dettagliati « distinti per imprese », un altro Paese membro rimanendo irremovibile sull'opportunità di fornire informazioni di carattere « globale ». Ciò, del resto, corrisponde alla opposta impostazione di realizzare una politica energetica comunitaria. Le altre quattro delegazioni, fra le quali quella italiana, si sono dichiarate pronte ad accettare un compromesso che raccogliesse l'assenso unanime.

Sul progetto di regolamento riguardante gli investimenti effettuati nei Paesi membri in campo energetico è stato invece raggiunto un accordo tra tutte le delegazioni.

Al fine di tentare di sbloccare la situazione il problema è stato inserito nell'ordi-

ne del giorno della sessione del Consiglio del 26 luglio 1971.

Nonostante che la Commissione avesse presentato una nuova formula di compromesso, consistente nella inclusione nel testo del regolamento di una disposizione che prevedeva la comunicazione dei programmi di importazione « globali » e la contemporanea iscrizione al processo verbale di un compromesso tendente a consentire, per un periodo limitato di diciotto mesi, la comunicazione dei dati « per impresa », il Consiglio non è pervenuto ad adottare una decisione in proposito.

Da parte della delegazione italiana si è colta l'occasione per sottolineare:

da un lato, la necessità che il Consiglio approvi al più presto i due progetti di regolamento in argomento al fine di addivenire ad una prima applicazione concreta di una proiezione comunitaria nel settore energetico;

dall'altro, l'opportunità di intensificare gli sforzi onde accelerare la definizione di una strategia europea degli approvvigionamenti energetici.

Nuovi progetti di provvedimenti comunitari in materia di aumento delle scorte di prodotti petroliferi, di istituzione di « imprese comuni » nel settore degli idrocarburi e di finanziamento della costruzione di centrali elettronucleari.

Nella prospettiva di una immediata ripresa dei dibattiti in sede comunitaria in materia energetica, la Commissione ha presentato nel luglio 1971 una serie di nuove proposte, in linea con l'impostazione del « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria » già citato, in vista della graduale elaborazione di una articolata politica di approvvigionamenti dell'area comunitaria. Si tratta delle seguenti proposte:

— Direttiva del Consiglio apportante modifiche alla direttiva del 20 dicembre 1968 concernente l'obbligo degli Stati membri della Comunità di mantenere un livello minimo

di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Con tale provvedimento la Commissione ha proposto di portare il livello minimo delle scorte da 65 a 90 giorni. Al riguardo, un accordo di principio è stato raggiunto in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

Tuttavia resta ancora da fissare il termine entro il quale l'operazione dovrà essere conclusa. Mentre la Commissione ha proposto la scadenza del 1° gennaio 1975, talune delegazioni, fra cui quella italiana, hanno espresso una netta preferenza per una maggiore gradualità di attuazione a causa delle difficoltà tecniche esistenti e dell'impegno finanziario che l'operazione comporta.

— Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dello statuto di « impresa comune » alle attività concernenti l'industria degli idrocarburi.

Secondo le intenzioni della Commissione, il provvedimento è destinato a creare un adeguato quadro giuridico al fine di incoraggiare le associazioni di imprese appartenenti a due o più Paesi membri della Comunità — mediante sgravi fiscali, aiuti finanziari ed altri vantaggi — e l'intensificazione di attività di ricerca, sviluppo delle risorse, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi.

Il competente gruppo di lavoro del Consiglio ha iniziato da poco l'esame di tale provvedimento. Si prevede, comunque, che la questione, per la sua complessità e delicatezza, dovrà essere oggetto di un approfondito dibattito in sede comunitaria.

— Decisione del Consiglio che autorizza la concessione di prestiti in vista di contributi della Comunità al finanziamento delle centrali nucleari di potenza.

Con tale proposta la Commissione chiede, in applicazione dell'articolo 172 del trattato Euratom, di potersi procurare sui mercati finanziari internazionali, analogamente, a quanto da molti anni si fa in campo CECA, dei finanziamenti (pari a 100 milioni di dollari), onde concedere prestiti a tassi agevolati alle società produttrici di elettricità, facilitando così il finanziamento degli investimenti supplementari, rispetto a quelli delle centrali elettronucleari.

Armonizzazione delle tasse sulla cifra di affari e delle imposte sugli idrocarburi utilizzati come combustibili.

Secondo la Commissione, l'adozione di un provvedimento per l'armonizzazione della tassazione sugli idrocarburi costituisce una misura indispensabile per la definizione di una politica energetica comunitaria.

La relativa proposta avanzata dalla Commissione è tuttavia ancora oggetto di discussione nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio.

Coordinamento in sede comunitaria tra i Paesi membri nel settore energetico e esame della struttura del mercato interno.

In occasione delle recenti perturbazioni della situazione petrolifera internazionale la Commissione ha dimostrato un rinnovato dinamismo nella sua azione di organo propulsore.

Nel corso della crisi ed a seguito degli accordi di Teheran e di Tripoli, l'azione sul piano comunitario si è sviluppata, principalmente, nelle seguenti direzioni:

— Consultazioni tra Commissione e rappresentanti dei Paesi membri per esaminare le procedure da seguire e i provvedimenti da adottare in caso di penuria dei rifornimenti petroliferi. In questo contesto è stato messo a punto un piano di emergenza collegato ad analoghe misure studiate in sede OCSE.

— Consultazioni tra Commissione e rappresentanti dei Paesi membri in merito ai nuovi prezzi al consumo dei prodotti petroliferi in relazione agli aumenti dei « prezzi di riferimento » stabiliti a Teheran per il greggio del Golfo Persico e a Tripoli per il greggio del Mediterraneo. Al riguardo da parte italiana è stato fatto presente che in materia di fissazione dei prezzi, di esame e di verifica della possibilità per le com-

pagnie di assorbire almeno in parte, i nuovi costi, sarebbe utile andare in sede comunitaria oltre il semplice scambio di informazioni tra Paesi membri e procedere ad uno studio congiunto ed, eventualmente, ad uno stretto coordinamento.

— Consultazioni tra Commissione e Paesi membri, nel quadro del Comitato di alti funzionari competenti per l'energia, in merito alla congiuntura petrolifera ed alla sua evoluzione, nonchè riguardo alle iniziative che la Commissione potrà ulteriormente avviare in campo energetico in vista della formulazione di una politica comune specie per quanto riguarda la definizione di una politica commerciale della Comunità.

— Nel quadro di una intesa intervenuta in seno all'indicato Comitato di alti funzionari, è stato stabilito di affidare allo studio di appositi gruppi di esperti — costituiti da rappresentanti dei Paesi membri e dalla Commissione e che si riuniranno nell'ambito di quest'ultima — i problemi della armonizzazione delle strutture in materia di installazione e utilizzazione delle raffinerie, degli oleodotti e delle reti di distribuzione dei prodotti petroliferi nonchè riguardo alla composizione dei prezzi di tali prodotti.

La posizione dell'Italia in merito alla elaborazione di una politica energetica comune.

Quantunque il riesame in sede nazionale della politica di approvvigionamenti energetici, alla luce della mutata situazione petrolifera internazionale, sia ancora in corso, l'Italia, convinta che una soluzione di tipo comunitario presenti i maggiori vantaggi ed un minore grado di vulnerabilità anche sotto il profilo politico, nei rapporti tra Paesi consumatori e produttori, segue con estremo interesse e stimola il processo di definizione di una strategia europea degli approvvigionamenti energetici e, come accennato più sopra, ha intrapreso opportune iniziative per accelerarne l'elaborazione.

CAPITOLO IX

La politica agricola comune

L'attività svolta dalla Comunità economica europea nel settore agricolo aveva perseguito, durante il 1970, lo scopo precipuo di avviare a completamento la politica agricola comune, sia assoggettando ad organizzazioni comuni di mercato talune produzioni non ancora disciplinate, sia attraverso l'esame di proposte di carattere normativo, con le quali, se approvate dall'Organo deliberante, si sarebbe dato inizio all'auspicata riforma delle strutture agricole comunitarie. E la delegazione italiana non aveva mancato di adoperarsi, all'epoca, perchè dette proposte, volte ad assicurare un'evoluzione in tal senso della politica agricola comune, trovassero favorevoli accoglienze in seno al Consiglio.

È deve dirsi che la nuova determinazione dei prezzi agricoli, intervenuta con una risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del marzo scorso, dopo tre anni di *standstill*, e l'approvazione contestuale dei principi di base della riforma delle strutture agricole potevano considerarsi elementi sufficientemente indicativi della volontà di giungere ad una completa integrazione economica dell'agricoltura comunitaria.

Invece, per cause più profonde di quelle legate alla congiuntura ed a seguito della crisi intervenuta, successivamente, nelle relazioni monetarie e finanziarie all'interno e all'esterno delle Comunità europee, il mercato comune, in particolare quello agricolo, hanno subito, nel corso del corrente anno, un serio contraccolpo, suscettibile di ritardare, quanto meno, la realizzazione degli obiettivi del Trattato di Roma.

Malgrado l'estraneità al settore agricolo delle cause che hanno determinato gli attuali squilibri, forti ripercussioni sono state

risentite anche da questo settore che, come è noto, è ordinato su organizzazioni comuni di mercato basate, almeno per i prodotti più importanti, su sistemi di prezzi unici espressi in « unità di conto » di valore pari al dollaro.

Dapprima si è verificata, all'interno della Comunità, la perturbazione di alcuni mercati valutari a causa di un afflusso anormale di capitali a breve termine, con la conseguenza di determinare un aumento eccessivo della massa monetaria e, quindi, effetti inflazionistici pericolosi per lo sviluppo economico.

Al fine di porre riparo alle conseguenze dei cennati movimenti anormali di capitali, il Consiglio delle comunità europee ha ritenuto di autorizzare gli Stati membri, in taluni casi e per un periodo di tempo limitato, ad effettuare l'allargamento dei margini di fluttuazione dei tassi di cambio delle loro monete in confronto alle loro parità.

Nell'ambito della CEE, per rimettere ordine ai traffici all'interno e all'esterno della Comunità, sono stati adottati provvedimenti, concretatisi nell'istituzione di ammontari compensativi all'importazione e all'esportazione.

Successivamente, è intervenuta l'adozione, da parte degli Stati Uniti d'America, di misure di carattere monetario, fiscale e commerciale che sono consistite principalmente nella sospensione della convertibilità del dollaro e nell'applicazione di una sovrattassa all'importazione: misure, queste, suscettibili non solo di incidere sul commercio estero dei Paesi membri e, quindi, sulla produzione e sull'occupazione, ma che hanno avuto anche l'effetto di suscitare « reazioni a cate-

na », soprattutto aggravando il fenomeno di oscillazione dei cambi.

Nel campo della politica delle strutture, è da ricordare che, con l'adozione della risoluzione del Consiglio della CEE del 25 marzo 1971, approvata formalmente il 25 maggio, è stata finalmente accolta la concezione italiana della politica globale in agricoltura e che, quindi, è stata colmata una carenza che ha certamente influito sul conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Ma, soprattutto, si è concretizzata la volontà politica del Consiglio di realizzare un'azione incisiva volta alla soluzione dei problemi che travagliano ancora il mondo agricolo.

Gli aspetti più significativi di tali decisioni si ispirano a due linee fondamentali: quella di ridurre il carico della manodopera ancora eccessivamente gravante sull'agricoltura e quella di agevolare la costituzione di aziende economicamente valide.

L'avvio della politica delle strutture avrà luogo attraverso l'esercizio di « azioni comuni », sulla base del principio della regionalizzazione degli interventi e con la partecipazione finanziaria della Comunità. Questo programma si riferisce ad una prima fase transitoria di quattro anni, al cui termine si procederà ad un esame dei risultati conseguiti, anche al fine di definire le modalità dell'ulteriore azione, per la quale esiste sin d'ora un preciso impegno del Consiglio.

L'effettiva partecipazione della Comunità al conseguimento dei nuovi obiettivi della politica agricola comune è assicurata dalla adeguata previsione finanziaria che, pur riferendosi alle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del regolamento finanziario n. 729 del 1970 per il prossimo quadriennio, potrà essere incrementata in base ad una decisione del Consiglio.

Tutto ciò significa che, da una parte, si apre una prospettiva di ampia azione comunitaria e, dall'altra, che l'avvio di questa nuova politica di grande impegno si svilupperà sulla base di un primo periodo di rodaggio, particolarmente importante per l'Italia che dovrà quindi raggiungere, nel pros-

simo futuro, capacità promozionali analoghe a quelle degli altri Paesi della Comunità a struttura agricola più efficiente e progredita.

La risoluzione in argomento è stata successivamente tradotta, per la parte riguardante le riforme strutturali, in proposte modificate di direttive e di regolamento, che formano tuttora oggetto di esame multilaterale in sede comunitaria.

Tuttavia la Commissione ha comunicato di voler introdurre nuove modifiche alle sue proposte per tener conto delle osservazioni recentemente formulate in materia dal Parlamento europeo e che il relativo testo costituirà il dispositivo che essa intende presentare, quanto prima, in via formale, al Consiglio delle Comunità europee.

Un cenno particolare merita, infine, la connessione della politica agricola comune con le altre politiche della Comunità, sottolineata dal Consiglio, nell'affermazione che devono essere realizzati rapidi progressi nello sviluppo delle altre politiche comunitarie, segnatamente per quanto riguarda la politica economica e monetaria, la politica regionale e sociale.

In particolare è stata presentata al Consiglio una proposta della Commissione che prevede l'istituzione, da parte degli Stati membri, di un sistema di incentivazione dello sviluppo regionale che favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro, specie in regioni caratterizzate da una notevole eccedenza di popolazione agricola attiva.

Per quanto riguarda la politica sociale, il Fondo sociale europeo rinnovato dovrà essere dotato di mezzi sufficienti per contribuire alla riconversione professionale di agricoltori desiderosi di esercitare un'altra attività.

Per ciò che concerne la creazione di nuove organizzazioni comuni di mercato, si fa presente che è stata adottata quella del luppolo, mentre per il cotone, che non rientra, come fibra, nella lista dei prodotti agricoli annessa al Trattato di Roma, si è costituito un regime di aiuto ai relativi semi.

Inoltre, la Commissione ha già presentato al Consiglio proposte per l'adozione di misu-

re volte a sostenere l'allevamento dei bachi da seta.

Restano, ora, da disciplinare alcuni settori fra i quali quelli delle carni ovine e caprine, delle carni equine, dell'alcole, delle patate, del miele. Devesi aggiungere, a questo proposito, che il Consiglio delle Comunità europee ha reiteratamente sollecitato la Commissione a presentare le relative proposte, ma per taluni dei predetti settori, come quelli dell'alcole e delle carni ovine e caprine, l'Esecutivo comunitario ha espresso l'avviso che sia opportuno rinviarne l'esame a dopo che sia avvenuta l'adesione dei nuovi Paesi candidati, dati i rilevanti interessi di questi ultimi in materia.

L'attività normativa svolta nel corrente anno ha risposto, per lo più, alle esigenze della normale gestione delle singole organizzazioni comuni di mercato.

Peraltro, l'attività comunitaria connessa con il settore agricolo si è largamente esplicata anche in campi esterni alla politica agricola comune, pur riguardando problemi propri di tale politica ovvero ad essa strettamente collegati.

È il caso dei lavori, tuttora in corso, per l'adesione di altri Paesi europei alla Comunità europea e per il conseguente adattamento tecnico delle attuali regolamentazioni, ovvero, ove necessario, per la loro modifica.

Da menzionare anche la disciplina, tuttora in corso di definizione, dei rapporti fra la Comunità e i Paesi della « Zona europea di libero scambio » non candidati all'adesione, nonché il problema degli obblighi contrattuali della Comunità nei confronti dei Paesi mediterranei co-contrattanti, nel quadro dell'allargamento comunitario.

POLITICA DELLE STRUTTURE

Tra gli avvenimenti di maggior rilievo intervenuti in campo agricolo nel corso del 1971, una menzione particolare merita l'adozione, da parte del Consiglio, della Risoluzione del 25 marzo ultimo scorso riguardan-

te il nuovo orientamento della politica agricola comune.

L'approvazione di tale Risoluzione segna il definitivo riconoscimento della necessità che ad una politica di limitati interventi strutturali sia sostituito un piano organico di azioni comunitarie intese a favorire ed accelerare l'ammodernamento dell'agricoltura, specie nelle regioni maggiormente in ritardo in modo che le mutate condizioni produttive si traducano in un sostanziale miglioramento del reddito degli agricoltori.

Le finalità perseguite con l'approvazione di tale Risoluzione possono così riassumersi:

— costituire aziende agricole economicamente valide per realizzare a costi minori produzioni maggiormente rispondenti per qualità e quantità alle esigenze del mercato; tali cioè da assicurare, dopo un'adeguata trasformazione delle strutture di produzione e di commercializzazione, un reddito comparabile a quello dei lavoratori di altri settori;

— agevolare la cessazione dell'attività agricola, sottraendo all'agricoltura manodopera eccedente e sottraendo alla coltivazione terreni agrari, per destinarli alla costituzione di aziende più ampie, al rimboschimento o ad altre utilizzazioni non agricole;

— migliorare la formazione professionale degli imprenditori e dei lavoratori agricoli o la loro riconversione verso altre attività;

— incentivare al massimo la costituzione di associazioni di produttori al fine di meglio orientare le loro scelte e, nel contempo, migliorarne il potere contrattuale nei confronti delle categorie commerciali.

La Sezione orientamento del FEOGA parteciperà al finanziamento delle azioni destinate a rinnovare o modificare le strutture agricole.

Il Consiglio ha voluto così dare una concreta applicazione al concetto che è interesse generale intraprendere azioni comuni perchè l'agricoltura evolva verso forme di più razionale organizzazione soprattutto là ove le condizioni produttive appaiono maggiormente precarie.

In tale contesto, di grandissimo interesse per il nostro Paese appare la disposizione

sancita dalla Risoluzione per cui le azioni, da intraprendere in base a criteri comunitari, potranno essere differenziate secondo le esigenze regionali, modulando anche l'importo degli aiuti in funzione delle singole realtà ambientali.

I principi approvati con la Risoluzione di cui sopra sono stati tradotti dalla Commissione in tre progetti di direttiva ed uno di regolamento che prevedono quanto segue:

1) Misure in favore di coloro che continuano l'attività agricola.

I provvedimenti consistono in un regime selettivo di aiuti a favore delle aziende agricole le quali intendano, mediante l'attuazione di un piano di sviluppo, ammodernarsi e razionalizzare la propria organizzazione.

Dopo la realizzazione del piano in parola, l'azienda deve risultare capace di assicurare, per una o due unità lavorative, un reddito di lavoro comparabile a quello degli addetti ad altri settori produttivi, nella regione in cui essa è ubicata.

La determinazione del numero minimo di unità lavorative e dell'importo del reddito comparabile è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

Per gli investimenti necessari all'attuazione del « piano di sviluppo » è previsto un abbuono degli interessi massimi del 5 per cento per quindici anni sui mutui contratti dagli agricoltori, sempre che il tasso d'interesse a carico di questi ultimi sia pari almeno al 3 per cento. Previa autorizzazione del Consiglio, i limiti ora indicati del 5 e del 3 per cento possono essere modificati, nel senso che il concorso statale in conto interesse può essere superiore al 5 per cento (quando ciò sia giustificato dalla situazione del mercato dei capitali dello Stato membro) e il 3 per cento a carico del beneficiario può essere ridotto al 2 per cento in alcune regioni. Gli Stati membri possono versare l'equivalente di tale aiuto anche sotto forma di contributo in conto capitale.

Qualora il piano di sviluppo preveda un orientamento dell'azienda verso la produzio-

ne di carne bovina, è concesso un « premio di orientamento », il cui versamento, in misura decrescente, è ripartito su tre anni (30, 20 e 10 unità di conto per ettaro).

Un aiuto di importo forfettario annuo (100 u.c.) è inoltre previsto per tre anni in favore degli agricoltori che istituiscano la tenuta della contabilità nella gestione aziendale.

Vengono, infine, previsti un aiuto a favore di azioni di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, ed un aiuto a favore di talune azioni di irrigazione, in determinate condizioni.

La spesa imputabile al FEOGA per dette azioni non potrà superare le 150 u.c./Ha per la ricomposizione e le 250 u.c./Ha per l'irrigazione.

La spesa riconosciuta ammissibile dagli Stati membri per l'attuazione dei piani di sviluppo è rimborsata dal FEOGA — Sezione orientamento — nella misura del 25 per cento, mentre il rimanente 75 per cento è a carico dei bilanci nazionali.

È previsto, tuttavia, che il Consiglio possa decidere un concorso della Comunità superiore al 25 per cento, fino a raggiungere il 65 per cento nelle regioni meno favorite.

La previsione della Commissione in merito alla spesa globale dell'azione comune a carico del FEOGA ammonta complessivamente a 400 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

2) Misure in favore di coloro che abbandonano l'attività agricola.

È prevista la concessione di una indennità (cosiddetta « indennità di cessazione ») di importo non inferiore a 600 u.c. per beneficiario, agli imprenditori agricoli di età compresa fra i 55 ed i 65 anni esercenti l'attività agricola, e che, abbandonando tale attività, mettano a disposizione la superficie agricola utilizzata o a scopi di miglioramento delle strutture agrarie (vendita o affitto delle terre a coloro che presentano piani di sviluppo per l'ammodernamento delle aziende) ovve-

ro a scopi extra-agricoli (rimboschimento, attività ricreative, parchi pubblici, ecc.).

L'indennità è estesa anche ai salariati ed ai coadiuvanti familiari permanenti di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, occupati in aziende i cui imprenditori abbandonino l'attività agricola e sempre che, s'intende, essi stessi cessino tale attività.

In aggiunta all'indennità di cessazione può essere concesso un premio (non imputabile al FEOGA), il cui importo è da calcolare in modo da essere almeno equivalente ad otto volte il valore locativo della superficie agricola utilizzata e resa disponibile dagli imprenditori.

La partecipazione finanziaria del FEOGA, pari al 25 per cento della spesa imputabile, può raggiungere il 65 per cento nelle regioni agricole svantaggiate, in cui non sono ancora applicate misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola.

Sono considerate tali le regioni nelle quali si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

— percentuale della popolazione attiva occupata nell'agricoltura superiore alla media comunitaria;

— prodotto interno lordo *pro capite*, al costo dei fattori, inferiore alla media comunitaria.

La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEOGA è di 288 milioni di u.c. per i primi cinque anni.

3) *Misure per migliorare l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone occupate in agricoltura.*

Sono previsti la creazione, lo sviluppo ed il funzionamento di centri, pubblici o privati, per la formazione ed il perfezionamento di consulenti socio-economici nonché di centri di formazione e di rieducazione professionale delle persone che lavorano nella agricoltura, per fornire a queste ultime nozioni più ampie e complete sia di carattere

generale sia di carattere tecnico ed economico.

Il FEOGA — Sezione orientamento — rimborsa agli Stati membri il 25 per cento delle spese riconosciute imputabili, elevabili al 65 per cento, per le regioni meno favorite, previa decisione del Consiglio.

La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEOGA, secondo la Commissione, è di 110 milioni di u.c. per i primi cinque anni.

4) *Misure in favore delle Associazioni di produttori e delle relative Unioni, previste dalla proposta di regolamento.*

In favore delle Associazioni di produttori è previsto un aiuto iniziale decrescente pari, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, rispettivamente al 3 per cento, al 2 per cento e 1 per cento del valore della produzione commerciale. In alcune regioni tale aiuto può essere maggiorato.

Inoltre, nei cinque anni successivi al loro riconoscimento, alle Associazioni dei produttori vengono concessi aiuti agli investimenti sotto forma di un abbuono di interessi pari al 5 per cento al massimo per un periodo di 15 anni ed a condizione che il beneficiario sopporti un tasso d'interesse non inferiore al 3 per cento (il concorso in conto interesse può essere convertito in concorso in conto capitale).

È prevista, infine, la concessione, alle Unioni riconosciute, entro cinque anni dal loro riconoscimento, di un importo forfettario massimo di 50.000 u.c. ad incoraggiarne la costituzione e lo sviluppo.

La partecipazione finanziaria del FEOGA ammonta al 25 per cento delle spese imputabili, elevabile al 65 per cento nelle regioni più sfavorite, previa decisione del Consiglio.

La previsione di spesa globale dell'azione comune, secondo la Commissione, a carico del FEOGA, ammonta a 125 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

Le tre direttive e la proposta di regolamento di cui innanzi sono attualmente all'esame

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Consiglio per le relative discussioni ed eventuale approvazione.

POLITICA DI MERCATO

Fatti monetari

Nel corso della presente annata alcuni mercati valutari all'interno della Comunità sono stati perturbati da movimenti speculativi che hanno determinato un afflusso anormale di capitali a breve termine, provocando, nel contempo, un aumento eccessivo della massa monetaria e quindi effetti inflazionistici pericolosi per l'ordinato sviluppo economico dei singoli Paesi.

Allo scopo di controbilanciare tale fenomeno, in data 12 maggio ultimo scorso, con proprio regolamento, il Consiglio ha concesso che, in taluni casi, gli Stati membri possano allargare, per un periodo limitato, i margini di fluttuazione dei cambi delle loro monete in confronto alla parità vigente che, com'è noto, è fissata sulla percentuale dello 0,75 per cento.

Va considerato, di contro, che se in uno Stato membro il tasso di cambio effettivo si scosta dalla parità ufficiale, possono sorgere serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune in quanto non è da escludere che gli scambi ai quali applica il tasso di cambio effettivo si effettuino a un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi di intervento o di acquisto previsti dalla regolamentazione comunitaria sulla base della parità ufficiale.

Tale inconveniente è stato superato accordando allo Stato membro che si è avvalso della facoltà di far fluttuare la propria moneta, la possibilità di applicare, nel quadro delle disposizioni comunitarie, un sistema di ammontari compensativi negli scambi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi, limitando gli stessi agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti per i quali sono previste misure d'intervento e

solo nel caso in cui tale incidenza si risolva in un effettivo stato di disagio.

A tale riguardo la situazione attuale, nel settore agricolo, può essere così sintetizzata: la Germania applica importi di compensazione, calcolati sulla base del tasso di rivalutazione del marco tedesco rispetto al dollaro, i Paesi del Benelux applicano solidalmente importi di compensazione sulla base della media tra il tasso di rivalutazione del franco belga e quello del fiorino; la Francia e l'Italia, infine, non applicano importi di compensazione, la prima a motivo della non fluttuazione del « franco commerciale », che serve a regolare i suoi scambi agricoli, la seconda perchè non ha ritenuto di far uso delle disposizioni del citato regolamento.

L'elenco dei settori merceologici per i quali la Germania ed i Paesi del Benelux fissano ammontari compensativi negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi comprende la quasi totalità dei prodotti cerealicoli, della carne suina, della carne bovina, nonché del latte e dei prodotti lattiero caseari, una parte rilevante dei prodotti avicoli e della pesca marittima ed, infine, alcuni grassi ed alcuni tipi di vino.

In particolare, per quanto riguarda gli scambi, deve sottolineare che, nell'ambito intracomunitario, il sistema degli importi di compensazione, mentre tende a ridurre il rischio finanziario che comportano per gli operatori economici le incertezze circa l'evoluzione dei tassi di cambio, introduce, tuttavia, un elemento aleatorio individuabile nella sfasatura inevitabile fra il livello dei tassi di cambio praticati giornalmente ed il livello degli importi di compensazione stabiliti periodicamente ed a posteriori. Analogamente, per quanto concerne le relazioni con i Paesi terzi, dato che i meccanismi della frontiera della Comunità si basano; in larga misura, sui prezzi rilevati sui mercati mondiali, l'incertezza derivante dalla fluttuazione delle monete, in ordine alla determinazione di detti prezzi ed alla loro espressione nelle varie valute, è suscettibile di provocare inesattezze nella determinazione del livello sia dei prelievi, sia delle restituzioni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta, tuttavia, il fatto, come già accennato, che l'applicazione delle misure di compensazione ha evitato la maggior parte delle conseguenze pregiudizievoli che le decisioni adottate riguardo alla fluttuazione delle monete avrebbero certamente avuto sui meccanismi dell'organizzazione dei mercati. Senza tali misure, infatti, vi sarebbe stato un vero e proprio sconvolgimento della situazione concorrenziale tra i vari Stati membri.

È da segnalare, infine, che allo scopo di informare il Consiglio sulle ulteriori conseguenze derivanti dall'attuazione del citato regolamento, la Commissione presenta, con periodicità mensile, una relazione speciale sulle conseguenze dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri.

PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA CAMPAGNA 1971-72

Come già si è fatto cenno, il 25 marzo ultimo scorso il Consiglio delle Comunità europee ha approvato una Risoluzione riguardante il nuovo orientamento della politica agricola comune che reca misure per la riforma delle strutture agricole comunitarie, nonché misure nel campo della politica dei prezzi.

In ordine a quanto deciso relativamente ai prezzi, occorre premettere che le richieste formulate dai singoli Paesi nei settori specifici delle loro produzioni risultavano consistenti ed erano ispirate alla duplice esigenza di assicurare agli agricoltori sufficienti margini di reddito, comprensivi dell'aumento dei costi intervenuto negli ultimi tre anni, durante i quali la Comunità aveva mantenuto fermi i prezzi, e di scongiurare gli altri effetti della svalutazione della moneta verificatasi ovunque nell'area comunitaria.

Nel corso delle trattative, la delegazione italiana ha sostenuto il principio della stretta interdipendenza tra la politica dei prezzi e quella delle strutture ed ha seguito una linea coerente di riconduzione delle proposte di aumento ai livelli richiesti dalla logica economica più che da opportunità di carattere politico.

Inoltre, la nostra delegazione si è doverosamente adoperata perchè, nel quadro di un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli di notevole portata, si giungesse ad una riconsiderazione dei prodotti tipici dell'agricoltura italiana, anche al fine di conseguire un parziale miglioramento dei redditi a vantaggio di determinate aree comunitarie.

In tutto il comparto dei cereali, la delegazione italiana si è preoccupata di far contenere gli aumenti e, soprattutto, di non consentire un ulteriore rialzo del prezzo del granturco, materia prima di importanza fondamentale per i nostri allevamenti.

Per il prezzo d'intervento del grano tenero, l'aumento è del 2 per cento; per il granturco si è riusciti a limitarlo all'1 per cento, ottenendo di rompere, così, il preesistente rapporto di 1 a 1 con l'orzo, che è aumentato del 4 per cento.

È stato chiesto ed ottenuto anche un aumento per il grano duro, con una maggiorazione del 2 per cento del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo minimo garantito ai produttori. Tutto ciò dà luogo, tra l'altro, ad un aumento dell'integrazione a carico del FEOGA.

Del pari, abbiamo ottenuto, con riferimento al mercato risicolo, non già che venisse aumentato, secondo la proposta della Commissione, il prezzo indicativo e diminuito quello di intervento, ma che all'aumento del primo corrispondesse una stabilità del secondo, in modo da ottenere, al contempo, l'accentuazione della preferenza comunitaria del nostro prodotto e più adeguati livelli di reddito per i produttori.

Inoltre, anche a questo prodotto si applica l'aumento della maggiorazione mensile prevista per gli altri cereali, in modo da favorire una maggiore fluidità del mercato e, quindi, l'acquisto di nuovi sbocchi commerciali.

Per i prodotti degli allevamenti, va ricordato che il nostro mercato gode di una certa autonomia e che i suoi prezzi, sia per il latte che per la carne, sono sensibilmente superiori a quelli comunitari.

Per il latte, ad esempio, siamo a 90-100 lire il litro, contro le 61 lire del prezzo indicativo. In questo quadro le tre lire di aumento si inseriscono, con uno spazio minimo, nel

maggior prezzo che i nostri produttori spuntano effettivamente.

E anche per la carne, sia pure in termini ridotti, si verifica lo stesso fenomeno. Infatti, i prezzi della produzione già si formano sul libero mercato, per cui non sembra possano seguirne aumenti dei prezzi al consumo. Nè desta eccessiva preoccupazione il fatto che per la carne abbiamo forti oneri all'importazione dato che il prezzo della carne di vitello, che incide fortemente sul relativo volume, è stato aumentato in misura lieve (3 per cento) e, d'altra parte, possono ancora aumentarsi le importazioni dai Paesi comunitari, per i quali esiste la libera circolazione.

Per le bietole, la nostra delegazione si è battuta, insieme con quella tedesca, per un aumento del prezzo che, per la sola Italia, è stato del 6,1 per cento così suddiviso:

2,6 per cento, per effetto della rettifica, in più, del prezzo regionalizzato;

3,5 per cento, per effetto dell'aumento dell'aiuto (da 1,10 a 1,80 unità di conto per tonnellata di bietola).

Per lo zucchero, il prezzo d'intervento è stato aumentato del 5,5 per cento.

Tenuto conto che per le carni suine e per l'olio d'oliva le rispettive campagne di commercializzazione cominciano a novembre e per il vino a dicembre, i relativi prezzi sono stati fissati, invece, in tempi successivi.

Per ciò che concerne l'olio di oliva, si è considerato che il prezzo comunitario era risultato, nel corso della campagna precedente, assai al di sotto di quello effettivo del nostro mercato in ragione del progressivo aumento dei costi e, pertanto, il prezzo alla produzione è stato elevato del 3 per cento. Il prezzo indicativo di mercato è stato aumentato in misura corrispondente, al fine di lasciare invariata l'entità dell'integrazione di prezzo a favore dei produttori.

Nel settore del vino, sono stati anzitutto riconfermati il prezzo dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento per la distilla-

zione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nonché l'importo del concorso, in tale prezzo, della Sezione garanzia del FEOGA.

Ciascun viticoltore è tenuto, infatti, a far trasformare in alcole una certa percentuale — attualmente del 10 per cento — della sua produzione e ciò al fine di eliminare, tra l'altro, i vini di cattiva qualità.

Per i vini, la Commissione aveva proposto, a seconda dei tipi di prodotto, un aumento variabile dal 3 per cento all'1,5 per cento, motivato da considerazioni economiche generali attinenti all'aumento della maggior parte dei prezzi agricoli, nonché dell'evoluzione verso il rialzo dei prezzi di mercato del vino, constatato dopo il crollo dei corsi nella passata primavera, dovuto all'abbondantissimo raccolto del 1970.

È prevalsa, invece, la tesi favorevole alla riconferma dei prezzi della decorsa campagna, tenuto conto dell'attuale tranquillo andamento del mercato e degli elevati oneri finanziari, sostenuti in tale periodo a titolo di concorso nella spesa dell'ammasso privato e dell'avvio alla distillazione di quantitativi importanti di prodotto rimasto invenduto.

Si è proceduto, inoltre, alla fissazione del prezzo di base della carne suina, che è stato elevato, a decorrere dal 1° novembre, del 3,6 per cento. Nell'attuale congiuntura, l'aumento di cui trattasi non avrà conseguenze di rilievo in quanto le quotazioni di mercato risultano mantenute al di sopra del livello del nuovo prezzo. Esso costituirà, tuttavia, una garanzia supplementare per gli allevatori comunitari, in vista della flessione dei corsi che il carattere ciclico di questa produzione farà senz'altro registrare tra qualche tempo.

Sono stati fissati, infine, per il settore ortofrutticolo ed agrumario i prezzi di base e di acquisto per i prodotti soggetti a regime d'intervento (pesche, pere, mele, uve da tavola, arance e mandarini, limoni, cavolfiori, pomodori), che, in media, hanno subito leggeri incrementi in ragione dell'aumento dei costi di produzione.

Organizzazioni comuni di mercato

Quanto verrà in appresso indicato relativamente alle disposizioni adottate nel quadro delle singole organizzazioni comuni di mercato prescinde, com'è ovvio, dal considerare gli atti di mera gestione o quelli che si effettuano periodicamente, alle scadenze fissate dalle rispettive regolamentazioni comunitarie.

È comunque opportuno sottolineare il notevole impegno di lavoro connesso con tali adempimenti, attraverso i quali viene assicurato, tra l'altro, il regolare funzionamento del mercato comune agricolo.

Per il settore bieticolo-saccarifero non si è fatto alcun cenno particolare in ordine alla attività regolamentare effettuata nel periodo considerato, in quanto la stessa è stata esclusivamente volta agli atti di normale gestione.

Cereali e riso

Le note vicende valutarie hanno determinato, a partire dall'agosto, una eccezionale situazione di incertezza nel campo delle quotazioni internazionali per i principali mercati e borse dei cereali.

Ciò, in particolare, si è riflesso sui mercati a termine che costituiscono la base per una corretta formulazione dei prelievi da valere per le contrattazioni di lungo periodo.

La Commissione ha, pertanto, ritenuto di dover sospendere la possibilità di fissare in anticipo i prelievi da parte degli importatori per tutti i comparti cerealicoli con decisione del 20 agosto, intendendo con questo provvedimento cautelarsi nei confronti di eventuali speculazioni rese possibili dalla inadeguatezza del prelievo rispetto ai prezzi della Comunità.

Infatti, la minaccia era da ritenersi tanto più concreta, in quanto la produzione comunitaria si presentava, con l'ultimo raccolto, nuovamente eccedentaria rispetto all'annata precedente.

Nel frattempo, la stessa Commissione, assistita dal Comitato di gestione, consapevole della indubbia gravità della misura adottata

che annullava praticamente ogni attività di importazione, sottoponeva all'esame del Consiglio un sistema correttivo delle vigenti disposizioni in materia di rilascio di licenze di importazioni, attraverso il quale sarebbe aperta alla stessa Commissione la possibilità, in talune circostanze eccezionali, di sospendere o rifiutare le autorizzazioni ad importare.

Potendosi avvalere di questa misura di intervento diretto nei confronti del comportamento speculativo degli operatori, la Commissione avrebbe potuto così ripristinare il sistema delle fissazioni in anticipo dei prelievi (e delle restituzioni).

La proposta della Commissione è apparsa, per talune delegazioni, inadeguata agli obiettivi da raggiungere, per cui ancora si trova all'esame del Consiglio.

Pertanto la misura di sospensione adottata nell'agosto che avrebbe dovuto avere carattere provvisorio, è stata mantenuta fino all'ottobre. A partire da questa data è stata attenuata, in quanto si è consentito, per venire incontro agli operatori, di prefissare i prelievi, ma per un periodo limitato a 30 giorni. Inoltre la validità delle licenze è stata ridotta allo stesso periodo anche per le importazioni con prelievo libero.

Se per il settore del grano tenero, la misura adottata ha contribuito ad una migliore tenuta del mercato — ed infatti le importazioni sono diminuite — per il grano duro non si è avuta nessuna ripercussione positiva in relazione al particolare tipo di importazione che caratterizza questo settore, per il quale il grosso delle importazioni è gravato dal prelievo libero e non prefissato.

Per i cereali foraggeri, orzo e mais, l'avvenuto blocco delle importazioni, stante la impossibilità pratica di contrattare per lunghi periodi, ha favorito livelli di mercato sostenuti, dal momento che l'approvvigionamento dall'esterno si è ridotto da 17 milioni a meno di 2 milioni di quintali per il mais, e da 4 a 2 per l'orzo (periodo agosto-novembre) rispetto alla campagna precedente.

Ma, mentre negli altri Paesi si è riscontrata una certa compensazione negli scambi intracomunitari che sono sensibilmente aumentati, nel nostro Paese, il cui approvvigio-

namento dipende quasi tutto dai Paesi terzi, le conseguenze di questa protratta difesa del mercato della CEE nei confronti del mercato mondiale si sono tradotte interamente in un sensibile aumento dei costi per gli utilizzatori.

Per quanto concerne la normativa riguardante la organizzazione comune di mercato è da rilevare che, durante l'anno in corso, sono stati adottati alcuni regolamenti a modifica, sulla base dell'esperienza acquisita, di precedenti disposizioni.

Fra gli altri, possono essere menzionati: il regolamento n. 653/71 del Consiglio, con il quale, al fine di evitare un rischio di squilibri nel mercato interno a profitto dell'esportazione, a seguito dell'incertezza relativa all'evoluzione ulteriore delle produzioni, è stata ridotta temporaneamente la validità del titolo di esportazione; nonché il regolamento n. 699/71 della Commissione, secondo il quale il prezzo CIF può essere mantenuto ad un livello immutato nel caso in cui i prezzi di offerta per il mese in corso siano stati esclusi e le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo non corrispondano alla situazione reale del mercato per il mese in corso.

Fra gli altri, possono essere menzionati: il regolamento n. 653/71 del Consiglio, con il quale, al fine di evitare un rischio di squilibri nel mercato interno a profitto della esportazione, a seguito dell'incertezza relativa all'evoluzione ulteriore delle produzioni, è stata ridotta temporaneamente la validità del titolo di esportazione; nonché il regolamento n. 699/71 della Commissione, secondo il quale il prezzo CIF può essere mantenuto ad un livello immutato nel caso in cui i prezzi di offerta per il mese in corso siano stati esclusi e le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo non corrispondano alla situazione reale del mercato per il mese in corso.

Infine, sono da considerare alcuni regolamenti riguardanti gli aggiornamenti ed i correttivi adottati dalla Comunità a seguito della svalutazione del franco francese.

Per quanto concerne più particolarmente il riso, sono stati introdotti nuovi criteri per regolare l'importazione dai Paesi terzi, cri-

teri che dovrebbero concretizzarsi in una tutela più accentuata della produzione comunitaria ed in una migliore articolazione del calcolo della restituzione per l'esportazione delle eccedenze italiane.

Infatti, sono stati differenziati i prezzi di entrata a seconda che si tratti di varietà a grana tonda o varietà a grana lunga, così da consentire per quest'ultima, che trova più difficile collocamento sul mercato comunitario, una maggiore fluidità di commercializzazione.

Anche i rapporti di equivalenza tra i risi importati ed i risi comunitari sono stati modificati sulla base di una più corretta rispondenza alle valutazioni riscontrate sul mercato internazionale. Ciò permette all'importazione un prelievo adeguato alla necessità di tutela del riso italiano e all'esportazione un raffronto con le varietà concorrenti sui mercati di importazione, che si concretizza, a livello della restituzione concessa, in una maggiore concorrenzialità del prodotto italiano di più difficile sbocco, specialmente nel comparto delle varietà a grana lunga.

Carni suine

Anzitutto, è stato elevato al 103 per cento del prezzo di base il livello della media comunitaria delle quotazioni dei suini macellati, in caso di ricorso a misure d'intervento. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno creare la possibilità di adottare misure d'intervento già quando, sui mercati rappresentativi della Comunità, la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati è ancora lievemente superiore al prezzo di base.

A seguito di una sensibile riduzione delle quotazioni delle carni suine verificatasi sui mercati di talune regioni della Comunità, a decorrere dal 24 aprile sono state adottate misure d'intervento consistenti nell'acquisto di carcasse da parte degli organismi di Stato e nella corresponsione di aiuti all'ammasso privato.

Venuti meno i presupposti per l'applicabilità delle cennate misure, è stato disposto che, a datare dal 19 giugno, non venisse dato ulteriore seguito alle domande di aiuto

all'ammasso privato, ponendo altresì termine, a decorrere dal 10 luglio, all'acquisto delle carcasse da parte degli organismi pubblici di intervento.

Deve anche ricordarsi che è stato concesso al nostro Paese di prorogare al 1° novembre 1973 la data limite per la rilevazione delle quotazioni dei suini macellati secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse.

Uova e pollame

Nel secondo semestre dell'anno in corso si è proceduto, in sede comunitaria, all'esame di una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile.

Con tale proposta, tra l'altro, si tende ad istituire un dispositivo che consente, mediante metodi uniformi nella Comunità, la rilevazione dei dati relativi al settore dei prodotti sopra indicati.

I lavori sono ad uno stato già avanzato e si prevede che potranno essere terminati entro la fine dell'anno.

Carni bovine

Il 9 novembre ultimo scorso, si sono concluse le trattative per la stipula di un accordo commerciale tra la CEE e l'Argentina.

Nel quadro di tale accordo, sono state previste, in particolare, le seguenti concessioni a favore dell'Argentina:

— allargamento del 30 per cento del contingente comunitario consolidato al GATT per la carne congelata (da 22.000 a 28.600 tonnellate);

— facoltà di chiedere la prefissazione del prelievo per l'importazione della carne refrigerata;

— estensione delle norme comunitarie che prevedono, in taluni casi, la sospensione totale del prelievo.

Non è ancora possibile stabilire gli effetti dell'Accordo di cui trattasi sugli scambi tra la CEE e l'Argentina.

Tuttavia deve considerarsi senz'altro positivo l'aumento del contingente per la carne congelata, mentre, per quanto concerne le carni refrigerate, è da ritenere che l'ammontare della cauzione, richiesta ai fini della prefissazione del prelievo (12 u.c./1.000 Kg.), sia troppo elevato e possa costituire un elemento frenante delle importazioni.

Per ciò che riguarda l'entità della riduzione del prelievo accordata all'Argentina (Minimo: 5,5 per cento), essa potrebbe risultare scarsamente determinante ai fini dello sviluppo del particolare commercio ove i prezzi dei prodotti si mantenessero agli attuali alti livelli.

Prodotti lattiero-caseari

Sono state adottate le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi da riporto consolidati in sede GATT (Emmenthal e Gruyère), nonché per quelli fabbricati con latte di pecora, il cui tempo di maturazione sia di almeno sei mesi (in tale gruppo rientrano i nostri formaggi pecorini).

La concessione dell'aiuto in argomento è prevista per le annate in cui si renda necessario porre in atto particolari misure d'intervento a sostegno del relativo mercato.

Inoltre, attraverso opportune modifiche nella disciplina delle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte, è stata estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze relative agli ammassi privati anche al burro prodotto in uno Stato membro diverso da quello nel quale gli operatori chiedono di effettuare l'ammasso.

A seguito, poi, della forte riduzione delle scorte di burro, la Commissione, come precedentemente stabilito per altre misure speciali relative alla concessione a prezzo ridotto del burro giacente negli stocks pubblici, ha deciso l'abrogazione della decisione — adottata il 24 marzo 1970 — riguardante la vendita di burro, a prezzo agevolato, ai beneficiari dell'assistenza sociale.

Sono state anche abolite le gare permanenti per la vendita di latte scremato in polvere e di burro, in giacenza presso i magazzini di ammasso pubblico, istituite durante gli anni di forte eccedenza del prodotto, in conseguenza della cennata riduzione dei superi di produzione e di una situazione di tendenziale equilibrio fra domanda ed offerta.

Nel contesto della disciplina del settore di cui trattasi, particolare importanza riveste la regolamentazione comunitaria di mercato per il latte alimentare, adottata nel mese di giugno. Essa prevede, tra l'altro, norme di qualità e di commercializzazione, il pagamento differenziato del latte in base alla qualità del prodotto, nonché l'autorizzazione, per il nostro Paese, a mantenere in vigore sino al 31 marzo 1973 le disposizioni della legge 16 giugno 1938, n. 851, sulle Centrali del latte.

Va sottolineato che le finalità della politica comune in argomento sono essenzialmente dirette ad incrementare il consumo del latte e dei prodotti freschi del latte (creme, yogurt, Kefir ed altri lattici fermentati), tenendo, da una parte, ad assicurare un'offerta di prodotti rispondenti alle esigenze dei consumatori ed a garantire, dall'altra, eque remunerazioni ai produttori ed ai commercianti.

Per ciò che concerne il problema delle Centrali italiane del latte, esso è costituito, com'è noto, dalle particolari condizioni previste dalla nostra legislazione in ordine al rispetto di una zona, detta « zona bianca », delimitata con decreto prefettizio, per il rifornimento di ciascuna Centrale ed il mantenimento della zona urbana di vendite, entro la quale la Centrale stessa può ancora esercitare il diritto di esclusiva vendita del latte intero.

L'autorizzazione concessa all'Italia, di cui si è fatto cenno, è volta a consentire la ristrutturazione delle Centrali e l'ampliamento dei loro programmi di vendita, in vista della completa liberalizzazione del settore.

È da ricordare altresì che, con recente decisione del Consiglio, è stata prevista l'applicabilità di misure di salvaguardia nel campo dei prodotti lattiero-caseari, in caso di gravi perturbazioni di mercato.

La suddetta innovazione si è resa necessaria in quanto, dopo un periodo di notevole accumulo di burro e di latte scremato in polvere nei magazzini d'intervento, si è giunti al pressochè totale esaurimento delle disponibilità a causa, soprattutto, delle misure volte al contenimento della produzione sul piano comunitario e su quello mondiale, con tendenza all'aumento dei prezzi anche nella fase del dettaglio.

Parallelamente alle misure di salvaguardia, sono state previste norme particolari per i casi in cui si verificano difficoltà di approvvigionamento del mercato comunitario, per uno o più prodotti, a seguito della perturbazione del commercio internazionale.

MATERIE GRASSE VEGETALI

Olio d'oliva

Sono state adottate disposizioni volte a rinnovare, per la campagna oleicola 1971-72, le principali modalità della regolamentazione comunitaria applicate durante la decorsa campagna, con due sole eccezioni.

La prima riguarda l'importo adottato per le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata, che tiene conto del tasso di aumento (8 per cento) preso in considerazione per gli altri prodotti agricoli.

La seconda consiste in una modifica che, su istanza italiana, è stata introdotta nella regolamentazione relativa al pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva.

In base alla norma in argomento, a decorrere dalla campagna 1971-72, in Italia, l'integrazione di prezzo dell'olio ricavato dalle sanse, che finora era corrisposta agli industriali estrattori, sarà pagata, invece, come per l'olio di pressione, ai produttori delle olive.

Il pagamento avrà luogo in ragione di una quantità stabilita forfettariamente nella misura del 9,5 per cento dell'olio d'oliva di pressione.

La proposta italiana è stata dettata dalla necessità di eliminare ogni motivo economico di intesa fra l'industria di estrazione e quella frantoiana, da cui potesse trarre origine un'alterazione della realtà produttiva.

Semi oleosi

È stato riconfermato, per la campagna di commercializzazione iniziata il 1° luglio u.s., il numero delle maggiorazioni mensili stabilite per la campagna precedente — numero 7 per i semi di colza e ravizzone e numero 5 per i semi di girasole — ed è stato fissato l'ammontare delle maggiorazioni stesse. Queste ultime vengono stabilite tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e di interessi nella Comunità.

Inoltre, è stata prorogata, per la campagna 1971-72, la concessione al nostro Paese di una integrazione di prezzo supplementare al fine di bilanciare le maggiori spese di approvvigionamento di prodotto dovute alle notevoli distanze tra i centri di produzione e quelli di trasformazione in Italia, e di porre, quindi, le nostre industrie sprematrici in una posizione di relativa parità con le altre industrie comunitarie del settore.

È stato istituito, infine, un regime di aiuto per i semi di cotone. Nell'impossibilità di sottoporre il cotone — in quanto fibra — ad una regolamentazione di mercato, trattandosi di un prodotto non compreso nell'allegato II al Trattato di Roma e, pertanto, escluso dal novero dei prodotti agricoli, è stato possibile ottenere la concessione, in sostituzione del regime nazionale di sostegno, di un aiuto comunitario che, per la campagna 1971-72, è stato fissato in 70 u.c. per ettaro.

Prodotti ortofrutticoli

La forte concorrenza sviluppatasi in campo internazionale nei confronti delle nostre esportazioni di trasformati di pomodoro, soprattutto da parte della Grecia e del Portogallo, ha indotto il Ministero dell'agricoltura a promuovere, nell'ambito della politica

comunitaria, misure idonee a sanare gli squilibri determinatisi nel settore.

Quest'anno, infatti, l'Italia ha chiesto ed ottenuto particolari misure di emergenza, in attesa che venga dato un assetto definitivo alla politica comunitaria del settore.

Pertanto, allo scopo di rendere maggiormente concorrenziali le produzioni comunitarie, ed in primo luogo quelle italiane, sui mercati interni sono state adottate misure di salvaguardia nei confronti di tutte le provenienze (compresa quella greca).

Tali misure sono state articolate in maniera diversa nei confronti dei Paesi terzi esportatori, allo scopo di rispettare gli accordi preferenziali stipulati dalla CEE, ed hanno avuto per obiettivo quello di contingentare le importazioni e di non permettere l'ingresso di prodotto offerto a prezzi concorrenziali con quelli della CEE.

In altri termini, da un lato sono state consentite le importazioni per quantitativi limitati, dall'altro l'afflusso di concentrato di pomodoro dalla Grecia è stato consentito purchè i prezzi non vadano al di sotto di un livello minimo.

Infine, allo scopo di promuovere il rilancio delle nostre esportazioni di trasformati di pomodoro verso i Paesi terzi, sono state concesse, a partire dal 15 luglio 1971, mediante un nuovo meccanismo a gestione comunitaria, restituzioni all'esportazione di gran lunga superiori a quelle accordate in precedenza.

Infatti, per i pomodori pelati la restituzione è passata da lire 22/Kg. di prodotto esportato a lire 35,50/Kg., mentre quella a favore del concentrato doppio (a titolo di esempio) è passata da lire 34/Kg. a lire 56,25/Kg.

Vino

In questo settore è da segnalare la normativa riguardante le « prestazioni viniche » previste dall'articolo 24 del regolamento di base 816/70 ed intese al risanamento economico e qualitativo del mercato.

Con la nuova annata 1971-72, tali prestazioni viniche, finora obbligatorie dove una ana-

loga disciplina nazionale già era in vigore, e quindi soltanto in Francia, sono applicate anche nel nostro Paese.

Esse comportano il pagamento ai produttori di vino di un prezzo per alcole ricavato dai sottoprodotti della vinificazione e l'attribuzione al FEOGA — Sezione garanzia — della differenza passiva tra detto prezzo ed il prezzo di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'Organismo d'intervento.

Si tratta di una disciplina assai complessa che ammette talune deroghe per tener conto dei vinificatori che producono meno di 50 ettolitri di vino, nonché dell'industria produttrice di enocianina. Essa dovrà tuttavia, a non lunga scadenza di tempo, essere armonizzata con le disposizioni che regoleranno l'organizzazione futura nel settore degli alcoli e delle acqueviti.

Le norme attuali, da cui sono esenti la Germania e il Lussemburgo, sono tuttavia sufficienti ad assicurare una applicazione dell'obbligo nel modo più economicamente conveniente per il produttore e con evidente beneficio per la qualità dei prodotti.

Sono ancora da segnalare i lavori, in sede comunitaria, veramente molto complessi ed in avanzatissimo corso, per la definizione delle modifiche da apportare al regolamento vitivinicolo di base a seguito dell'esperienza fatta in questo primo periodo di applicazione, nonché i progetti di regolamento per la disciplina dei vini spumanti che il Gruppo di lavoro potrà presentare alle istanze superiori secondo un testo pressocchè concordato, in cui si tiene conto delle esigenze di questa branca della produzione vitivinicola così importante anche per il nostro Paese.

Di grande rilevanza è il testo, quasi completato dagli esperti presso la Commissione, che formerà oggetto di proposta al Consiglio, in materia di designazione e presentazione del vino e dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 30 del regolamento di base.

Altre norme, infine, sono di prossima emanazione da parte della Commissione e, per la loro importanza, debbono essere sottolineate. Esse riguardano il documento comunitario di accompagnamento dei vini e dei prodotti vitivinicoli in sostituzione dei docu-

menti nazionali, allo scopo di poter assicurare il controllo del movimento del prodotto, senza pregiudizio per la libertà degli scambi nella Comunità.

Recenti sono gli accordi intervenuti al Consiglio per quanto riguarda le importazioni dei vini dall'area mediterranea. Essi peraltro comportano ulteriori approfonditi esami, trattandosi di materia estremamente delicata e da cui dipende l'efficienza della disciplina vitivinicola nella Comunità.

Tabacchi greggi

Sono stati, anzitutto, stabiliti i criteri cui dovranno uniformarsi gli Organismi d'intervento in ordine alle varie operazioni che essi sono tenuti ad effettuare dopo l'acquisto dei tabacchi, sia in colli che in foglie.

Inoltre, è stato stabilito che i tabacchi originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e territori d'Oltremare possano essere importati nella Comunità in franchigia doganale, in analogia a quanto prescritto per altri prodotti agricoli dall'accordo di associazione dei SAMA alla CEE.

Tuttavia, una particolare clausola di salvaguardia è stata prevista per i tabacchi da fascia, nei casi in cui l'importazione di tali prodotti determini gravi perturbazioni in talune zone della Comunità.

Infine, a parziale modifica di quanto disposto nel quadro della disciplina di base, si è stabilito di fissare l'importo dei prezzi in favore degli acquirenti secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, secondo paragrafo. Ciò implica, tra l'altro, che in ordine alla fissazione dei premi dovrà pronunciarsi, come già per i prezzi, il Parlamento europeo.

Contestualmente ai prezzi ed alle qualità di riferimento applicabili, per il tabacco in foglia, al raccolto 1971, sono stati fissati i prezzi d'intervento derivati, nonché l'ammontare dei premi volti a favorire il collocamento, sul libero mercato, dei tabacchi in foglia i cui costi di produzione sono più alti rispetto a quelli, sostituibili e concorrenziali, di origine terza.

Lino e canapa.

È stato stabilito che l'aiuto ad ettaro, previsto dalla regolamentazione di base, dovrà essere interamente devoluto al produttore per quanto riguarda la canapa ed il lino da seme, mentre, per il lino da fibra, esso dovrà essere ugualmente ripartito tra produttore e primo acquirente.

Sono state adottate, inoltre, disposizioni recanti le modalità di applicazione delle norme della disciplina di base relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa.

Sono state fissate, infine, le norme in base alle quali gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi alla situazione della produzione e del mercato, nonché alle correnti commerciali del lino e della canapa.

Luppolo

Con provvedimento normativo adottato nel mese di luglio, è stata instaurata un'organizzazione comune di mercato in questo settore.

Essa è basata, in particolare, sulla corresponsione di aiuti per ettaro di superficie coltivata, che possono essere concessi ai produttori ove abbiano a verificarsi, sul mercato, determinate situazioni.

In particolare, attraverso la corresponsione di aiuti alle associazioni di produttori e la certificazione di origine obbligatoria per la commercializzazione, l'organizzazione comune di mercato del luppolo tende a conseguire il miglioramento qualitativo del prodotto, con evidenti vantaggi per i produttori che, in tal modo, incontrano minori difficoltà di collocamento sul mercato comunitario.

Com'è ovvio, le disposizioni di cui trattasi incontrano sinora un'applicazione più intensa nella Repubblica federale tedesca che copre, attualmente, circa l'80 per cento della produzione comunitaria, mentre l'Italia non figura, al momento, tra i Paesi produttori di luppolo.

Prodotti ittici

Sono state adottate norme riguardanti il riconoscimento delle « organizzazioni dei produttori ».

L'organizzazione dei produttori è complementare all'organizzazione del mercato e spetta alle Associazioni di regolare l'offerta della produzione in relazione alla domanda, al fine di realizzare la stabilizzazione dei prezzi e l'equilibrio del mercato stesso.

Inoltre, è stato istituito il « Comitato consultivo della pesca », che esprime pareri in ordine a tutti i problemi derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari di struttura e di mercato, nonché ai problemi sociali del settore.

Settore delle sementi

L'organizzazione comune di mercato nel settore che si considera riguarda i legumi da granella secchi, il granoturco ibrido, i semi e i frutti oleosi e taluni altri semi, destinati alla semina.

Detta organizzazione è volta a mantenere, a favore degli agricoltori comunitari, prezzi concorrenziali rispetto ai prezzi mondiali e, a tale scopo, è prevista la possibilità di concedere un aiuto alla produzione delle sementi di cui trattasi.

Tenuto conto delle caratteristiche produttive, tali aiuti hanno un carattere forfettario per quintale di sementi prodotte.

È previsto un regime unico degli scambi alla frontiera della Comunità, con l'applicazione, quale sola misura di protezione, della tariffa doganale comune, salvo per il granoturco ibrido, per il quale è previsto il prezzo di riferimento con tassa di compensazione. Sono previste, altresì, disposizioni volte all'armonizzazione degli aiuti concessi dagli Stati membri.

Ai fini dell'attuazione delle cennate disposizioni, è istituito un Comitato di gestione cui spetta di organizzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

FINANZIAMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Sotto l'aspetto finanziario l'anno 1971 è caratterizzato dall'entrata in vigore del regime delle risorse proprie della Comunità.

Tale regime ha avuto inizio il 1° gennaio 1971, dopo la ratifica dei Parlamenti nazionali della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970.

Esso stabilisce, in sostanza, la sostituzione dei contributi degli Stati membri con l'acquisizione da parte della Comunità dei diritti doganali e dei prelievi che vengono riscossi all'atto delle importazioni.

Più precisamente, gli Stati provvedono al versamento integrale dei prelievi ed a quello graduale dei dazi (con un rimborso del 10 per cento a titolo di riconoscimento delle spese di riscossione di tali diritti), nonché delle tasse assimilate che la Comunità ha istituito, o istituirà, a norma del Trattato di Roma.

Inoltre, fino all'anno 1974, il versamento dei diritti doganali è integrato da contributi stabiliti nelle seguenti percentuali: Belgio 6,8, Germania 32,9, Francia 32,6, Italia 20,2, Lussemburgo 0,2, Olanda 7,3.

Per il periodo 1971-1974 la percentuale complessiva di contribuzione di ogni Stato (diritti doganali e contribuzioni integrative) non potrà comunque superare di un punto la percentuale dell'anno precedente, calcolata sul complesso delle contribuzioni dovute ai diversi titoli del bilancio della CEE.

A partire dall'anno 1975, invece, le esigenze finanziarie della Comunità dovranno essere integralmente soddisfatte con il gettito dei prelievi, dei dazi doganali e con la devoluzione di una parte dell'IVA, calcolata in una misura non superiore all'uno per cento di una base imponibile da determinare in modo uniforme per tutti i Paesi.

In adempimento delle diverse norme comunitarie che regolano i rapporti finanziari

tra la Comunità e gli Stati membri, nell'anno 1971 si è provveduto, in particolare:

1) *Designazione degli Organismi incaricati di sostenere le spese imputabili alla Sezione Garanzia del FEOGA*

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono state stabilite le competenze dei quattro Organismi che, nel nostro Paese, sono stati incaricati di sostenere le spese imputabili alla Sezione Garanzia del FEOGA, e cioè:

Ministero delle finanze: restituzioni all'esportazione, alla produzione di amidi e premi all'importazione dei cereali da foraggio;

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — AIMA —: interventi di mercato nei diversi settori agricoli ed integrazioni di prezzo;

Ente nazionale risi: interventi di mercato nel settore risiero;

Cassa conguaglio zucchero: rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

2) *Apertura di appositi conti di tesoreria, sui quali affluiscono le risorse proprie della Comunità ed i mezzi finanziari posti a disposizione della CEE*

A norma del Regolamento n. 2/71/CEE il Ministero del tesoro ha provveduto all'apertura di un conto di tesoreria sul quale affluiscono le risorse proprie della Comunità entro 60 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l'accertamento di tali diritti. Tale conto è intestato « Commissione delle Comunità europee - Risorse proprie ».

Inoltre i quattro Organismi interessati trasmettono mensilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le richieste di anticipazioni di fondi che, previo esame, vengono inviate alla Commissione della CEE, accompagnate da una relazione esplicativa. Ogni 30 giorni, poi, su parere del Comitato del FEOGA, la stessa Commissione adotta le de-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cisioni di competenza per l'assegnazione agli Stati membri delle somme occorrenti a sostenere le spese.

Tali somme vengono accentrate in un apposito conto di tesoreria ed il Ministero del tesoro provvede, su indicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle relative

assegnazioni di fondi agli Organismi interessati per fronteggiare le spese di loro competenza.

Si riassumono, qui di seguito, i relativi movimenti finanziari fino a tutto il 30 novembre corrente anno:

Somme versate alla Comunità:

a) per la costituzione di un fondo di avviamento del nuovo regime (quota parte dell'importo globale stabilito dal Consiglio delle Comunità europee in u.c. 200 milioni)	L. 25.466,8 milioni	
b) a titolo di risorse proprie (prelievi e quote zucchero per il periodo gennaio-ottobre 1971)	L. 102.247,8 milioni	
c) a titolo di contribuzioni integrative (a tutto il 30 novembre 1971)	<u>L. 168.270,4 milioni</u>	
		<u>L. 295.985,0 milioni</u>
Anticipazioni disposte dalla CEE (gennaio-dicembre 1971)		<u>L. 247.966,8 milioni</u>
Somme già versate dalla CEE (per il periodo gennaio-novembre 1971)		<u>L. 187.341,8 milioni</u>
Somme assegnate agli Organismi pagatori (a tutto il 4 dicembre 1971)		
al Ministero delle finanze	L. 59.296,0 milioni	
all'AIMA	L. 127.745,7 milioni	
alla Cassa conguaglio zucchero	<u>L. 300,1 milioni</u>	
In totale		<u>L. 187.341,8 milioni</u>

3) Bilancio dell'esercizio 1971

A seguito della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970, il bilancio dell'esercizio 1971, approvato il 14 dicembre 1970, prevede:

E N T R A T E

Previsioni per il 1971

Risorse proprie

prelievi	u.c. 751.180.000
dazi doganali	u.c. 488.212.500
contributi zucchero	<u>u.c. 101.200.000</u>

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	u.c.	1.340.592.500
<i>Contribuzioni integrative</i>	u.c.	1.365.799.053
<i>Entrate diverse</i>	u.c.	64.979.519
in totale	u.c.	2.771.371.072
Previsioni per gli anni precedenti		
<i>FEOGA - Sezione Garanzia</i>		
(1966-67, 1967-68, 1968-69)	u.c.	380.609.000
<i>FEOGA - Sezione Orientamento</i>		
reiscrizioni periodi precedenti	u.c.	330.330.517
2° semestre 1969 e 1970	u.c.	427.500.000
	u.c.	757.830.517
In totale	u.c.	3.909.810.589

U S C I T E

Previsioni per il 1971		
<i>Spese di funzionamento</i>		
Parlamento	u.c.	12.013.220
Consiglio	u.c.	17.777.067
Commissione	u.c.	116.774.320
Corte di Giustizia	u.c.	2.630.815
	u.c.	149.195.422
<i>FEOGA - Sezione Garanzia</i>	u.c.	2.346.528.000
<i>Fondo Sociale Europeo</i>	u.c.	55.000.000
<i>Ricerche ed investimenti</i>	u.c.	66.588.400
<i>Aiuti alimentari</i>	u.c.	20.000.000
<i>Rimborso del 10 per cento agli Stati</i>	u.c.	134.059.250
In totale	u.c.	2.771.371.072
Previsioni per gli anni precedenti		
<i>FEOGA - Sezione Garanzia</i>		
(1966-67, 1967-68, 1968-69)	u.c.	380.609.000
<i>FEOGA - Sezione Orientamento</i>		
	u.c.	757.830.517
in totale	u.c.	3.909.810.589

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro sulla base delle risultanze dei primi dieci mesi dell'anno e delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri sulle entrate e sulle uscite degli ultimi due mesi dello stesso anno, la Comunità ha predisposto un bilancio rettificativo per l'esercizio 1971, che verrà prossimamente sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda la Sezione Garanzia, mentre la spesa prevista per l'anno 1971 trova copertura con l'applicazione del regime delle risorse proprie, alla residua spesa per i periodi di contabilizzazione 1966-67, 1967-68, 1968-69 (bilancio 1971) e per i periodi 2° semestre 1969 e 1970 (bilancio 1970) si farà fronte mediante il versamento delle contribuzioni degli Stati membri, calcolate secondo il criterio stabilito dai Regolamenti numeri 130/66 e 728/70, e cioè: per il periodo 1966-1967, versamento di un contributo determinato con l'applicazione di una percentuale fissa (per l'Italia il 22 per cento); per i periodi 1967-68, 1968-69 e 2° semestre 1969, versamento del 90 per cento dei prelievi e delle tasse assimilate riscosse dagli Stati, nonché di contribuzioni integrative calcolate in base ad una percentuale fissa (per l'Italia il 20,3 per cento); e per il 1970, in base ad una percentuale fissa (per l'Italia il 21,5 per cento).

Per la Sezione Orientamento l'importo complessivo, indicato nel bilancio in u.c. 757.830.517, è così ripartito:

u.c. 330.330.517, reiscrizioni di stanziamenti di bilanci precedenti non utilizzati prima del 31 dicembre 1970;

u.c. 142,5 milioni, stanziati per il periodo di contabilizzazione 2° semestre 1969;

u.c. 285 milioni, stanziati per il periodo di contabilizzazione 1970.

La spesa della Sezione Orientamento viene coperta con contribuzioni degli Stati membri determinate in base ad aliquote fisse (per l'Italia: 20,3 per cento per i periodi di contabilizzazione fino al 2° semestre 1969 e 21,5 per cento per il 1970).

restituzioni all'esportazione	L. 47.870.824.558
interventi di mercato	» 18.532.405.058
integrazioni di prezzo	» 57.866.772.445
perdite nette per altri interventi	» 11.656.026.107

In totale

4) Sezione Garanzia - Domande di rimborso per il periodo di contabilizzazione 2° semestre 1969 e 1° semestre 1970

Con Regolamento n. 2367/70 del 23 novembre 1970 la Comunità Economica Europea ha concesso agli Stati la facoltà di presentare, per il periodo di contabilizzazione « 2° semestre 1969 », una domanda di acconto supplementare per le spese sostenute e non dichiarate con le precedenti domande relative alle operazioni realizzate dal 1° luglio al 31 dicembre 1969. Ha stabilito, inoltre, di conguagliare, per ogni Stato membro, il relativo saldo, attivo o passivo, con quello attinente al 1° semestre 1970.

È stata una decisione di particolare rilievo, adottata dalla Commissione a seguito della iniziativa assunta dalla delegazione italiana in sede di Comitato del FEOGA, che ha consentito al nostro Paese di limitare il pagamento dovuto per il 1° semestre 1970 a sole lire 10.722.319.750.

Infatti, mentre per il 1° semestre 1970 si era determinato per il nostro Paese un saldo passivo di lire 49.747.267.500 (differenza tra il 75 per cento della contribuzione dovuta ed il 75 per cento del rimborso spettante), per l'acconto supplementare del 2° semestre 1969, la differenza tra contribuzione e rimborsi è risultata attiva per lire 39.024.947.750.

5) Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre 1970

Nell'aprile 1971 è stata trasmessa alla Commissione della CEE, entro i termini previsti dal Regolamento n. 728/70/CEE, la domanda di rimborso delle spese sostenute nel 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1970.

La domanda concerne le seguenti spese sostenute dal 1° luglio 1970 al 28 febbraio 1971:

L. 47.870.824.558
» 18.532.405.058
» 57.866.772.445
» 11.656.026.107

L. 135.926.028.168

Per tale periodo, peraltro, non si è fatto luogo a pagamenti o a rimborsi in quanto i saldi attivi, o passivi, di ogni Stato membro sono stati iscritti in un « cumulo » che è soggetto a particolare regolamentazione.

Infatti, per la definizione dei rapporti finanziari tra gli Stati e la Comunità, il Consiglio delle Comunità europee ha stabilito apposite norme intese a regolare il passaggio dal sistema del rimborso al sistema del finanziamento diretto delle spese imputabili alla Sezione Garanzia del FEOGA.

Il complesso di tali norme ha avuto il precipuo fine di evitare che nell'anno 1971 coincidesse il versamento delle risorse proprie e delle contribuzioni integrative (anno 1971) con i versamenti da effettuare per i periodi di contabilizzazione precedenti, le cui contabilità non sono state ancora oggetto di definizione.

In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio, la Commissione ha stabilito, a suo tempo ed in via provvisoria i saldi creditori e debitori dei singoli Stati, raggruppandone le ragioni di credito e di debito in un « cumulo » che comprende:

i saldi dei periodi di contabilizzazione 1967-68/1968-69 2° semestre 1969;

il secondo acconto ed il saldo del periodo di contabilizzazione 1970, e fissando per ogni Stato l'ammontare del suo debito, o del suo credito, nonché le date di pagamento di ogni scadenza.

Ma le previsioni a quel tempo formulate dalla Commissione non hanno trovato rispondenza nella realtà dei fatti a causa del rilevante ammontare delle spese ancora da denunciare per i periodi 2° semestre 1969 e 1970 (per l'Italia 200 miliardi di lire circa), che ha determinato una notevole variazione alle previsioni stesse, fino a rovesciare la posizione di qualche Stato che da debitore è risultato creditore.

Conseguentemente la Commissione ha provveduto, previo parere del Comitato del FEOGA, ad un aggiornamento della situazione sulla base delle comunicazioni che tutti gli Stati hanno inviato alla Comunità sul prevedibile ammontare delle spese ancora da denunciare.

La nuova situazione rovescia la posizione dell'Italia che, da una previsione di Stato debitore per 100 miliardi di lire circa, passa alla condizione di Stato creditore per un importo che, per il momento, e salvo le diverse decisioni che dovranno essere adottate circa il riconoscimento delle spese sostenute e dichiarate, viene valutato in lire 28 miliardi circa.

6) *Acconto supplementare le 15 per cento*

Con decisione del 23 ottobre 1970, adottata in applicazione dell'articolo 11 del Regolamento n. 728/70/CEE del 21 aprile 1970, la Commissione ha stabilito di accordare agli Stati membri una integrazione del 15 per cento sulle spese dichiarate e riconosciute imputabili alla Sezione Garanzia del FEOGA per i periodi di contabilizzazione 1967-68, 1968-69.

Poichè per tali periodi è stato, a suo tempo, già concesso un acconto nella misura del 75 per cento, l'acconto complessivo viene così ad elevarsi al 90 per cento dell'ammontare delle spese stesse.

Peraltro, data che la regolamentazione finanziaria tra la Comunità e gli Stati membri viene effettuata, per quei periodi, per saldo tra contribuzioni e rimborsi, e che tale saldo è negativo per il nostro Paese, in data 31 maggio 1971 si è provveduto al versamento a favore della Comunità dell'importo di lire 15.357.878.750.

7) *Chiusura dei conti del periodo di contabilizzazione 1966-67*

Dopo aver proceduto alla definizione dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e la Sezione Garanzia del FEOGA fino a tutto il periodo di contabilizzazione 1965-66, la Commissione della CEE ha ripetutamente sollecitato gli Stati a fornire ogni utile elemento per la definizione dei conti del periodo successivo: 1966-67.

La richiesta comunitaria trova la sua giustificazione nella riconosciuta esigenza di definire questioni di antica data e gli Organismi nazionali interessati, in Italia il Ministe-

ro delle finanze e l'AIMA, si sono adoperati in ogni modo per l'accertamento e la comunicazione dei dati definitivi di tale periodo.

Si sono dovute superare, infatti, numerose difficoltà derivanti, da un lato, dal decentramento del pagamento delle restituzioni all'esportazione che, a quell'epoca, era affidato alle Intendenze di finanza e, dall'altro, dalla particolare organizzazione dell'AIMA che, per la corresponsione delle integrazioni di prezzo, si è avvalsa dell'opera degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Comunque, la comunicazione alla Comunità dei dati definitivi, e non più variabili, per tale periodo, consentirà prossimamente alla Commissione di stabilire esattamente l'ammontare del residuo credito, o debito, di ogni Stato e di procedere alle relative richieste dei saldi delle contribuzioni ed ai pagamenti dei saldi spettanti a titolo di rimborso.

Non è possibile, per il momento, fare per il nostro Paese una esatta previsione del risultato di gestione del periodo in questione, anche perchè l'acconto a suo tempo concesso dalla CEE è stato rapportato, come per gli altri Paesi, alle previsioni di bilancio a suo tempo fatte dalla Comunità e non alla effettiva entità delle spese sostenute.

Ma si può ugualmente ritenere che il saldo dei nostri rapporti finanziari con la Sezione Garanzia del FEOGA per il periodo di contabilizzazione 1966-67 non subirà sostanziali modificazioni rispetto a quell'attività di lire 13.000 milioni circa, a suo tempo prevista.

8) *Ammontari forfaitari*

In applicazione della decisione della Commissione in data 19 aprile 1971, dopo ripetuti ed approfonditi esami da parte dei Comitati di gestione e del Comitato del FEOGA, si è stabilito che le spese di gestione per la commercializzazione dei cereali, del riso, dei grassi, delle carni suine e dello zucchero siano riconosciute agli Stati mediante l'applicazione di forfait uguali, nel loro ammontare, per tutti i Paesi membri.

È stata una decisione di particolare complessità e delicatezza, in quanto si sono dovuti stabilire forfait unici per determinate spese di gestione, valevoli per sei Paesi che hanno dimostrato di sostenere oneri di diversa entità per una stessa operazione.

Le decisioni adottate sono valide per le operazioni realizzate fino al 31 dicembre 1970; attualmente i Comitati di Gestione ed i servizi della Commissione esaminano la questione per le determinazioni che dovranno essere assunte, previo parere del Comitato del FEOGA, per il periodo successivo.

9) *Pagamenti e rimborsi*

Per i periodi di contabilizzazione precedenti all'entrata in vigore del regime delle risorse proprie, nell'anno 1971 sono stati regolati i seguenti rapporti finanziari con il FEOGA:

Somme a debito dell'Italia

- L. 530.000.000 — somma dovuta alla CEE per il 2° semestre 1969, a completamento dell'importo già versato per lo stesso periodo;
- » 15.357.878.750 — acconto supplementare per i periodi di contabilizzazione 1967-68 e 1968-69;
- » 10.722.319.750 — differenza tra il saldo debitore del 1° semestre 1970 e il saldo creditore per l'acconto supplementare del 2° semestre 1969;
- » 9.375.000.000 — prima rata del cumulo, di cui alla Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970;
- » 10.308.975.000 — contribuzione alla Sezione Orientamento per il periodo di contabilizzazione 1966-67

L. 46.294.173.500 — totale delle somme a debito,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Somme a credito dell'Italia

L.	4.446.174.156	— saldo attivo per il Fondo sociale europeo;
»	3.404.469.490	— avanzo di gestione del bilancio CEE per l'esercizio 1969
<hr/>		
L.	7.850.643.646	— totale delle somme a credito.

Pertanto, con mandato di pagamento in data 31 maggio 1971, si è provveduto al pagamento della differenza a debito per lire 38.443.529.854.

Inoltre, a valere sulle disponibilità della Sezione Orientamento ed in applicazione degli appositi regolamenti a suo tempo approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE, la Commissione ha disposto i seguenti pagamenti a favore dell'Italia:

lire 84.393.750, per l'esecuzione delle indagini sulla struttura delle Aziende agricole. L'importo è stato incassato dalla Banca d'Italia il 23 luglio 1971;

lire 97.500.000, a titolo di completamento delle prime due rate della somma complessiva forfettariamente stabilita a favore dell'Italia per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo nazionale.

L'importo è stato incassato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 1971;

lire 195.000.000, che rappresentano i due terzi della terza rata spettante al nostro Pae-

se per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo nazionale. La somma è in corso di accredito;

lire 19.971.0000.000, per il periodo di contabilizzazione 1968-69 e lire 7.739.000.000, per il 2° semestre 1969 a titolo di contribuzione per il miglioramento delle strutture del settore ortofrutticolo. Gli importi sono pari alla differenza tra la somma forfettariamente stabilita per ogni periodo di contabilizzazione e la spesa che l'AIMA ha dichiarato di aver sostenuto per gli interventi di mercato operati, per gli stessi periodi di contabilizzazione, nel settore suddetto.

L'importo di lire 19.971 milioni è stato riscosso dalla Banca d'Italia il 23 luglio 1971.

Pertanto, l'importo complessivo di lire 75.000 milioni, assegnato all'Italia per il settore degli ortofrutticoli è stato, per il momento, così ripartito tra la Sezione Garanzia (interventi di mercato) e la Sezione Orientamento (miglioramenti delle strutture);

PERIODO	Sezione Garanzia	Sezione Orientamento	Totale
	(milioni di lire)		
1966-1967	—	12.500	12.500
1967-1968	10.644	14.356	25.000
1968-1969	5.029	19.971	25.000
2° semestre 1969	4.761	7.739	12.500
In totale.....	20.434	54.566	75.000

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla stessa Sezione orientamento sarà anche addebitato l'importo di lire 244.315.685, da assegnare all'Italia a titolo di rimborso del 50 per cento delle spese sostenute per la concessione di aiuti alle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli. La domanda di rimborso, con la prescritta documentazione, sarà inviata, entro il mese di dicembre 1971, ai competenti Servizi della Commissione.

10) *Iniziative per il miglioramento delle strutture agricole ammesse al concorso della Sezione orientamento del FEOGA*

Con decisioni adottate il 24 febbraio ed il 25 giugno 1971 la Commissione della CEE ha ammesso al contributo della Sezione orientamento del FEOGA le seguenti iniziative di miglioramento delle strutture agricole, le cui domande sono state presentate nell'anno 1970 (primo e secondo gruppo della VII tranche):

SETTORE DI INTERVENTO	Elenco delle iniziative ammesse	Spesa ammessa dalla CEE	Contributo concesso dalla CEE
(in milioni di lire)			
A) STRUTTURE DI PRODUZIONE:			
— irrigazione	3	610,6	167,42
— bonifica idraulica	1	456 —	114 —
— allevamenti	8	1.300 —	362,59
— piantagioni	18	12.028,2	3.077,57
— olivicoltura	7	2.523 —	1.135,29
— altri	10	8.182,8	2.043,68
In totale	47	25.100,6	6.900,55
B) STRUTTURE DI VALORIZZAZIONE:			
— settore ortofrutticolo	11	5.714,9	1.235,32
— settore vitivinicolo	11	6.617,1	1.654,16
— settore oleario	1	124,8	31,21
— settore lattiero-caseario	5	3.175,7	793,91
— settore delle carni	—	—	—
— altre	9	5.131,7	1.449,45
In totale	37	20.764,2	5.164,05
C) STRUTTURE DI CARATTERE SOCIALE	22	23.413,8	9.885,36
In totale	22	23.413,8	9.885,36
Totale complessivo	106	69.278,6	21.949,96

CAPITOLO X

La politica comune dei trasporti

Il primo Consiglio delle Comunità europee dell'anno, dedicato ai problemi dei trasporti, ha avuto luogo il 12 ottobre, sotto la presidenza italiana; sono trascorsi così dieci mesi nel corso dei quali il settore dei trasporti, nell'ambito comunitario, non ha registrato, a livello politico, alcuna sensibile evoluzione.

È un fatto politico che va sottolineato per spiegare, da un lato, le reazioni negative del Parlamento europeo e le iniziative del medesimo per riattivare il negoziato comunitario e per sviluppare, dall'altro, alcune considerazioni di ordine generale.

È ormai cosa risaputa che l'Europa dei trasporti è in forte ritardo e che tale ritardo integra addirittura uno stato di carenza nei confronti dell'articolo 75 del Trattato che poneva un termine ben preciso: la fine del periodo transitorio per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali negli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha preso una lodevole iniziativa e cioè quella di promuovere un dibattito in aula per approfondire le cause di tale ritardo e per rilanciare i lavori intesi alla realizzazione della politica comune dei trasporti. Il dibattito in aula — preceduto da una visita di una Commissione di parlamentari nelle Capitali delle Comunità — ha messo in luce le carenze sia del Consiglio che della Commissione delle Comunità europee ed ha impegnato le Istituzioni delle Comunità a promuovere una chiarificazione politica indispensabile per una ripresa del dialogo comunitario.

A questa impresa non facile ci si è accinti da parte italiana con rinnovato impegno non disgiunto dal necessario realismo. Un realismo che si fonda soprattutto su una pratica

esperienza fatta nell'ultimo anno e che ha visto affermarsi in modo sempre più netto, l'orientamento, già delineatosi nel Consiglio delle Comunità europee, nel senso che una integrazione dei mercati dei trasporti (obiettivo che impropriamente viene definito « liberalizzazione » dei trasporti) non è attuabile fino a quando non si risolva convenientemente il problema chiave della tarifficazione dell'uso delle infrastrutture e non si giunga ad una ristrutturazione economico-giuridica delle Amministrazioni ferroviarie che consenta a queste ultime di inserirsi in un regime di « sana » concorrenza che finora, almeno, è il regime prescelto. Poichè questi due importanti problemi — a proposito dei quali sono state presentate proposte decisionali al Consiglio da parte della Commissione delle Comunità europee — esigono un lungo lasso di tempo per la loro definizione progressiva e graduale attraverso tappe successive, è chiaro che tutte le misure di politica comune dei trasporti dovranno adeguarsi a questo ritmo. In altri termini, tali misure dovranno svilupparsi con la stessa gradualità e progressività.

In conclusione, se è illusorio sperare in soluzioni spettacolari a breve scadenza, è tuttavia lecito attendersi nei prossimi anni misure, certo parziali ed eventualmente provvisorie, che prepareranno la realizzazione dell'Europa dei trasporti, un'Europa, peraltro, che con l'ingresso dei Paesi candidati a vocazione marittima assumerà un'altra dimensione e si proporrà altri obiettivi.

È questa la chiarificazione politica alla quale, come si è detto, ci si è accinti da parte italiana nell'assumere la Presidenza di turno del Consiglio delle Comunità europee. Il Consiglio del 12 ottobre — al quale è stato

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assegnato carattere preliminare e preparatorio della sessione ministeriale di dicembre — ha infatti avviato un dibattito politico sulla base di un'ampia dichiarazione del Presidente che — riaffermando l'essenzialità di una politica comune dei trasporti — ha sollecitato un approfondimento delle prospettive e degli obiettivi a medio e a lungo termine, ponendo come obiettivo a breve termine quello di realizzare un ravvicinamento dei mercati nazionali attraverso una azione comunitaria che stabilisca i criteri di base cui debbono ispirarsi gli ordinamenti nazionali pur lasciando agli Stati margini sufficienti che consentano loro di tener conto delle situazioni, delle esigenze e delle realtà dei rispettivi mercati.

A questa chiarificazione politica hanno contribuito in modo determinante due « comunicazioni » della Commissione al Consiglio delle Comunità europee sull'organizzazione del mercato dei trasporti (che abbraccia l'accesso al mercato, la tarifficazione e l'armonizzazione) nonché sulla tarifficazione dell'uso delle infrastrutture.

Le prime reazioni dei Paesi membri sulla impostazione della Presidenza — che sostanzialmente è sulla stessa lunghezza d'onda delle suddette comunicazioni — sono apparse positive e aprono la via a conclusioni precise.

Merita, in ogni caso, di essere sottolineata, dopo una lunga pausa, una rinnovata volontà politica di articolare i lavori del Consiglio delle Comunità europee ponendo obiettivi concreti, immediati e mediati, che consentano un graduale e progressivo sviluppo dell'azione comunitaria nel settore dei trasporti.

Fra questi obiettivi uno è apparso in tutta la sua importanza e urgenza: quello della armonizzazione dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali.

Le pressioni dell'opinione pubblica interessata, e particolarmente dei costruttori e trasportatori, hanno rimosso il veto che da qualche Stato si era posto ad un esame del problema, nonostante una recente proposta della Commissione delle Comunità europee articolata su un peso per asse di 11,5 tonnellate. Per la prima volta dal 1962, i sostenitori delle

10 tonnellate e quelli delle 13 tonnellate si sono dichiarati disposti alla ricerca di un compromesso che, peraltro, si presenta difficile anche perchè la soluzione dovrà essere necessariamente europea nella più ampia accezione di questa espressione.

Nella stessa sessione ministeriale del 12 ottobre, sono stati approvati due regolamenti che recano norme comuni per il trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri e cioè i servizi regolari e i servizi a navetta.

Si tratta di due regolamenti che certo non aprono grandi prospettive per l'integrazione comunitaria dei trasporti stradali di persone; essi introducono, tuttavia, una procedura snella e conclusiva per l'istituzione dei servizi regolari e dei servizi a navetta, regolando tra l'altro in modo soddisfacente il problema del transito attraverso i Paesi della Comunità. Inoltre, vengono liberalizzate le navette che comprendono oltre al trasporto una serie di prestazioni accessorie.

È stato adottato un altro regolamento che introduce emendamenti al Regolamento numero 543/69, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti stradali; tali emendamenti sono rivolti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati nella pratica applicazione di tale regolamento per i trasporti a breve distanza. Le modificazioni non incidono, ovviamente, sul livello di protezione sociale raggiunto nella Comunità per effetto del regolamento più volte citato.

Inoltre il Consiglio delle Comunità europee ha preso atto delle modifiche da apportare al regolamento in parola per adeguarlo all'AETR (accordo europeo per i trasporti su strada, in corso di ratifica da parte degli Stati firmatari, tra i quali gli Stati membri della Comunità).

In questo modo viene raggiunto un risultato di innegabile importanza sul piano politico e sociale: quello di veder esteso al più presto a tutta l'Europa, dall'Ovest all'Est, il regime comunitario in materia di tempi di guida degli autoveicoli che effettuano trasporti di persone e di merci, conseguendo il duplice obiettivo del progresso sociale e del miglioramento della sicurezza della circolazione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, il bilancio della sessione del 12 ottobre può considerarsi sostanzialmente positivo, soprattutto per le aspettative che prospetta e della misura in cui tali aspettative, per una valida impostazione della ripresa del processo di realizzazione della politica comune dei trasporti e per una definizione del problema specifico dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali, saranno soddisfatte.

Il Consiglio delle Comunità europee, dedicato ai problemi dei trasporti, nella sessione ministeriale del 3 dicembre si è occupato principalmente dell'organizzazione dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali.

La Presidenza italiana ha presentato una Risoluzione di compromesso che prevedeva un carico per asse di 11 tonnellate con fasi transitorie fino al 1980: da quella data si dovrà avere la circolazione generalizzata di veicoli con detto carico assale.

Mentre le altre delegazioni hanno manifestato il loro consenso per tale soluzione di compromesso, quella olandese ha insistito perchè vengano effettuati nuovi e più appropriati studi al fine di stabilire l'incidenza del peso assale superiore alle 10 tonnellate sui costi delle infrastrutture e sulla sicurezza della circolazione.

Non essendosi raggiunto l'accordo, il Consiglio ha dato mandato al Comitato dei rappresentanti permanenti di esaminare soluzioni impostate sui pesi per asse di 12-11,5 e 11 tonnellate. Si ritiene che un accordo possa essere raggiunto sul peso per asse di 11 tonnellate.

È stata adottata la disposizione regolamentare che dà agli Stati membri la facoltà di ridurre da 18 a 16 anni l'età degli assi-

stenti alla guida impiegati nei trasporti di merci che si svolgono nel raggio di 50 chilometri dalla sede dell'impresa. È stato anche adottato il regolamento che contiene disposizioni rivolte ad adeguare il Regolamento n. 543/69 (recante disposizioni sociali in materia di trasporti stradali) all'AETR (Accordo europeo per trasporti su strada) di Ginevra.

In merito alla politica comune dei trasporti, il Consiglio ha esaminato soltanto il problema di fondo relativo al collegamento tra la politica dei trasporti e gli altri settori economici. La delegazione italiana ha ribadito la necessità di dare alla politica comune dei trasporti una nuova dimensione che tenga conto dei progressi realizzati negli altri settori della Comunità; ha insistito perchè l'Esecutivo comunitario predisponga un rapporto sulla tesi da essa propugnata secondo cui « i trasporti devono sempre più intervenire nella politica regionale e nell'assetto del territorio ».

L'esame del problema degli aiuti diretti e indiretti nei trasporti (con particolare riguardo all'articolo 80 del Trattato di Roma), sollevato dalla delegazione italiana, è stato aggiornato nell'intesa che il dialogo tra la Commissione e gli Stati membri continuerà nella forma e nelle sedi più appropriate. Per l'Italia la sede più appropriata resta il Consiglio delle Comunità europee.

In merito alla tariffazione dell'uso delle infrastrutture dei trasporti sono stati autorizzati ulteriori studi. Da parte italiana si è insistito nel prospettare l'esigenza che il sistema da adottarsi sia applicabile, per quanto possibile, simultaneamente ai tre modi di trasporti e, soprattutto, che il sistema stesso sia concepito in funzione dell'integrazione dei mercati di trasporto.

CAPITOLO XI

Le relazioni esterne della Comunità — La politica commerciale comune — I rapporti CEE-USA — Gli accordi di associazione — Relazioni con i Paesi in via di sviluppo — Gli accordi internazionali per i prodotti di base — Accordo mondiale sul grano e Convenzione sull'aiuto alimentare — Relazioni con l'America latina

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Conformemente a questo disposto dall'articolo 113 del Trattato di Roma, nel corso del 1971 la Comunità ha proseguito nell'opera di perfezionamento degli strumenti necessari alla realizzazione della politica commerciale comune.

I Regolamenti fondamentali (adottati già all'inizio del 1970 che instaurano un regime comune all'importazione dai Paesi GATT e assimilati (1025/70), dai Paesi dell'Est (109/70) ed all'esportazione (2603/70) sono stati progressivamente ampliati con l'inclusione di numerosi prodotti: di conseguenza, al momento attuale, il livello di liberazione comune nell'ambito della CEE risulta particolarmente elevato.

Per i Paesi GATT e assimilati la lista comune prevede infatti la liberazione di 930 posizioni tariffarie intere e 60 parziali (sulle 1090 della tariffa comune); per i Paesi dell'Est il numero delle posizioni varia a seconda dei singoli Paesi, ma si è notevolmente accresciuto rispetto ai livelli iniziali fissati soltanto un anno addietro (637 posizioni intere e 128 parziali per Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria e Romania: 473 posizioni intere e 140 parziali per URSS e Albania).

Un altro rilevante passo avanti è in corso con l'inclusione della Cina Popolare, della Corea del Nord, del Vietnam del Nord e della Mongolia nella lista comunitaria allegata al Regolamento 109/70. Si pone così termine ad una situazione anomala nei confronti di questi Paesi e ad una lacuna nel re-

gime comunitario. Anche se il livello di liberazione comune nei confronti della Cina è leggermente inferiore a quello previsto per gli altri Paesi dell'Est (385 posizioni intere e 119 parziali), è evidente che si tratta di una circostanza transitoria destinata a mutare non appena avranno inizio regolari negoziati commerciali fra gli Stati membri e la Cina.

Il primo esempio in tal senso è stato dato, del resto, proprio dall'Italia che, dopo aver ottenuto dalla Comunità l'autorizzazione prevista dalla Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, ha negoziato con la Cina un accordo commerciale a lungo termine, valido fino al 31 dicembre 1974.

Occorre tener presente che si tratta del primo Accordo stipulato da un Paese membro della Comunità con il Governo di Pechino. Esso costituirà quindi un precedente cui, per forza di cose, dovranno attenersi gli altri Paesi che fanno o faranno parte della CEE.

L'accordo è stato preceduto da intense consultazioni in sede comunitaria in particolare per quanto concerne il problema dei pagamenti e la cosiddetta clausola CEE.

Per quanto riguarda quest'ultima (che come è noto assicura la sintonia delle norme previste dall'accordo con i principi cui si ispira la politica commerciale comune), la delegazione cinese si è dimostrata comprensiva delle esigenze italiane facilitando in tal modo la felice conclusione della trattativa.

Per quanto concerne i Paesi dell'Est, è stato affrontato un altro problema di politica commerciale derivante dalla necessità di pre-

disporre, sin da ora, una politica comune per il momento in cui verranno a scadere gli attuali accordi bilaterali a lungo termine (31 dicembre 1974). Allo scopo dunque di permettere alla Comunità, in quanto tale, di negoziare per tale data con i Paesi dell'Est (e nella speranza che entro tale termine venga superato il problema del mancato riconoscimento della CEE da parte di questi Paesi) il Consiglio ha adottato, il 26 luglio 1971, una Decisione che fissa le regole da seguire per armonizzare, entro il 1974, il processo di liberazione dei Paesi membri verso l'Est. Il regime adottato può essere sintetizzato come segue:

1) la fissazione di un obiettivo consistente in un numero massimo di restrizioni che ciascun Paese membro si impegna a non superare nei confronti dei Paesi dell'Est, alla data del 31 dicembre 1974;

2) un calendario annuo di liberazioni per il periodo 1971-74 per eliminare le restrizioni quantitative attuali e portarle gradualmente al livello d'obiettivo;

3) una consultazione preventiva vincolante fra i Paesi membri al termine della quale, se uno Stato membro della CEE muove obiezioni contro una liberazione programmata da un altro Paese membro, la questione viene sottoposta al Consiglio che decide entro 5 settimane in base ad una proposta che la Commissione dovrà presentare in ogni caso.

Fino a tutto il 1° gennaio 1975, qualora il Consiglio non decida entro la 5ª settimana, il Paese membro può adottare autonomamente la liberazione. Dopo il 1° gennaio 1975 tale possibilità verrà meno ed occorrerà quindi attendere la decisione del Consiglio soprassedendo *sine die* alla liberazione.

Per quanto concerne il regime comune di liberazione per le importazioni dai Paesi del GATT e assimilati, una importante revisione del Regolamento 1025/70 è stata intrapresa nel corso dell'anno nell'intento di conferire al regime un carattere maggiormente comunitario.

Si tratta, in particolare, di introdurre nel Regolamento i seguenti principi:

limitare il controllo dei prodotti liberati alla sola origine, indipendentemente dalla provenienza;

sopprimere ogni formalità e documentazione preventiva all'importazione dei prodotti liberati sostituendola con un regime di sorveglianza a carattere direttamente o indirettamente comunitario;

concedere ad ogni cittadino della Comunità la possibilità di ottenere ed utilizzare i titoli d'importazione necessari per importare in qualsiasi Paese membro i prodotti oggetto del regime comunitario di liberazione.

I lavori al riguardo — che, tenuto conto delle singole e divergenti legislazioni nazionali, pongono difficili problemi — sono tuttora in corso.

Dopo il nulla di fatto dello scorso anno allorchè (settembre 1970) il negoziato comunitario CEE-Giappone, pur raggiungendo una intesa soddisfacente sul tema delle liberazioni, si era arenato sul problema della clausola di salvaguardia e dell'eliminazione dei numerosi ostacoli non tariffari che il Giappone mantiene all'importazione, le trattative tra la delegazione nipponica e quella della CEE sono riprese, nel luglio di quest'anno, a Bruxelles.

Tra la prima e la seconda fase del negoziato vi era stata la visita a Tokio del membro della Commissione delle Comunità Europee Signor Dahrendorf il quale si era recato in Giappone allo scopo di sondare le reali intenzioni nipponiche.

La ripresa dei lavori ha però confermato che il Giappone non aveva compiuto sostanziali progressi sul punto fondamentale del negoziato che è appunto quello concernente la clausola di salvaguardia.

Come è noto i termini del problema sono i seguenti: dal punto di vista della Comunità la clausola dovrebbe offrire garanzie equivalenti a quelle assicurate alla Francia e al Benelux dalle corrispondenti clausole contenute negli accordi bilaterali attualmente in vigore tra questi Paesi e il Giappone. In

particolare, sempre secondo le vedute della CEE, la clausola dovrebbe avere carattere generale (estendersi cioè anche ai prodotti già liberati nel passato) ed essere utilizzabile, in via unilaterale, in caso di turbativa di mercato. Naturalmente in un caso del genere la Comunità offrirebbe adeguate contropartite.

Secondo i giapponesi invece la clausola dovrebbe essere limitata ad un periodo di tre anni, estendersi ai soli prodotti ancora non liberati, e, per di più, essere utilizzabile soltanto dal Paese membro eventualmente danneggiato dall'aumento delle importazioni.

Essendosi constatato, nel corso della seconda fase delle trattative, che per il momento non era possibile pervenire ad un'intesa (da notare che la delegazione italiana aveva più volte ribadito il principio che, da parte nostra, non si sarebbe mai accettata una clausola di salvaguardia di portata diversa da Paese a Paese), le trattative sono state aggiornate per consentire un migliore approfondimento dei problemi tuttora in sospeso.

Per quanto concerne il settore tessile, a seguito del rinnovo dell'Accordo a lungo termine sui tessili di cotone, la Comunità aveva iniziato, nello scorso anno, negoziati con alcuni Paesi (Giappone, Hong Kong, Formosa, Corea del Sud, India, Pakistan e RAU) allo scopo di concludere accordi di autolimitazione, basati sull'articolo 4 del predetto Accordo a lungo termine.

Nel 1971, il Consiglio ha approvato la conclusione di tali accordi che sono ora entrati definitivamente in applicazione. Soltanto l'Accordo con il Giappone, non essendo stato ancora firmato da questo Paese, non è entrato ancora in vigore; il suo funzionamento dovrebbe tuttavia avvenire a breve scadenza.

Anche altri Paesi hanno chiesto alla Comunità di poter regolare i loro scambi nel settore dei tessili di cotone. Attualmente i competenti Gruppi di lavoro stanno mettendo a punto le basi per poter giungere alla conclusione di un accordo con la Jugoslavia che dovrebbe prevedere, oltre che impegni di autolimitazione da parte di tale Paese, anche concessioni comunitarie nel campo tariffario analoghe a quelle accordate ai Pa-

si in via di sviluppo nel quadro delle preferenze generalizzate. Tale accordo si prevede possa essere negoziato nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda i tessili di juta e di cocco, sono stati condotti lavori, nell'ambito del Gruppo questioni commerciali e del Comitato speciale articolo 113, per poter definire la concessione di preferenze tariffarie nel quadro degli accordi conclusi dalla CEE con l'India ed il Pakistan. Tali problemi hanno formato oggetto di un primo scambio di idee con l'India in seno alle Commissioni miste previste dai citati Accordi.

Nel corso del 1971 la Comunità ha collaborato attivamente ai lavori svolti dal GATT in esecuzione del programma d'azione varato dalla XXVI Sessione delle Parti contraenti. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti, il Comitato speciale dell'articolo 113 e, in alcuni casi, lo stesso Consiglio, hanno definito l'atteggiamento comunitario sui principali problemi che hanno formato oggetto di trattativa a Ginevra.

Nel settore industriale, i lavori svolti nel quadro del Comitato competente si sono concentrati sullo studio della situazione tariffaria dopo il *Kennedy Round*, sull'esame delle restrizioni residue ed, essenzialmente, sull'analisi di alcuni ostacoli non tariffari (norme, licenze, valore in dogana) che intralciano il commercio internazionale.

In particolare lo studio tariffario si prefigge lo scopo di fornire alle Parti contraenti una valida base per la ricerca di possibili ulteriori iniziative nel campo delle tariffe. I lavori del Gruppo hanno quindi avuto un carattere preliminare in vista di eventuali future decisioni dei Paesi GATT.

Ed infatti, secondo il mandato a suo tempo ricevuto, il Gruppo ha finora provveduto ad effettuare un esame generale dei diritti doganali che gravano sull'importazione dei prodotti industriali e che incidono sugli scambi in tale settore con particolare riguardo alle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo. Inoltre, per 23 categorie di prodotti, il Segretariato del GATT, ha predisposto una analisi preliminare sotto il profilo tanto tariffario che commerciale.

Per quanto infine attiene allo studio sulla « possibilità di esecuzione » è ancora in cor-

so la raccolta dei necessari dati statistici. Si dovranno decidere in seguito le formalità con cui procedere a tale esame stabilendo il metodo più idoneo per valutare gli effetti dei dazi e le loro modifiche sulle correnti di scambio.

Il Comitato dell'agricoltura, il secondo grande comitato del GATT, ha segnato invece una battuta d'arresto in attesa che la situazione internazionale consenta nuove iniziative di vasta portata sul piano negoziale.

Nel quadro del Comitato per il commercio e lo sviluppo, terzo comitato fondamentale del GATT, è continuata l'attività dei vari Gruppi di lavoro che si dedicano all'esame dei vari problemi concernenti i Paesi emergenti (Gruppo dei prodotti tropicali, Gruppo restrizioni residue, Gruppo per gli adattamenti delle strutture industriali).

Per quanto riguarda il primo di questi Gruppi, esso si è particolarmente occupato dei prodotti tropicali che maggiormente interessano gli scambi di paesi in via di sviluppo (caffè, cacao, tè, banane, spezie, oleaginosi e oli vegetali e concimi naturali).

Le delegazioni di questi paesi, nel corso delle varie riunioni, hanno riproposto i noti temi e motivi a favore delle loro esportazioni, insistendo soprattutto sulla necessità, per i suddetti prodotti, che i Paesi importatori eliminino, oltre le restrizioni quantitative, anche i gravami fiscali interni sul consumo.

Sempre per quanto concerne i Paesi in via di sviluppo ha assunto particolare rilievo, sia per il dinamismo che per la concretezza dei problemi trattati, il cosiddetto « Gruppo dei Tre Saggi ». Di rilevanza fondamentale è stata poi la decisione dei paesi GATT di varare i vari sistemi delle preferenze tariffarie generalizzate (di questo problema si parla in un'altra parte della Relazione).

È altresì da tener presente che, nell'ambito del GATT, i Paesi in via di sviluppo sono pervenuti ad un più circoscritto accordo per la concessione, tra loro, di preferenze tariffarie reciproche.

I Paesi emergenti interessati alle reciproche concessioni tariffarie sono 16 (Brasile, Cile, Corea del Sud, Egitto, Grecia, India, Israele, Jugoslavia, Pakistan, Perù, Spagna, Tunisia, Turchia, Uruguay e, tra i Paesi non

aderenti al GATT, Filippine e Messico); le voci doganali oggetto di queste riduzioni sono circa 300 in base alla nomenclatura di Bruxelles; il valore degli scambi così agevolati è di oltre 500 milioni di dollari, cifra corrispondente all'1,6 per cento del valore totale del commercio mondiale nel 1970: 312,5 miliardi di dollari.

L'accordo preferenziale tra i paesi in fase di sviluppo è conforme alle regole del GATT, che qualche anno fa sono state appunto modificate in questo senso. La quarta parte dello Statuto dell'Accordo, il cosiddetto « capitolo dello sviluppo », prevede infatti accordi del genere subordinatamente all'approvazione da parte dei paesi membri a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti e più della metà degli Stati firmatari).

La Comunità si è trovata a Ginevra di fronte a notevoli difficoltà per quanto riguarda la presentazione al GATT degli accordi preferenziali conclusi con alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Spagna e Israele). Le reazioni di alcune Parti contraenti nei confronti di tali accordi — che la Comunità considera compatibili con le regole dell'Accordo generale tendendo essi all'instaurazione di unioni doganali o zone di libero scambio — sono state tuttavia superate anche se alcuni Paesi, e particolarmente gli Stati Uniti, continuano a ritenerli in contrasto con le disposizioni del GATT.

Un altro problema di particolare interesse è quello dell'accessione al GATT di alcuni Paesi dell'Est, accessione che la CEE considera un valido strumento per favorire il miglioramento dei rapporti con i Paesi a commercio di Stato. In particolare la Comunità ha assunto un atteggiamento costruttivo nel quadro dei lavori per l'applicazione del Protocollo d'adesione della Romania (che dal 14 novembre 1971 fa ufficialmente parte delle Parti Contraenti) ed ha proposto formule favorevoli per assicurare una rapida adesione dell'Ungheria.

Dal 16 al 26 novembre si è svolta a Ginevra la 27ª riunione delle Parti contraenti del GATT.

In merito all'espansione del commercio mondiale le Parti contraenti hanno approva-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to i rapporti presentati dal Comitato per il commercio dei prodotti industriali nonchè da quelli per l'agricoltura e per il commercio e lo sviluppo. Sugli ostacoli non tariffari si è convenuto che il Comitato per il commercio dei prodotti industriali prosegua i suoi lavori in tema di « norme » e « licenze » passando, al momento opportuno, alla ricerca di soluzioni possibili in altri settori.

Il Gruppo per lo studio tariffario continuerà i suoi lavori secondo il programma a suo tempo approvato.

Per quanto poi concerne il Comitato per il commercio e lo sviluppo, le Parti contraenti hanno deciso di mantenere in vita il « Gruppo dei Tre Saggi » affidandogli l'incarico di studiare le possibilità di concretamente attuare le raccomandazioni dal medesimo formulate a favore delle esportazioni dei Paesi emergenti. Il Gruppo dovrà, inoltre, formulare proposte dirette a facilitare l'attuazione della parte IV dell'Accordo generale.

Le Parti contraenti hanno anche deciso che venga svolto uno studio statistico sugli scambi effettuati, durante il periodo 1955/70 nell'ambito dei Paesi GATT, in regime preferenziale e in quello della nazione più favorita. Detto studio dovrebbe essere completato entro sei mesi.

È stata infine adottata una dichiarazione di politica commerciale destinata a tracciare gli orientamenti delle Parti contraenti in vista della soluzione dei problemi (a breve e a più lungo termine) sollevati dall'attuale situazione d'incertezza del commercio internazionale.

Al termine della Sessione il Rappresentante permanente italiano presso il GATT è stato eletto Presidente delle Parti contraenti. Presidente del Consiglio del GATT è stato eletto l'Ambasciatore di Trinidad.

Infine, sempre per quanto concerne la politica commerciale comune, nel secondo semestre del 1971, la Presidenza italiana si è attivamente interessata affinché venisse migliorato il sistema di divulgazione dei rapporti e delle relazioni che i Consiglieri Commerciali dei Sei Paesi membri della Comunità, accreditati nei Paesi terzi, redigono col-

legialmente in merito alla situazione economica degli Stati che li ospitano.

La Presidenza ha altresì curato che venisse assicurata una efficace e rapida diffusione delle notizie relative ad alcuni specifici problemi concernenti questi Paesi.

RELAZIONI CEE-STATI UNITI.

Dopo le note vicende della legge Mills e dopo un periodo di relativa tranquillità nel corso del quale la CEE aveva compiuto « un gesto di buona volontà » nei confronti degli Stati Uniti riducendo (per i mesi da maggio a settembre) dal 15 per cento all'8 per cento il dazio sulle arance americane, lo scorso 15 agosto (data dell'annuncio da parte del Presidente Nixon delle note misure), si aveva la decisione statunitense di aprire, da posizioni di forza, un negoziato sull'insieme dei problemi economici, finanziari e monetari maturati in questi ultimi anni.

Da circa un decennio gli Stati Uniti, per far fronte alle loro responsabilità nel mondo, per finanziare la loro politica estera e per espandere la loro presenza economica, hanno lasciato regolarmente uscire dalle loro frontiere una quantità di dollari molto superiore a quella che rientrava in patria.

Si verificava quindi la inaccettabile conseguenza che l'andamento della congiuntura nel vecchio continente veniva parzialmente determinato da decisioni e da misure su cui i Paesi europei non avevano, praticamente, alcuna presa. Tutto ciò era possibile grazie al privilegio che la « moneta di riserva » (in questo caso il dollaro) permette al paese detentore: di pagare cioè i propri debiti stampando denaro e lasciandolo accumulare nelle casse altrui (invece di riborsare il passivo con beni reali o in moneta del creditore).

Per un certo periodo le spese americane all'estero sono state parzialmente bilanciate dalle esportazioni di merci pagate dai Paesi importatori con i dollari che affluivano alle loro banche. In questo modo una percentuale della valuta trasferita all'estero rientrava effettivamente negli Stati Uniti. Ma il graduale progresso economico dell'Europa, del Giappone e di altri Paesi, aveva l'effetto

di introdurre un certo equilibrio nella concorrenza e negli scambi commerciali: quest'anno, per la prima volta dall'inizio del secolo, anche la bilancia commerciale degli Stati Uniti risultava passiva.

Nell'insieme la bilancia dei pagamenti statunitense ha accusato un passivo annuale valutabile a circa 14 miliardi di dollari. Ad esso dev'essere poi aggiunta la cospicua quantità di dollari già accumulati in Europa (ed altrove) negli ultimi dieci anni e che è valutata attorno a 50 o 60 miliardi. A copertura di questo enorme debito nei confronti dell'estero, stavano riserve in oro corrispondenti a circa dieci miliardi di dollari e riserve valutarie pressappoco analoghe. La situazione era quindi chiaramente insostenibile.

Indotto dalla gravità della situazione, che continuava a deteriorarsi, ad intervenire con energia, il Presidente Nixon ha adottato taluni provvedimenti che hanno sorpreso per il loro carattere unilaterale.

Le decisioni del 15 agosto stabilirono, in pratica, che gli Stati Uniti non avrebbero convertito più nè in oro nè in altre monete i dollari che si trovano all'estero. Contemporaneamente veniva adottata, o annunciata, una serie di misure (tutte peraltro contrarie allo spirito e alle norme del GATT) tendenti a far aumentare ed a ridurre le importazioni.

L'obiettivo americano è evidente; realizzare un sostanzioso attivo della bilancia commerciale (dell'ordine di grandezza di almeno 7 od 8 miliardi di dollari all'anno), il che — se cumulato con i proventi in continuo progresso procurati dalle filiali di imprese americane all'estero — permetterebbe di finanziare le altre « voci » della bilancia dei pagamenti: gli investimenti, gli aiuti e le spese militari.

Si comprende e si giustifica in tal modo (dal punto di vista americano) un insieme di richieste e di disposizioni come:

— l'istituzione della tassa del 10 per cento sulle importazioni;

— la richiesta di una rivalutazione sostanziale delle principali monete mondiali;

— l'applicazione di sgravi fiscali in favore delle imprese americane esportatrici (il sistema DISC « Domestic International Sales Corporation ») e di quelle che acquistano impianti « made in USA » (il sistema *Job development tax credit*);

— l'intenzione di ottenere dalla Comunità europea una modifica della sua politica agricola e della sua politica preferenziale nel Mediterraneo.

La sovrattassa del 10 per cento sulle importazioni negli Stati Uniti interessa l'87 per cento delle esportazioni della Comunità verso questo mercato (pari a circa 5.735 milioni di dollari). Essa avrà l'effetto di raddoppiare, o quasi, l'incidenza media della tariffa americana annullando di fatto, e unilateralmente, i risultati del *Kennedy Round*. Agli effetti della sovrattassa si aggiungono poi quelli della differenza dei tassi di cambio poichè il deprezzamento del dollaro rispetto alle monete europee rende più cari (e quindi meno concorrenziali) i prodotti europei sul mercato statunitense. D'altro canto, se sarà approvato dal Congresso, il credito di imposta del 10 per cento riservato alle merci USA avrà un'incidenza particolarmente sensibile sui beni di investimento cumulandosi all'onere della sovrattassa e della rivalutazione di fatto di talune monete. Esso potrebbe persino triplicare, o quadruplicare, la protezione accordata ai prodotti americani concorrenti.

Per avere una idea più precisa della portata delle misure statunitensi occorre aver presenti i dati principali concernenti il commercio tra la Comunità e gli Stati Uniti.

Le importazioni della Comunità in provenienza dagli Stati Uniti sono passate da 6,3 miliardi di dollari nel 1968, a 7,3 miliardi nel 1969, ed a 9.038 miliardi nel 1970.

L'aumento del 21 per cento verificatosi nel 1970 nelle esportazioni americane verso la Comunità, è stato nettamente più importante di quello registrato verso i Paesi della Zona di libero scambio (+ 11 per cento) e verso il resto del mondo (+ 12 per cento). Tra il 1959 e il 1970 le esportazioni americane verso la Comunità sono aumentate del 341 per cento, mentre hanno avuto un aumento

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 269 per cento quelle verso il resto del mondo.

Le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti sono anch'esse aumentate, passando da 5,7 miliardi di dollari nel 1968 a 5,9 miliardi nel 1969, per raggiungere i 6,570 miliardi nel 1970. Dal 1958 la Comunità ha però costantemente registrato un pesante *deficit* nella sua bilancia commerciale con gli Stati Uniti (in media due miliardi di dollari annui). L'anno scorso i Sei Paesi del Mercato comune hanno dovuto registrare un *deficit* nella loro bilancia commerciale con gli Stati Uniti di 2,4 miliardi di dollari.

Infine, per avere un quadro completo delle relazioni commerciali CEE-USA, bisogna tener conto dei rapidi sviluppi degli investimenti diretti americani della Comunità. Tali investimenti sono passati da 1,9 miliardi di dollari nel 1958 a 10,2 miliardi nel 1969 e sono valutati a 13 miliardi di dollari per il 1970.

* * *

Dato quanto precede è evidente che il sistema ideato dagli Stati Uniti per risanare la propria bilancia dei pagamenti era inaccettabile per l'Europa in molti dei suoi aspetti.

Dopo numerose incertezze, la CEE riusciva a definire un certo numero di orientamenti comuni equivalenti, in certa misura, ad una contro-proposta agli Stati Uniti. La CEE ha chiesto in pratica la soppressione della sovrattassa all'importazione, ha constatato che nuove parità realistiche non potranno essere fissate sino a che misure artificiali falsino o distorcano gli scambi ed ha affermato la necessità di un equilibrio nel nuovo allineamento dei rapporti tra le monete. Non soltanto infatti, alcune monete europee dovranno essere rivalutate, anche il dollaro dovrà contribuire alla ricerca del nuovo equilibrio. Secondo le vedute comunitarie il nuovo sistema monetario non potrà avere come unico obiettivo quello di consentire un notevole attivo nella bilancia commerciale e nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti. Esso dovrà essere « neutro », le nuove parità dovranno basarsi sulle situazioni economiche rispettive e sulla competitività dei

diversi apparati produttivi; dovranno essere fisse (per garantire una sufficiente sicurezza negli scambi commerciali e delle transazioni economiche e finanziarie), con margini di oscillazione più ampi e con gli opportuni meccanismi anti-capitali speculativi. Inoltre e soprattutto, i privilegi del dollaro come « moneta di riserva » dovranno progressivamente scomparire; nessun Paese dovrà più avere il diritto di pagare i debiti internazionali con la propria moneta e dovrà mantenere equilibrata la bilancia dei pagamenti a breve termine.

A questa posizione della CEE sotto l'angolo visuale strettamente monetario, s'accompagnava poi, sempre dal punto di vista della Comunità, l'orientamento che i problemi a lungo termine (quale appunto quello della riforma del sistema monetario internazionale) vanno scissi dal contenzioso commerciale e che, di conseguenza, la sovrattassa e le altre misure fiscali americane di carattere discriminatorio dovevano essere abolite immediatamente, in cambio di un riallineamento (sia pure provvisorio) delle parità monetarie.

* * *

Il 29 e 30 di novembre si teneva a Roma una riunione del « Club dei Dieci » ed in questa occasione gli americani precisavano le loro condizioni:

1. — la CEE dovrebbe negoziare con gli Stati Uniti un « pacchetto » di problemi che, a sua volta, contiene un « pacchetto prioritario » di carattere commerciale;

2. — detto « pacchetto prioritario » è costituito:

a) dal riallineamento generale delle monete (ivi incluse la svalutazione del dollaro fino ad un massimo del 10 per cento e la fissazione di margini di fluttuazione delle nuove parità del 3 per cento);

b) dall'abolizione della sovrattassa (forse graduale e cioè collegata ai negoziati sui problemi commerciali specifici di carattere prioritario);

c) dell'avvio di negoziati concreti sui prezzi e lo stoccaggio dei cereali, sugli agrumi e sul tabacco;

3. — il resto del pacchetto sarebbe costituito da un impegno a svolgere un negoziato multilaterale (nel GATT) sulle preferenze commerciali di carattere regionale; sui prodotti agricoli, sulla fiscalità alle frontiere e sugli ostacoli non tariffari (questo negoziato dovrebbe svolgersi nel 1971-1972).

L'offerta americana veniva immediatamente esaminata in sede CEE in occasione del Consiglio dell'11 dicembre nel quale la Comunità frenata dalle esitazioni francesi (probabilmente dovute all'imminente incontro Nixon-Pompidou) si limitava ad adottare una dichiarazione di intenzioni.

In questa occasione la Comunità, dopo aver premesso di essere disposta a partecipare agli sforzi richiesti dalla nuova fissazione delle parità monetarie, affermava di essere altresì disposta ad aprire negoziati con il Governo americano sulla base della reciprocità e del mutuo vantaggio, allo scopo di risolvere in un prossimo avvenire taluni problemi specifici che si presentano nelle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.

La Comunità ha ricordato altresì che le decisioni che i Governi interessati dovranno prendere sul riallineamento monetario dovranno essere accompagnate dalla soppressione e dal ritiro delle misure commerciali e fiscali adottate o previste, dopo il 15 di agosto, da parte del Governo di Washington.

Dopo l'incontro tra il Presidente americano Nixon e quello francese Pompidou, avvenuto alle Azzorre il 13 e il 14 dicembre una intesa era finalmente raggiunta nella riunione dei Dieci a Washington sia in materia di svalutazione del dollaro e riallineamento monetario, sia in merito alla soppressione della soprattassa del 10 per cento sulle importazioni da parte degli americani.

Pressochè contemporaneamente il Consiglio della CEE decideva di affidare alla Commissione il mandato necessario per aprire un negoziato commerciale con gli Stati Uniti, pur respingendo la richiesta statunitense di « congelare » le trattative con i Paesi EFTA non candidati.

I punti principali del mandato sono i seguenti:

a) *cereali*: la CEE offre di aumentare di non oltre il 50 per cento il proprio *stock* di grano ammontante attualmente a circa 2.4 milioni di tonnellate. La Comunità ha comunque intenzione di compiere (nella prossima stagione) un ulteriore sforzo per diminuire le proprie esportazioni di cereali a seguito di ulteriori negoziati;

b) *arance*: viene offerto il rinnovo della identica concessione già accordata nello scorso luglio, vale a dire riduzione dal 15 all'8 per cento del dazio TEC limitatamente al periodo giugno-settembre;

c) *strutto e pollame*: la Comunità propone, in contropartita delle concessioni offerte per le arance, di limitare reciprocamente i sussidi all'esportazione per questi due prodotti. Per quanto concerne in particolare il pollame, la CEE offre il proprio ritiro dai mercati del Medio e Estremo Oriente se gli USA faranno altrettanto per quanto riguarda il mercato svizzero e quello greco;

d) *tabacco*: la Comunità sarà disponibile per conversazioni sulla materia se il Governo di Washington insisterà perchè esse abbiano luogo;

e) *restituzioni all'esportazione*: la Comunità, nell'affermare di non voler fare un eccessivo uso delle restituzioni nel campo delle esportazioni agricole, ribadisce ancora una volta che la politica agricola comune potrà essere discussa soltanto nel contesto di un esame generale delle politiche agricole di tutti i Paesi interessati e di accordi mondiali su specifici prodotti.

Come contropartita di quanto ha intenzione di concedere, la Comunità chiede agli Stati Uniti di voler far conoscere come e quando essi intendano onorare numerosi impegni internazionali quali l'applicazione delle regole *antidumping* e la imposizione di restrizioni quantitative all'importazione. Nello stesso tempo vengono chieste concessioni immediate per quanto concerne i prodotti lattieri (che interessano la Francia) nonchè le mandorle (che interessano l'Italia).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da notare che, grazie all'azione della Delegazione italiana, le concessioni offerte dalla CEE agli Stati Uniti rispondono ad un criterio di globalità e di equilibrio per cui i relativi oneri vengono equamente ripartiti tra i Paesi membri.

GLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE E COMMERCIALI

L'allargamento della Comunità ha determinato l'esigenza di adattare gli accordi di associazione e commerciali precedentemente conclusi dalla Comunità a Sei alla nuova situazione che si verificherà a seguito dell'ampliamento. I negoziati relativi all'adattamento dei vari accordi di associazione e commerciali avranno luogo nel corso del 1972 ma i diversi Paesi interessati hanno avanzato fin da ora le loro richieste; la Commissione ha da parte sua analizzato le conseguenze dell'allargamento ed in alcuni casi, come ad esempio per gli accordi con la Grecia e la Turchia, ha già approvato il mandato relativo ai negoziati per l'adattamento.

1) *Accordo di associazione con la Grecia.*

I rapporti tra la Comunità e la Grecia si sono mantenuti, nel 1971, entro i limiti della « gestione corrente », conformemente alle decisioni del Consiglio delle Comunità europee del 1971, in relazione alla situazione politica interna di quel Paese.

In tale contesto è stata data applicazione da entrambe le parti alle clausole dell'accordo che prevedono scadenze automatiche nel ritmo di smobilitazione tariffaria ma è perdurato il congelamento delle misure che avrebbero significato uno sviluppo del quadro associativo. In particolare, non sono state accolte le ripetute richieste greche di assistenza finanziaria da parte della Comunità e non è stato dato seguito all'armonizzazione delle rispettive politiche agricole.

Il Consiglio delle Comunità ha approvato il mandato che autorizza la Commissione a negoziare con la Grecia un protocollo addizionale all'accordo di associazione. Tale protocollo definirà gli adattamenti all'accordo

resi necessari dall'allargamento e si riferirà in particolare all'ampliamento dell'area geografica dell'accordo di associazione, alle misure transitorie relative ai rapporti tra la Grecia ed i nuovi Stati membri ed alle norme di adattamento dell'accordo di associazione, dei suoi protocolli ed allegati. Per quanto riguarda il regime da applicare all'importazione dei vini greci nella Comunità, non essendo stato possibile raggiungere un accordo tra i Sei, è stato dato mandato alla Commissione di negoziare con i greci in base ai punti di vista emersi in sede di esame comunitario della questione. I termini negoziati dalla Commissione con la Grecia dovranno tuttavia essere successivamente approvati dal Consiglio delle Comunità europee. È anche inteso che la « gestione » dell'accordo tra la Grecia e la Comunità allargata verrà effettuata — in relazione alla perdurante situazione politica greca — nei limiti della « gestione corrente ».

Tra i problemi della gestione corrente, è da segnalare che nel corso de 1971 sono state espresse da parte greca rimostranze per la fissazione da parte comunitaria — avvenuta con decisione entrata in vigore il 9 agosto 1971 — di un prezzo minimo per le importazioni di concentrati di pomodoro, che tenga conto dei costi di produzione comunitari e per le decisioni italiane — in applicazione delle norme comunitarie — di vietare l'importazione di vini resinati e di mosti concentrati da destinarsi al taglio. Le ultime due questioni hanno, nel settembre 1971, provocato da parte greca misure che possono sostanzialmente definirsi di ritorsione e che si sono concretate nel blocco di tutte le importazioni italiane in un primo tempo e nell'arresto della vidimazione delle fatture relative alle sole autovetture in un secondo momento. La situazione è stata successivamente chiarita e, sia in sede comunitaria che ad Atene, è stato fatto comprendere il buon fondamento giuridico delle nostre disposizioni.

È stata ripresa da parte greca l'importazione dei nostri prodotti ed in particolare delle autovetture ed è stato giustificato il precedente blocco con motivazioni di carattere generale ed aventi riferimento alla si-

tuazione creatasi a seguito della crisi monetaria internazionale. Da parte italiana, avvalendosi di una norma che permette nel caso dei vini resinati, di ammettere alcune concessioni alla regola generale, è stato compiuto un gesto di buona volontà ed è stata eccezionalmente autorizzata l'importazione di una partita di vini resinati greci.

Accordo di Associazione con la Turchia.

La decisione della Comunità del 30 marzo 1971 di estendere ai Paesi del « gruppo dei 77 » (che ora sono 96) il regime delle preferenze generalizzate a partire dal 1° luglio 1971, ha provocato le proteste della Turchia che si è vista escludere dalla lista dei beneficiari di tale regime e che ha lamentato di godere in alcuni casi, in virtù dell'accordo di associazione, di vantaggi inferiori a quelli concessi unilateralmente dalla Comunità ai Paesi del « gruppo dei 77 ». A prescindere dalla decisione che potrà essere presa dalla Comunità circa l'estensione alla Turchia del regime delle preferenze generalizzate — decisione che la CEE si è impegnata a prendere entro il 1° luglio 1972 e per la quale stanno emergendo orientamenti sostanzialmente favorevoli alle richieste turche — è stato deciso di procedere alla firma di un « accordo interinale » in modo da assicurare alla Turchia prima dell'entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo di associazione firmato il 23 novembre 1970 e per il quale si attendono ancora le relative ratifiche, i vantaggi commerciali in esso contenuti.

Il cosiddetto accordo interinale, che è entrato in vigore il 1° settembre 1971 e che durerà fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale e comunque non oltre il 30 settembre 1972, è stato firmato il 27 luglio 1971. L'accordo interinale prevede in particolare la sospensione totale dei diritti doganali applicabili a certi prodotti petroliferi raffinati in Turchia nel limite di un contingente tariffario comunitario annuale di 200.000 tonnellate ed ai fili di cotone ed altri tessuti di cotone nei limiti di un contingente annuale rispettivamente di 300 tonnellate (il contingente per il primo semestre è stato auto-

mamente portato dalla Comunità a 200 tonnellate) e di 1.000 tonnellate.

Nel corso della riunione del Consiglio di Associazione tra la CEE e la Turchia del 27 luglio, essendo Presidente della delegazione comunitaria il Ministro degli esteri italiano, oltre alla rinnovata richiesta turca di poter godere del regime delle preferenze generalizzate sono state esaminate le implicazioni per la Turchia dell'ampliamento delle Comunità ed il regime di importazione nella CEE dei vini turchi.

Circa il primo argomento la delegazione turca ha chiesto che venga mantenuto l'equilibrio dell'accordo di associazione nell'ambito della Comunità ampliata, attraverso adeguati miglioramenti del sistema preferenziale previsto dal protocollo addizionale.

La richiesta turca è stata presa in considerazione da parte della Comunità il cui Consiglio ha approvato il mandato che autorizza la Commissione a negoziare con la Turchia un protocollo addizionale che definirà gli adattamenti all'accordo resi necessari dall'allargamento. A parte gli adattamenti resi necessari dall'ampliamento dell'area geografica dell'accordo di associazione e le misure transitorie relative ai rapporti tra la Turchia ed i nuovi Stati membri, è stato deciso fin da ora di aumentare, in considerazione dell'ampliamento, i contingenti previsti dal protocollo complementare, per i prodotti petroliferi da 200.000 a 350.000 tonnellate; per i fili di cotone da 300 a 500 tonnellate e per gli altri tessuti di cotone da 1.000 a 1.400 tonnellate.

Per quanto riguarda il nuovo protocollo finanziario che, analogamente al protocollo addizionale, dovrebbe entrare in vigore non appena sarà ratificato, è stato previsto che il contributo degli attuali Stati membri della Comunità (195 milioni di dollari per i prossimi 5 anni) venga mantenuto allo stesso livello ma venga integrato da un contributo supplementare da richiedersi ai quattro Paesi candidati.

Circa il regime da applicarsi alle importazioni di vini turchi, nulla di definitivo è stato ancora deciso.

Il Consiglio delle Comunità ha peraltro stabilito il 26 ottobre 1971 di concedere in

via autonoma alla Turchia a partire dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 agosto dello stesso anno, in attesa che entri in vigore il regime definitivo, una riduzione del 40 per cento della tariffa esterna comune senza limiti quantitativi ma col rispetto del prezzo di riferimento.

Accordi di Associazione con il Marocco e la Tunisia.

La Comunità ed il Marocco e la Tunisia sono legati da accordi di associazione che, entrati in vigore il 1° settembre 1969, hanno una validità di 5 anni. Tali accordi dovranno essere rinegoziati nel corso del 1972 in conseguenza dell'allargamento della Comunità, sia per estenderne l'applicazione ai nuovi Stati membri, sia perchè da parte tunisina e marocchina è stato fatto presente che, dato il diverso regime doganale tra l'attuale Comunità e gli Stati candidati, occorrerà rivedere anche la sostanza degli accordi per poterli riequilibrare in relazione alla nuova situazione. Sia Tunisi che Rabat hanno anche espresso il desiderio che, in occasione della revisione degli accordi in relazione all'ampiamiento, non ci si limiti agli aspetti commerciali che caratterizzano gli attuali accordi di associazione ma venga anche presa in considerazione la collaborazione nei settori industriale, finanziario e della mano d'opera. Una estensione a tali settori era del resto già prevista per i negoziati relativi agli accordi « su base più allargata » che dovrebbero entrare in vigore alla scadenza degli attuali.

Nel corso del 1971 è intanto proseguita l'applicazione degli accordi in vigore, il cui contenuto è stato migliorato ed allargato con l'adozione di alcuni provvedimenti nel settore delle importazioni comunitarie di olio di oliva e, soprattutto, mediante l'adozione da parte del Consiglio delle Comunità del nuovo regolamento sulle importazioni di prodotti della pesca. Le nuove disposizioni, approvate il 26 luglio 1971 ed entrate in vigore il 1° settembre successivo, prevedono, sia per le provenienze dal Marocco che dalla Tunisia, la piena esenzione doganale per pesci, crostacei e molluschi freschi, refrigerati o

congelati, salati, secchi o affumicati, ad eccezione delle trote e delle carpe nonchè una riduzione al 30 per cento della tariffa doganale comune per le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi, ad eccezione delle preparazioni e conserve di sardine e di tonno.

Per quanto riguarda infine il regime dei vini, è stata prorogata la situazione preesistente fino al 1° gennaio 1972 data in cui, a seguito di una decisione autonoma del Consiglio delle Comunità europee, è stata decisa fino all'entrata in vigore del regime definitivo, e comunque non oltre il 31 agosto 1972, la riduzione del 40 per cento della tariffa doganale comune con pieno rispetto del prezzo di riferimento e senza limitazioni quantitative.

Accordo commerciale con la Spagna.

Si è riunita per la prima volta nel marzo 1971 la Commissione mista cui è affidata la gestione dell'accordo commerciale preferenziale concluso fra la Comunità e la Spagna il 29 giugno 1970 ed entrato in vigore il 1° ottobre dello stesso anno. Il contenuto dell'accordo è illustrato nella relazione al Parlamento dell'anno scorso.

In sede di Commissione Mista sono state sollevate da parte spagnola la questione relativa all'estensione alla Spagna del regime delle preferenze generalizzate, quella della necessità di adattare l'accordo commerciale in conseguenza dell'allargamento della Comunità ed infine l'esigenza di stabilire al più presto un regime per l'importazione dei vini spagnoli nella CEE.

Per quanto riguarda le preferenze generalizzate, le preoccupazioni spagnole sono state ripetutamente rinnovate dopo la decisione del Consiglio delle Comunità del 30 marzo scorso che fissava al 1° luglio 1971 l'applicazione del regime delle preferenze generalizzate al « gruppo dei 77 ». Nè è valsa ad attenuare le apprensioni spagnole la decisione comunitaria di sforzarsi di estendere il sistema delle preferenze generalizzate entro il 1° luglio 1972 ad altri Paesi non ancora beneficiari che ne avevano fatta richiesta. Da parte

spagnola è stato osservato in particolare che il sistema delle preferenze generalizzate prevede in alcuni casi l'estensione a paesi concorrenti della Spagna di tariffe più favorevoli di quelle previste dallo stesso accordo tra la Spagna e la Comunità.

Apprensioni sono state manifestate da parte spagnola anche per le conseguenze dell'allargamento delle Comunità. È stato osservato in particolare che — ferme restando le clausole dell'accordo CEE-Spagna — l'ingresso nella Comunità dei Paesi candidati e l'adozione da parte loro della tariffa esterna comune, peggiorerebbe le possibilità di vendita di alcuni prodotti spagnoli di larga esportazione verso i paesi candidati ed in particolare verso la Gran Bretagna. Le preoccupazioni spagnole si riferiscono essenzialmente ai pomodori (metà delle importazioni britanniche di tale prodotto provengono dalla Spagna), agli agrumi ed ai vini.

Da parte delle Comunità non è stata presa ancora alcuna decisione su tali due questioni. Circa le preferenze generalizzate vi è comunque un impegno a definire la questione entro il 1° luglio 1972 e l'orientamento prevalente è nel senso di venire, almeno in parte, incontro alle esigenze di Madrid. Quanto alle conseguenze dell'allargamento della Comunità, l'accordo commerciale con la Spagna subirà nel corso del 1972 — analogamente agli accordi di associazione e agli altri accordi commerciali preferenziali — quegli adattamenti che si renderanno necessari a seguito dell'ampliamento.

Quanto al regime dei vini, la Comunità si era in effetti impegnata al momento della firma dell'accordo con la Spagna a concedere a Madrid, dopo l'entrata in vigore della politica vitivinicola comune, vantaggi paragonabili a quelli che avevano formato oggetto a suo tempo di una offerta che la Comunità aveva presentato alla Spagna. È stato così possibile raggiungere un accordo che prevede una riduzione del 50 per cento della tariffa esterna comune per un contingente di 150 mila ettolitri in fusti di Xeres e del 60 per cento per 25 mila ettolitri dello stesso vino in bottiglia; per il Malaga è prevista una riduzione del 50 per cento della tariffa

esterna comune per 15.000 ettolitri e, infine, per i vini Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas una riduzione del 30 per cento della TEC per un contingente di 15 mila ettolitri.

Accordo commerciale con Israele.

Dal 1° ottobre 1970 è in vigore tra la Comunità ed Israele un accordo commerciale preferenziale della durata di 5 anni ed il cui contenuto è stato illustrato nella relazione sull'attività delle Comunità economiche europee presentata al Parlamento per l'anno 1970.

All'inizio del 1971 si è riunita per la prima volta la Commissione mista cui è demandata la gestione dell'accordo. In tale sede sono state risolte alcune questioni tecniche e procedurali relative all'applicazione dell'accordo, quali l'adozione del regolamento interno della stessa Commissione mista, la fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per la messa in applicazione dell'accordo eccetera.

Da parte israeliana sono state anche sollevate due questioni che preoccupano notevolmente il governo di Tel Aviv e cioè l'estensione ad Israele del regime delle preferenze generalizzate (di cui Israele non usufruisce non essendo membro del « gruppo dei 77 ») e le conseguenze dell'ampliamento della Comunità sull'accordo tra Israele e la CEE. I due problemi sono stati ripetutamente sollevati da Israele durante tutto il 1971 presso tutti i governi comunitari ed in particolare con il governo italiano che ha assicurato nella seconda metà dell'anno la Presidenza di turno delle Comunità.

Anche agli israeliani, è stato assicurato che il loro punto di vista verrà tenuto presente quando, in una data la più prossima possibile e comunque non oltre il 1° luglio 1972, verrà presa una decisione circa l'estensione del regime delle preferenze generalizzate a quei Paesi che ne hanno fatto richiesta e quando, nel corso del 1972 verranno definite le modifiche da apportare a seguito dell'ampliamento della Comunità agli accordi commerciali preferenziali ed agli accordi di associazione conclusi dalla CEE.

Relazioni con la RAE e con il Libano.

Il Libano, che ha già concluso nel 1965 un « accordo commerciale e di cooperazione tecnica con la Comunità », e la Repubblica araba di Egitto hanno sollecitato la conclusione di un accordo commerciale preferenziale del tipo di quelli già conclusi dalla CEE con altri Paesi mediterranei, quali la Spagna ed Israele.

Da parte italiana coerentemente alla nostra visione di una equilibrata ed organica azione comunitaria verso i Paesi del Mediterraneo, è stata subito accolta favorevolmente l'apertura di due Paesi arabi ed è stato dato un contributo determinante all'azione della Comunità in vista della conclusione degli accordi.

Il negoziato può dirsi ormai concluso per quanto riguarda il contenuto degli accordi, che dovrebbe avere una durata di 5 anni e prevedere la possibilità di essere sostituiti successivamente da nuovi accordi « su base allargata ».

Da parte comunitaria sarebbero previste le seguenti concessioni: nel settore industriale, una riduzione tariffaria progressiva fino al 55 per cento, con una lista limitata di eccezioni assortita da un'efficace clausola di salvaguardia; nel settore agricolo, estensione al Libano ed alla RAE delle formule preferenziali globali adottate dalla Comunità per i prodotti sensibili degli altri paesi del bacino del Mediterraneo (agrumi e olio di oliva) nonchè riduzione della TEC (40 per cento) sui pompelmi, limette, manghi ed avocado. Concessioni particolari sono previste per le cipolle e gli aglio che rappresentano una larga quota delle esportazioni libanesi.

La soluzione suaccennata tiene conto da una parte delle caratteristiche dell'economia dei due Paesi arabi (destinata a svilupparsi notevolmente in settori industriali oggi ignoti anche ai rispettivi governi) ed evita dall'altra di affrontare i complessi problemi di armonizzazione politica ed economica di una piena associazione.

Quanto alle contropartite, la Comunità si attende sostanziali riduzioni della tariffa do-

ganale e delle restrizioni quantitative sia nel settore industriale che in quello agricolo.

Relazioni con l'Algeria.

L'articolo 227 del Trattato di Roma stabiliva esplicitamente al paragrafo secondo che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, all'agricoltura (escluso l'articolo 40 paragrafo 4), alla liberazione dei servizi; alle regole di concorrenza, alle misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226 ed alle istituzioni, erano applicabili fin dall'entrata in vigore del Trattato stesso anche all'Algeria. La formulazione del citato paragrafo dell'articolo 227 si basava ovviamente sulla situazione esistente nel 1957, al momento della firma del Trattato di Roma. Quando, nel 1962, l'Algeria divenne indipendente sorse l'esigenza di dare una base giuridica ai rapporti tra il nuovo Stato e la Comunità.

Sul piano pratico, la maggioranza dei Paesi membri della CEE ha continuato dopo l'indipendenza dell'Algeria ad accordarle alcune preferenze commerciali, preferenze che differiscono peraltro da Stato a Stato, non sono oggetto di alcun coordinamento comunitario e non hanno una valida base giuridica in quanto è venuto a mancare il presupposto sul quale si fondava il secondo paragrafo dell'articolo 227 del Trattato di Roma, l'assimilazione dell'Algeria al territorio metropolitano francese.

La Commissione ha sempre ritenuto opportuna una normalizzazione delle relazioni tra la CEE e l'Algeria mediante la conclusione di un accordo che regolasse in particolare il regime degli scambi.

Da parte italiana tale esigenza è stata condivisa anche in considerazione dell'opportunità di armonizzare l'azione comunitaria nel Maghreb, area che ad eccezione dell'Algeria era già legata alla Comunità da accordi di associazione (Tunisia e Marocco).

L'urgenza di un accordo con la CEE era d'altra parte condivisa dagli stessi algerini i quali avevano anzi ripetutamente fatto presente di desiderare un accordo globale, non limitato agli aspetti commerciali.

I contatti in sede comunitaria per l'elaborazione del mandato alla Commissione per l'apertura dei negoziati con l'Algeria sono iniziati fin dal maggio 1970, quando il Consiglio delle comunità europee invitò il Comitato dei rappresentanti permanenti ad esaminare la questione. La situazione è tuttavia rimasta immutata e non vi è stata alcuna favorevole evoluzione fino al secondo semestre del corrente anno in considerazione del congelamento dei rapporti tra la Francia e l'Algeria a seguito della ben nota crisi petrolifera tra Parigi ed Algeri.

Dopo l'entrata in vigore del regime comunitario vitivinicolo l'urgenza di raggiungere un accordo con l'Algeria si è fatta anche più pressante in reazione all'esigenza di regolamentare le importazioni di vini nella Comunità che, in assenza di decisioni *ad hoc*, avrebbero dovuto essere sottoposte al trattamento Paesi terzi.

Il lento migliorare delle relazioni tra Parigi ed Algeri e l'iniziativa della Presidenza italiana che, conformemente alle assicurazioni fornite dal Ministro degli esteri italiano durante il suo viaggio ad Algeri del giugno 1971, ha svolto una tenace azione per rimettere in moto la procedura relativa alla definizione del mandato per il negoziato con l'Algeria, ha permesso di sbloccare la situazione.

Per quanto riguarda i vini, è stato inizialmente prorogato lo *status quo* fino al 1° novembre e il 25-26 ottobre il Consiglio delle Comunità ha approvato un regime provvisorio che si applica per la sola Algeria a partire dal 1° novembre 1971 e dal 1° gennaio 1972 anche per la Tunisia, Marocco e Turchia. Tale regime è basato su una riduzione del 40 per cento della TEC, senza limitazioni quantitative e col pieno rispetto del prezzo di riferimento. (È stata peraltro esclusa l'ammissione al taglio dei vini algerini).

Il regime provvisorio di cui sopra sarà valido fino all'entrata in vigore del regime definitivo e comunque non oltre il 31 agosto 1972. Ciò significa che entro tale data dovranno essere risolte le questioni che restano ancora aperte in vista della definizione del mandato e dovrà essere concluso il relativo negoziato. Le questioni che restano ancora aperte si riducono essenzialmente alla

portata dell'accordo, al regime (definitivo) per i vini ed a quello dei prodotti non coperti dall'accordo (essenzialmente ortofrutticoli). Anche se avviata verso una soluzione, non è infine ancora risolta la questione dei prodotti petroliferi.

Circa la portata dell'accordo, si sta profilando una soluzione di compromesso di iniziativa della Commissione che, pur riaffermando il carattere globale dell'accordo, prevede per ora di concentrarsi sugli aspetti commerciali, ricordando l'esigenza di definire una strategia comunitaria nei confronti dei paesi del Mediterraneo e precisando che l'accordo toccherà successivamente anche altri settori (assistenza finanziaria, cooperazione industriale, regime della mano d'opera).

Circa i prodotti petroliferi, il Consiglio, non essendo riuscito a raggiungere un accordo sull'argomento nella riunione del 18 ottobre, ha chiesto alla Commissione di formulare delle proposte sulla base delle cifre emerse nel corso della riunione del Consiglio (400.000 tonnellate, cifra proposta dai francesi come soluzione di compromesso rispetto alle 500.000 richieste originariamente e sulla quale si stanno allineando i tedeschi; 300.000 tonnellate, cifra indicata come massima accettabile da parte belga; 250.000 tonnellate, quantitativo indicato da parte italiana ed olandese).

Relazioni con Cipro.

Fin dal 10 dicembre 1962 il governo della Repubblica di Cipro ha trasmesso al Presidente del Consiglio della Comunità una lettera chiedendo l'apertura di trattative al fine di giungere ad un accordo di associazione conformemente all'articolo 238 del Trattato.

A seguito della rottura dei negoziati con la Gran Bretagna (Cipro è membro del Commonwealth), la Comunità ha convenuto nel 1963 di lasciare al governo cipriota la cura di precisare le sue intenzioni in merito agli eventuali futuri legami con la CEE.

Dal 1963 ad oggi il governo di Cipro ha presentato varie domande intese a raggiungere un accordo, almeno per quanto riguar-

da alcuni prodotti ed in particolare per gli agrumi e per i vini.

Le richieste cipriote si sono fatte più pressanti soprattutto a seguito degli accordi con la Spagna e con la Grecia i cui regimi per quanto riguarda gli agrumi avrebbero dovuto, secondo le richieste del governo di Nicosia, essere estesi anche a Cipro.

Il 5 agosto 1970 il Ministero degli esteri cipriota domandava alla Comunità di considerare ancora valida la domanda di associazione del 1962 e, in attesa del perfezionamento della relativa procedura, chiedeva la conclusione di un accordo speciale — con o senza carattere provvisorio — destinato ad apportare una rapida soluzione ai problemi più immediati ed in particolare a quello della esportazione degli agrumi e dei vini verso la Comunità.

La reazione della Comunità nei confronti della possibilità di concludere con Cipro un accordo parziale limitatamente nei settori del vino e degli agrumi è stata sostanzialmente negativa e, nel settembre 1970 veniva esclusa la possibilità di concludere accordi per settori limitati se non nel contesto di un ampliamento della Comunità.

Nel gennaio scorso il ministro Kiprianou chiedeva nuovamente alla Comunità di intavolare trattative per raggiungere un « accordo adeguato » per entrambe le parti.

Mentre erano in corso conversazioni esplorative con le autorità di Nicosia, interveniva un'iniziativa turca, per ricordare la particolare situazione politico-istituzionale dell'Isola e l'esigenza di tenere adeguatamente conto degli interessi della minoranza turca.

La Commissione ha esaminato la richiesta cipriota ed ha predisposto un rapporto al Consiglio prendendo posizione chiaramente favorevole all'accoglimento della domanda di associazione sia per motivi politici (evitare il pericoloso isolamento di Cipro, Paese a vocazione europea situato in posizione di grande importanza) che per ragioni economiche (la Comunità è il secondo cliente fornitore di Cipro).

Quanto al tipo di accordo da concludere con Cipro, la Commissione ha suggerito un accordo associativo modellato su quello sti-

pualto con Malta, da strutturarsi in due tappe di cinque anni ciascuna.

Per quanto riguarda le concessioni comunitarie relative ai prodotti agricoli che maggiormente interessano Cipro (pompelmi, limoni, arance, carrube, vino, uve fresche, patate, carote) dovrebbero essere prese in considerazione formule analoghe a quelle introdotte per altri Paesi del Mediterraneo, tenendo peraltro presente le conseguenze sulle esportazioni cipriote dall'allargamento della Comunità.

Circa le concessioni di Cipro, la Commissione suggerisce, analogamente a quanto già fatto per Malta, una riduzione tariffaria progressiva lineare del 35 per cento sia per i prodotti industriali che per quelli agricoli, restando inteso che all'inizio del 5° anno, il trattamento tariffario accordato alla Comunità dovrebbe essere almeno altrettanto favorevole di quello accordato da Cipro al Commonwealth.

Da parte nostra è stato già assicurato alle Autorità cipriote che non mancheremo, in sede comunitaria, di adoperarci per una sollecita definizione dell'accordo di associazione. La Presidenza di turno italiana nell'esprire il 20 settembre scorso il programma di lavoro per i prossimi tre mesi, ha esplicitamente citato la questione delle trattative con Cipro e quale prima conseguenza di tale azione, i Rappresentanti permanenti hanno convenuto, il 27 settembre, di incaricare il competente gruppo di lavoro di esaminare sotto il profilo tecnico il citato rapporto della Commissione al fine di poter dare inizio sollecitamente alla trattativa.

Relazioni con Malta.

La Comunità economica europea ha concluso con Malta un accordo di associazione che è entrato in vigore il 1° aprile 1971. L'accordo, sostanzialmente analogo a quelli conclusi con altri paesi mediterranei come la Grecia e la Turchia, si articola in due grandi tappe della durata di 5 anni ciascuna. È anche previsto che 18 mesi prima della scadenza della prima tappa sarà effettuato dalle due parti contraenti un approfondito esame

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per accertare se la prima tappa ha dato risultati positivi, ciò che costituisce una condizione necessaria per il passaggio alla seconda tappa. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità concede una riduzione del 70 per cento dei dazi della tariffa doganale per tutto il settore industriale. (È tuttavia da osservare che dai prodotti industriali sono del tutto esclusi i prodotti petroliferi lavorati). I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati non sono inclusi nell'accordo.

Le contropartite fornite da Malta consistono in riduzioni tariffarie (15 per cento all'entrata in vigore dell'accordo, 25 per cento dopo il 3° anno e 35 per cento all'inizio del 6° anno), relative alla maggior parte delle esportazioni comunitarie.

Il Governo di Malta, analogamente a quello di altri Paesi mediterranei legati alla Comunità da accordi preferenziali o di associazione (Spagna, Israele, Turchia, eccetera) ha chiesto di essere incluso nella lista dei Paesi beneficiari del regime delle preferenze generalizzate che, come è noto, è stato esteso dalla Comunità a partire dal 1° luglio scorso ai Paesi del « gruppo dei 77 » (che sono in realtà 96). Da parte di Malta, come dagli altri Paesi mediterranei che si trovano in situazione analoga, è stato osservato che in alcuni casi il regime delle preferenze generalizzate presenta aspetti più vantaggiosi dello stesso accordo di associazione. In realtà, la domanda di Malta ad essere ammessa ad usufruire del sistema delle preferenze generalizzate è strettamente collegata a quella presentata dagli altri Paesi mediterranei sopracitati ed è condizionata dall'estensione di tale regime agli stessi Paesi da parte degli altri Paesi industrializzati non facenti parte della CEE (in particolare Stati Uniti).

In un *memorandum* recentemente presentato dal governo di Malta alla Comunità, oltre a sollecitare l'inclusione dell'isola tra i beneficiari delle preferenze generalizzate viene chiesto il mantenimento delle attuali preferenze maltesi sul mercato britannico in occasione dell'ampliamento della Comunità, nonché l'allineamento delle tariffe inglesi sui livelli di dazio previsti dall'accordo co-

munitario nei casi in cui le tariffe britanniche fossero più elevate.

Oltre ad alcuni piccoli « miglioramenti » nel contenuto dell'accordo di associazione, il *memorandum* maltese chiede che vengano ampliati i compiti istituzionali del Consiglio di Associazione (organo che provvede alla gestione dell'accordo) al fine di poter decidere la promozione della collaborazione industriale.

Da parte maltese è stata anche richiesta una sollecita riunione del Consiglio di Associazione al fine di poter esaminare le richieste di cui al citato *memorandum* ed in particolare quella relativa all'ampliamento del mandato dello stesso Consiglio di Associazione così da potervi includere la promozione della collaborazione industriale. L'inclusione di tale ultimo argomento nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio rappresenterebbe, secondo il governo di Malta, una condizione necessaria per riunire utilmente il Consiglio.

Le varie delegazioni comunitarie che avevano già espresso parere sostanzialmente favorevole ad una sollecita riunione del Consiglio di Associazione, sono state ora interpellate dalla Presidenza italiana circa la possibilità di includere nell'ordine del giorno l'ampliamento del mandato, come richiesto da Malta. Una decisione in tal senso, che non potrà che essere « comunitaria », non è stata ancora presa. Da parte italiana non si mancherà di facilitare nei limiti del possibile l'accoglimento delle richieste maltesi, così che possa presto aver luogo la riunione del Consiglio di Associazione.

Relazioni con la Jugoslavia.

Tra la Comunità economica europea e la Jugoslavia è in vigore dal 1° maggio 1970 un accordo commerciale non preferenziale le cui caratteristiche sono già state descritte nella relazione presentata al Parlamento al termine del 1970.

Nel gennaio del corrente anno si è riunita a Bruxelles la Commissione mista preposta alla gestione dell'accordo. In tale sede è stato constatato che gli scambi commerciali tra

la Comunità e la Jugoslavia hanno subito una notevole espansione nel corso del 1970. È stato tuttavia anche rilevato un aumento del saldo passivo della bilancia commerciale della Jugoslavia nei confronti della CEE, saldo che è stato solo parzialmente coperto dalle partite invisibili, tra le quali, in primo luogo, il turismo.

Da parte jugoslava sono anche stati sollevati, due problemi la cui soluzione sta particolarmente a cuore a Belgrado e che, nel corso dell'anno, hanno poi formato oggetto di ripetuti interventi sia in sede comunitaria che in sede bilaterale.

Si tratta della richiesta jugoslava di liberalizzazioni nel settore dei prodotti tessili e della questione del transito per i porti jugoslavi dell'Adriatico delle esportazioni israeliane destinate alla CEE.

La prima questione è stata ripetutamente esaminata in sede comunitaria ma non è stato ancora possibile trovare una soluzione che venga incontro alle richieste jugoslave tenendo conto al tempo stesso delle esigenze dei Paesi membri della Comunità ed in particolare dell'Italia le cui industrie del settore verrebbero gravemente danneggiate da liberalizzazioni che non fossero accompagnate dall'adozione di opportune clausole di salvaguardia.

La seconda questione si riferisce all'applicazione delle regole sull'origine previste dal protocollo allegato all'accordo commerciale preferenziale tra la CEE ed Israele. Conseguenza pratica dell'applicazione di tali regole è che le riduzioni tariffarie concesse alle esportazioni israeliane (in particolare gli agrumi) sono sostanzialmente subordinate alla condizione che le merci pervengano nella Comunità direttamente e non attraverso un Paese terzo, ciò che in pratica — lamentano gli jugoslavi — favorisce i porti italiani dell'Adriatico per quel che riguarda le merci destinate soprattutto in Germania e nel Benelux.

Da parte nostra è stato ripetutamente proposto agli jugoslavi di risolvere la questione bilateralmente sulla base di soluzioni pragmatiche che tengano conto dell'insieme del traffico dei porti adriatici; da parte jugoslava si insiste invece per una soluzione in sede

comunitaria dove sembra oltremodo difficile poter raggiungere un accordo su una questione che non può che presentarsi come di carattere generale e che è già stata decisa con il consenso di tutti i Paesi membri.

In vista della prossima riunione della Commissione mista, prevista per l'inizio del 1972, è stato infine fatto presente fin da ora da parte jugoslava che pur non ritenendosi utile di modificare l'attuale accordo commerciale con la CEE, verrà richiesta al momento opportuno l'apertura di negoziati diretti alla conclusione del nuovo accordo (quello ora in vigore scade il 30 aprile 1973) con la Comunità ampliata, accordo che si vorrebbe fosse esteso ad altri settori quali quello della cooperazione economica e tecnica.

Relazioni Austria-CEE

L'Austria è stato il primo dei Paesi EFTA non candidati ad avanzare la richiesta di concludere un accordo preferenziale con la CEE. Non essendo tuttavia risultata realistica la conclusione di un accordo globale con Vienna prima della soluzione degli analoghi problemi posti dagli altri Paesi EFTA non candidati, il Governo austriaco ha chiesto di poter addivenire al più presto ad un accordo interinale parziale.

Da parte italiana ci si è adoperati per facilitare la conclusione dell'accordo parziale desiderato dall'Austria anche se occorre riconoscere che non mancano difficoltà obiettive in relazione all'esigenza di definire un accordo provvisorio che abbia una certa consistenza senza pregiudicare al tempo stesso i contenuti degli accordi definitivi che dovranno essere negoziati dalla Comunità nel corso del 1972 con i Paesi dell'EFTA non candidati, inclusa la stessa Austria.

Grazie anche all'impulso della Presidenza italiana è stato comunque possibile per il Consiglio delle Comunità europee di approvare, nella riunione dell'8, 9 novembre, il mandato alla Commissione in vista della conclusione dell'accordo provvisorio con l'Austria. Tale accordo, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1972 — senza necessità essendo concluso in base all'articolo 113

del Trattato di Roma — di sottoporlo alla ratifica dei singoli Parlamenti nazionali — sarà poi sostituito da quello definitivo, alla data del 1° gennaio 1973 (data in cui dovrebbero entrare in vigore gli accordi tra la CEE e i Paesi dell'EFTA non candidati).

Il mandato per negoziare questo accordo provvisorio, per le ragioni già esposte, è piuttosto limitato: esso prevede la conclusione di un accordo per la riduzione del 30 per cento dei dazi sui soli prodotti industriali (non su quelli agricoli), rinviando la soluzione dei problemi più complessi (prodotti agricoli, prodotti sensibili, origine cumulativa, ecc.) alla conclusione degli accordi di carattere definitivo da concludere con tutti gli altri Paesi dell'EFTA non candidati.

Per quanto riguarda l'accordo definitivo, l'Austria desidera che esso abbia un carattere « evolutivo » e contenga una clausola di revisione, nonché il sistema della cosiddetta « origine cumulativa » (attualmente in vigore fra i Paesi dell'EFTA e che — nella sua eccezione più estensiva — permetterebbe di riconoscere l'origine anche a prodotti importati dai Paesi terzi e rielaborati da uno o più Paesi dell'EFTA).

L'Austria ritiene inoltre che la « gestione » della zona di libero scambio e, soprattutto, l'eventuale applicazione da parte delle istituzioni della Comunità ampliata di misure di salvaguardia, debbano attuarsi entro una cornice procedurale che consenta ai Paesi EFTA un certo grado di consultazione e di partecipazione.

Il progetto di mandato per i negoziati con i Paesi dell'EFTA non candidati, già approvato dal Consiglio delle Comunità, viene largamente incontro a queste richieste austriache, salvo per quanto riguarda il problema della « origine cumulativa », il cui principio non è stato scartato a priori dai Sei, anche se è probabile che si finirà — da parte della CEE — per esprimersi a favore di una formula « cumulativa » più limitata di quella attualmente in vigore tra i Paesi dell'EFTA. Ad ogni modo questo problema, come quello dei prodotti industriali sensibili e dei prodotti agricoli — alla cui inclusione l'Italia è nettamente favorevole — sarà oggetto di

negoziato, tramite la Commissione, e, di conseguenza, non è possibile dire, al momento attuale, quali potranno essere le soluzioni che dal negoziato emergeranno.

Per quello che riguarda il carattere evolutivo degli accordi fra la CEE ampliata e i Paesi non candidati dell'EFTA, la loro gestione, nonché la possibilità che gli organi di gestione degli accordi stessi si occupino di materie non esplicitamente previste in essi, il mandato già approvato dal Consiglio delle Comunità viene parimenti incontro ai desideri espressi dal Governo di Vienna, con una sola pregiudiziale: che la « partecipazione » dei Paesi dell'EFTA non candidati alla Comunità ampliata non intacchi l'autonomia di decisione e l'efficace funzionamento delle istituzioni comunitarie.

RELAZIONI CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Uno degli avvenimenti di maggior rilievo del 1971 è stato indubbiamente costituito dalla messa in vigore, lo scorso 1° luglio, da parte della CEE, del sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Ciò ha consentito alla Comunità non soltanto di conseguire un successo di carattere politico presso i Paesi del « terzo mondo », ma anche di esercitare una certa pressione sugli Stati Uniti (il Giappone ha messo in vigore il suo sistema lo scorso 1° agosto) affinché essi pongano in essere — entro un ragionevole periodo di tempo — il loro sistema di « preferenze generalizzate »; del resto, la CEE sarebbe costretta a rivedere la sua posizione se ciò non avvenisse, in quanto alla base delle « preferenze generalizzate » sta il concetto di un'equa ripartizione degli oneri fra tutti i Paesi industriali (questo concetto potrebbe essere intaccato non solo da un eccessivo ritardo dell'entrata in vigore del sistema statunitense, ma anche da un'eventuale decisione di Washington di escludere dalle « preferenze generalizzate » i Paesi in via di sviluppo che concedono ai Paesi industriali le cosiddette « preferenze inverse », e

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cioè i SAMA, i Paesi del Commonwealth e quelli dell'East Africa).

In sostanza le « preferenze generalizzate » (la cui genesi risale alla seconda Conferenza dell'UNCTAD tenutasi a New Delhi nel 1968) estendono per un periodo di dieci anni (il cosiddetto « secondo decennio di sviluppo » delle Nazioni Unite) le franchigie doganali ai prodotti industriali finiti e semifiniti e ad alcuni prodotti agricoli trasformati esportati dai Paesi in via di sviluppo.

Il sistema comunitario (i cui relativi Regolamenti d'applicazione sono stati emanati con validità limitata al 31 dicembre 1971) è fondato — per i prodotti cosiddetti « sensibili » sulla istituzione di contingenti comunitari ripartiti, tuttavia, fra gli Stati membri (la quota di questi contingenti che deve essere assorbita dal mercato italiano è del 20,3 per cento, per gli altri Paesi membri sono state fissate le seguenti quote: Germania 37,5 per cento, Francia 27,1 per cento e Benelux 15,1 per cento).

L'utilizzazione di questi contingenti comunitari da parte dei Paesi in via di sviluppo è regolata dai cosiddetti « massimali » (« butoirs »), e cioè dalle percentuali massime — dal 20 al 50 per cento, a seconda dei prodotti sensibili « contingentati » — di cui ciascun Paese in via di sviluppo può usufruire; lo scopo di questi « massimali » è quello di frenare le esportazioni dei Paesi sottosviluppati più competitivi per taluni prodotti; ad ogni modo, la regola è che i « massimali » rappresentino il 50 per cento dei contingenti comunitari fissati per ciascun prodotto.

Per i prodotti semi-sensibili il sistema comunitario prevede che, una volta che le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo avranno raggiunto i « plafonds » dei rispettivi contingenti, le preferenze potranno essere sospese su semplice richiesta di uno Stato membro.

In definitiva, il sistema comunitario delle « preferenze generalizzate » prevede tre categorie di prodotti: quelli « sensibili », la cui importazione sarà controllata con il descritto meccanismo dei contingenti comunitari; quelli « semisensibili », la cui importazione sarà controllata con un sistema di « sorveglianza speciale » (analisi statistiche mensi-

li); tutti gli altri prodotti per i quali ci si contenterà di seguire il ritmo delle importazioni in base alle statistiche.

La decisione è stata resa operante attraverso l'emanazione di:

a) 6 regolamenti del Consiglio, concernenti i prodotti lavorati e semi-lavorati rientranti nei Capitoli da 25 a 99 della TEC, con i quali è concessa la franchigia nell'ambito di contingenti tariffari nazionali globali;

b) 1 regolamento del Consiglio, concernente alcuni prodotti agricoli-trasformati, con il quale è concessa una riduzione tariffaria, senza alcuna limitazione quantitativa, graduata in relazione al grado di sensibilità di ciascun prodotto;

c) 2 decisioni riguardanti, rispettivamente, l'apertura di contingenti tariffari nazionali e di *plafonds* comunitari entrambi a dazio 0, per i prodotti del settore CECA, nonché la fissazione entro tali quantitativi globali di quote individuali massime per singolo Paese « beneficiario » e per ciascun prodotto.

Il Consiglio delle Comunità europee ha rinunciato — almeno durante i primi due anni di funzionamento del sistema — a creare la cosiddetta « riserva comunitaria »: questa « riserva », che dovrebbe essere costituita dal 20 per cento dei contingenti comunitari fissati per i prodotti sensibili, avrebbe dovuto servire, soprattutto secondo la Commissione: a ribadire il carattere comunitario del sistema; ad assicurare la migliore utilizzazione possibile dei contingenti; ad evitare deviazioni di traffico derivanti eventualmente da un'utilizzazione non sincronizzata (da parte dei singoli Paesi membri) delle « quote nazionali » dei contingenti stessi.

Il Consiglio ha invece deciso di ripartire integralmente fra gli Stati membri i contingenti comunitari per i prodotti sensibili, riservandosi di esaminare l'opportunità di istituire detta « riserva comunitaria » sulla base delle esperienze dei primi due anni di funzionamento del sistema.

La parte più « politica » della decisione è stata quella della definizione della lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari del sistema: dopo un serrato dibattito al termine del

quale ha trionfato la tesi italiana di estendere il sistema, dopo un anno, al maggior numero dei Paesi in via di sviluppo, si è deciso di applicare, per il momento, le preferenze generalizzate al cosiddetto « Gruppo dei 77 », che in effetti comprende 96 Paesi, nonchè ai cosiddetti « Territori dipendenti » (e cioè alle colonie inglesi, francesi, olandesi, spagnole e portoghesi). (1)

(1) *Paesi indipendenti:*

Afganistan, Algeria, Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina, Barbados, Bahrein, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Burundi, Cambogia, Ceylon, Camerun, Ciad, Cile, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica popolare), Corea (Sud), Costa Rica, Costa d'Avorio, Dohomey, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi del Golfo (Federazione degli), Equatore, Etiopia, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giordania, Guatemala, Guinea, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Irak, Iran, Jugoslavia, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Nepal, Ngwane (Swaziland), Nicaragua, Niger, Nigeria, Nauru, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam (Sud), Yemen, Yemen del Sud, Zambia.

Paesi e Territori dipendenti:

Afar e Issa (Territorio degli), Sahara Spagnolo (Rio-de-Oro, Saghier-el-hamra), Angola (incl. Cabinda), Antille Olandesi, Bahamas (isole), Bermuda (isole), Brunei, Caimane (isole), Caicos e Turks (isole), Capo Verde (isole del), Comore (arcipelago delle), Cook (isole), Falkland o Malouines (isole) e dipendenze, Gibilterra, Guinea Portoghese, Honduras Britannico, Hong-Kong, Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi, Indie Occidentali, Macao, Mozambico, Nuova Caledonia e dipendenze, Nuova Guinea (australiana) e Papuasias, Oceania Britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale), Polinesia Francese, Isole Sao-Tomè e Principe, Isole Wallis e Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sant'Elena (incl. Ascensione, Diego, Alvarez o Cough, Tristan da Cunha), Seychelles (incl. isole Amirantes), Surinam, Terre Australi ed Antartiche francesi, Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches), Territori dipendenti della Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau), Timor portoghese, Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, eccetera).

In questo modo per il primo semestre di preferenze (1° luglio - 31 dicembre 1971) sono rimasti per ora fuori dal sistema alcuni Paesi socialisti (Cuba, Romania e Bulgaria), i Paesi meno sviluppati dell'OCSE (Spagna, Portogallo, Grecia e Turchia) e Malta, Israele e Formosa, che hanno fatto pure richiesta di beneficiare di tali concessioni.

Lo scorso mese di dicembre il Consiglio ha rinnovato per l'intero 1972 il sistema di preferenze generalizzate apportandovi qualche modifica circa la qualificazione dei prodotti (passaggio ai quasi sensibili e ai sensibili).

Per quanto riguarda l'eventuale estensione ad altri Paesi beneficiari una decisione in proposito verrà presa, come si è già detto, probabilmente agli inizi del prossimo anno.

Nel settore regionale, l'avvenimento più importante è certamente la decisione presa dalla Comunità di offrire — quale conseguenza diretta dell'ampliamento della CEE — ai Paesi indipendenti del Commonwealth di struttura economica e con produzioni paragonabili a quelle dei SAMA, la scelta di regolare i loro rapporti con la Comunità ampliata in base ad una delle seguenti tre formule:

a) Partecipazione alla Convenzione di Associazione che regolerà al momento della scadenza della Convenzione di Yaoundè (31 gennaio 1975) i rapporti tra la Comunità ampliata e gli Stati africani e malgascio firmatari della Convenzione. I Paesi del Commonwealth suscettibili di aderire alla nuova convenzione di Yaoundè dovranno prendere una decisione entro il 1° agosto del 1973 (data di inizio del negoziato per il rinnovo della Convenzione) o comunque in tempo utile per non ritardarne l'entrata in vigore prevista per il 1° febbraio 1975.

b) Conclusione di una o più convenzioni di associazione particolare sulla base dell'articolo 238 del Trattato di Roma, comportanti diritti e obblighi reciproci nel settore degli scambi commerciali (situazione analoga a quella prevista dalla Convenzione di Arusha che si distingue da quella di Yaoundè essenzialmente per il fatto che non prevede

per i Paesi africani firmatari aiuti da parte del FED).

c) Conclusione di accordi commerciali in vista di facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunità e tali Paesi.

Se si considera che i Paesi del Commonwealth ai quali sarà indirizzata l'offerta della Comunità sono 12 in Africa, 4 nei Caraibi, 1 nell'Oceano indiano e 3 nel Pacifico appare evidente che quasi tutto il mondo emergente — con la sola eccezione dell'America Latina e di parte dell'Asia — verrà ad essere in qualche modo collegato con la Comunità da accordi di associazione o comunque preferenziali che garantiranno l'impegno della CEE alla soluzione dei gravi problemi dello sviluppo.

L'America Latina, unica area in via di sviluppo per la quale, come si è visto, non sono previsti vincoli associativi con la CEE, non è stata peraltro trascurata e, proprio grazie alla tenace azione dell'Italia, che è stata sempre l'elemento propulsore dell'interessamento della Comunità per i problemi di quell'area, si sono sviluppati nel corso del 1971 contatti e rapporti che lasciano intravedere importanti sviluppi nel futuro e che hanno già portato alla conclusione di un accordo commerciale con l'Argentina, oltre allo stabilimento di significativi contatti tra la Comunità e il gruppo Andino.

Associazione con i Paesi africani e malgascio

Il 1° gennaio 1971 è entrata in vigore la seconda convenzione di Associazione fra la CEE e i 18 Stati africani e malgascio (SAMA) firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969. La Convenzione, come la precedente, ha una durata di cinque anni. Mentre la sua entrata in vigore è stata posticipata a seguito dei ritardi verificatisi nelle procedure di ratifica, la scadenza, conformemente all'articolo 61, non potrà invece protrarsi oltre il 31 gennaio 1975, cosicché la durata effettiva sarà di 4 anni ed un mese anziché di 5 anni.

D'altra parte è da osservare che tra la scadenza della prima Convenzione e l'entrata in

vigore della seconda, l'Associazione non ha sofferto alcuna sostanziale soluzione di continuità, a parte un certo rallentamento della assistenza finanziaria, essendo state tempestivamente adottate adeguate misure transitorie.

L'entrata in vigore della Convenzione è stata caratterizzata da una intensificazione della cooperazione finanziaria e tecnica e da una ripresa della vita istituzionale della associazione. Gli organi dell'associazione (Comitato e Consiglio), si sono infatti subito dedicati alla definizione delle modalità di realizzazione degli obiettivi e delle nuove disposizioni della seconda convenzione.

Il Comitato di Associazione si è riunito a più riprese (18 dicembre 1970, 12 marzo, 22 ottobre e 23 novembre 1971) e il Consiglio di Associazione si è riunito in sessione ordinaria il 22 aprile a Tananarive e in sessione straordinaria il 30 novembre a Bruxelles sotto la Presidenza italiana. Oltre ad adottare i propri regolamenti interni e definire le rispettive competenze del Consiglio e del Comitato, con modalità che daranno maggiore rapidità e speditezza alle loro attività, gli organi di gestione dell'associazione hanno proceduto alla investitura della Corte Arbitrale prevista all'articolo 53, par. 2, e alla nomina dei suoi membri: a presiederla è stato scelto il signor M.R. Lecourt, Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Anche gli organi interparlamentari della associazione — le cui caratteristiche sono rimaste quelle della prima convenzione — hanno svolto una intensa attività, alimentando in forma costruttiva le deliberazioni del Consiglio di associazione su molti problemi di grande interesse per l'associazione. La Conferenza parlamentare si è riunita a Yaoundé dall'11 al 13 gennaio; la Commissione paritetica parlamentare si è da parte sua riunita a Monaco di Baviera nel mese di giugno ed a Fort Lamy in ottobre.

Quanto ai problemi di fondo, sono stati affrontati, fin dal primo anno dell'applicazione della nuova convenzione, alcune questioni di particolare interesse per l'avvenire dell'associazione, come il problema della migliore commercializzazione dei prodotti originari

dei Paesi associati, il problema della promozione dell'industrializzazione, il problema delle conseguenze dell'applicazione da parte della Comunità del sistema delle preferenze generalizzate a partire dal 1° luglio 1971, il problema delle implicazioni per gli Stati associati del processo di ampliamento della Comunità economica europea.

Va osservato che nel settore dell'intercambio commerciale, l'incremento delle esportazioni dei SAMA verso la Comunità appare confermato anche nel 1970 rispetto al 1969, ma ad un tasso non rilevante; per quel che riguarda i prodotti agricoli, le importazioni nella Comunità appaiono stazionarie o in leggero declino, salvo che per il cacao e per alcuni prodotti secondari (pepe, vaniglia). Le esportazioni della Comunità verso i SAMA hanno continuato ad aumentare nel 1970 ad un tasso del 13 per cento rispetto al 1969. Le esportazioni italiane hanno segnato i progressi più sensibili, passando da 87 a 121 milioni di dollari. In rapporto alle esportazioni globali della Comunità verso tutto il mondo esterno (+ 14,2%), la parte dei SAMA è leggermente diminuita e non rappresenterà che l'1,4 per cento del totale delle esportazioni della Comunità.

Appare pertanto confermata la tendenza secondo cui l'associazione non ha sensibilmente modificato l'importanza relativa dell'intercambio CEE-SAMA nel confronto di tutto l'insieme degli scambi della Comunità.

Il Consiglio di Associazione ha seguito con particolare attenzione la messa in opera da parte della Comunità del sistema delle preferenze generalizzate, in relazione alle preoccupazioni degli Stati associati per il pregiudizio che il sistema potrebbe apportare ai benefici del regime preferenziale stabilito con la CEE. In seno al Consiglio di Associazione è emerso un orientamento favorevole ad una eventuale iniziativa dei SAMA in seno al « Gruppo dei 77 » affinché nel quadro dell'UNCTAD venga ammesso il principio secondo cui i Paesi donatori dovrebbero compensare i possibili inconvenienti che il sistema delle preferenze generalizzate arreca ai Paesi meno sviluppati. La Comunità ha altresì confermato ai SAMA il proposito di

vigilare affinché — nel corso dell'applicazione delle preferenze generalizzate — queste non pregiudichino i vantaggi acquisiti dai Paesi associati. Inoltre la Comunità, rispondendo alle preoccupazioni manifestate dai SAMA per quel che riguarda le obiezioni che alcuni Paesi donatori appongono alla applicazione del sistema ai Paesi che concedono le cosiddette « preferenze inverse », ha ribadito di volersi attenere al principio della non discriminazione dei Paesi donatori nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

Nei primi mesi dell'anno in esame è stata completata la regolamentazione comunitaria sui regimi applicabili ai prodotti agricoli originari dai SAMA. Dopo la definizione nel corso del 1970 dei regimi applicabili alle carni, ai prodotti oleaginosi, ai prodotti trasformati a base di ortofrutticicoli, ai prodotti trasformati a base di cereali e al riso, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato il 1° febbraio e il 31 giugno i regolamenti relativi ai regimi applicabili ai tabacchi greggi, al granoturco e ai prodotti della pesca.

Il Consiglio di associazione del 22 aprile ha altresì adottato un nuovo testo unico relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari », che raggruppa, senza modificarle sostanzialmente, le numerose disposizioni che regolavano in passato questa materia; è stato contemporaneamente istituito un Comitato di cooperazione doganale, che costituisce un importante strumento di snellimento nell'applicazione delle norme sulla origine.

Quattro problemi relativi alla definizione dell'origine, che erano rimasti aperti e che il Consiglio aveva delegato al Comitato di associazione, sono stati risolti da questo ultimo il 22 ottobre 1971 (regime dei pacchi postali, deroga in favore della Mauritania alle regole di origine per i prodotti della pesca; tolleranza per l'incorporazione di parti staccate non originarie in apparecchiature dei capitali da 84 a 92 della nomenclatura comunitaria; regime dei tessuti detti « tuareg », per i quali la Comunità ha rinunciato alla deroga).

Il Consiglio di associazione del 22 aprile ha definito inoltre la procedura di informa-

zione e di consultazione prevista dalla Convenzione di Yaoundé per quel che riguarda la politica commerciale, ampliando le norme dettate a suo tempo in base alla precedente Convenzione e perfezionando in tal modo la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali dell'Associazione. Anche la consultazione CEE-SAMA sui problemi dello smercio e della commercializzazione dei prodotti tropicali, è utilmente proseguita nel quadro dell'attività dell'UNCTAD.

È proseguito altresì l'esame, da parte del Gruppo misto di esperti CEE-SAMA, delle restrizioni quantitative tuttora applicate da alcuni Stati associati, in relazione a quanto dispone la Convenzione circa la loro validità.

Particolare attenzione è stata dedicata dalle parti contraenti alle nuove disposizioni della seconda Convenzione di Yaoundé intese a perfezionare gli strumenti atti a migliorare la commercializzazione dei prodotti di esportazione dagli Stati associati. In tale contesto sono state esaminate, nel corso del 1971: le difficoltà della commercializzazione dello zucchero; le possibilità di miglioramento della partecipazione dei SAMA alle Fiere ed Esposizioni internazionali organizzate dagli Stati membri; la Commissione europea ha da parte sua redatto uno studio documentato sulla promozione commerciale dei prodotti SAMA; e per quel che riguarda i problemi dell'arachide, è stato organizzato nel mese di marzo a Dakar un fruttuoso colloquio fra gli esponenti delle categorie professionali europee e africane interessate al problema.

La Comunità ha dato nel corso dell'anno particolare considerazione ad uno dei problemi che stanno più a cuore dei SAMA: quello delle implicazioni del processo di ampliamento della Comunità e delle prospettive connesse con la possibile associazione dei Paesi del Commonwealth alla Comunità ampliata. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 60 della Convenzione, il Consiglio di associazione è stato tenuto esaurientemente informato, nelle due sessioni del 22 aprile e 30 novembre, degli sviluppi e delle prospettive del negoziato con il Regno Unito in tale settore.

I SAMA hanno preso atto degli orientamenti concordati con il Regno Unito ed hanno ricordato che le caratteristiche dell'Associazione di Yaoundé, in considerazione della loro portata politica, non devono venire diluite in occasione dell'allargamento della Comunità. Essi hanno inoltre attirato l'attenzione della Comunità sulla necessità di prevedere adeguate misure per consentire loro, rinforzando opportunamente le loro strutture economiche, di affrontare la nuova situazione di concorrenza. La Comunità ha da parte sua ribadito il proposito di tener conto di tali problemi, soprattutto in vista della rinegoziazione della Convenzione di Yaoundé a partire dal 1° agosto 1973, allorché saranno iniziati anche con i Paesi del Commonwealth i negoziati che porranno fine al regime di *status quo* previsto per quei Paesi dal Trattato di adesione dei nuovi candidati.

Quanto all'attività del Fondo europeo di sviluppo è da osservare che in sede di Comitato del Fondo è stata svolta una efficace azione per una sana gestione della cooperazione finanziaria e tecnica e non si è mancato di tenere in dovuta considerazione lo orientamento generale in materia di sviluppo economico e sociale dei SAMA elaborato dai Consigli di associazione.

Rispetto agli anni precedenti si è riscontrato un certo rallentamento delle attività circa l'elaborazione e l'approvazione di progetti « FED », in quanto la normale attività è stata ripresa solo il 1° gennaio dopo un intero anno di transizione tra la 1ª e la 2ª convenzione di Yaoundé.

Sembra ora certo che, in funzione degli accresciuti impegni recentemente presi a favore dei SAMA, ci sarà un aumento parallelo del ritmo d'esecuzione dei progetti. Ciò determinerà anche una conseguente maggiore partecipazione delle nostre imprese a gare di appalto di lavori e di forniture.

Dal 1° gennaio 1971 al 31 giugno 1971 le Ditte italiane hanno già vinto numerose gare per forniture:

- di attrezzature per cucine (32.842 zaire);
- di un automezzo con benna da 5 a 6 tonnellate (840.000 fr.CFA);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di concime complesso (660.000 fr.m.s.);
di 30.000 litri di erbicide (25.200.000 lire);

di 1.900 tonnellate di concime complesso granulato NPK (167.400 fr.CFA);

frigoriferi-cucine petrolio (Madagascar) 50.982 fmg;

30 tonnellate di fosfato ammonico (Madagascar) 1.019.000 fmg;

110 tonnellate di urea perlata (Madagascar) 2.783.000 fmg;

9.000 tonnellate concime complesso (Cameroun) 167.400.000 Fr.cfa con partecipazione anche francese;

strutture metalliche (Senegal) 68 milioni e 593.678 lire.

Relazioni con l'Est Africa.

Contemporaneamente al nuovo accordo di associazione con i SAMA, è entrato in vigore il 1° gennaio l'accordo di Arusha, del 24 settembre 1969, che crea un'Associazione della CEE con le Repubbliche di Tanzania, Uganda e Kenia, facenti parte della Comunità economica dell'Africa orientale.

Tale nuova associazione è basata sulla seconda delle formule proposte dalla « dichiarazione di intenzioni » del Consiglio CEE del 1° aprile 1963: essa contempla pertanto, oltre agli organi comuni di gestione e interparlamentari, particolari diritti ed obblighi reciproci nel settore degli scambi commerciali e del diritto di stabilimento non molto dissimili da quelli della Convenzione di Yaoundé; rispetto dell'associazione CEE-SAMA, la differenza più rilevante è che l'accordo di Arusha non contiene disposizioni in materia di assistenza finanziaria e tecnica da parte della Comunità, in quanto gli stessi Stati dell'Africa orientale non hanno per il momento sollecitato tale forma di cooperazione.

Il Consiglio e il Comitato di associazione, che si sono riuniti per la prima volta a Bruxelles rispettivamente il 13 maggio e il 15 luglio hanno provveduto, oltre a definire i propri regolamenti interni e le rispettive competenze e ad istituire un Comitato di cooperazione doganale e adottare un regolamento concernente la definizione dell'origine che

ricopiano quelli fra la CEE e i SAMA, anche ad affrontare alcuni problemi di fondo, fra cui: la preparazione di un *dossier* sulle restrizioni quantitative esistenti nei tre Paesi associati; la preparazione della risposta al questionario del GATT sulle clausole dell'accordo di Arusha; la consultazione sui negoziati per l'ampliamento della CEE e sull'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate.

Da parte degli associati dell'Est Africa sono state sottoposte al Comitato di associazione, che ne ha avuto delega dal Consiglio, le loro richieste per quel che concerne il regime applicabile ad alcuni prodotti agricoli esportati nella CEE, come la frutta conservata e i ucchi di frutta, il granoturco e le conserve di ananas, prodotti di cui essi contano sviluppare l'esportazione. Da parte della Comunità ci si è dichiarati disposti a prendere in considerazione tali aspettative, previo accertamento dell'effettivo interesse economico che le eventuali concessioni presenterebbero per l'Est Africa.

ACCORDI INTERNAZIONALI PER I PRODOTTI DI BASE

Il gruppo di esperti CEE per i prodotti di base ha tenuto numerose riunioni nel corso delle quali non solo si è coordinata la posizione nazionale dei singoli stati membri e della Commissione ma sono stati anche affrontati — e spesso risolti — importanti problemi di fondo concernenti alcuni prodotti di base quali lo stagno, il cacao, il grano, eccetera.

Inoltre la Comunità ha svolto un ruolo importante in tutte le riunioni riservate all'esame dei problemi relativi ai prodotti di base, tanto in sede UNCTAD quanto in sede ECOSOC (Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite), facendosi talvolta promotrice di importanti iniziative o di risoluzioni che hanno avuto esito favorevole.

In particolare la Comunità ha aderito all'accordo internazionale per lo stagno, cui è già stata data applicazione provvisoria, in attesa che vengano espletate le procedure di ratifica attualmente in corso. È stata altresì decisa la partecipazione all'accordo in-

ternazionale per l'olio d'oliva; a tal fine si stanno svolgendo gli opportuni negoziati. È infine allo studio l'adesione dell'accordo internazionale per il caffè.

In generale, la Comunità non ha mancato di ribadire la sua favorevole disposizione circa la conclusione di accordi mondiali per prodotto nonché la sua disponibilità per partecipare ai lavori preparatori delle conferenze intese alla conclusione di accordi mondiali.

ACCORDO MONDIALE SUL GRANO E CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE

Come preannunciato nella relazione dell'anno passato, dal 18 gennaio al 19 febbraio 1971, ha avuto luogo a Ginevra, in sede UNCTAD e con la partecipazione dei Paesi dell'Est, la conferenza per la rinegoziazione dell'Accordo mondiale del grano e della convenzione sull'aiuto alimentare.

La Conferenza ginevrina, alla quale hanno partecipato delegazioni di 102 Stati, ha concluso i suoi lavori lasciando praticamente insoluto il maggior problema sul tappeto costituito dalla determinazione di un prezzo minimo per le transazioni granarie onde frenare la persistente « corsa al ribasso » provocata non soltanto dalle enormi giacenze esistenti presso i Paesi produttori ma anche dalla continua evoluzione della coltura nei Paesi tradizionali importatori.

Il nuovo accordo mondiale sul grano non contiene quindi clausole vincolanti circa i prezzi minimi.

Non essendo stato risolto siffatto problema sarà ora compito del Consiglio dell'accordo, che si riunisce periodicamente a Londra, promuovere l'adozione di appropriate misure ogni qualvolta il particolare organismo appositamente costituito (il Comitato per l'esame dei prezzi) segnalerà l'esistenza di una situazione anomala sul mercato internazionale.

Tutto ciò se, da un lato, ha soddisfatto la delegazione americana che, in tal modo, ha realizzato il proposito di « ridimensionare »

l'accordo del 1967, dall'altro, ha profondamente deluso le altre delegazioni dei Paesi produttori (tra le quali quella canadese), fautrici di un sistema addirittura più rigido di quello precedente.

La delegazione della CEE ha fatto ogni possibile tentativo allo scopo di raggiungere una soluzione di compromesso. Purtroppo però tutto è stato inutile poichè la tesi americana trova ampio consenso e, di conseguenza, largo appoggio di voti nelle delegazioni dei Paesi importatori.

Contemporaneamente è stata rinnovata la Convenzione sull'aiuto alimentare in base alla quale la Comunità si è impegnata a fornire anche per i prossimi tre anni (a decorrere dalla campagna 1971-72) 1.035.000 tonnellate di cereali all'anno ai Paesi in via di sviluppo.

La nuova Convenzione per l'aiuto alimentare, è stata firmata dall'Italia a Washington il 18 giugno 1971. Non essendo ancora operante (le relative ratifiche dei Parlamenti nazionali sono tuttora in corso) non è stato possibile avviare i lavori per la ripartizione dei quantitativi da donare nelle singole annate agrarie. Per quanto riguarda la CEE è attualmente in discussione, a Bruxelles, la chiave di ripartizione tra gli aiuti da assegnare in via bilaterale e in via comunitaria.

La nuova Convenzione costituisce un notevole successo della delegazione italiana la quale ha ottenuto che il « riso » venisse incluso tra i prodotti che la CEE è autorizzata a fornire ai Paesi in via di sviluppo.

Per quanto infine concerne la terza e ultima campagna agraria (1970-71) della prima Convenzione sull'aiuto alimentare, l'Italia fornirà 236 mila tonnellate di grano di cui 151.900 in via bilaterale e 84.100 in via comunitaria. Tra i Paesi destinatari dell'aiuto bilaterale figurano la Tunisia, la RAE, la Siria, lo Yemen, il Marocco e il Pakistan. Il quantitativo già assegnato alla Turchia è stato sospeso avendo questo paese fatto registrare quest'anno una notevole produzione granaria.

Le forniture in parola sono in corso di esecuzione.

RELAZIONI CON L'AMERICA LATINA

Le relazioni tra la Comunità e l'America Latina sono state caratterizzate nel 1971 da un vero e proprio salto qualitativo. Sono stati stabiliti contatti con le organizzazioni regionali latino-americane in vista di una loro istituzionalizzazione; è stato firmato l'8 novembre, nel corso della presidenza di turno italiana del Consiglio delle Comunità europee, l'accordo commerciale con l'Argentina, sono in corso contatti per il raggiungimento di analoghi accordi con il Brasile e l'Uruguay; si comincia ad intravedere la possibilità di stabilire una certa coordinazione nella cooperazione tecnica fornita dai membri della Comunità ai Paesi latino-americani, il che potrebbe anche costituire un primo passo verso un sempre maggiore impegno della CEE per lo sviluppo dell'America centro-meridionale.

All'origine di tale azione vi è stata indubbiamente la tenace iniziativa italiana sviluppata soprattutto negli ultimi anni e cui, come è riconosciuto dagli stessi latino-americani, va il merito di aver attirato l'attenzione europea ai problemi di un sub-continente così vicino a noi per legami etnici, storici e tradizionali.

L'accordo firmato l'8 novembre 1971 tra la CEE e la Repubblica Argentina

È un accordo commerciale non preferenziale della durata di tre anni, rinnovabile successivamente di anno in anno. L'accordo

verrà gestito da una commissione mista ed ha come obiettivo fondamentale il perfezionamento, in un quadro istituzionale, delle relazioni commerciali ed economiche tra le due parti.

Le principali clausole di carattere generale si riferiscono alla concessione reciproca del trattamento della nazione più favorita; alla concessione reciproca del massimo livello di liberalizzazione delle importazioni ed esportazioni; all'instaurazione di una cooperazione tra le parti nel settore agricolo, il che comporterà in particolare uno scambio di informazioni regolari e la ricerca di soluzioni ai diversi problemi che si dovessero presentare.

Sono poi previste diverse facilitazioni per le importazioni nella Comunità dei prodotti di maggiore interesse argentino ed in particolare nel settore delle carni bovine. L'Argentina quale contropartita si è impegnata a rispettare un'adeguata scadenza di consegne ed a curare lo sviluppo ordinato delle esportazioni di carni verso la Comunità.

Altre disposizioni si riferiscono alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative e all'instaurazione di una consultazione tra le parti in merito alla fissazione dei valori doganali argentini.

L'Argentina ha infine manifestato la volontà di contribuire alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per le parti interessate in materia di trasporti marittimi e di riservare agli operatori economici della Comunità condizioni soddisfacenti per i loro investimenti in Argentina.

CAPITOLO XII

**Il bilancio delle Comunità — Statuto del personale —
Questioni finanziarie — Scuole europee**

BILANCI

In considerazione dello sviluppo delle Comunità europee, ed in particolare, del passaggio al nuovo regime delle « risorse proprie », l'attività concernente il bilancio è notevolmente aumentata nel corso del 1971. In effetti, oltre ad i vari problemi ormai usuali concernenti la gestione corrente del bilancio quali, ad esempio, gli storni di stanziamenti, i riporti, il rapporto della Commissione di controllo e le decisioni di scarico alla Commissione delle Comunità europee sulla esecuzione del bilancio, si è proceduto all'esame di una nota di variazione al bilancio per l'esercizio 1971 a seguito dell'entrata in vigore alla data del 1° gennaio della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con le risorse proprie delle Comunità.

Quasi contemporaneamente è stata presentata al Consiglio delle Comunità europee una proposta di revisione e riunificazione dei regolamenti finanziari tendente ad adeguare tutta la vecchia normativa al nuovo regime.

A ragione della sua complessità, tale proposta è però tuttora all'esame, anche a causa della priorità da dare in particolare alle disposizioni del titolo VII applicabili agli stanziamenti di ricerche e investimenti, tenuto conto delle decisioni relative alla ristrutturazione del Centro comune di ricerche nucleari e del passaggio ad un sistema di bilancio di tipo funzionale.

Sempre nel corso del primo semestre del 1971 è stata esaminata una proposta concernente la concessione ai funzionari delle Co-

munità europee di prestiti alla costruzione nel limite del 40 per cento delle somme disponibili sul vecchio fondo pensioni della CECA.

Inoltre, nel quadro del nuovo regime delle risorse proprie, si è dovuto affrontare il problema di interpretazione ed applicazione dell'articolo 3, par. 3, 3° comma della decisione del 21 aprile 1970, per quanto concerne il calcolo dei contributi finanziari degli Stati membri ed, in particolare, la ripartizione dell'eccedenza.

All'inizio del mese di giugno, la Commissione delle Comunità europee ha presentato al Consiglio un progetto preliminare di bilancio suppletivo n. 1, tendente a rinforzare con un aumento di 176 funzionari il personale della Direzione generale dell'agricoltura, della Direzione generale per la gestione dell'Unione doganale, della Direzione generale per la Stampa e Informazione, nonché della Direzione generale del controllo finanziario, e nel mese di agosto un secondo progetto preliminare di bilancio suppletivo tendente ad aumentare di 38,4 milioni di unità di conto gli stanziamenti delle ricerche e investimenti per la realizzazione del programma « fusione e fisica dei plasma ».

Mentre per quest'ultimo è stato possibile arrivare ad una decisione del Consiglio delle Comunità europee abbastanza rapidamente, per il primo bilancio suppletivo, data la complessità e l'importanza delle richieste, l'esame si è protratto nel secondo semestre del 1971 sotto la presidenza italiana fino al 20 settembre. Questo anche perchè la maggior parte delle delegazioni aveva chiesto che la decisione su tale bilancio fosse presa nel quadro del bilancio generale per il 1972.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A partire poi dall'inizio del mese di settembre, è in corso, oltre ai suaccennati problemi, conformemente alle disposizioni del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che

spese amministrative, operative e altre	spese L.	233.691.442.500
fondo sociale europeo	»	65.781.250.000
F.E.O.G.A.	»	2.184.062.500.000
aiuto alimentare	»	23.014.375.000
ricerche e investimenti CEEA	»	55.902.648.125

Tuttavia, nonostante la sua complessità e il breve tempo a disposizione, è stato adottato nella sessione del Consiglio delle Comunità europee del 20 settembre, entro i termini prescritti dal Trattato, un progetto di bilancio, approvato dal Parlamento europeo le cui previsioni di spesa, escluse le spese di ricerche ed investimenti della CEEA, ammontano a 3.990.467.830 lire.

Nel frattempo è stata messa allo studio anche la revisione dello statuto della Commissione di controllo (organo che si occupa della verifica delle entrate ed uscite della CEE), data l'esigenza di dotare tale organismo di mezzi più efficaci, in ordine soprattutto al controllo della gestione delle risorse proprie, nonchè allo sviluppo sempre crescente di tutta l'attività finanziaria delle Comunità europee.

È proseguito l'esame delle conseguenze finanziarie, derivanti dalle proposte presentate dalla Commissione delle Comunità europee nei vari settori dell'attività comunitaria, ed in particolar modo nel campo della politica agricola comune, conformemente alla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee concernente il miglioramento dei meccanismi di bilancio delle medesime.

Sono state inoltre presentate tre note di variazione al progetto di bilancio delle Comunità per l'esercizio 1972, adottato dal Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 20 settembre, concernenti: la prima, un aumento degli stanziamenti relativi ai lavori della Conferenza ed alla preparazione della firma del Trattato d'adesione, della sezione del bilancio afferente il Consiglio; la seconda, un aumento degli effettivi della Commissione delle Comunità europee nel set-

istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, l'esame del progetto preliminare di bilancio delle Comunità per l'esercizio 1972.

Tale bilancio, comportava una spesa di lire 2.562.452.215.625, così ripartita:

tore del controllo di sicurezza della CEEA, in considerazione delle direttive circa la negoziazione di un accordo di verifica con la Agenzia internazionale dell'energia atomica; e la terza, un aumento di effettivi del quadro linguistico per la traduzione nelle lingue dei Paesi candidati della raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

STATUTO DEL PERSONALE

Nel corso dei primi mesi del 1971 è proseguito l'esame di talune questioni rimaste in sospeso nel quadro della revisione generale dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che aveva già formato argomento essenziale dei lavori del Gruppo per tutta la durata del 1970.

Per una di tali questioni, e segnatamente per l'articolo 65 dello statuto concernente l'esame annuale del livello delle retribuzioni, a Commissione delle Comunità europee, conformemente alla domanda del Consiglio, il quale aveva constatato sulla base dell'esperienza degli anni passati le difficoltà pratiche d'applicazione di detto articolo, ha presentato all'inizio del mese di giugno uno studio relativo alla messa in atto di una nuova politica delle retribuzioni del personale comunitario.

Nonostante che tale studio non costituisse una proposta formale di modifica dell'articolo 65, ma soltanto una base di discussione per addivenire ad una tale proposta, esso è stato immediatamente messo all'esame, an-

che nella speranza di poter regolare la questione entro il mese di settembre, termine previsto dalle attuali disposizioni per la presentazione da parte della Commissione delle Comunità europee della relazione per l'esame annuale delle retribuzioni.

Malgrado, però, tutti gli sforzi fatti in tal senso, soprattutto sotto la presidenza italiana, la complessità dello studio non ha consentito di terminare l'esame entro tale scadenza.

D'altra parte, è proseguito l'esame della proposta di regolamento che determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari per tener conto del carattere particolare di talune prestazioni di servizio; si è trattato in sostanza di elaborare un testo giuridico che regoli lo stato di fatto esistente, poichè la Commissione delle Comunità europee, per far fronte alle esigenze di servizio di taluni Centri di ricerche nucleari, e di quello di Ispra in particolare, aveva dovuto già concedere tali indennità a talune categorie di personale in servizio.

Nel mese di ottobre, inoltre, è iniziato l'esame della relazione per la revisione annuale delle retribuzioni di cui al cennato articolo 65 dello statuto. Tale relazione, tenuto conto della situazione riferita più sopra, comporta una proposta di aumenti basata sugli elementi invocati dall'Esecutivo comunitario nel suo studio, e cioè l'evoluzione del costo della vita e l'aumento del prodotto nazionale lordo, ed una proposta alternativa basata invece sulle disposizioni in vigore, dato appunto che nello studio di cui trattasi il Consiglio delle Comunità europee non si è potuto ancora pronunciare.

Naturalmente, oltre ai problemi di maggiore importanza suaccennati, anche nel 1971 la Comunità si è occupata di un certo numero di regolamenti tendenti a modificare le condizioni applicabili in materia di retribuzione e sicurezza sociale degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Italia, Belgio, Olanda e Germania, in relazione alle modifiche concesse a livello nazionale alle analoghe categorie di personale.

Va ricordato, infine, che in applicazione della procedura di dialogo adottata dal Consiglio delle Comunità europee alla fine dello scorso anno, per tutto quanto riguarda lo statuto del personale, il Consiglio stesso procede ormai regolarmente, ai vari livelli, ai contatti con i rappresentanti dei sindacati del personale delle Comunità europee.

QUESTIONI FINANZIARIE

L'attività di carattere finanziario nel 1971, a parte talune questioni connesse all'avviamento e al funzionamento corrente del nuovo regime delle risorse proprie delle Comunità, si è concentrata essenzialmente sull'esame della proposta di regolamento concernente le irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune e l'organizzazione di un sistema d'informazione. Data la sua complessità e, soprattutto, le conseguenze finanziarie a carico degli Stati membri che potrebbero derivarne, tale regolamento nonostante che la proposta sia stata presentata all'inizio del 1971, è ancora all'esame del Consiglio delle Comunità europee.

Inoltre, altri due regolamenti particolarmente importanti per il nostro Paese sono stati lungamente dibattuti, e cioè: quello relativo al finanziamento delle spese di intervento nel settore degli ortofrutticoli, e quello relativo al finanziamento delle spese d'intervento per il tabacco greggio.

Mentre il secondo è stato adottato, il primo è ancora in discussione.

Inoltre sono proseguiti i lavori del Comitato del FEOGA, per quanto concerne il settore del finanziamento della politica agricola comune, e vi sono state periodiche consultazioni con la Commissione delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) numero 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Sono stati affrontati pure problemi nel quadro dell'associazione CEE-Turchia e dell'associazione con gli Stati Africani

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e Malgascio. In seno al Comitato per il Fondo europeo di sviluppo è stata svolta, in particolare, un'efficace azione per una sana gestione della cooperazione finanziaria e tecnica non mancando di tenere in dovuta considerazione l'orientamento generale in materia di sviluppo economico e sociale dei SAMA elaborato dal Consiglio di associazione.

SCUOLE EUROPEE

In questo settore è stata esaminata la proposta del rappresentante del Consiglio superiore di uniformare i criteri di finanziamento del bilancio della scuola europea, di Lussemburgo a quelli vigenti per le altre scuole.

Tale problema è stato a lungo dibattuto, anche a causa della particolare situazione dell'Italia che, in considerazione della presenza in detta scuola dei figli degli operai italiani residenti a Lussemburgo, aveva convenuto nel 1962, una speciale chiave di contribuzione finanziaria; a questo, poi, allo scopo di arrivare ad una soluzione unica per tut-

te le scuole è stato legato anche la contribuzione finanziaria italiana alla scuola di Mol.

Nonostante le difficoltà incontrate è stato così elaborato un rapporto che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio superiore in una delle prossime riunioni.

Sono stati inoltre affrontati tutti quei problemi a carattere annuale, quali: l'istituzione di nuovi posti di personale insegnante ed amministrativo per la riapertura delle scuole in settembre, i bilanci suppletivi per l'esercizio 1971, nonché i bilanci per l'esercizio 1972.

Questi ultimi, adottati contemporaneamente a quelli suppletivi del Consiglio superiore nella sessione del 13 e 14 maggio 1971, comportano una previsione di spesa complessiva che ammonta a 454.596.400 fr. b., così ripartita tra le varie scuole:

Lussemburgo	87.934.000	fr.b
Bruxelles	120.570.400	»
bilancio annesso	5.815.000	»
Mol	74.699.000	»
Varese	91.677.000	»
Karlsruhe	46.179.000	»
Bergen	27.722.000	»

CAPITOLO XIII

I negoziati con la Gran Bretagna e gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione alle Comunità europee — Negoziati con i Paesi della Zona di libero scambio (EFTA) non candidati

Il negoziato con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi candidati all'adesione, iniziato nel 1970, è stato concluso nel 1971.

Si può dire che l'attività del Consiglio delle Comunità europee sia stata principalmente — durante il 1971 — dedicata allo esame ed alla soluzione dei problemi posti dal negoziato per le adesioni.

Da parte italiana è stato dato un contributo determinante, nelle varie fasi, al successo di tale negoziato. Nel primo semestre del 1971, contribuendo soprattutto alla soluzione dei problemi rappresentati dalle importazioni nella Comunità dei prodotti lattieri della Nuova Zelanda e dal contributo finanziario britannico alle spese comunitarie e nel secondo semestre, anche attraverso l'azione particolare svolta nell'esercizio della Presidenza di turno del Consiglio delle Comunità europee.

Negoziato con la Gran Bretagna

I principali problemi relativi al negoziato per l'adesione, affrontati e risolti nel corso del 1971 si riferiscono a:

— *il periodo transitorio per i settori industriale e agricolo*: nel corso di tale periodo della durata totale di 5 anni, è stato disposto lo smantellamento dei dazi intracomunitari in cinque tappe del 20 per cento ciascuna a partire dal 1° aprile 1973 e fissate rispettivamente al 1° gennaio 1974, al 1° gennaio 1975, al 1° gennaio 1976 ed al 1° luglio 1977, mentre l'avvicinamento alla TEC si attuerà in 4 tappe di cui la prima del

40 per cento al 1° gennaio 1974, e le altre tre del 20 per cento al 1° gennaio 1975, al 1° gennaio 1976 e al 1° luglio 1977;

— *problemi della sterlina*: la Gran Bretagna si è impegnata prima a stabilizzare e poi ridurre ordinatamente i « saldi in sterline » ufficiali alle seguenti tre condizioni:

a) che le soluzioni per stabilizzare prima — e gradualmente eliminare in un secondo tempo — i saldi in sterline dovranno risultare accettabili per i detentori ufficiali di detti saldi;

b) che dette soluzioni non impongano un peso inaccettabile per la bilancia dei pagamenti e per le risorse del Regno Unito;

c) che dette soluzioni concorrano a mantenere la stabilità del sistema monetario internazionale;

— *prodotti lattieri della Nuova Zelanda*: è stato questo uno dei problemi più difficili e la formula — approvata dopo fermi interventi italiani che ne hanno sensibilmente migliorato la presentazione — è la seguente: alla fine del 1977 l'esportazione di burro neozelandese nella Comunità diminuirà soltanto del 20 per cento rispetto al livello attuale, mentre l'esportazione di formaggio dovrà diminuire dell'80 per cento; i due prodotti, espressi in « equivalente latte », dovranno corrispondere al 71 per cento del volume attuale; nel corso del terzo anno del periodo transitorio (1975) il Consiglio dovrà decidere se e come regolare le esportazioni di prodotti lattieri neozelandesi verso la CEE per il periodo successivo al 1977; il

Consiglio dovrà decidere all'unanimità, tuttavia questa precisazione non figura nel testo dell'accordo — grazie ad un intervento dell'Italia — ma soltanto nei processi verbali del Consiglio e della Conferenza;

— *contributo finanziario britannico alle spese comunitarie*: la questione ha potuto essere risolta soprattutto grazie alla tenace azione svolta dall'Italia e dalla Commissione. Il contributo iniziale britannico per il primo anno del periodo transitorio sarà dell'8,6 per cento; nel 1974 sarà del 10,8 per cento; nel 1975 sarà del 13,3 per cento; nel 1976 sarà del 16 per cento e nel 1977 sarà del 18,9 per cento. Per i « correttivi » che dovranno operare dopo il periodo transitorio, è stata accettata una formula proposta dagli stessi inglesi, in base alla quale, nel 1978 e nel 1979, il Regno Unito dovrà versare due quinti dell'eventuale differenza fra il contributo versato nel 1977 (18,9 per cento) ed il contributo che sarebbe derivato da una piena applicazione del regime delle « risorse proprie »; in ogni caso, nel 1980 il contributo britannico sarà « pieno » e cioè determinato in base al libero gioco del sistema delle « risorse proprie ». Tanto sul problema dei « correttivi » post-transitori, che su quello della percentuale iniziale, il contributo della delegazione italiana — che ha suggerito una partecipazione iniziale del 6 per cento mentre i francesi parlavano dell'11-12 per cento — è stato determinante perchè è servito di punto di partenza per la proposta transattiva della Commissione;

— *associazione alla CEE dei Paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico membri del Commonwealth*: a tali Paesi verrà offerta la scelta di regolare le loro relazioni con la Comunità secondo una delle tre formule seguenti:

a) partecipazione alla Convenzione di associazione che regolerà, dopo la scadenza della Convenzione di Yaoundé, le relazioni tra la Comunità e i Paesi africani e malgascio firmatari di detta Convenzione;

b) conclusione di una o più Convenzioni di associazione sulla base dell'articolo 238 del Trattato di Roma, comportante diritti ed obblighi reciproci soprattutto nei settori degli scambi commerciali;

c) conclusione di accordi commerciali in vista di facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunità e tali Paesi.

Nei confronti dei grandi Paesi asiatici del Commonwealth (India, Pakistan, Ceylon, Malesia e Singapore) la Gran Bretagna dovrà gradualmente applicare, nel corso del periodo transitorio, la tariffa esterna comune. Tali Paesi usufruiranno tuttavia delle concessioni tariffarie che l'attuale Comunità ha loro già accordato, nonché delle « preferenze generalizzate » e delle disposizioni contenute negli eventuali accordi speciali che essi potranno negoziare con la Comunità ampliata una volta realizzato l'allargamento. Hong-Kong, unico tra i territori dipendenti, non sarà associato alla Comunità ampliata ma godrà, sia pure con « eccezioni », del regime delle preferenze generalizzate;

— *importazione di zucchero del Commonwealth nella Comunità allargata*: la Gran Bretagna è autorizzata a mantenere le sue attuali importazioni di zucchero nel quadro del *Commonwealth Sugar Agreement* fino al dicembre 1974. Dopo tale data, vi è un impegno comunitario nel senso che la Comunità allargata « avrà a cuore la salvaguardia degli interessi dei SAMA e dei Paesi in via di sviluppo del Commonwealth nel regolare il problema delle importazioni comunitarie di zucchero »;

— *libera circolazione della mano d'opera*: sarà realizzata all'atto dell'ingresso ma la Gran Bretagna ha chiesto un'eccezione temporanea per l'Irlanda del Nord in cui si teme l'afflusso soprattutto di emigranti provenienti dalla Repubblica d'Irlanda;

— *problemi di Gibilterra*: è stato deciso che le norme comunitarie si applicheranno a Gibilterra in virtù del paragrafo 4 dello articolo 227 del Trattato che si riferisce ai « territori europei di cui uno Stato membro

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assume la rappresentanza e i rapporti con l'estero »;

— *problema del cosiddetto « diritto intermedio »*: tra la firma dei Trattati d'adesione e la loro entrata in vigore intercorrerà un anno, e cioè il 1972; per questo periodo la Comunità ha accettato di studiare delle procedure che associeranno i Paesi candidati alle decisioni che la Comunità prenderà nel corso del 1972, mentre i Paesi candidati si consulteranno con la Comunità ove contemplassero l'adozione di misure nazionali destinate ad influire sul funzionamento della Comunità stessa;

— *problemi istituzionali*: il Regno Unito avrà la stessa « rappresentanza » e la stessa ponderazione di voti della Francia, della Germania e dell'Italia; nella Comunità a Dieci la « maggioranza » per le decisioni da prendere a « maggioranza semplice » sarà di 6 voti su 10; per le decisioni da adottare a « maggioranza qualificata » Regno Unito, Francia, Germania e Italia avranno 10 voti ciascuno; il Belgio e l'Olanda 5 voti ciascuno; l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia 3 ciascuno e il Lussemburgo 2: in tutto 61 voti e la « maggioranza qualificata » dovrà essere di 43 voti. In tal modo i quattro « nuovi membri » se votano uniti (19 voti), in teoria possono bloccare le decisioni da prendere con la « maggioranza qualificata ». I quattro Paesi principali avranno ciascuno 2 Commissari e gli altri Paesi membri ne avranno 1, cosicchè la Commissione passerà da 9 a 14 membri. Per quello che riguarda le « rappresentanze » nel Parlamento europeo la Gran Bretagna — come la Francia, la Germania e l'Italia — avrà 36 parlamentari; il Belgio e l'Olanda ne avranno 14; l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia ne avranno 10 e il Lussemburgo 6: in totale, 208.

I membri della Commissione della Comunità ampliata saranno tutti rinnovati alla data del 1° gennaio 1973.

Per la Corte di giustizia — considerato che il rinnovo parziale dei suoi membri è previsto dai Trattati ogni tre anni — si è orientati in favore della nomina di quattro giudici e di un avvocato generale dei Paesi candidati al momento dell'adesione, senza modificare le scadenze dei mandati

degli attuali membri (i nuovi membri sarebbero nominati fino al 6 ottobre del 1976 — due giudici — e fino al 6 ottobre del 1979 — gli altri due giudici e un avvocato generale — le due date essendo quelle previste per il rinnovo parziale e normale dei giudici e degli avvocati generali).

Per il Comitato economico e sociale, per il Comitato consultivo della CECA e per il Comitato monetario è stata decisa la nomina dei nuovi membri fino alla scadenza dei mandati dei membri attuali, senza modificare la durata dei mandati di questi ultimi.

Per il Comitato scientifico e tecnico dell'EURATOM — il mandato dei suoi membri attuali scade il 31 marzo 1973 — è stato deciso di soprassedere alla nomina dei membri dei quattro Paesi candidati fino alla scadenza dei mandati dei membri attualmente in carica;

— *aiuti all'agricoltura « di montagna »*: questo problema, posto dagli inglesi, è stato risolto riconoscendo che le condizioni particolari — geografiche, climatiche e del suolo — di certe regioni della Gran Bretagna — Scozia, Irlanda del Nord, Galles, Inghilterra Sud occidentale — possono richiedere determinati aiuti, nel quadro, tuttavia, delle disposizioni del Trattato CEE (politica regionale e della concorrenza) e della politica agricola comune;

— *regime da applicarsi alle Isole normanne ed all'Isola di Man*: che sono sotto la sovranità della corona britannica ma non appartengono al Regno Unito e sono rappresentate in Parlamento. È stato accettato un regime particolare, basato sull'articolo 227 del Trattato CEE e che prevede: l'applicazione della Tariffa esterna comune sui prodotti industriali importati da detti territori, nonchè la libera circolazione di tali prodotti tra detti territori e la Comunità ampliata; l'applicazione ai prodotti agricoli importati da detti territori del « regime comunitario esterno » (prelievi mobili e imposte compensative), nonchè di tutte quelle misure applicate nella Comunità ampliata ed indispensabili per consentire il livellato scambio di tali prodotti. Le Isole normanne e l'Isola di Man dovranno riconoscere a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunità am-

pliata quei diritti (che resteranno impregiudicati) acquisiti in detti territori da cittadini del Regno Unito (clausola di non discriminazione).

Infine, se dall'applicazione di detto regime particolare alle isole della Manica dovessero sorgere difficoltà nelle relazioni tra dette isole e la Comunità ampliata, la Commissione potrà proporre senza indugio al Consiglio adeguate misure di salvaguardia.

Regime della pesca della Comunità ampliata

Una delle questioni di più difficile soluzione e certamente quella che ha rischiato maggiormente di compromettere la tempestiva conclusione degli accordi di adesione con la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Danimarca è stata quella dell'adattamento dei regimi della pesca dei tre Paesi candidati a quello comunitario.

L'attuale regolamento della CEE sulla pesca (n. 2141 approvato il 20 ottobre 1970) prevede il libero accesso totale (anche entro la fascia di 3 miglia) alle zone di pesca degli Stati membri; sono previste soltanto delle deroghe temporanee, per talune zone e tipi di pesca della durata massima di 5 anni (e cioè dal 1° febbraio 1971 al 1° febbraio 1976), al principio del libero accesso nelle acque territoriali comprese fra 0 e 3 miglia. Questa regolamentazione comunitaria è stata considerata inaccettabile dai 4 Paesi candidati e dopo un lungo negoziato si è potuti giungere, grazie anche alla costante ed intensa azione di mediazione compiuta dalla Presidenza italiana, alla seguente soluzione di compromesso, accettata dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dalla Danimarca:

Gli Stati membri della Comunità ampliata sono autorizzati a limitare, in deroga alle istruzioni dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2141/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970, che ha instaurato una politica comune delle strutture nel settore della pesca, e fino al 31 dicembre 1982, l'esercizio della pesca, nelle acque sottoposte alla loro sovranità e alla loro giurisdizione, situate al di qua di un limite di 6 miglia marine, calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, ai battelli la cui attività di pesca si esercita tradizionalmente in tali

acque ed a partire dai porti della zona geografica rivierasca. Gli Stati membri, nella misura in cui ricorrono a tale deroga, non possono adottare disposizioni relative alle condizioni di pesca in tali acque, che siano meno restrittive di quelle effettivamente applicate nel momento dell'entrata in vigore del Trattato di adesione (ciò per salvaguardare il patrimonio ittico, in vista della « comunitarizzazione » delle acque di pesca).

Il limite delle sei miglia è esteso a dodici miglia per le seguenti zone:

Regno Unito:

- Coste Nord orientali della Scozia, da Capo Wrath a Berwick;
- Coste Nord orientali dell'Inghilterra, dal fiume Coquet (Amble) a Flamborough Head;
- Coste Sud orientali dell'Irlanda del Nord (Contea del Down);
- Coste della Cornovaglia e del Devon, da Hartland Point a Lyme Regis (incluse le dodici miglia intorno all'isola di Lundy);
- Isole Shetland ed Orcadi.

Irlanda:

- Coste Nord occidentali della Repubblica d'Irlanda, da Lough Foyle fino a Cork (sulla costa sud-occidentale);
- Coste orientali della Repubblica d'Irlanda, da Carnsore Point fino a Dundalk Bay (per la sola pesca dei crostacei e molluschi: « shellfish »).

Danimarca:

- Coste occidentali, da Blavands-Huk a Tyborou;
- Isole Faroer;
- Groenlandia.

Francia:

- Coste dei Dipartimenti della Manche, Ille et Villaine, Côtes du Nord, Finistère et Morbihan.

È stato anche convenuto che i diritti storici degli Stati membri vecchi e nuovi non subiranno modifiche nè per le zone a sei miglia nè per quelle a dodici miglia, finchè

resterà in vigore il duplice regime derogatorio dalle 6 alle 12 miglia.

D'altra parte è stato anche concordato che nel caso ove uno Stato membro della Comunità ampliata decidesse di modificare il regime di pesca nelle proprie acque costiere al di là delle dodici miglia (non solo di fronte all'eventualità che l'Islanda estenda i limiti territoriali delle acque di pesca a 50 miglia ma anche nel caso che uno Stato membro decida di adottare misure per la conservazione del proprio patrimonio ittico), tale regime non dovrà essere discriminatorio (dovrà cioè essere identico sia per i pescatori del Paese che adotta le misure, sia per i pescatori di tutti gli Stati membri della Comunità).

Al più tardi a partire dal sesto anno, a far tempo dall'entrata in vigore del Trattato di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa le condizioni d'esercizio della pesca, in vista di assicurare la protezione dei fondi e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Circa il passaggio dalla fase transitoria a quella finale (problema che è stato il più difficile a risolversi, involvendo questioni di principio) è stato deciso che « entro il 31 dicembre 1982, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico. In base a detta relazione e perseguendo gli obiettivi della politica comune della pesca della Comunità, il Consiglio, su proposte della Commissione, esaminerà le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore sino al 31 dicembre 1982 ».

Fra i Paesi candidati all'adesione, solo la Norvegia non ha ancora ritenuto di poter accogliere tale soluzione di compromesso sul regime della pesca e ciò essenzialmente perchè, almeno per ora, non si è sentita di recedere dalla sua richiesta di una deroga di 12 miglia a carattere permanente che, secondo Oslo, dovrebbe coprire in pratica, la totalità delle coste norvegesi.

Regime veterinario nella Comunità ampliata. — Su questi problemi (che interessano l'Irlanda, la Gran Bretagna e la Norve-

gia) è stato possibile raggiungere un accordo sulla cosiddetta « clausola di riesame » della situazione veterinaria nella Comunità ampliata, alla fine di un periodo derogatorio la cui durata è stata stabilita in 5 anni. Il testo di questa clausola è il seguente:

« Considerata l'evoluzione nel settore veterinario, sarebbe opportuno procedere ad un esame della situazione prima della scadenza dei termini. In considerazione di tale evoluzione si potrebbe prevedere che, al più tardi al 1° luglio del 1976, la Commissione sottoponga al Consiglio una relazione e, ove necessario, delle proposte ».

Le direttive veterinarie della Comunità che non saranno applicate per 5 anni (a partire dall'adesione) dal Regno Unito, dalla Repubblica d'Irlanda e dalla Norvegia sono le seguenti:

— direttiva 64/432, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (la deroga, concessa all'Irlanda, al Regno Unito e alla Norvegia, si applicherà agli animali da macello, da ingrasso e da allevamento, restando inteso che potranno essere ammessi nel Regno Unito soltanto gli animali da allevamento non vaccinati contro l'afta epizootica);

— direttiva 64/433, del 24 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, (la deroga, concessa alla Norvegia, alla Repubblica d'Irlanda e al Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord, permetterà alla Repubblica d'Irlanda, alla Norvegia e all'Irlanda del Nord di non importare dalla Comunità carni fresche macellate; per contro il Regno Unito ha accettato di importarle nel suo territorio, con esclusione — come si è detto — dell'Irlanda del Nord);

— direttiva 71/118, del 15 febbraio 1971, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (la deroga, concessa alla Norvegia, alla Repubblica d'Irlanda ed al Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord, permetterà alla Norvegia, alla Repubblica d'Irlanda e all'Irlanda del Nord di non importare dal-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la Comunità le carni fresche di volatili da cortile; per contro il Regno Unito ha accettato di importarle nel suo territorio, con esclusione — come si è detto — dell'Irlanda del Nord).

Infine, per un periodo di tre anni a partire dall'ampliamento della Comunità, un regime particolare di carattere derogatorio potrà essere applicato — in tema di polizia veterinaria — negli scambi di bovini fra la Repubblica d'Irlanda ed il Regno Unito.

Negoziati con l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia

I negoziati con l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia si sono sviluppati in stretto collegamento con il negoziato con la Gran Bretagna e la soluzione di gran parte delle questioni poste dall'adesione è stata sostanzialmente identica per i quattro Paesi candidati. Vi sono stati tuttavia alcuni problemi che si sono posti specificamente per ciascun Paese e la cui soluzione ha richiesto una trattativa particolare. I principali sono stati rispettivamente:

IRLANDA

Politica per lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda

Da parte irlandese si è più volte ribadito che il Governo di Dublino si trova di fronte a gravi squilibri economici e sociali di carattere regionale e strutturale. Tali squilibri dovrebbero essere corretti per raggiungere un grado di armonizzazione compatibile con gli obiettivi della Comunità e segnatamente con l'attuazione dell'unione economica e monetaria. È stato perciò richiesto alla Comunità di impegnarsi a sostenere con i suoi mezzi i programmi del Governo irlandese intesi ad eliminare tali squilibri e di tenere pienamente conto dei problemi parti-

colari dell'Irlanda in tale settore in occasione dell'ulteriore sviluppo di una politica regionale comunitaria di vasta portata.

È stato raggiunto un accordo nel senso di allegare al Trattato di adesione un « protocollo speciale » in cui si ricorda che gli obiettivi fondamentali della Comunità ampliata comportano il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione, nonché lo sviluppo armonico delle economie degli Stati membri attraverso una riduzione dei divari tra le varie regioni della Comunità. Nel « protocollo speciale » si prende inoltre atto dei programmi di sviluppo economico ed industriale del Governo irlandese, si raccomanda alle istituzioni comunitarie di assecondare tali obiettivi di sviluppo nell'ambito dei Trattati europei; si riconosce, infine, in modo specifico che l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE (aiuti allo sviluppo) dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica perseguiti dal Governo irlandese.

Questo « protocollo speciale » ha un valore essenzialmente politico, mirando a rassicurare Dublino sull'impegno della Comunità ampliata ad attuare una efficace politica regionale, non solo consentita ma esplicitamente contemplata dai trattati e dalle successive decisioni comunitarie in argomento.

Industrie irlandesi di montaggio degli autoveicoli

Da parte irlandese è stata fatta presente l'esigenza di tener conto del ruolo importante svolto dalle industrie di montaggio degli autoveicoli nella politica dell'occupazione e dello sviluppo industriale attuata da Dublino. Una soluzione al problema sollevata da parte irlandese è stata trovata sulla base di un'intesa che permetterà all'Irlanda di mantenere fino al 1° gennaio 1985 una certa protezione a favore di dette industrie su basi che non discriminino tra marche inglesi e marche comunitarie. Da parte irlandese sarà aperto un contingente (per l'importazione di automobili complete dagli altri

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

membri della Comunità ampliata) che, inizialmente e cioè nel 1973, sarà pari al 3 per cento del volume delle automobili montate in Irlanda; detto contingente aumenterà, successivamente, di un punto all'anno e verrà suddiviso in quote, a seconda della cilindrata delle macchine importate.

DANIMARCA

Nel corso dei negoziati per l'adesione, la delegazione danese ha manifestato una sua preoccupazione di carattere generale che riflette l'esigenza di Copenaghen di mantenere uno stretto collegamento con gli altri Paesi nordici.

Per quanto riguarda la soluzione di problemi particolari, è da segnalare che per i settori *industriale ed agricolo* è stato raggiunto un accordo sulle misure transitorie che non differisce sostanzialmente da quelli conclusi con gli altri Paesi candidati all'adesione; per l'applicazione da parte danese delle direttive comunitarie in materia di *libertà di stabilimento in agricoltura* è stata prevista una soluzione che si basa su un periodo transitorio di 5 anni; per l'*applicazione alle imposte di consumo per i vini da pasto* delle disposizioni di cui all'articolo 95 del Trattato della CEE (divieto di imposte discriminatorie tra prodotti nazionali e quelli degli altri Paesi della Comunità ampliata) è stato stabilito un periodo transitorio di 18 mesi; per quanto riguarda la « *nozione del viaggiatore* », problema cui la Danimarca attribuisce notevole importanza, almeno finché non sarà eliminata l'attuale differenza di livello delle imposizioni sul tabacco, gli alcoolici, il vino e la birra tra la Danimarca e la Repubblica federale di Germania, è stata approvata una soluzione di compromesso che prevede l'adozione immediata da parte della Danimarca del regime comunitario per quanto riguarda i profumi, i vini, eccetera, mentre verrà concesso alle autorità doganali danesi una deroga di 3 anni per i tabacchi, la birra, e gli alcoolici con gradazione superiore ai 22 gradi.

NORVEGIA

Il negoziato con la Norvegia, a differenza da quello con gli altri Paesi candidati, non ha potuto essere concluso entro la fine dell'anno principalmente a causa dell'impossibilità norvegese di accogliere la soluzione di compromesso faticosamente raggiunta tra la CEE, la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Danimarca per quanto riguarda il regime della pesca.

Infatti, per la posizione dell'*agricoltura norvegese*, altro problema che ha presentato notevoli difficoltà, è già stata virtualmente trovata una soluzione. In questo complesso settore è in effetti rimasto aperto, con la Norvegia, soltanto il problema della durata del periodo (quattro anni secondo la Comunità, *cinque anni secondo Oslo*) durante il quale detto Paese — nel *settore orticolo* e comprese le patate — potrà sostituire alle restrizioni quantitative all'importazione (attualmente in vigore) un sistema di « prezzi minimi » all'importazione (e relative « tasse compensative », ove i prezzi dei prodotti orticoli importati fossero inferiori a detti « prezzi minimi »).

Un'altra questione rimasta aperta è quella posta dalla recentissima richiesta norvegese di poter mantenere, per un periodo dai due ai cinque anni a partire dall'adesione, delle restrizioni quantitative all'importazione dalla Comunità di una serie di prodotti agricoli trasformati.

Questi due problemi agricoli con la Norvegia dovrebbero, tuttavia, essere risolti nei prossimi giorni, nell'ambito della Conferenza CEE-Norvegia, a livello Supplenti.

Per contro, è stato risolto il problema delle « sovvenzioni » che dovranno garantire lo approvvigionamento del Paese in latte liquido: escludendo le sovvenzioni alla produzione è stata concordata una formula che ammette indirettamente le sovvenzioni stesse, sotto forma di aiuti al trasporto del latte liquido o di « premi di qualità ».

Sono state anche accolte alcune modifiche di forma da apportare al Protocollo sull'agricoltura norvegese ed è stato chiarito,

con il Governo di Oslo, il problema del finanziamento comunitario degli oneri che la Norvegia dovrà affrontare per sostituire (dopo tre anni dall'adesione, e dopo un più lungo periodo per il settore orticolo) l'attuale sistema di sostegno dei prezzi agricoli con un sistema di aiuti di carattere sociale, ai redditi degli agricoltori; la Comunità ha ammesso il carattere « automatico » del finanziamento comunitario degli oneri che il governo norvegese dovrà sopportare per armonizzare gradualmente la sua agricoltura con quella del resto della Comunità ampliata, purchè, naturalmente, tali oneri siano considerati « finanziabili » da parte del Fondo agricolo della Comunità in base al Trattato CEE e ai Regolamenti agricoli e finanziari vigenti o che potranno essere adottati in futuro dalle istituzioni della Comunità ampliata.

Adesione dei Paesi candidati alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità europea dell'energia atomica

Contemporaneamente alle trattative per l'adesione della Gran Bretagna, della Danimarca, della Norvegia e dell'Irlanda alla Comunità economica europea si sono svolti i negoziati per l'ingresso degli stessi Paesi nella CECA e nella Comunità atomica.

Adesione alla CECA

Gli aspetti principali dell'adesione dei quattro Paesi candidati alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio concernono, in particolare per la Gran Bretagna (1), le questioni delle sovvenzioni dirette e indirette concesse dal Governo inglese alla propria siderurgia (la quale è per la maggior parte nazionalizzata), l'approvvigionamento delle materie prime, in particolare dei rottami, per i quali è stata concessa alla Gran Bretagna una moratoria di due anni; la situazione di regime preferenziale per i pro-

(1) Per gli altri 3 Paesi candidati sussistono problemi analoghi, ma di minore entità.

dotti carbo-siderurgici provenienti dai Paesi del Commonwealth e il problema generale dei sussidi e facilitazioni concesse dal Governo britannico ai propri prodotti carboniferi.

L'insieme di tali problemi ha trovato esplicita soluzione negli atti di adesione dei Paesi candidati alla CECA.

Adesione all'EURATOM

Il negoziato per l'adesione dei quattro Paesi candidati alla Comunità europea dell'energia atomica è risultato centrato essenzialmente sui problemi dello scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, sulle modalità tecniche di adesione e sull'applicazione della normativa EURATOM ai predetti Paesi. Il complesso di tali questioni risulta regolato dalle disposizioni degli atti di adesione dei Paesi candidati all'EURATOM.

NEGOZIATO CON I PAESI DELLA ZONA EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) NON CANDIDATI ALL'ADESIONE

(Austria, Svizzera, Portogallo, Islanda, Svezia, Finlandia)

L'esigenza di stabilire un certo tipo di relazione tra la Comunità ampliata ed i Paesi dell'EFTA non candidati all'adesione è una conseguenza diretta dello stesso ampliamento della Comunità.

Poichè la Gran Bretagna ed alcuni altri Paesi membri dell'EFTA entrano a far parte della Comunità è in effetti apparso necessario regolare, contemporaneamente all'ingresso dei Paesi candidati nella CEE, i rapporti tra la Comunità ampliata ed i vecchi *partners* dei nuovi Stati membri.

Si è trattato anzitutto di decidere quale tipo di rapporto instaurare tra la Comunità ampliata ed i Paesi dell'EFTA non candidati e si è concluso per la creazione di una zona di libero scambio che, pur essendo essenzialmente riservata ai prodotti industriali (con l'identificazione e soluzioni particolari —

tuttavia — per taluni prodotti sensibili), preveda anche la possibilità di includere un limitato « volet » agricolo.

La smobilitazione delle tariffe fra i Paesi dell'EFTA non candidati e la Comunità ampliata sarà effettuata ad un ritmo sostanzialmente analogo a quello concordato tra i Sei ed i Paesi candidati all'adesione e cioè in cinque anni (20 per cento all'anno).

Una questione preliminare che andava risolta era quella della forma degli accordi e cioè se concludere un accordo unico con i Paesi dell'EFTA non candidati o singoli accordi con ciascuno di essi e si è deciso per la seconda soluzione.

Altri problemi di carattere generale che sono stati affrontati e risolti in sede di definizione del mandato da conferirsi alla Commissione in vista dei negoziati con i Paesi dell'EFTA non candidati all'adesione sono stati:

— il « carattere evolutivo » degli accordi, punto sul quale hanno particolarmente insistito i Paesi dell'EFTA non candidati e che, si è concordato, verrà esplicitamente menzionato nel preambolo di ciascun accordo. Da parte comunitaria si è in effetti riconosciuta l'opportunità politica di una disponibilità ad esaminare — in funzione dell'evoluzione della situazione — la possibilità di apportare agli accordi quelle modifiche (in senso naturalmente evolutivo) che si rivelassero utili alle relazioni tra la CEE ed i Paesi dell'EFTA non candidati;

— in materia di « Armonizzazioni » si è concordato sull'opportunità di non renderle obbligatorie, anche se la Comunità accoglierà con favore l'intenzione da parte dei Paesi dell'EFTA non candidati di procedere in via autonoma a talune armonizzazioni. Nel mandato attribuito alla Commissione non è stata peraltro esclusa completamente la possibilità di misure di armonizzazione concertate per taluni casi particolari e ciò in considerazione dell'interesse che vi sarà ad assicurare migliori condizioni per il funzionamento dell'accordo ed in particolare per la libera circolazione delle merci.

Al fine di fugare qualsiasi preoccupazione sulle conseguenze che potrebbero verificar-

si sul piano istituzionale per effetto di eventuali armonizzazioni concertate, è stato tuttavia ribadito che tali eventuali armonizzazioni non potranno in alcun caso mettere in discussione il potere autonomo di decisione della Comunità ampliata nè l'efficacia del suo funzionamento o le sue prospettive di sviluppo, esigenze queste che fanno premio su qualsiasi altra considerazione.

Origine cumulativa: il problema consisteva nel trovare una soluzione di compromesso fra la tesi « multilateralista », o dell'« origine cumulativa », di coloro favorevoli a riconoscere l'origine ai prodotti che i Paesi dell'EFTA importano dai Paesi terzi e sottopongono a certi processi di trasformazione e la tesi « bilateralista » di coloro i quali riconoscerebbero l'origine soltanto ai prodotti già originari dei Paesi EFTA e successivamente elaborati da uno o più Paesi dell'EFTA od anche della Comunità ampliata. La soluzione di compromesso adottata in definitiva si è concretizzata nell'inclusione della seguente formula (inclusa nel mandato attribuito dal Consiglio alla Commissione): « nel corso dei negoziati saranno esaminati i rischi di deviazioni di traffico che possono esistere da una parte e dall'altra e i rimedi da apportarvi. Con riserva di talune modifiche tecniche delle liste di eccezioni negative o positive delle lavorazioni o trasformazioni necessarie per conferire l'origine, e con riserva di taluni adattamenti che permettano l'allargamento della nozione di origine da una parte e dall'altra, potrebbero essere adottate regole dell'origine desunte soprattutto dalle disposizioni che figurano nei regimi preferenziali stabiliti dalla CEE ».

In sostanza, non è stato escluso il principio del « cumulo », pur ritenendosi che esso debba funzionare entro limiti più ristretti di quanto non avvenga in seno all'EFTA, e sulla base di un adattamento delle norme sull'origine attualmente vigenti tra la CEE ed i Paesi africani associati (SAMA).

Procedura d'urgenza per l'applicazione delle clausole di salvaguardia: è stato deciso di adottare — nei rapporti tra la Comunità am-

pliata ed i Paesi dell'EFTA non candidati — la stessa procedura di salvaguardia prevista nel quadro delle intese preferenziali tra CEE e Spagna.

Tale procedura, da applicarsi di fronte a difficoltà di carattere settoriale o regionale, prevede: la possibilità di misure nazionali; entro 5 giorni una decisione della Commissione che entrerebbe in vigore dopo 10 giorni dalla sua ratifica; entro tale termine, la possibilità di ricorso al Consiglio con effetto sospensivo della decisione della Commissione; entro 30 giorni, possibilità che il Consiglio modifichi od annulli (a maggioranza qualificata) la decisione della Commissione, oppure confermi (a maggioranza semplice) l'applicazione delle misure nazionali (che comunque perdono efficacia in caso di assenza di una decisione del Consiglio entro trenta giorni).

Prodotti industriali sensibili: sono state previste disposizioni particolari per i settori della carta, dell'orologeria, dei prodotti CECA e di alcuni altri prodotti sensibili con particolare riferimento a specifici Paesi dell'EFTA.

Per quanto riguarda il settore della carta è stata elaborata una soluzione particolare che prevede lo smantellamento dei dazi comunitari in dodici anni mediante sei movimenti tariffari biennali di due punti ciascuno con inizio al 1° gennaio 1976 ed è stata al tempo stesso ribadita l'esigenza di risolvere il problema dell'approvvigionamento della pasta per carta. Quanto al settore dell'orologeria, è stato deciso che esso venga incluso a condizione che l'industria svizzera del settore sopprima tutte le misure che costituiscono un incoraggiamento ad approvvigionarsi sul mercato svizzero (es. premio di fedeltà); venga modificato in modo soddisfacente per la Comunità l'attuale definizione di « swiss made » e sia garantito che l'industria dell'orologeria svizzera adotti rapidamente le misure necessarie per il rispetto delle regole in materia di intese e di posizioni dominanti.

Per quanto riguarda le liste di prodotti sensibili riferentisi ad alcuni Paesi dell'EFTA non candidati (es. alluminio, acciai speciali,

ferroleghe, eccetera), è stata presa una decisione di procedura, nel senso che la Commissione comunicherà ai Paesi in questione le preoccupazioni comunitarie, mentre il Consiglio della CEE adotterà le direttive relative al regime da applicare a tali prodotti alla luce delle informazioni fornite dalla Commissione dopo che questa avrà preso contatto con i Paesi interessati.

Per quanto riguarda in particolare il Portogallo, la cui lista di prodotti sensibili è piuttosto nutrita, ci si è peraltro limitati a prevedere un regime di sorveglianza che potrà essere più o meno rigido (« sorveglianza rigida » o « sorveglianza semplice ») a seconda del grado di sensibilità dei prodotti.

Trasporti: si tratta di una questione che è sorta soprattutto in previsione degli accordi con l'Austria e la Svizzera, Paesi europei che svolgono una importante funzione di transito. Facendo riferimento all'obbligo generale di astenersi da ogni misura o pratica che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi degli accordi, è previsto che la Comunità da una parte e l'Austria e la Svizzera dall'altra, dichiarino, in uno strumento annesso agli accordi, che il traffico di transito non dovrà comportare, per ciò che concerne i prezzi e le condizioni di trasporto, elementi di discriminazione o di distorsione suscettibili di esercitare una incidenza negativa sul buon funzionamento della libera circolazione delle merci.

Trattamento della mano d'opera: essenzialmente dietro pressioni della delegazione italiana è stato deciso che parallelamente alla conclusione dell'accordo con la Svizzera vengano risolti anche alcuni problemi particolari concernenti i lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità occupati in Svizzera. In favore di tali lavoratori dovrebbe essere stabilito, nel contesto dell'accordo, di mettere fine a situazioni discriminatorie in materia di condizioni di vita e di lavoro (compresi alcuni problemi di sicurezza sociale) collegate all'esercizio di un'attività retribuita. È stato anche sottolineato che dovrebbe essere previsto l'allineamento del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattamento dei lavoratori stagionali e frontalieri cittadini degli Stati membri della Comunità, con i principi che sono alla base delle disposizioni in vigore nella Comunità e delle norme dell'OIL.

Sulla base di queste condizioni il Consiglio della CEE ha approvato il 29 novembre il mandato relativo al negoziato con i Paesi dell'EFTA non candidati all'adesione. La Commissione ha già effettuato una prima presa di contatto con i singoli Paesi interessati. Le trattative vere e proprie inizieran-

no invece nel mese di gennaio ed è prevedibile che si concluderanno entro la primavera prossima per poter dar modo ai Paesi dell'EFTA non candidati di adempiere entro la fine del 1972 ai rispettivi obblighi costituzionali che, in alcuni casi — come per la Svizzera, dove è richiesto il *referendum* — necessitano di un certo periodo di tempo. È in effetti previsto che gli accordi con i Paesi non candidati debbano entrare in vigore nella stessa data degli accordi di adesione, il 1° gennaio 1973.

CAPITOLO XIV

Questioni istituzionali — I poteri del Parlamento europeo — L'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto — I problemi della gioventù. L'Università europea

I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Se il 1970 è stato l'anno nel quale sono state attribuite al Parlamento europeo maggiori competenze in materia di bilancio, il 1971 ha visto l'applicazione di nuove procedure studiate sotto la presidenza italiana e stabilenti la collaborazione fra Consiglio e Parlamento sia in materia di approvazione di bilancio sia per l'esame degli atti aventi incidenza finanziaria.

Come è noto gli articoli 203 e 203-bis, modificati dal Trattato di Lussemburgo del 22 aprile 1970, prevedono tre fasi attraverso le quali il progetto di bilancio predisposto dalla Commissione, dovrà passare prima della sua approvazione definitiva:

— la prima fase allorchè il Consiglio elabora il progetto di bilancio;

— la seconda fase al momento in cui il Parlamento esamina il progetto di bilancio trasmessogli dal Consiglio;

— la terza fase allorchè il Consiglio delibera sulle eventuali modifiche proposte dal Parlamento al progetto di bilancio.

Si trattava di far sì che si instaurasse una autentica collaborazione di carattere politico che, pur lasciando distinti i compiti dei due Organismi, permettesse ad entrambi di essere informati sui motivi ispiratori di certi atteggiamenti e di certe decisioni per poter quindi, in « contraddittorio », influire sulle decisioni dell'altra Istituzione.

La delegazione italiana è riuscita a far prevalere la sua tesi che prevede alcune decisioni di principio e alcune di carattere procedurale.

È stato infatti stabilito che il Consiglio trasmetta ufficialmente al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio, non appena questo gli perviene dalla Commissione, al fine di consentire al Parlamento stesso di procedere ad un primo esame di natura politica del documento. Il Consiglio potrà così conoscere le prime riflessioni del Parlamento sull'orientamento generale del progetto preliminare anche nel corso dei propri lavori preparatori. D'altra parte questa fase, di carattere essenzialmente istruttorio, prevede un incontro fra il Presidente del Consiglio in esercizio, accompagnato dalle delegazioni dei Paesi membri che desiderino farne parte, ed una delegazione del Parlamento europeo. Nel corso di questo incontro (che sarà preliminare alla riunione del Consiglio) si procederà ad un dibattito onde permettere ad entrambe le parti di confrontare le proprie tesi. In tal modo le deliberazioni del Consiglio potranno aver luogo nel modo più efficace e documentato.

Quanto alla fase che prevede l'esame da parte dell'Assemblea del progetto di bilancio elaborato dal Consiglio, il Presidente in esercizio ha sin da quest'anno preso attivamente parte ai lavori mediante:

— la presentazione orale del progetto di bilancio al Parlamento nel mese di ottobre;

— la sua presenza alle riunioni della Commissione finanze e bilancio (riunite quest'anno a Roma) e consacrate all'esame del progetto di bilancio;

— la sua presenza in occasione della seduta plenaria e del successivo voto del Parlamento sul progetto di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda la terza fase della procedura di approvazione di bilancio, il Presidente dell'Assemblea, accompagnato da una delegazione di parlamentari, illustrerà al Consiglio la posizione della propria Istituzione senza però assistere ai successivi dibattiti.

Per quanto riguarda la collaborazione fra Parlamento europeo e Consiglio per gli atti comunitari aventi incidenza finanziaria, quest'ultimo ha rispettato l'impegno preso in occasione del trattato del Lussemburgo dichiarandosi disposto a dare pratica attuazione a quanto previsto dalla propria risoluzione del 22 aprile 1970 nella quale si affermava:

« Il Consiglio s'impegna a mantenere con l'Assemblea la più stretta collaborazione nell'esame di tali atti, e ad illustrarle i motivi che lo abbiano eventualmente indotto a distaccarsi dai suoi pareri ».

Il Consiglio attualmente trasmette infatti al Parlamento le proposte della Commissione corredate da una previsione sulle incidenze finanziarie dell'atto da adottare. Qualora il Consiglio, nei suoi lavori preliminari, disponesse su queste incidenze finanziarie, di informazioni supplementari (che si avverassero necessarie per fornire un'informazione complementare al Parlamento, esso si riserva di trasmetterle al Parlamento), stesso nel più breve termine possibile.

Allorchè il Parlamento ha dato il suo parere sulle proposte della Commissione, il Consiglio può cominciare a deliberarne in piena conoscenza della posizione dell'Assemblea. A questo punto, se nel corso dei lavori preparatori (e cioè prima della delibera del Consiglio), risultasse che ci si orienta verso soluzioni che non corrispondono al parere del Parlamento, il Presidente del Consiglio prenderà contatto con la Commissione parlamentare competente per avere con essa uno scambio di vedute di cui poi fare rapporto al Consiglio. Quest'ultimo potrà quindi prendere la sua decisione essendo perfettamente al corrente non solo del parere del Parlamento, ma anche delle sue motivazioni. Infine, qualora nonostante tutto, il

Consiglio dovesse decidere in maniera non conforme al parere del Parlamento, il suo Presidente spiegherà al Parlamento stesso, a domanda di quest'ultimo, le ragioni di questa decisione e ciò sia per iscritto sia verbalmente secondo le modalità già definite in uno scambio di lettere fra le due Istituzioni.

L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO

L'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto, espressione di un'autentica democrazia comunitaria, costituisce un obiettivo fondamentale e prioritario del Governo italiano.

Sin dal febbraio del 1964, per iniziativa dell'allora Ministro degli esteri onorevole Giuseppe Saragat, fu rappresentata al Consiglio delle Comunità una proposta formale destinata a raggiungere gradualmente tale obiettivo.

Successivamente, nel marzo 1969, il Governo italiano chiese al Consiglio della CEE di « svolgere senza ulteriori rinvii le azioni prescritte dai Trattati in merito alle procedure di elezione del Parlamento europeo ».

Il 3 febbraio 1970, sulla base di una sua risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio delle Comunità di stabilire una procedura di contatto fra le due Istituzioni, per definire — sulla base del « Progetto di Convenzione dell'elezione dell'Assemblea parlamentare europea col suffragio universale diretto », redatto ed approvato dallo stesso Parlamento europeo sin dal 1960 — le disposizioni da prendere per realizzare l'elezione diretta dei membri della Assemblea di Strasburgo. Il Consiglio, nelle sue riunioni del 6 marzo e del 20-21 aprile 1970, ha stabilito di realizzare i contatti fra le due Istituzioni tramite il suo Presidente di turno ed ha ribadito questa sua intenzione nel settembre dello stesso anno.

Il perfezionamento di questa procedura di contatti fra il Consiglio ed il Parlamento europeo è tuttora all'esame del Consiglio il quale ha comunque deciso il 26 luglio di

quest'anno che dette procedure consisteranno in incontri tra il Presidente di turno del Consiglio e la Commissione politica del Parlamento europeo.

In quella occasione il Consiglio ha anche stabilito che, prima di riesaminare la questione di fondo, il primo incontro venisse organizzato dalla Presidenza italiana.

Questo incontro ha avuto regolarmente luogo lo scorso 17 novembre. Tema prescelto era il « ruolo della Comunità allargata nell'evoluzione delle Relazioni internazionali e il consolidamento della pace » (1).

Come è noto, per quanto concerne la questione di fondo, la situazione è la seguente: il Consiglio ha allo studio due formule, vale a dire una convenzione che prevederebbe un periodo transitorio oppure una convenzione senza periodo transitorio ma da rivedere dopo un certo periodo di tempo.

(1) In questa occasione l'onorevole Moro, nella sua veste di Presidente di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità Europee, ha compiuto un vasto giro d'orizzonte sul futuro della Comunità e i suoi problemi politici ed economici che la attendono nel prossimo avvenire. È seguito l'intervento del Presidente della Commissione, onorevole Malfatti, il quale ha ricordato e illustrato le scadenze e gli impegni dei prossimi dodici mesi, nei confronti dei quali la Comunità dovrà prendere decisioni di eccezionale importanza.

Nel corso del successivo dibattito, i portavoce dei gruppi politici e numerosi oratori hanno sviluppato vari argomenti di attualità. Gli intervenuti sono stati unanimi nel riconoscere l'urgenza, per le Comunità, di assumere una posizione comune nei prossimi incontri e negoziati nei quali saranno affrontati i problemi più urgenti. Essi sono: l'unione politica; la politica economica e monetaria; i rapporti con il Terzo Mondo; la partecipazione più attiva del Parlamento Europeo al processo unitario europeo, anche in ragione dell'auspicata elezione dei suoi membri col suffragio universale diretto.

L'onorevole Moro ha risposto ai Parlamentari in un intervento finale. In esso ha riconosciuto l'interesse dei discorsi pronunciati ed ha terminato sottolineando che la politica delle Comunità e la linea adottata dal Consiglio dei Ministri relativamente ai vari problemi, soprattutto dopo l'ingresso dei Paesi candidati, sono destinate ad inserirsi sempre più nel grande processo unitario che caratterizza l'attuale momento europeo.

Queste due formule presentano difficoltà sia di carattere giuridico che di carattere politico.

Le difficoltà di carattere giuridico consistono nel fatto che appare estremamente arduo dare applicazione, per tappe, all'articolo 138 del Trattato CEE ed ai corrispondenti articoli degli altri due Trattati europei (anche ricorrendo alla Convenzione senza periodo transitorio — accettata da tutti meno che dai francesi — la « revisione a termine » di detta Convenzione finisce col ricreare le stesse difficoltà della Convenzione che prevederebbe esplicitamente un periodo transitorio).

Le difficoltà di carattere politico provengono, invece, dalla Francia, la quale, oltre a respingere i due tipi di Convenzione, continua a ricordare di aver accettato di sviluppare gli studi in materia senza che ciò implichi alcun impegno sul fondo del problema poichè « l'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo deve costituire un punto d'arrivo della costruzione europea ».

I PROBLEMI DELLA GIOVENTÙ

L'esigenza, sottolineata al Vertice dell'Aja, che alla costruzione europea sia direttamente associata la gioventù, ha formato oggetto di approfondita valutazione a livello del Comitato dei rappresentanti permanenti sulla base di un rapporto presentato dall'apposito Gruppo di alti funzionari costituito dal Consiglio delle Comunità. Ai lavori di tale Gruppo si è, come è noto, attivamente contribuito da parte italiana con la presentazione del *memorandum* dell'aprile 1970 e di una successiva nota integrativa.

Nel corso del 1971, i Rappresentanti permanenti hanno in particolare considerato tre aspetti che acquistano un significativo rilievo:

a) l'opportunità di istituire un Comitato « di riflessione e di orientamento » composto di funzionari nazionali e di rappresentanti della Commissione, con il compito di

assicurare una regolare concertazione tra gli Stati membri (e tra questi e la Commissione) sulle iniziative da intraprendere a favore della gioventù sia sul piano comunitario che sul piano nazionale;

b) l'individuazione dei metodi più appropriati per « associare » la gioventù alla costruzione europea;

c) la procedura da adottare per « consultare » le associazioni giovanili interessate.

Quest'ultimo aspetto solleva, peraltro, il delicato problema di accertare quale sia il grado di « rappresentatività » delle associazioni giovanili che potrebbero costituire il più valido interlocutore delle Comunità stesse.

Al riguardo la Commissione è stata incaricata di formulare un elenco delle principali organizzazioni della gioventù (politiche, sindacali, rurali, studentesche, educative) operanti sia sul piano nazionale che su quello europeo.

Sulla base dei nuovi elementi che verranno forniti dalla Commissione, il Comitato dei rappresentanti permanenti potrà riferire al Consiglio delle Comunità, ad una sua prossima sessione del primo semestre 1972, sulle concrete misure da realizzare per una politica comunitaria a favore della gioventù in attuazione della decisione del vertice dell'Aja.

Dal canto suo la Commissione politica del Parlamento europeo, riunitasi a Bruxelles il 30 settembre ultimo scorso, ha proceduto ad un ampio scambio di vedute su « la politica della gioventù e della pubblica istruzione nel quadro delle Comunità europee ».

Per quanto concerne in particolare l'attuazione nella Comunità di una concreta politica nei confronti della gioventù, numerosi parlamentari hanno in quella sede sottolineato la necessità di meglio informare ed interessare i giovani alla costruzione dell'Europa affinché questa non appaia ai medesimi « come cosa distante ed inaccessibile ». Per tale motivo è stato chiesto un aumento dei fondi di cui la Commissione dispone per una azione di informazione e di formazione europea della gioventù.

Il Presidente della Commissione politica ha poi ricordato che il Parlamento Europeo ha più volte insistito perchè venga creato un servizio europeo della gioventù e perchè siano accresciuti i fondi della Commissione destinati all'informazione dei giovani.

L'UNIVERSITÀ EUROPEA

Fra le attività comunitarie ha assunto quest'anno particolare rilevanza la trattativa per la creazione, a Firenze, dell'Università europea.

Sull'argomento si era tenuta a Roma (dal 1° al 3 febbraio 1971) una Conferenza intergovernativa nel corso della quale erano stati registrati ulteriori progressi e raggiunti risultati di non trascurabile portata in ordine ai principali problemi che non avevano trovato una soluzione soddisfacente in occasione della precedente Conferenza svoltasi a Firenze nell'ottobre del 1970.

Il 16 novembre ultimo scorso i Ministri della pubblica istruzione dei sei Paesi della Comunità europea, riuniti a Bruxelles sotto la presidenza italiana, hanno valutato positivamente i risultati dell'iniziativa italiana (relativa appunto all'Università europea) alla luce segnatamente delle intese raggiunte nel corso delle due precedenti Conferenze.

Nel corso di queste ultime si era infatti pervenuti ad un accordo sulla struttura della nuova istituzione universitaria di Firenze che sarà denominata « Istituto universitario europeo ». Sin dalla sua creazione, l'Istituto comprenderà quattro settori di ricerche: storia; civiltà; scienze politiche e sociali; scienze giuridiche; scienze economiche.

È stato convenuto che la formazione impartita dall'Istituto si baserà essenzialmente sulla partecipazione ai lavori di ricerca condotti in seno a seminari ed a gruppi di ricerca. All'Istituto saranno ammessi gli studenti ed i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che giustifichino la loro attitudine ad iniziare o a proseguire ricerche avanzate.

Due problemi hanno in particolare richiamato l'attenzione dei Ministri della pubblica istruzione: il finanziamento delle attività dell'Istituto e la scelta delle lingue di insegnamento.

Sul primo punto i Ministri hanno deciso che il finanziamento dell'Istituto sarà assicurato, fino al 1977, mediante contributi intergovernativi. A decorrere dal 1° gennaio 1978 il finanziamento sarà stabilito su basi da definire tenendo conto degli sviluppi che saranno intervenuti alla data del 1° gennaio 1977 nell'ambito della Comunità e dell'alternativa fornita dal finanziamento comunitario.

Per quanto riguarda la scelta delle lingue, è stato convenuto che saranno ammesse le seguenti cinque lingue: francese, inglese, italiano, tedesco e olandese. È stato tuttavia riconosciuto che, per il buon funzionamento dell'Istituto, sarà necessario limitare a due le lingue di lavoro: esse verranno stabilite all'inizio di ogni seminario o delle altre attività accademiche, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze manifestate da insegnanti e studenti.

Infine i Ministri — sulla base delle conclusioni dei loro lavori nonché delle precedenti Conferenze di Firenze e di Roma — hanno deciso di creare un gruppo di esperti posto alle dipendenze del Comitato dei rappresentanti permanenti della Comunità europea, con l'incarico di mettere a punto, senza ulteriori indugi, il progetto di Convenzione che darà formalmente vita all'Istituto universitario fiorentino.

Oltre all'istituzione dell'Università europea, nel corso della Conferenza hanno formato oggetto di esame i seguenti ulteriori argomenti la cui discussione ha consentito di raggiungere promettenti sviluppi:

- 1) reciproco riconoscimento dei diplomi nel quadro del diritto di libero stabilimento previsto dai trattati di Roma;
- 2) cooperazione nel settore dell'insegnamento superiore e secondario;
- 3) istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo dell'educazione (Piano Guichard);
- 4) creazione di istituti di insegnamento superiore nelle zone di frontiera.

CAPITOLO XV

Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee

Nel 1971 l'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee ha registrato un notevole incremento del contenzioso dovuto sia a questioni rinviate a titolo pregiudiziale dalle giurisdizioni nazionali degli Stati membri sia al progressivo processo di integrazione europea che richiede una normativa certa e uniforme.

Nei primi otto mesi del 1971 su 47 sentenze emanate, 19 riguardano pronunce pregiudiziali in materia di intese e concentrazioni, ravvicinamento delle legislazioni, mercati agricoli e statuto dei funzionari.

Fra le sentenze pregiudiziali è da segnalare quella relativa alla causa 76/70: il 17 novembre 1970 il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha introdotto presso la Corte di giustizia una domanda per sapere se per il calcolo del prelievo comunitario sui cereali si debba o no defalcare dal prezzo di entrata un importo pari all'imposta nazionale compensativa della imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione.

Nella sentenza del 12 maggio 1971 la Corte ha dichiarato che il prelievo deve essere calcolato defalcando dal prezzo di base un importo fisso corrispondente all'incidenza delle imposte interne riscosse all'importazione, quali l'imposta compensativa all'importazione.

Il fatto che la Corte abbia ommesso di rivedere il prezzo d'entrata erroneo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 19 della Commissione del 4 aprile 1962 (sulla progressiva instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali) non comporta un'approvazione esplicita o implicita del prezzo d'entrata contestato. La Corte ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento non può

essere interpretato nel senso che esso accorda alla Commissione il diritto di coprire, con il suo comportamento, eventuali vizi inerenti alle misure adottate dalle autorità nazionali in ottemperanza ai compiti loro attribuiti in virtù di detto articolo.

Con sentenza resa il 6 maggio 1971, nella causa 1/71, la Corte ha dichiarato che un accordo di esclusiva concluso tra parti che occupano una posizione di scarso rilievo sul mercato dei prodotti contemplati dal contratto, può sfuggire al divieto dell'articolo 85, comma primo, soprattutto se non stabilisce una protezione settoriale assoluta. Un accordo di esclusività soggetto al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, concluso dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 67/67, può beneficiare, anche in assenza di notifica alla Commissione, della esenzione per categorie prevista dall'articolo 1 del regolamento stesso qualora siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli da 1 a 3 del regolamento.

(La Corte di giustizia era stata investita il 6 gennaio 1971 dal Tribunale di commercio di Lione d'una domanda di decisione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del Trattato CEE e dei regolamenti per la sua attuazione a proposito di un contratto di esclusiva).

Con ordinanza del 4 dicembre 1970, il Consiglio di Stato belga ha sottoposto alla Corte di giustizia una domanda riguardante l'interpretazione degli articoli 51 e 119 del trattato CEE in relazione ad alcune disposizioni della legislazione belga in materia di sicurezza sociale.

La domanda ha formato oggetto della causa 80/70 ed è stata decisa con sentenza del 25 maggio 1971: la Corte ha dichiarato che

una pensione di vecchiaia istituita nell'ambito di un regime legale di previdenza sociale non costituisce un vantaggio pagato indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 119, comma secondo, del Trattato CEE.

Dai casi riportati si constata che la Corte di giustizia ha stabilito l'interpretazione delle norme più varie del diritto comunitario.

In data 19 marzo 1970 l'Esecutivo comunitario ha presentato ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee per ottenere l'annullamento di una deliberazione della predetta istituzione relativa alla negoziazione e conclusione, da parte degli Stati membri della CEE, dell'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR).

Con sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70, la Corte, pur respingendo nel merito il ricorso della Commissione per circostanze particolari della fattispecie, ha enucleato i seguenti principi che disciplinano la personalità internazionale della Comunità:

— la competenza comunitaria a concludere accordi internazionali risulta non soltanto da un'esplicita attribuzione del Trattato, ma può anche risultare da altre disposizioni del Trattato e da atti delle istituzioni della Comunità;

— in particolare, ogni qualvolta, per l'attuazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità ha emanato, sotto qualsiasi forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere, agiscono

individualmente o anche collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obblighi che contravvengano a queste norme.

Si tratta di principi importanti e delicati nello stesso tempo che suscitano invero qualche perplessità sulla limitazione del potere degli Stati membri di stipulare accordi internazionali.

Le nuove procedure, iniziate nel 1971, superano largamente quelle del 1970 (32): infatti, le procedure introdotte nei primi due quadrimestri assommano a 79. Una di esse (causa 48/71) riguarda l'Italia. La Commissione il 29 luglio 1971 ha presentato un ricorso alla Corte « inteso a far constatare che il Governo italiano, non essendosi confermato alla sentenza del 10 dicembre 1968, emessa nella causa 7/68 relativa alla tassa di esportazione di oggetti d'interesse artistico o storico, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 171 del trattato CEE.

Due ricorsi sono stati presentati dalla Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee; uno contro il Consiglio, da parte di una ditta tedesca; quindici di funzionari; il resto delle domande si riferivano a questioni pregiudiziali deferite dalle giurisdizioni nazionali.

Si ricorda, fra queste, la domanda presentata dal Tribunale civile e penale di Torino il 23 luglio 1971 in merito all'interpretazione dei diritti per servizi amministrativi e di statistica riscossi in Italia e all'applicabilità diretta nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni dei regolamenti n. 20/62 e numero 121/67 relativi all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni suine.